

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	31
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	65
FINANZE (VI)	»	80
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	100
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	107
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	147
AFFARI SOCIALI (XII)	»	165
AGRICOLTURA (XIII)	»	186
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	218

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i> 246
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	» 247
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	» 264
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 265
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	» 266
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 267
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 268

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Mercoledì 24 aprile 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 8.45 alle
9.30.

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Mercoledì 24 aprile 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 11.05 alle
12.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

C. 1717 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 4

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

C. 1717 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2024.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative, avverte che sono pervenute le richieste di riesame di alcune valutazioni di inammissibilità.

In relazione alle quattro richieste di riesame, alla luce dell'istruttoria svolta, le presidenze ritengono di confermare le pronunce di inammissibilità con riguardo alle proposte emendative Boschi 11.19 e 17.01.

Per quanto riguarda le declaratorie di inammissibilità riferite agli emendamenti Enrico Costa 14.2 e 14.3 fa presente che, come precisato nella precedente seduta, le presidenze hanno inteso fare riferimento all'ambito materiale del disegno di legge che reca un contenuto interamente riferibile alla cybersicurezza nazionale e alla disciplina sostanziale e processuale in materia di reati informatici. Sottolinea che entrambi gli emendamenti in discussione riguardano la disciplina relativa alle intercettazioni tramite captatore informatico; in particolare, l'emendamento Enrico Costa 14.2 detta uno specifico limite nel loro utilizzo per i procedimenti riguardanti i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p. Evidenzia che tali delitti non sono oggetto del provvedimento in esame; infatti, la normativa penale in esso contenuta riguarda il catalogo dei delitti indicati all'articolo 51 comma 3-*quinqüies*. Nel ricorso si richiama un differente orientamento assunto dalle presidenze nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge n. 105 del 2023. In quella sede, tuttavia, l'articolo 1 del citato decreto modificava l'ambito applicativo della disciplina delle intercettazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento a fattispecie di reato comprese all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.

per cui vi era una stretta attinenza di materia, che nel caso di specie non sussiste.

Tuttavia, alla luce delle motivazioni del ricorso, le presidenze hanno valutato la circostanza che l'articolo 13 – di cui il provvedimento in esame amplia l'ambito applicativo – reca un riferimento testuale alle operazioni previste dall'articolo 266 c.p.p. e che quest'ultimo disciplina «l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico porta-

tile». Considerato che i citati emendamenti recano una disciplina relativa alle intercettazioni tramite captatore informatico e alle modalità di autorizzazione delle medesime, sotto tale profilo può riconoscersi che non siano affatto estranei alla materia oggetto del provvedimento e pertanto sono riammessi.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. (Doc. XXVI, n. 2) (<i>Seguito esame e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	19
ALLEGATO 4 (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>)	20

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione, Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024.

(Doc. XXVI, n. 2).

(Seguito esame e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 aprile scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, dà conto delle sostituzioni.

In via preliminare, informa i colleghi che è stato assegnato alle Commissioni riunite III e IV lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento di nuove missioni internazionali da avviare nel 2024, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (Atto n. 151). Il termine per l'espressione del parere è il 13 maggio.

Avverte, altresì, che allo scadere del termine per la presentazione di emendamenti, fissato alle ore 12 dello scorso lunedì 15 aprile, sono stati presentati sette emendamenti alla proposta di relazione formulata dai relatori (*vedi allegato 1*).

È stata, inoltre, presentata dal gruppo AVS una proposta alternativa di relazione alla proposta di relazione formulata dai

relatori (*vedi allegato 2*); segnala che tale proposta alternativa sarà posta in votazione solo nel caso in cui venga respinta la proposta dei relatori.

Sottolinea che, in caso di approvazione di proposte emendative, i relatori, prima della votazione conclusiva sulla relazione, procederanno, se necessario, a riformulare le premesse di quest'ultima, per tenere conto della portata delle modifiche approvate ed eventualmente apportare limitate correzioni di forma.

Chiede, quindi, ai relatori e al Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati e sulla proposta alternativa di relazione.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione*, fa presente, preliminarmente, che nella proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori nella precedente seduta, nella scheda n. 13/2024, relativa al personale militare impiegato per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia, deve ricomprendersi anche il personale militare impiegato in Kuwait.

Anche a nome del relatore per la III Commissione, onorevole Formentini, formula quindi un parere favorevole sull'emendamento 1, a prima firma del deputato Amendola, purché riformulato in termini di impegnare il Governo nell'ottica della tutela del ruolo e della reputazione nazionale della regione, a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari; parere contrario sull'emendamento 2, a prima firma del deputato Amendola; parere favorevole sull'emendamento 3, a prima firma del deputato Graziano, purché riformulato nel senso di impegnare il Governo nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, ad operare affinché si possa giungere al rafforzamento delle capacità delle forze di sicurezza nigerine, uno degli elementi propedeutici al ripristino dell'ordine costituzionale; parere contrario sull'emendamento 4, a prima firma del deputato Graziano; parere favorevole sull'emendamento 5, a prima firma del deputato Graziano, purché riformulato nel senso di impegnare il Governo alla luce

delle fragilità e maggiore volatilità del contesto internazionale in tale periodo storico, a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere le attività di cooperazione civile-militare intese a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale; parere favorevole sull'emendamento 6, a prima firma del deputato Amendola, purché riformulato nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di aumentare le risorse previste per la cooperazione allo sviluppo e, infine, parere favorevole sull'emendamento 7, a prima firma del deputato Graziano, purché riformulato nel senso di impegnare il Governo, nell'ottica della prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e le bambine, soprattutto quando usate come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché misure a sostegno di iniziative di pace promosse dalle donne, a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere l'implementazione della risoluzione Consiglio di sicurezza dell'ONU (CdS) n. 1325 del 31 ottobre 2000 e risoluzioni successive del CdS, su donne, pace e sicurezza.

Il sottosegretario Giorgio SILLI esprime parere conforme ai relatori.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), in via generale, osserva che quasi tutte le proposte di riformulazione del Governo recano tutta la formula « a valutare l'opportunità di »: a suo avviso, si tratta di una espressione adeguata per gli ordini del giorno, ma del tutto impropria se applicata alle proposte emendative. È invece opportuno che i relatori e l'Esecutivo si esprimano con più nettezza sugli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice per la IV Commissione* anche a nome del relatore per la III Commissione, formula un parere contrario sulla proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo di AVS.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, avverte che le

Commissioni passano adesso all'esame degli emendamenti.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Amendola 1, di cui è cofirmataria, ed associandosi alle considerazioni appena esposte dal collega Amendola, si dichiara non disponibile ad accettare la proposta di riformulazione, per ragioni eminentemente di ordine politico: a suo avviso, è infatti improprio che relatori e Governo chiedano di spostare l'impegno ad aumentare le risorse finanziarie per gli aiuti umanitari ai palestinesi nella scheda 43/2024, relativa al complesso delle iniziative di cooperazione allo sviluppo; la proposta emendativa in esame, infatti, riguarda specificatamente la condizione della popolazione civile a Gaza e dunque deve essere necessariamente riferita alla scheda 9/2024, relativa alla missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) osserva che l'emendamento Amendola 1 prevede ulteriori risorse finanziarie da destinare alla missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi, affinché gli aiuti umanitari destinati alla popolazione della Striscia di Gaza possano essere regolarmente distribuiti. Osserva che rafforzare la sicurezza e l'ordine pubblico nella regione consentirebbe alle associazioni che operano nell'ambito della cooperazione allo sviluppo di svolgere pienamente il loro lavoro ed esorta, pertanto, a formulare un parere favorevole con riferimento al testo originario dell'emendamento.

Francesca GHIRRA (AVS) associandosi alle riflessioni dei colleghi che l'hanno preceduta, sollecita i relatori e il rappresentante dell'Esecutivo a rinunciare alla proposta di riformulazione, ripristinando il testo originario dell'emendamento.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Amendola 1, relativo alla missione di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi di cui alla scheda 9/2024, rileva che tale missione ori-

gina da un accordo intercorso già dal 2012. Osserva, pertanto, che alla luce della situazione internazionale riguardante, in special modo, Gaza e la Cisgiordania, occorre prevedere ulteriori risorse finanziarie a sostegno della missione. Condividendo, inoltre, la richiesta al Governo fatta dagli altri colleghi intervenuti di rivedere la propria posizione, auspica che l'Esecutivo ritiri la riformulazione presentata all'emendamento Amendola 1.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), condividendo le valutazioni dei colleghi, aggiunge che la scheda 43/2024 afferisce ad un'area geografica molto ampia, mentre l'incremento delle risorse richiesto con l'emendamento è circoscritto ai territori palestinesi. La riformulazione inoltre non appare perspicua sotto un profilo linguistico.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amendola 1.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Amendola 2, di cui è cofirmataria, sollecita i colleghi a prendere atto degli esiti del rapporto, pubblicato ieri, redatto dalla commissione indipendente delle Nazioni Unite incaricata di indagare sulle accuse di coinvolgimento di personale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (UNRWA) negli attentati terroristici di *Hamas* del 7 ottobre 2023. Ad avviso della commissione – che ha svolto un'imponente istruttoria, attraverso duecento interviste e con il coinvolgimento di numerosi Paesi ed organizzazioni internazionali – Israele non ha fornito prove sufficienti a dimostrare tale coinvolgimento. Ricorda altresì che, nonostante le accuse di Israele, Paesi come Spagna, Norvegia, Irlanda e Belgio non hanno mai sospeso i finanziamenti alla citata Agenzia ONU; altri – come Unione Europea, Svezia, Canada, Germania, Giappone e Francia – dopo una breve sospensione precauzionale hanno ripreso l'erogazione dei contributi ad UNRWA che, peraltro, è fondamentale nella fornitura dei servizi essenziali – sanità, scuola, trasporti – alla

popolazione palestinese, non solo a Gaza e in Cisgiordania, ma anche nei Paesi che ospitano consistenti comunità di profughi, quali Siria, Giordania e Libano. A suo avviso, il Governo dovrebbe senza indugio riattivare i finanziamenti all'Agenzia, come pure alle organizzazioni non governative italiane che operano a Gaza e che attualmente sono invece escluse dai bandi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Preannunciando che insieme ai colleghi del Partito Democratico intende presentare una interrogazione sul tema, propone di accantonare l'emendamento in esame in vista di ulteriori approfondimenti.

Marco PELLEGRINI (M5S), condivide le considerazioni svolte dalla collega Quartapelle Procopio e invita a non sottovalutare l'importanza della questione in discussione.

Paola Maria CHIESA (FDI), si dichiara contraria all'accantonamento.

Francesca GHIRRA (AVS), esprimendo rammarico per l'indisponibilità della relatrice ad accogliere le sollecitazioni dei colleghi, ribadisce l'urgenza di ripristinare l'erogazione dei fondi ad UNRWA, in ragione del ruolo centrale che essa svolge per l'assistenza alla popolazione civile palestinese. Del resto, se l'iniziale prudenza del Governo a seguito delle accuse di Israele era comprensibile, allo stato attuale è opportuno uniformarsi alle scelte già assunte da altri Paesi *partner*. Più in generale, auspica un deciso cambio di passo dell'Esecutivo sulla crisi in Medio Oriente.

Il sottosegretario Giorgio SILLI conferma il parere del Governo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) segnala che proprio in questi giorni, alla luce dell'esito dell'indagine indipendente che non ha riscontrato irregolarità da parte dell'UNRWA nella gestione dei fondi, la Francia e la Germania hanno sbloccato i propri contributi. Non comprende, quindi, perché non si voglia effet-

tuare un approfondimento e ritiene che sia profondamente sbagliata la strategia del Governo che pone in campo iniziative umanitarie a sostegno della popolazione palestinese, come *Food for Gaza*, senza avvalersi del sostegno delle organizzazioni non governative e dell'UNRWA.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede che sia posta ai voti la richiesta di accantonare la proposta emendativa in esame. Ribadendo che, alla luce del citato rapporto ONU, è incomprensibile la mancata riattivazione dei fondi ad UNRWA, segnala che lo stesso Ministro degli esteri Tajani si è impegnato pubblicamente a valutarne gli esiti ed agire di conseguenza.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ricorda che in risposta ad una sua interrogazione il viceministro degli esteri Cirielli ha fatto riferimento a prove dettagliate, fornite dalle stesse autorità israeliane, che attesterebbero in modo inconfutabile le responsabilità di UNRWA. Alla luce dei risultati della commissione di indagine delle Nazioni Unite, occorre che il viceministro informi il Parlamento delle prove ulteriori in suo possesso: diversamente, dimostrerà che la posizione del Governo è basata solo su una forma di accanimento nei riguardi dell'Agenzia e delle ong italiane impegnate in Palestina.

Provvede, quindi, a consegnare al Presidente e, per suo tramite, al sottosegretario Silli una copia del rapporto ONU.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono la proposta di accantonamento dell'emendamento 2 Amendola e, quindi, l'emendamento 2 Amendola

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) non accetta la riformulazione proposta all'emendamento Graziano 3 e rimarca come il gruppo del PD non abbia mai sollevato obiezioni sulla presenza di un contingente militare italiano in Niger. Osserva, tuttavia, che a seguito del recente colpo di Stato, in Niger si è venuta a determinare una situazione che ha fatto venire meno il rispetto dei principi democratici, che con l'emen-

damento in esame s'intende invece ripristinare. Dichiara, quindi, di essere contrario al ritiro del contingente italiano, ma non comprende quali siano le forze di sicurezza nigerine che la riformulazione proposta dai relatori e dal governo intende rafforzare e chiede, dunque, chiarimenti al riguardo.

Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento in esame, poiché riguarda una missione che, in base alla proposta alternativa di relazione di Alleanza Verdi e Sinistra, non dovrebbe essere autorizzata.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Graziano 3, preannuncia un voto di astensione del M5S su detto emendamento. Osserva, infatti, che la proposta di riformulazione presentata dal Governo, pur dimostrandosi rispettosa dei principi democratici oggetto della missione, manca di rilevare la pericolosità della situazione attualmente esistente nella Repubblica del Niger, nonché il rischio corso dai militari italiani in missione bilaterale di supporto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Graziano 3.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Graziano 4, di cui è cofirmataria, ritiene incomprensibile che l'Esecutivo e la maggioranza continuino a finanziare la missione di assistenza alla Guardia costiera libica che, in base a numerosi rapporti delle Nazioni Unite nonché ad inchieste giornalistiche, è responsabile di collusione con gruppi dediti alla tratta di esseri umani e della reclusione dei migranti in centri di detenzione, dove sono sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Ricorda che il proprio partito ha saputo svolgere una coraggiosa autocritica su questa missione, prendendo le distanze non appena sono emerse le palesi violazioni dei diritti umani poste in essere della Guardia costiera libica. Il parere contrario dei relatori e del Governo sulla proposta emendativa in esame, invece, dimostra la sostanziale

indifferenza delle forze di maggioranza rispetto a tali violazioni.

A suo avviso, non è in discussione il sostegno dell'Italia alla Libia, ma è necessario orientarlo verso attività di *Institution building* piuttosto che supportare istituzioni corrotte, responsabili di attività criminali.

Francesca GHIRRA (AVS) concorda con le considerazioni testé svolte dalla collega Boldrini e chiede di sottoscrivere l'emendamento. Sottolinea, infatti, che nella proposta alternativa di relazione presentata dal proprio gruppo non viene autorizzata la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi

Marco PELLEGRINI (M5S), si interroga circa le ragioni che inducono l'Italia a proseguire il proprio impegno nella missione di assistenza alle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi. A tale riguardo, infatti, rileva un contesto nel quale le operazioni di salvataggio in mare sono ostacolate e si riscontrano condotte illegali nei salvataggi intollerabili e di cui non si può non tenere conto. Ritiene, dunque, che il sostegno alla missione deve proseguire solo qualora le Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi assicurino il rispetto dei diritti umani, nonché il diritto internazionale e, per tali ragioni, preannuncia un voto favorevole da parte del proprio gruppo sull'emendamento in discussione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Graziano 4.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Graziano 5, di cui è cofirmatario, ne accetta la riformulazione, ma solo per rispetto al personale delle forze armate impiegato nelle missioni. Ribadisce, infatti, che la formula proposta dal Governo « a valutare l'opportunità di » denota una totale incapacità di assumere decisioni chiare e coerenti.

Le Commissioni approvano l'emendamento Graziano 5, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) illustra l'emendamento 6 Amendola, volto a reintegrare il taglio di 50 milioni di euro che nell'anno precedente è stato operato nei confronti della cooperazione allo sviluppo. Domanda, quindi, quali siano le ragioni per cui non si ritiene di accogliere questo emendamento quando lo stesso Governo afferma di volersi adoperare per la medesima finalità. Considera, quindi, troppo debole la riformulazione proposta dalla relatrice e dal Governo ed invita le forze della maggioranza ad essere più coraggiose, incoraggiando il Governo ad impegni più stringenti, in coerenza con quanto affermato in occasione del varo del Piano Mattei.

Paola Maria CHIESA *relatrice*, conferma il proprio parere contrario sull'emendamento Amendola 6.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Amendola 6, preannuncia, un voto favorevole da parte del proprio gruppo, chiedendo, tuttavia, chiarimenti ai colleghi firmatari se l'intendimento di aumentare le risorse previste per la cooperazione allo sviluppo sia riferito anche allo sminamento umanitario.

Stefano GRAZIANO (PD-IDP), rispondendo al chiarimento chiesto dal collega Pellegrini, precisa che l'emendamento Amendola 6 – di cui è anch'esso firmatario – si riferisce unicamente alla cooperazione allo sviluppo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amendola 6.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Graziano 7, di cui è cofirmataria, ricorda che l'Italia si è sempre distinta nella implementazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1325 del 2000, finalizzata a valo-

rizzare il ruolo delle donne nei processi di pace. A suo avviso, proprio in ragione di questa consolidata attenzione, è opportuno che il Governo assuma un impegno concreto ad incrementare le risorse finanziarie destinate a tale scopo, ripristinando la formulazione originaria dell'emendamento. Rifiuta, pertanto, la proposta di riformulazione avanzata dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento e si associa alle riflessioni che chiedono un impegno forte su un tema come quello della prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere su donne e bambine, sul quale non dubita che ci sia un'ampia convergenza. Sottolinea, quindi, l'importanza dell'impegno proposto con l'emendamento ed invita a valutare la sua approvazione nel testo proposto dai presentatori.

Marco PELLEGRINI (M5S), chiede di sottoscrivere l'emendamento Graziano 7 e dichiara di condividere la richiesta rivolta alla relatrice e al Governo di ritirare la richiesta di riformulazione presentata in considerazione dell'assenza di alcun rischio di natura finanziaria. Osserva, infatti, la rilevanza etica della scelta di prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere l'implementazione della risoluzione Consiglio di Sicurezza dell'Onu (CdS) n. 1325 del 31 ottobre 2000, ribadendo, ulteriormente, l'assenza di nocumento per la finanza pubblica.

Paola Maria CHIESA (FDI) conferma il proprio parere.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) ribadisce la necessità di incrementare il *plafond* di 1 milione di euro attualmente previsto, sollecitando il Governo a motivare le ragioni di un eventuale diniego.

Le Commissioni respingono l'emendamento Graziano 7.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emenda-

menti, le Commissioni passano ora alla votazione conclusiva sulla proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori. Ribadisce, inoltre, che le proposte alternative saranno poste in votazione solo nel caso di reiezione della proposta dei relatori.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, stigmatizza l'indisponibilità della maggioranza e del Governo a stabilire un dialogo costruttivo e rispettoso delle prerogative delle opposizioni. Si tratta di una condotta che umilia l'intero Parlamento, costretto ad accettare le imposizioni dell'Esecutivo senza possibilità di fornire alcun contributo alla discussione. Evidenzia che, peraltro, le proposte emendative presentate non avevano alcuna finalità ostruzionistica, ma erano orientate unicamente a migliorare l'azione del nostro Governo nell'ambito delle missioni internazionali.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) lamenta che il silenzio della maggioranza e del Governo alle richieste di chiarimenti delle opposizioni fa perdere il senso di prendere parte ai lavori delle Commissioni e lascia cadere nel vuoto ogni possibilità di poter discutere nel merito. Ribadisce che altri Paesi hanno già ritirato i loro militari dal Niger e ritiene che sia legittimo chiedere delucidazioni su cosa rimarranno a fare i nostri militari e doveroso dare risposte. Infatti, senza la disponibilità al dialogo e al confronto si rischia di minare la dialettica parlamentare e lo stesso ruolo del Parlamento. Anche riguardo alle ragioni che ancora escludono l'UNRWA dai fondi per la cooperazione allo sviluppo nella regione palestinese nonostante non sia stata provata alcuna irregolarità nella loro gestione non è giunta alcuna spiegazione. Si rammarica pertanto di non aver potuto esercitare con pienezza in questo dibattito le proprie prerogative parlamentari.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), associandosi alle considerazioni dei colleghi, ritiene sconcertante che il rappresentante dell'Esecutivo non sia in grado di fornire alcuna

risposta ai rilievi di merito sollevati dalle opposizioni. Esprime tuttavia una dichiarazione di voto complessivamente favorevole sulla Relazione.

Marco PELLEGRINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto sulla proposta di relazione all'Assemblea formulata dai relatori, rileva che – rispetto ai temi specifici e alle osservazioni puntuali sollevate dalle opposizioni – vi è un'assoluta mancanza di volontà e apertura al confronto da parte della maggioranza e del Governo, invitandoli ad avere rispetto verso i gruppi di opposizione. Osserva, peraltro, relativamente alla missione di assistenza alle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, che la condotta della guardia costiera libica suscita molte perplessità. Ritenendo, ancora, la Repubblica del Niger politicamente instabile a seguito dell'intervenuto colpo di stato, si chiede le ragioni che inducono a proseguire nella missione bilaterale di supporto di cui alla scheda 17/2024 e invita la maggioranza e il Governo a spiegare gli obiettivi che si intendono perseguire con suddetta missione. Precisa, infine, di non essere contrario all'attività di addestramento di militari ucraini, ma chiede al Governo di chiarire se tale attività di addestramento verrà o meno condotta esclusivamente in territorio italiano.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, stigmatizza, a sua volta, l'indisponibilità del Governo a fornire risposte alle sollecitazioni puntuali e non ostruzionistiche delle opposizioni. Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di relazione all'Assemblea presentata dai relatori (*vedi allegato 4*), risultando, pertanto, precluse le proposte alternative di relazione presentate.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. Doc. XXVI, n. 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI

Con riferimento alla missione – Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi, di cui alla scheda 9/2024, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnando il Governo, nell'ottica della tutela del ruolo e della reputazione nazionale nella regione, a prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari.

1. Amendola, Graziano, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

Con riferimento alla missione – Missione bilaterale di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi, di cui alla scheda 9/2024, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnando il Governo, nell'ottica della tutela del ruolo e della reputazione nazionale nella regione, a ripristinare i fondi per le ong italiane che operano in Palestina e in Israele, così come i contributi nell'anno in corso all'UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East*), per consentire agli operatori di pace di aiutare concretamente la popolazione sui territori, garantendo altresì l'accesso illimitato alle cure.

2. Amendola, Graziano, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

Con riferimento alla missione – Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger, di cui alla scheda 17/2024, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnando il Governo, nel conseguimento degli obiettivi della missione in oggetto, ad

operare affinché si possa giungere al ripristino del rispetto dei principi democratici.

3. Graziano, Amendola, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

Con riferimento alla proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione bilaterale di assistenza nei confronti delle Istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, di cui alla scheda 42/2024, sopprimerla.

4. Graziano, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

Con riferimento alla missione – Esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate, di cui alla scheda 35/2024, aggiungere in fine le seguenti parole: impegnando il Governo, alla luce delle fragilità e maggiore volatilità del contesto internazionale in tale periodo storico, a prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere le attività di cooperazione civile-militare intese a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, ed in particolare, i progetti di ricostruzione, le attività di assistenza umanitaria, sanitaria e gli interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

5. Graziano, Amendola, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

Con riferimento alla missione – Interventi di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario, di cui alla scheda 43/2024, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnando il Governo ad aumentare le risorse previste per la cooperazione allo sviluppo, anche al fine di reintegrare il taglio di circa 50 milioni di euro registrato rispetto all'anno precedente.

6. Amendola, Graziano, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

Con riferimento alla missione – Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza, di cui alla scheda 45/2024, aggiungere in fine le

seguinti parole: impegnando il Governo, nell'ottica della prevenzione, protezione e contrasto alla violenza di genere sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata come tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché misure a sostegno di iniziative di pace promosse dalle donne, a prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere l'implementazione della risoluzione Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1325 del 31 ottobre 2000 e risoluzioni successive dello stesso Consiglio di Sicurezza su donne, pace e sicurezza.

7. Graziano, Amendola, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

ALLEGATO 2

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. Doc. XXVI, n. 2.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

esaminata e discussa la Relazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni in corso e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc XXVI, n. 2), adottata il 26 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

considerato che:

il contesto internazionale è sempre più drammaticamente caratterizzato da una estrema instabilità e da una escalation del confronto militare, contesto che si colloca nel venir meno di un approccio multilaterale alle relazioni internazionali e nella forzatura ideologica e materiale su un sistema polarizzato che penalizza il dialogo e delegittima i luoghi in cui questo dovrebbe avvenire. È quanto mai necessario lavorare per la rilegittimazione dei luoghi multilaterali dove poter ricercare soluzioni più avanzate e condivise ai conflitti in corso e garantire un'effettiva sicurezza globale;

nel 2023 la spesa militare mondiale ha raggiunto il massimo storico di duemiladuecento miliardi di dollari con un aumento del 9% ed è già prevedibile un ulteriore aumento nel 2024;

la difesa della pace, della democrazia e dei diritti umani nel mondo sono elementi costitutivi dell'Unione Europea e

su questi deve basarsi la sua azione esterna e la sua autonomia strategica, determinata innanzitutto dalla capacità di una propria e autonoma iniziativa politica nelle relazioni internazionali, ma anche dalla costruzione di un sistema di difesa europeo ispirato e basato sulla deterrenza;

la catastrofe umanitaria in corso a Gaza, a seguito del terribile attacco di Hamas nei confronti di Israele il 7 ottobre 2023, evidenzia che di fronte ad eclatanti violazioni del diritto internazionale, al mancato rispetto dei diritti umani e a crimini di guerra non possono esserci spazi di impunità e tentennamenti da parte della comunità internazionale. Le azioni militari di Israele rischiano, inoltre, di condurre ad un'escalation sull'intera area medio orientale e a livello globale: dopo il raid che ha distrutto il consolato e la residenza dell'ambasciatore iraniano a Damasco, l'Iran ha lanciato un attacco con l'utilizzo di droni e missili sul territorio israeliano. Appare oggi più che mai necessario riconoscere lo Stato di Palestina, quale azione di politica estera che imprima una svolta positiva al necessario negoziato tra le parti per giungere alla soluzione «due popoli, due Stati» e garantire la coesistenza nella libertà, nella pace e nella democrazia dei due popoli. Così come sarebbe urgente assumere l'onere di una grande azione diplomatica convocando una conferenza di pace internazionale volta a cercare soluzioni per il conflitto in corso e definire una prospettiva di pace duratura in Medio Oriente, in linea con le risoluzioni delle Nazioni Unite e con il pieno coinvolgimento dei Paesi dell'area;

tra le nuove missioni internazionali approvate per l'anno 2024 (Doc. XXV, n. 2), c'è la nuova operazione dell'Unione Europea EUNAVFOR ASPIDES nel Mar Rosso. Il mandato dovrebbe essere quello di accompagnare le navi mercantili nell'area e proteggerle dagli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi. Ma il mandato di *Aspides* prevede una esplicita connessione con l'operazione *Prosperity Guardian*. A tutti gli effetti un'operazione militare che include incursioni sul territorio yemenita e attacchi preventivi contro obiettivi Houthi. La missione *EUNAVFOR ASPIDES* avrebbe luogo nell'assenza contestuale di ogni opportuno tentativo politico e diplomatico volto a fermare il conflitto in atto. Quella che è definita come una missione difensiva rischia sul campo di cambiare natura e trasformarsi in un elemento di ulteriore escalation anche alla luce dello scontro anche militare in corso tra Israele e l'Iran;

il protrarsi del conflitto in Ucraina è estremamente preoccupante e prefigura una condizione di guerra di logoramento destinata al lungo periodo, aumentando così il carico di morte, distruzione e sofferenza. La fornitura di equipaggiamento militare all'Ucraina era stata considerata come uno strumento volto a determinare migliori condizioni negoziali. È estremamente preoccupante la mancanza di iniziativa, di partecipazione e collaborazione dell'Unione europea a qualsiasi percorso negoziale e l'assenza di sforzi volti ad individuare condizioni concrete e realistiche in cui tale negoziato possa aver luogo. Bisogna escludere in maniera categorica ogni prospettiva di invio di truppe di Stati membri dell'Unione in Ucraina, imprudentemente avanzata da altri paesi europei, come ogni altra azione che possa condurre ad una ulteriore escalation e allargamento del conflitto;

il Medio Oriente è segnato anche da altri annosi conflitti come quelli in Siria e in Yemen, con conseguenze sempre più drammatiche per i civili, in termini di distruzione, povertà e speranza per il futuro. Nel 2023 non troppo lontano dalla guerra in Ucraina, nei Balcani è riesplso il conflitto interno tra serbi e albanesi. Ma se si

guarda alle guerre civili sono due quelle ancor più rovinose: Sudan e Myanmar sono teatro di diffuse atrocità e crimini di guerra. Entrambi i Paesi sono sprofondata in una spirale apparentemente irreversibile di crisi umanitarie. L'Africa sub-sahariana non è stata da meno: segnata, come è stata, da una serie di golpe militari come in Gabon e Niger, seguiti a quelli relativamente recenti in Burkina Faso, Mali e Guinea;

ribadiamo le nostre contrarietà, già evidenziate in passato, relativamente ad alcune missioni militari di cui ancora una volta si richiede la proroga. In particolare, ci riferiamo al dispiegamento in Libia con la relativa collaborazione con le autorità locali (sia per attività che per fornitura mezzi) oltre che tutte le presenze – sia bilaterali che multilaterali – nell'area del Sahel;

in linea con i memorandum stretti in questi anni, diverse missioni che riguardano il continente africano hanno l'obiettivo di « controllo e contrasto dell'immigrazione illegale »: fermare le partenze di migranti e richiedenti asilo verso l'Europa, e l'Italia in particolare. A quegli stati, a volte a pezzi di Stati, se non a veri e propri gruppi criminali, come nel caso della Libia, chiediamo di essere la nostra polizia di frontiera. Ma paesi come Libia, Tunisia, Niger, Burkina Faso, non possono essere definiti « paesi sicuri »: rimpatriare persone in questi luoghi significa condannarli a subire gravi violazioni dei diritti umani;

con riferimento alle proroghe relative agli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, va sottolineato che occorrono aumenti maggiori di quello previsto dalle risorse programmate per il 2024 e che va modificata la qualità della spesa. Le risorse per la cooperazione devono essere utilizzate, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalla Nazioni Unite, sul contrasto alle disuguaglianze e alla povertà e sul supporto di modelli di sviluppo sostenibile nel rispetto degli obiettivi ambientali e dei diritti sociali e stimolando un protagonismo delle comunità locali, nel loro legittimo diritto alla gestione

delle risorse e alla tutela del proprio territorio;

preoccupa l'intenzione del Governo, esplicitata tramite un disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri attualmente all'esame del Senato, di modificare la normativa legata alle missioni internazionali, per rendere ancora più inefficaci la trasparenza e il controllo politico su un tema rilevante come quello delle missioni internazionali, già messo a dura prova dal non rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni attualmente in vigore nell'ambito della legge 145/2016;

propongono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno di processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della relazione analitica DOC XXVI n. 2 di seguito riportate:

EUROPA

NATO *Joint Enterprise* nei Balcani (scheda n. 1/2024);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 2/2024);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 3/2024);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo (scheda 37/2024);

United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (scheda 38/2024);

Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 39/2024);

ASIA

United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2024);

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 10/2024);

NATO *Mission* in Iraq (scheda n. 11/2024);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 12/2024);

personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 13/2024);

European Union Police Mission for the Palestinian Territories – EUPOL COPPS (scheda n. 40/2024);

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 14/2024);

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 18/2024);

Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 19/2024);

European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 20/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 21/2024);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 22/2024);

EUTM Mozambico (scheda 23/2024);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorve-

gianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 27/2024);

NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 30/2024);

NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 31/2024);

NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities – Forward Land Forces*) (scheda n. 32/2024);

esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 35/2024)

supporto info-operativo dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna a protezione delle Forze armate (scheda n. 36/2024);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 43/2024);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 44/2024);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 45/2024);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 46/2024).

Propongono all'Assemblea di non autorizzare, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2024, la prosecuzione delle seguenti missioni internazionali:

EUROPA

NATO *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo (scheda n. 4/2024);

EUNAVFOR MED operazione Irini (scheda n. 5/2024);

EUMAM Ucraina (scheda n. 6/2024);

AFRICA

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 15/2024);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 16/2024);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 17/2024);

EUMPM Niger (scheda n. 24/2024);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda n. 25/2024);

European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LIBYA (scheda n. 41/2024);

Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica ed alla *General Administration for Coastal Security* (scheda n. 42/2024);

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

« Mediterraneo Sicuro »: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 26/2024);

NATO *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda n. 28/2024);

NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 29/2024);

NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (*enhanced Forward Presence – Forward Land Forces*) (scheda n. 33/2024);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

Personale militare impiegato nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 34/2024).

FRATOIANNI

ALLEGATO 3

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. Doc. XXVI, n. 2.

EMENDAMENTO APPROVATO

Alla scheda 35/2024, aggiungere in fine le seguenti parole: impegnando il Governo, alla luce delle fragilità e maggiore volatilità del contesto internazionale in tale periodo storico, a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere le attività di cooperazione civile-

milinare intese a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale.

- 5.** *(Nuova formulazione)* Graziano, Amendola, Provenzano, Ascani, Boldrini, Carè, Fassino, Porta, Quartapelle Procopio.

ALLEGATO 4

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. Doc. XXVI, n. 2.

RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA APPROVATA

Le Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati,

esaminata e discussa la Relazione del Consiglio dei ministri in merito alla prosecuzione delle missioni in corso e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024 (Doc. XXVI, n. 2), adottata il 26 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

richiamate le comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, di cui alla citata Relazione, svolte il 19 marzo 2024, davanti alle Commissioni riunite affari esteri (III) e difesa (IV) della Camera dei deputati e affari esteri e difesa (3^a) del Senato della Repubblica, nonché gli ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle medesime Commissioni;

tenuto conto della relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali, adottata il 26 febbraio 2024 (anno 2024) (Doc. XVI, n. 2) e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 5 marzo 2024;

considerato che:

il conflitto in Ucraina e le crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso hanno accentuato la polarizzazione della Comunità internazionale e messo in serio peri-

colo la tenuta dell'ordine internazionale, determinando effetti diretti sulla sicurezza dell'Italia e dell'Europa, in un contesto internazionale che continua ad essere caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile;

l'Italia, che detiene anche la presidenza del G7, mantiene come caposaldo della sua azione la sua appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, oltre al multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite;

l'azione del nostro Paese è finalizzata, in tutti i teatri di crisi, alla tutela della pace e della sicurezza internazionali in una cornice di collaborazione internazionale aperta ed inclusiva, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo « allargato » e ai Balcani Occidentali, i cui equilibri sono profondamente toccati dalla crisi in Europa orientale;

con specifico riguardo al Mediterraneo e al Medio Oriente, investito da concomitanti crisi geopolitiche internazionali, rispetto alla situazione specifica della Striscia di Gaza si pone la necessità di prefigurare uno scenario politico *post*-bellico che tenga conto dell'esigenza, da un lato, di porre fine al controllo di *Hamas* sulla Striscia e, dall'altro, di preparare un assetto di lungo periodo legato alla realizzazione della soluzione « due popoli, due Stati »;

nell'ambito del Mediterraneo allargato, il nostro Paese continua a sostenere con convinzione il processo di stabilizzazione in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite per promuovere il dialogo intralibico, ha avviato uno specifico impegno a

favore della tutela della navigazione nel Mar Rosso contro le minacce degli Houthis e prosegue nell'impegno contro *Daesh* ed il terrorismo di matrice fondamentalista, attivo in Iraq, Siria, Sahel, ma anche, con rischi di ulteriore propagazione, nell'Africa occidentale e centrale;

in relazione ai Balcani Occidentali, il completamento del percorso di adesione all'Unione europea rimane obiettivo prioritario della politica estera italiana, nonostante la persistenza di nodi politici ancora aperti: dalla stabilizzazione della Bosnia-Erzegovina al processo di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, rispetto al quale risulta essenziale il contributo alla stabilità fornito dalla Missione NATO KFOR, di cui l'Italia è chiamata a assumere il comando da ottobre 2024;

la presenza italiana, sia nel quadro di iniziative multilaterali sia sulla base di accordi bilaterali, mira a promuovere la democrazia e lo Stato di diritto, ponendo un'enfasi particolare sulla prevenzione dei conflitti, anche mediante il ricorso sistematico allo strumento della mediazione e alle attività di stabilizzazione *post*-conflitto, in particolare nelle aree geografiche di primario interesse per il nostro Paese (Mediterraneo, Libia, Siria, Yemen, Sahel e Corno d'Africa);

nell'ottica di un'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è opportuno procedere rapidamente all'aggiornamento del documento nazionale attuativo della Strategia UE per la regione indo-pacifica, con l'obiettivo di consolidare, insieme ai partner nella regione, il posizionamento dell'Italia nell'area a tutela della libertà di navigazione e contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale;

nell'ambito dello sforzo profuso negli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, si attesta che le risorse programmate per il 2024 ammontano ad un totale di 361.597.000 euro, in leggero aumento rispetto al fabbisogno del 2023, fissato a 358.668.800 euro;

gli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (di cui alle schede da 43/2024 a 46/2024) per il 2024 sono incentrati soprattutto sull'Africa e sul Medio Oriente, nonché sulla partecipazione agli sforzi della Comunità internazionale per rispondere agli accresciuti bisogni umanitari della popolazione ucraina direttamente colpita dagli eventi bellici;

per le missioni internazionali oggetto di proroga la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 11.166 unità, mentre il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a euro 1.365.148.673,00, di cui euro 1.075.798.673,00 per obbligazioni esigibili nel 2024 e euro 289.350.000,00 per obbligazioni esigibili nel 2025;

ricordato che:

per lo svolgimento delle nuove missioni relative alla deliberazione del 26 febbraio 2024 (Doc XXV n. 2) la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati è pari a 834 unità, mentre il fabbisogno finanziario complessivo richiesto è di euro 45.863.901 e, pertanto, la consistenza massima dei contingenti nazionali impiegati nelle missioni per l'anno 2024 raggiunge le 12.000 unità;

rilevato, infine, che:

quanto alla proroga delle missioni in corso, agli oneri a carico del Ministero della difesa vanno aggiunti 30 milioni a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE, 3.864.387 euro a carico del Ministero dell'interno, per le missioni delle Forze di polizia di cui alle schede da 37 a 41 del 2024, 83.897 euro a carico del Ministero della giustizia (scheda 40/2024) e 18.816.279 euro a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, per il coinvolgimento della Guardia di finanza nelle missioni di cui alle schede 39 e 42 del 2024;

il totale complessivo delle spese per le missioni nel 2024, dato dalla somma tra

il totale delle proroghe e delle nuove missioni, è pertanto di euro 1 miliardo 825 milioni 440 mila e 680 euro, di poco superiore al fabbisogno finanziario complessivo per la proroga delle missioni nel 2023, che ammontava a euro 1.779.510.236,

proporgono all'Assemblea di autorizzare, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della Relazione analitica DOC XXVI n. 2, di seguito riportate:

EUROPA

NATO *Joint Enterprise* nei Balcani (scheda n. 1/2024);

EUFOR ALTHEA in Bosnia Erzegovina (scheda n. 2/2024);

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus – UNFICYP (scheda n. 3/2024);

NATO *Sea Guardian* nel Mar Mediterraneo (scheda n. 4/2024);

EUNAVFOR MED operazione *Irini* (scheda n. 5/2024);

EUMAM Ucraina (scheda n. 6/2024);

European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX Kosovo (scheda 37/2024);

United Nations Mission in Kosovo – UNMIK (scheda 38/2024);

Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (scheda 39/2024);

ASIA

United Nations Interim Force in Lebanon – UNIFIL (scheda n. 7/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi – MIBIL (scheda n. 8/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi (scheda n. 9/2024);

Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* (scheda n. 10/2024);

NATO *Mission* in Iraq (scheda n. 11/2024);

United Nations Military Observer Group in India and Pakistan – UNMOGIP (scheda n. 12/2024);

personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Kuwait, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni internazionali in Medio Oriente e Asia (scheda n. 13/2024);

European Union Police Mission for the Palestinian Territories – EUPOL COPPS (scheda n. 40/2024);

AFRICA

United Nations Support Mission in Libya – UNSMIL (scheda n. 14/2024);

Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia (scheda n. 15/2024);

Missione bilaterale di cooperazione in Tunisia (scheda n. 16/2024);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (scheda n. 17/2024);

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara – MINURSO (scheda n. 18/2024);

Multinational Force and Observers in Egitto – MFO (scheda n. 19/2024);

European Union Training Mission Somalia – EUTM Somalia (scheda n. 20/2024);

Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, dei funzionari yemeniti e delle forze armate gibutiane (scheda n. 21/2024);

Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe (scheda n. 22/2024);

EUTM Mozambico (scheda 23/2024);

EUMPM Niger (scheda n. 24/2024);

Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Burkina Faso (scheda n. 25/2024);

European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM LIBYA (scheda n. 41/2024);

Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica ed alla *General Administration for Coastal Security* (scheda n. 42/2024)

POTENZIAMENTO DI DISPOSITIVI NAZIONALI E DELLA NATO

« *Mediterraneo Sicuro* »: dispositivo aeronavale nazionale nel Mar Mediterraneo, nel cui ambito è inserita la missione bilaterale in supporto alla Marina libica (scheda n. 26/2024);

impiego di un dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea (scheda n. 27/2024);

NATO *Implementation of the Enhancement of the Framework for the South* (scheda n. 28/2024);

NATO dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 29/2024);

NATO: dispositivo per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza (scheda n. 30/2024);

NATO *Air Policing* per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza (scheda n. 31/2024);

NATO: dispositivo per la presenza nell'area sud-est dell'Alleanza (*enhanced Vigilance Activities – Forward Land Forces*) (scheda n. 32/2024);

NATO: dispositivo per la presenza in Lettonia (*enhanced Forward Presence – Forward Land Forces*) (scheda n. 33/2024);

esigenze comuni a più teatri operativi delle Forze armate (scheda n. 35/2024), impegnando il Governo, alla luce delle fragilità e maggiore volatilità del contesto internazionale in tale periodo storico, a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori risorse finanziarie per sostenere le attività di cooperazione civile-militare intese a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale;

supporto info-operativo dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna a protezione delle Forze armate (scheda n. 36/2024);

PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA DIFESA ALLE MISSIONI CIVILI

Personale militare impiegato nelle missioni civili istituite dall'Unione europea (scheda n. 34/2024);

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER IL SOSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario (scheda n. 43/2024);

Interventi di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza (scheda n. 44/2024);

Partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza (scheda n. 45/2024);

Interventi operativi di emergenza e di sicurezza (scheda n. 46/2024).

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1310 Mollicone – Adozione del testo base</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1310 Mollicone – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° febbraio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, osserva che le Commissioni riunite VI e XI proseguono l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti, recanti Disposizioni in materia di partecipazione dei

lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa.

Comunica che è stata assegnata alle Commissioni riunite VI e XI la proposta di legge C. 1310 Mollicone, concernente « Istituzione e disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all'ordine del giorno, le Presidenze ne dispongono l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Chiede ai relatori di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1310 testé abbinata.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, onorevole Cavandoli, fa presente che la proposta di legge C. 1310 Mollicone, testé abbinata alle proposte di legge in titolo, reca l'istituzione e la disciplina dei consigli aziendali di gestione, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composta da 10 articoli, l'articolo 1 prevede l'istituzione dei consigli

di gestione nelle imprese di produzione e di servizi, in qualsiasi forma giuridica costituite, che occupano oltre cinquanta dipendenti, tra i quali sono compresi coloro che operano sotto la direzione dell'imprenditore con contratti a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale o a progetto, nonché i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni, ordinaria, speciale o straordinaria.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la composizione e la modalità di elezione di tali consigli di gestione, mentre l'articolo 4 prevede che il consiglio di gestione ha il diritto di essere informato — tempestivamente, in caso di necessità, e comunque ogni trimestre — dall'amministratore delegato o dalla direzione dell'azienda o da chi ha la responsabilità esecutiva su quanto concerne la situazione economica e occupazionale dell'azienda, in relazione alla quale il consiglio può proporre proprie proposte o formulare pareri, che l'amministrazione aziendale è tenuta a prendere in considerazione.

L'articolo 5 disciplina la partecipazione azionaria dei lavoratori, stabilendo che in occasione dell'approvazione del bilancio, il consiglio di gestione, in considerazione dei risultati economici conseguiti, propone all'amministrazione aziendale la distribuzione di una quota parte di utili ai lavoratori dipendenti sotto forma di azioni, secondo appositi criteri, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2099, 2102 e 2349 del codice civile.

L'articolo 6 precisa che le relazioni prettamente sindacali (come quelle legate all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e alla stipula del contratto integrativo) continuano a essere svolte dalle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali istituite dalle organizzazioni sindacali di categoria.

L'articolo 7 prevede che i componenti del consiglio di gestione non sono autorizzati a rivelare informazioni espressamente loro fornite dall'amministrazione aziendale in via riservata e qualificate come tali, al fine della tutela dell'interesse generale dell'azienda. Si stabilisce altresì per i componenti del consiglio la stessa protezione pre-

vista per i rappresentanti sindacali, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle norme dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

L'articolo 8 interviene in tema di sanzioni nel caso di violazioni degli obblighi di comunicazione o di consultazione del consiglio di gestione da parte del datore di lavoro o di violazione degli obblighi di riservatezza da parte dei componenti del consiglio.

L'articolo 9 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*: a) la Direzione generale per la partecipazione, avente il compito di monitorare l'attuazione della presente legge, di proporre le eventuali modifiche che si rendano necessarie in sede di attuazione, di tenere l'anagrafe dei consigli di gestione eletti con le relative scadenze e di effettuare i necessari controlli ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 8; b) il Comitato centrale della partecipazione, che ha il compito di dirimere in via conciliativa eventuali controversie emerse nell'attuazione della presente legge, svolgendo altresì funzioni di ricerca e studio.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore e prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore e successivamente ogni biennio.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo.

Chiede ai relatori di formulare la loro proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge.

Lorenzo MALAGOLA (FDI), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la VI Commissione, onorevole Cavandoli, propone di adottare la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) condivide la scelta di adottare come testo base il testo della proposta di legge C. 1573, ricordando

che si tratta di una proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL e sottoscritta da migliaia di cittadini. Auspica che in futuro altre proposte di iniziativa popolare possano riscontrare il medesimo consenso, ricordando che ciò non è avvenuto in passato, ad esempio in relazione ad iniziative normative promosse da altre organizzazioni sindacali.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Davide AIELLO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di adottare la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel porre in votazione la proposta di adottare la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo

dell'esame, rivolge un ringraziamento anche ai presentatori delle proposte di legge C. 1184 e 1617, il cui contenuto converge sostanzialmente con quello della proposta di legge C. 1573.

La Commissione delibera di adottare la proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo dell'esame.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'adozione della proposta di legge C. 1573 d'iniziativa popolare quale testo base per il prosieguo dell'esame, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite sarà individuato un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomine nn. 46, 47 e 48 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	28

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Nomina n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 23 aprile 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 23 aprile è stato avviato l'esame della predetta proposta di nomina ed è stata svolta l'audizione informale del candidato designato.

Dà quindi la parola ai relatori, per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del direttore dell'ISIN.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Ilaria FONTANA (M5S) rileva come l'iter di nomina sia irrispettoso nei confronti del Parlamento per le tempistiche inaccettabili con cui esso si svolge. Richiama le dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin riguardo alla necessità di assicurare continuità nell'Istituto, la cui *governance* è in scadenza il 30 aprile, non comprendendo però la scelta di accelerare in tal modo il procedimento. Chiarisce che non vi sono obiezioni in merito ai *curricula* dei candidati, apprezzando in particolare l'operato della dottoressa Siclari, ma esprime perplessità sulla nomina di figure provenienti da altri contesti, evidenziando altresì l'interruzione del proficuo lavoro svolto negli istituti di provenienza non moti-

vata dalla scadenza imminente del mandato. Per tali motivi preannuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza.

Marco SIMIANI (PD-IDP) riflette sul percorso che porta alle nomine, sottolineando lo scarso coinvolgimento delle Commissioni VIII e X, che sul tema stanno svolgendo un'indagine conoscitiva, ed evidenziando la mancanza di un mandato politico condiviso con il Parlamento. Ribadisce come il Governo abbia sbagliato sia nel metodo che nelle scelte, interrogandosi sull'opportunità di nominare componente della Consulta dell'ISIN una figura con un trascorso in SOGIN e come direttore un fisico con un'esperienza presso l'INAIL. Per tali ragioni dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, indice la votazione sulla proposta di nomina del dott. Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 45).

Ricorda che il numero legale è conseguito ove sia presente la maggioranza dei componenti della Commissione e che sono considerati presenti a tal fine anche i deputati in missione. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Precisa, infine, che sarà posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dai relatori, che risulterà approvata ove il voto favorevole sia espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti delle due Commissioni. Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non venga conseguita si intenderà espresso parere contrario sulla proposta di parere.

Le Commissioni procedono alle votazioni per scrutinio segreto sulla proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 45).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla

proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 45):

Presenti	49
Votanti	49
Astenuti	0
Maggioranza	30
Hanno votato <i>sì</i>	35
Hanno votato <i>no</i>	14

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Antoniozzi, Barabotti, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Braga, Cappelletti, Caramanna, Casasco, Cavo, Colombo, Comba, Cortelazzo, Curti, De Micheli, Di Mattina, Ferrara, Ferrari, Ilaria Fontana, Mantovani in sostituzione di Foti, Giovine, Gusmeroli, Iaia, Lampis, Maerna, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Pavanelli, Peluffo, Pietrella, Pizzimenti, Tenerini in sostituzione di Polidori, Fabrizio Rossi, Rotelli, Santillo, Scarpa, Schiano Di Visconti, Bicchielli in sostituzione di Semenzato, Rachele Silvestri, Simiani, Squeri, Carrà in sostituzione di Toccalini, Zinzi, Zucconi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso sulla proposta di nomina alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Nomine nn. 46, 47 e 48.

(*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli*).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto delle proposte di nomina, rinviato nella seduta del 23 aprile 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 23 aprile è stato avviato l'esame delle predette proposte di nomina e sono state svolte le audizioni informali dei candidati designati.

Dà quindi la parola ai relatori, per l'espressione del parere sulle proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN).

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, formula su ciascuna delle proposte di nomina in titolo parere favorevole.

Ilaria FONTANA (M5S) ribadisce che il voto contrario del proprio gruppo riguarda il metodo adottato e non i candidati, dei quali elogia la professionalità, sottolineando che, come emerso dalle audizioni degli stessi, i diretti interessati abbiano aperto alla possibilità di un percorso condiviso, rammaricandosi che tale disponibilità non sia pervenuta dal Governo. La scadenza del 30 aprile era nota ben prima della data in cui il Ministro ha ritenuto di inviare le proposte di nomina al Parlamento. Per tali ragioni preannuncia il voto contrario.

Marco SIMIANI (PD-IDP) annuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza per le ragioni esposte in precedenza, non condividendo un metodo che va contro il principio di collegialità di alcune scelte come quelle in discussione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

Le Commissioni consentono.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, indice le votazioni sulle proposte di nomina della

dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomine nn. 46, 47 e 48).

Ricorda che il numero legale è conseguito ove sia presente la maggioranza dei componenti della Commissione e che sono considerati presenti a tal fine anche i deputati in missione. Dà quindi conto delle sostituzioni.

Precisa, infine, che saranno poste in votazione le distinte proposte di parere favorevole formulate dai relatori e che ciascuna di esse risulterà approvata ove il voto favorevole sia espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti delle due Commissioni. Nel caso in cui tale maggioranza assoluta non venga conseguita si intenderà espresso parere contrario sulla proposta di parere.

Le Commissioni procedono, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevoli dei relatori relative alle proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con funzioni di coordinamento organizzativo (Nomina n. 46), dell'avvocato Francesco Giorgianni a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 47) e dell'ingegnere Luca Desiata a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 48).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della dottoressa Maria Siclari a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) con funzioni di coordinamento organizzativo (Nomina n. 46):

Presenti	51
Votanti	51

Astenuti	0
Maggioranza	30
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	14

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Antoniozzi, Barabotti, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Bonelli, Braga, Cappelletti, Caramanna, Casasco, Cavo, Colombo, Comba, Cortelazzo, Curti, De Micheli, Di Mattina, Ferrara, Ferrari, Ilaria Fontana, Mantovani in sostituzione di Foti, Giovine, Gusmeroli, Iaia, L'Abbate, Lampis, Maerna, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Pavanelli, Pelluffo, Pietrella, Pizzimenti, Tenerini in sostituzione di Polidori, Fabrizio Rossi, Rottelli, Santillo, Scarpa, Schiano Di Visconti, Bicchielli in sostituzione di Semenzato, Rachele Silvestri, Simiani, Squeri, Carrà in sostituzione di Toccalini, Zinzi, Zucconi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'avvocato Francesco Giorgianni a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 47):

Presenti	51
Votanti	51
Astenuti	0
Maggioranza	30
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	14

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Antoniozzi, Barabotti, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Bonelli, Braga, Cappelletti, Caramanna, Casasco, Cavo, Colombo, Comba, Cortelazzo, Curti, De Micheli, Di Mattina, Ferrara, Ferrari, Ilaria Fontana, Mantovani in sostituzione di Foti, Giovine, Gusmeroli, Iaia, L'Abbate,

Lampis, Maerna, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Pavanelli, Pelluffo, Pietrella, Pizzimenti, Tenerini in sostituzione di Polidori, Fabrizio Rossi, Rottelli, Santillo, Scarpa, Schiano Di Visconti, Bicchielli in sostituzione di Semenzato, Rachele Silvestri, Simiani, Squeri, Carrà in sostituzione di Toccalini, Zinzi, Zucconi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina dell'ingegnere Luca Desiata a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (Nomina n. 48):

Presenti	51
Votanti	51
Astenuti	0
Maggioranza	30
Hanno votato sì	37
Hanno votato no	14

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Andreuzza, Antoniozzi, Barabotti, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Bonelli, Braga, Cappelletti, Caramanna, Casasco, Cavo, Colombo, Comba, Cortelazzo, Curti, De Micheli, Di Mattina, Ferrara, Ferrari, Ilaria Fontana, Mantovani in sostituzione di Foti, Giovine, Gusmeroli, Iaia, L'Abbate, Lampis, Maerna, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Montemagni, Morfino, Pavanelli, Pelluffo, Pietrella, Pizzimenti, Tenerini in sostituzione di Polidori, Fabrizio Rossi, Rottelli, Santillo, Scarpa, Schiano Di Visconti, Bicchielli in sostituzione di Semenzato, Rachele Silvestri, Simiani, Squeri, Carrà in sostituzione di Toccalini, Zinzi, Zucconi.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi sulle proposte di nomina alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 09.35 alle 9.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 9.55.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative. Nel comunicare che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza testé conclusa – nel prosieguo dell'esame su ciascun emendamento è consentita una dichiarazione di voto per non più di 5 minuti ad un deputato per gruppo secondo quanto previsto dall'articolo 85, comma 7, del Regolamento. Avverte quindi che l'esame riprende oggi dall'emendamento 1.10 sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Enrica ALIFANO (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.10 intende aggiungere al comma 1 dell'articolo 1, tra le finalità, anche il riferimento all'unità sociale oltre a quella economica già presente nel testo. L'inserimento del termine « sociale » rimanda alla compattezza

del Paese e all'intenzione di garantire il benessere di tutti i cittadini e l'accesso ai servizi essenziali, e non solo a quelli. Rappresenta quindi la volontà di affrontare le disuguaglianze e non di acuirle, di dare supporto a tutti i territori e a tutte le persone, soprattutto a quelle più vulnerabili e di rafforzare il principio di solidarietà, gravemente compromesso dal disegno di legge in esame. Si tratta quindi di garantire a tutti i medesimi servizi in termini di assistenza sanitaria, istruzione, previdenza sociale, formazione professionale, e di conseguenza il medesimo livello di vita e la stessa dignità. Nel ribadire che il disegno di legge in esame privilegia i cittadini di alcune parti del Paese, dimenticando gli altri, ricorda che all'interno delle regioni del nord si sperimentano disuguaglianze tra aree metropolitane e aree interne. A suo parere la connotazione sociale dell'unità va introdotta nel testo, dal momento che siamo tutti soci della stessa Nazione, termine che sembra dimenticato dal testo di legge. Si appella quindi alla maggioranza, e in particolare a quella parte di essa che sempre si richiama a tale concetto.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 1.10.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene particolarmente importante l'emendamento 1.11 della collega D'Orso che combina i due concetti fondamentali dell'unità da un lato e dell'esercizio dei diritti fondamentali esigibili dall'altro. Rammentato che i diritti esigibili sono quelli che trovano la loro fonte in una norma contrattuale e la cui violazione può essere fatta valere in giudizio, considera particolarmente importante che tale concetto sia inserito nel testo di legge, in un contesto di unità. Richiama tra gli altri il diritto all'istruzione garantito dagli articoli 32 e 33 della Costituzione, che lo configurano come un *asset* strategico per lo sviluppo dei cittadini, soprattutto di quelli più svantaggiati, per la coesione sociale e per la crescita economica del Paese, oltre che come segno di civiltà. Tale principio così declinato richiederebbe che lo Stato centrale concentrasse la propria azione pro-

prio nelle zone più in difficoltà, che necessitano, di conseguenza, di un più efficace intervento formativo. Cita, a titolo esemplificativo, le aree montane dell'Abruzzo e i condizionamenti alla mobilità derivanti dall'orografia del territorio, rilevando l'importanza dell'accessibilità del presidio scolastico, dal momento che in caso contrario l'esigibilità concreta del diritto all'istruzione ne risulterebbe affievolita. Nel sottolineare pertanto l'esigenza di un intervento perequativo dello Stato in questo come in tanti altri casi, fa presente che il disegno di legge inverte la logica costituzionale, che vorrebbe prima la perequazione e soltanto dopo l'eventuale autonomia. Evidenzia come il testo in esame faccia esattamente il contrario, disponendo per prima cosa l'autonomia differenziata e dopo, se ci sono le risorse, l'attività perequativa dello Stato. Ritene che in tal modo si renda in quale modo « costituzionale » l'odioso criterio della spesa storica, con violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione e grave pregiudizio per le aree più in difficoltà.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), sollecitato dalle considerazioni del collega Alfonso Colucci, richiama l'esperienza della prima fase dell'Italia repubblicana, in cui si riuscì a colmare le grandi distanze tra le diverse parti del Paese attraverso il ricorso ad apposite cabine di regia che oggi definiremmo attuative. Richiama in particolare la grande intuizione della Cassa per il Mezzogiorno, di cui ancora oggi ci sarebbe bisogno se si considera il perdurante *gap* tra sud e nord, rivelato tra l'altro nelle difficoltà di attuazione del PNRR e di utilizzo dei relativi fondi. Ricorda inoltre l'impegno profuso in passato da alcuni Ministri per il sud, anche presenti in quest'aula, per colmare le disuguaglianze, consapevoli dell'esigenza di un intervento pubblico centrale per garantire diritti uguali a tutti i cittadini. Fa presente che questa prassi ha consentito di avviare negli anni sessanta la modernizzazione del Paese, ricordando come non fosse tanto grande la distanza tra un'area interna bellunese e il sud. Sottolineando il rischio concreto che la qualità del diritto che dovrebbe essere garantito dipenda dalla qualità del servizio fornito

localmente, ritiene che l'attivazione dei connettori della sensibilità, dell'ascolto e del recepimento delle considerazioni altrui potrebbe rendere il lavoro parlamentare più proficuo e garantire un servizio migliore alla collettività.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.11.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama le regole in materia di sostituzioni dei componenti della Commissione, sulle quali si era convenuto in una precedente riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. A tale proposito fa notare come il Presidente avesse evidenziato la necessità che le comunicazioni relative ad eventuali sostituzioni pervengano ad inizio seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che per un suo errore ha dato conto soltanto nel momento attuale di una comunicazione pervenuta nella giornata di ieri.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sull'ordine dei lavori per fare presente che alle 14.30 è convocato l'Ufficio di Presidenza della Camera del quale è membro. Chiede quindi se il presidente possa organizzare i lavori pomeridiani della Commissione in modo da consentirgli di assolvere ad entrambi gli impegni.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel prendere atto della richiesta, si riserva di effettuare le opportune valutazioni all'esito delle quali informerà i membri della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.13.

Carmela AURIEMMA (M5S) illustra l'emendamento 1.14 della collega Ilaria Fontana che molto opportunamente intende inserire nel comma 1 anche il riferimento alla promozione di pratiche ambiental-

mente sostenibili. Nel richiamare la natura costituzionale della tutela dell'ambiente, ricordando altresì le critiche rivolte al trasferimento alle regioni di materie come l'ambiente che travalicano i confini nazionali, e a maggior ragione quelli regionali, rileva la grande miopia del provvedimento. Fa presente che il testo in esame, come si evince dal ciclo di audizioni svolto, è riuscito a scontentare sia le associazioni di tutela come il WWF, che hanno evidenziato la portata mondiale della sfida ambientale, sia chi come Confindustria vede nell'ambiente un'occasione di sviluppo economico. A tale ultimo proposito ricorda che sono state evidenziate in sede di audizione le ulteriori criticità cui a seguito della riforma si troverebbero di fronte le imprese, chiamate ad orientarsi tra normative e procedure diverse a seconda della regione di interesse.

Nazario PAGANO, *presidente*, su richiesta dell'onorevole Alfonso Colucci, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che l'emendamento Ilaria Fontana 1.14, sottoscritto da tanti colleghi, è ragionevole e pregno di significato rispondendo tra l'altro all'impianto costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Ritiene infatti che la rilevanza costituzionale della tutela dell'ambiente, su cui tutti si sono detti d'accordo, deve trovare una collocazione in tutti i provvedimenti di portata significativa come quello in esame. A suo parere è dunque sbagliato non accogliere il suggerimento di inserire le pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale all'articolo 1, tra le finalità del testo. Richiamando la discrasia del disegno di legge tra l'enunciazione di buoni principi all'articolo 1 e la loro mancata applicazione nel resto dell'articolo, ritiene che ciò sia ancora più rilevante in caso di completa assenza di un esplicito riferimento ai singoli principi tra le finalità dell'intervento. Comprende le difficoltà della maggioranza, impossibilitata a parlare, a confrontarsi sui temi e a modificare il testo in esame, ricordando come la Costituzione

esalti il ruolo del parlamentare in qualità di rappresentante della Nazione, il quale ha il diritto e il dovere di intervenire su tutti i provvedimenti legislativi per il benessere comune. Ritiene quindi la situazione attuale anomala e discutibile dal punto di vista costituzionale, considerato che si espropriano i parlamentari della possibilità di modificare un testo di legge, tanto più che si tratta non di un provvedimento d'urgenza ma di una riforma che non ha vincoli di tempo per la sua approvazione. In conclusione, fa presente che la collega Ilaria Fontana ha scritto un emendamento ragionevole che non potrà essere esaminato per la costrizione imposta ai colleghi della maggioranza.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), chiedendo di sottoscrivere l'emendamento Ilaria Fontana 1.14, sottolinea che è discutibile che il Governo non abbia inserito il tema della promozione della sostenibilità ambientale nell'ampio catalogo di principi contenuto al comma 1 dell'articolo 1. Ritiene che ciò sia discutibile anche alla luce del rilievo che questo tema sta invece avendo a livello europeo, dopo che la Commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha fatto del *Green Deal europeo* un volano di sviluppo della competitività dell'Unione. Ricordando la battaglia fatta dal Parlamento nella scorsa legislatura per inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione, esprime dunque disappunto per la mancata inclusione di un riferimento all'ambiente tra i principi che orientano la riforma dell'autonomia differenziata. Preannuncia sul punto vari emendamenti del Partito democratico. Sottolinea in particolare come alcuni di essi siano volti ad escludere le funzioni di promozione dell'ambiente da quelle che possono essere oggetto di ulteriori forme di autonomia regionale, nella convinzione che sull'ambiente la politica di tutela debba avere una prospettiva più ampia.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.14.

Marco SARRACINO (PD-IDP), chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.15,

volto ad aggiungere al riferimento all'insularità anche una specifica considerazione per le comunità montane. Esprime stupore per il parere contrario del Governo su questo emendamento, alla luce di recenti affermazioni del Ministro Calderoli circa l'esigenza di riconoscere e promuovere le peculiarità delle zone realmente montane, assicurando la tutela dei diritti civili-sociali in quei territori e garantendo un reale godimento dei servizi pubblici essenziali ai cittadini come scuola e sanità. Chiede quindi ai relatori di valutare l'accantonamento di questo emendamento anche al fine di consentire al Ministro di rivedere, per coerenza con quanto affermato, la sua posizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), facendo seguito alle dichiarazioni del Ministro sulle zone montane, come riportate dall'onorevole Sarracino, si dice convinto che nel frattempo il Ministro abbia cambiato idea sull'esigenza di promuovere le peculiarità di tali aree. Sottolinea come l'emendamento abbia ad oggetto zone montane, comunità montane e zone interne che risultano attualmente abbandonate a se stesse, oggetto di spopolamento e conseguentemente in difetto di manutenzione del territorio, in preda quindi al dissesto idrogeologico causato anche dai cambiamenti climatici; zone che dunque meritano una specifica considerazione in quanto misure volte a incentivare la popolazione a permanere in tali aree potrebbero garantire la tenuta del territorio e rappresenterebbero una garanzia per tutti i cittadini. Spera quindi che il Ministro confermi l'interesse per tali aree e che anche il Presidente Pagano, che – in quanto abruzzese – ben conosce le difficoltà della montagna, si interessi al tema.

Evidenzia quindi come la mancata considerazione nel disegno di legge per le comunità montane si aggiunga alle altre numerose mancanze sin qui evidenziate dal dibattito, sottolineando come il testo meriterebbe varie modifiche che purtroppo però non potranno essere apportate in quanto, avendo uno dei partiti di maggioranza blindato il testo, non è consentito a tutti i parlamentari di concorrere alla stesura della riforma.

Alessandro URZÌ (FDI) precisa, in relazione alle ultime affermazioni dell'onorevole Zaratti, che il testo in esame è frutto di un articolato lavoro di merito che è stato svolto con la piena partecipazione e condivisione di tutti i partiti che compongono la coalizione di governo. Ricorda quindi ai colleghi che tutti i parlamentari di maggioranza vivono l'iter legislativo non come meri testimoni, ma aderendo completamente alla formulazione del testo, che è stata ampiamente condivisa.

Alfonso COLUCCI (M5S) prende atto del fatto che, nonostante l'apporto compatto di tutti i parlamentari di maggioranza, il testo prodotto da cotanto lavoro palesi ampie criticità. Inoltre, sempre facendo seguito alle considerazioni dell'onorevole Urzì, sottolinea che il fatto che la maggioranza abbia potuto, nelle segrete stanze, concorrere alla redazione del testo, e che altrettanto sia stato fatto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, mentre tutto ciò è precluso ai deputati della I Commissione della Camera. Ricordando i contenuti dell'articolo 72 della Costituzione, che prevede che ciascun provvedimento debba essere discusso e votato articolo per articolo, rammenta che la Corte costituzionale ha interpretato tale disposto come diritto/dovere di ciascun deputato di discutere e votare ciascun nucleo omogeneo di argomento di cui si componga il progetto di testo normativo, più che ciascuna partizione numerica del testo, sottolineando che tale possibilità sembra peraltro esclusa nel dibattito attuale. Passando brevemente al merito dell'emendamento Zaratti 1.15, ne sottolinea la rilevanza aprendo il testo alle esigenze di tutela delle comunità montane.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto che né i relatori né il rappresentante del Governo accedono alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.15, lo pone in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.15.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) chiede di intervenire per illustrare l'emendamento 1.16 a sua prima firma.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che sono in corso le dichiarazioni di voto sugli emendamenti e che, conseguentemente, possono prendere la parola solo i componenti della Commissione o i parlamentari che sostituiscano componenti della Commissione. Non figurando l'onorevole Manes tra tali deputati, non gli consente di prendere la parola.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Manes 1.16, volto a inserire nel comma 1 il riferimento ai territori transfrontalieri. Evidenzia che l'emendamento coglie bene l'importanza e le difficoltà di queste aree, tra le quali i comuni della provincia di Como, che vivono una penalizzazione economico-sociale e l'aggravamento della scelta incomprensibile della c.d. tassa sulla sanità. Ritiene che questo emendamento vada sostenuto perché coglie la necessità di valutare specificamente il rapporto tra centro o aree urbane e periferie, e spera che i relatori vogliano motivare il proprio parere contrario.

Alfonso COLUCCI (M5S) pur sottolineando quanto l'emendamento sui territori transfrontalieri sia rilevante, decide di utilizzare i cinque minuti a sua disposizione per la dichiarazione di voto per stigmatizzare il fatto che i parlamentari della Commissione Affari costituzionali non possano partecipare al dibattito che sta avendo luogo in Assemblea sul contenuto del DEF. Consapevole del fatto che la presidenza sta agendo comunque nel rispetto del regolamento, sottolinea infatti l'importanza per i parlamentari di poter esprimere la propria posizione su un documento divisivo come il DEF, soprattutto all'indomani dell'approvazione in Europa – con l'astensione della maggioranza e il voto contrario del Movimento 5 Stelle – del nuovo Patto di stabilità. Evidenziando quanto i vincoli posti dal nuovo Patto siano stringenti per il Paese, critica la gestione dei negoziati in Europa da parte del Governo italiano e afferma che solo adesso il Ministro Giorgetti sembra rendersi conto delle conseguenze di quel Patto, che ha determinato l'impossibilità di

riempire di contenuti il DEF e obbligherà il Paese a una manovra correttiva entro il mese di giugno. Esprime quindi nuovamente il proprio disagio per non essere nelle condizioni di esprimere sul punto la propria opinione in Assemblea.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia il collega Urzì per avere mostrato, con il suo intervento, di avere rispetto del monologo che l'opposizione sta conducendo in questo dibattito e avere avuto il coraggio di ammettere che la discussione sull'autonomia differenziata è stata condotta dalla maggioranza nelle segrete stanze e non in quest'aula parlamentare. Osserva, quindi, che questo metodo di procedere svuota il Parlamento delle sue competenze poiché la formazione delle leggi viene demandata dalla Costituzione agli eletti dal popolo e non agli accordi tra i partiti.

Venendo al merito dell'emendamento Zaratti 1.15, condivide la finalità di tutelare i territori transfrontalieri e di montagna, i quali patiscono problematiche peculiari che necessitano di un sostegno, anche finanziario, da parte dello Stato e conclude auspicandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Manes 1.16.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta il proprio disagio per non poter pienamente partecipare ai lavori della Commissione, dovendosi assentare per seguire l'importante discussione in Assemblea sul Documento di economia e finanza. Evidenzia, quindi, che alle Commissioni è possibile riunirsi durante le discussioni dell'Aula per ragioni di necessità ed urgenza, come per esempio nel caso della conversione di un decreto-legge in scadenza, ma non ne ravvisa i presupposti nella discussione in esame ed invita la presidenza a valutare la possibilità di sospendere i lavori almeno per consentire ai membri della Commissione di potere seguire la replica del Ministro dell'economia e delle finanze che si svolgerà al termine degli interventi in discussione generale sul DEF 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta del deputato Fornaro, avverte che la Commissione sospenderà i propri lavori alle ore 11.30 per consentire ai membri della Commissione di seguire la replica del Ministro Giorgetti in Assemblea.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Simiani 1.17 sottolineando l'importanza di inserire nel testo del provvedimento anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Ricorda quindi la battaglia condotta dal Partito democratico per inserire il tema della sostenibilità ambientale nella Costituzione mostrando attenzione verso le generazioni future ed auspica che ci possa essere un supplemento di riflessione, anche in considerazione dell'interesse strategico che riveste tale tema, il cui inserimento nei vari disegni di legge considera cruciale.

Enrica ALIFANO (M5S) sottolinea come la tutela dell'ambiente sia un tema caldo verso cui è alta l'attenzione delle forze di opposizione e si meraviglia, invece, del disinteresse che la maggioranza sta dimostrando. Il fatto che non si tenga conto degli effetti dell'aumento della popolazione mondiale sui cambiamenti climatici evidenzia la miopia della maggioranza che si accinge ad approvare un provvedimento che nasce già vecchio ed esprime sconcerto per la folle presunzione di volere regionalizzare la disciplina sull'ambiente evidenziando, altresì, le gravi ripercussioni che questa scelta produrrà sull'attività delle aziende. Conclude sottolineando anche lo stretto collegamento che esiste tra la tutela dell'ambiente e i danni provocati dal dissesto idrogeologico ed auspica, quindi, un ripensamento sul valore che riveste la proposta emendativa.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che l'emendamento Simiani 1.17 sia una proposta emendativa di buon senso e assai valida e condivide i precedenti interventi delle colleghe che hanno rimarcato l'attenzione da prestare al tema della tutela dell'ambiente. Fa presente che in passato le catastrofi ambientali sembravano circoscritte ad al-

cune lontane zone del pianeta e sottolinea, invece, come oggi gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono sotto i nostri occhi. Rimarca, quindi, l'urgenza di dotarsi di un Piano di adattamento climatico sottolineando gli enormi costi che si dovranno sopportare qualora non si affronti il tema della transizione e del contrasto ai fattori che inducono i cambiamenti climatici. Si tratta di un tema prioritario che, come già evidenziato, dovrebbe informare tutti i provvedimenti che vengono varati.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 1.17.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottoscrive l'emendamento Scutellà 1.18, osservando che la contrarietà al provvedimento non è motivata solo dai profili di criticità emersi anche nel corso dell'attività conoscitiva, ma altresì da ragioni socio-culturali. Per questo ritiene che sia necessario introdurre nel testo del provvedimento anche il concetto di coesione sociale e sottolinea l'importanza che lo Stato si prenda cura di tutti.

Filiberto ZARATTI (AVS) osserva che con il tema posto dall'emendamento sarebbe possibile migliorare il provvedimento, andando ad aggiungere qualcosa su cui tutti potrebbero essere d'accordo. Si tratta, dunque, di un atto doveroso e si stupisce che la maggioranza di governo non abbia già introdotto questo elemento nel testo originario, invitando ad assumersi la responsabilità di non volere approvare un emendamento condivisibile e che consentirebbe di fare un salto di qualità.

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Scutellà 1.18, rimarca la necessità di prevedere espressamente tra i principi al cui rispetto dovranno attenersi le finalità perseguite dal presente disegno di legge quello della coesione sociale, che involge al tempo stesso un tema di ineludibile attualità. In proposito, osserva infatti come lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe potuto costituire un'occasione pressoché unica per ridurre i divari territoriali all'in-

terno del nostro Paese, ma l'impostazione fornitagli dal Governo in carica e lo stesso provvedimento in esame in materia di autonomia differenziata in favore delle regioni a statuto ordinario confliggono chiaramente con il raggiungimento del predetto obiettivo, tenuto conto che il Governo medesimo non appare particolarmente interessato né alle esigenze di un'effettiva coesione sociale né alle richieste di una ormai improcrastinabile transizione ecologica.

In tale quadro, sottolinea come un Paese come l'Italia, caratterizzato da profonde disuguaglianze a livello territoriale, potrà difficilmente riuscire ad essere competitivo nei nuovi scenari globali.

Evidenzia, inoltre, che il tema della coesione sociale appare drammaticamente attuale anche sul versante della sanità pubblica italiana, che nelle odierne condizioni non è in grado di assicurare in maniera omogenea il diritto costituzionale tutelato a ricevere cure adeguate, come ampiamente dimostrato del fenomeno della migrazione interna per motivi di salute dalle regioni meridionali, ivi inclusa la Calabria, verso ospedali e istituti di cura situati nelle regioni settentrionali, che si riflette peraltro in malfunzionamento delle strutture sanitarie di queste ultime, causato da un inevitabile allungamento delle liste di attesa.

Segnala, altresì, che al tema della coesione sociale risulta intrinsecamente collegato quello della previsione di appropriati meccanismi di perequazione, come ad esempio avvenuto, in termini assai positivi, nell'esperienza tedesca, nonché a quello della previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, che richiede tuttavia l'apposito stanziamento di congrue risorse finanziarie, come evidenziato anche dalla Fondazione Gimbe nel corso della sua recente audizione parlamentare.

Ritiene utile a tale ultimo riguardo che il Ministro Calderoli possa nella presente sede fornire maggiori ragguagli circa le risorse finanziarie effettivamente disponibili per la definizione dei citati LEP.

La Commissione respinge l'emendamento Scutellà 1.18.

Nazario PAGANO, *presidente*, in accoglimento della richiesta in precedenza formulata in tal senso dal deputato Fornaro, sospende l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento, rinviando il seguito della discussione alla seduta della Commissione già prevista per le ore 14.30 di oggi.

Maria Rosaria CARFAGNA (AZ-PER-RE) segnala l'opportunità di posticipare la ripresa dei lavori pomeridiani in ordine al provvedimento in esame in modo da consentirle di prendere parte alla riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Carfagna.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel prendere atto delle richieste avanzate dai deputati Carfagna e Zaratti, comunica che sarà comunque sua cura informare tempestivamente i componenti della Commissione in merito alla fissazione dell'orario dell'odierna seduta pomeridiana già prevista in convocazione.

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative. Dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che si riprende dall'emendamento 1.19 sul quale il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Dopo aver chiesto se qualche deputato intenda intervenire, lo pone in votazione, chiedendo dapprima di esprimere i voti a favore e successivamente i voti in senso contrario.

Alessandro URZÌ (FDI) fa presente di aver chiesto di intervenire prima dell'indizione del voto.

(Forti proteste da parte dei parlamentari di opposizione).

Pasqualino PENZA (M5S) protesta affermando di aver chiaramente contato 10 voti favorevoli e 7 voti contrari.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente di avere soltanto posto in votazione l'emendamento e chiesto di esprimere i voti a favore e i voti contrari, senza aver avuto modo di conteggiare questi ultimi in considerazione della situazione di grave confusione determinatasi in aula.

(Ulteriori vivaci proteste da parte dei parlamentari di opposizione)

Alessandro URZÌ (FDI) ribadisce di aver alzato la mano per chiedere di intervenire prima che fosse indetta la votazione, senza che il presidente gli concedesse la parola.

Nazario PAGANO, *presidente*, afferma che la votazione era ancora in corso e non si era conclusa, ribadendo di aver solo chiesto di esprimere i voti favorevoli e poi di aver fatto altrettanto con i voti contrari senza aver avuto però modo di conteggiare questi ultimi.

Pasqualino PENZA (M5S) conferma di aver conteggiato 10 voti favorevoli e 7 voti contrari.

Marco SARRACINO (PD-IDP) fa presente che all'atto della votazione i parlamentari della Lega erano assenti.

Alfonso COLUCCI (M5S), contestando la presidenza, fa presente che la votazione si è conclusa con l'approvazione dell'emendamento, come è stato certificato dal segretario di Commissione, onorevole Penza.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà la parola all'onorevole Urzì.

(Vive proteste dei deputati Fornaro, Colucci, Sarracino e altri)

Alessandro URZÌ (FDI) ribadisce di aver alzato la mano per chiedere di intervenire sull'emendamento 1.19.

(Urla dell'opposizione)

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente che è ancora in corso la votazione.

(Proteste continue e animato confronto tra parlamentari di maggioranza e di opposizione)

Nazario PAGANO, *presidente*, invita l'onorevole Penza a mantenere la calma, ricordando di non avergli mai chiesto di procedere al conteggio dei voti, e sollecita l'onorevole Urzì a svolgere il proprio intervento.

Filiberto ZARATTI (AVS) afferma che l'onorevole Urzì può solo intervenire sull'emendamento Bonafé 1.20, essendo già stato approvato il precedente.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di non aver chiuso la votazione sull'emendamento Auriemma 1.19 e conseguentemente invita l'onorevole Urzì a svolgere la propria dichiarazione di voto su tale emendamento.

(Vive proteste dei gruppi di opposizione)

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce ulteriormente di non aver chiuso la votazione, né di averne proclamato il risultato.

(Animato confronto tra parlamentari di maggioranza e di opposizione)

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver tentato invano di riportare la calma in aula, preso atto delle circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, riprende alle 16.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, scusandosi per la durata della sospensione, fa presente di aver dovuto procedere a tale sospensione al fine di garantire il ripristino delle condizioni minime per un ordinato svolgimento dei lavori e valutare quanto accaduto. Ricostruendo le circostanze determinatesi, fa notare di aver indetto la votazione sull'emendamento Auriemma 1.19 chiamando i deputati dapprima ad esprimere i voti a favore e successivamente quelli contrari e di non aver potuto conteggiare questi ultimi né tanto meno avviare la manifestazione delle astensioni, a causa del disordine determinatosi in aula. Precisa inoltre che i segretari di Commissione intervengono per accertare l'esito delle votazioni solo previa richiesta da parte del presidente; richiesta che, nel caso specifico, non è stata avanzata, non essendo stato peraltro proclamato alcun esito della votazione. Aggiunge che nel corso dell'espressione dei voti in senso contrario l'onorevole Urzì aveva chiesto di intervenire sull'emendamento Auriemma 1.19. Dichiarandosi dispiaciuto per quanto accaduto, ritiene che si debba ripetere la procedura di votazione che non si è conclusa ed è stata interrotta a seguito delle circostanze intervenute.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo per un richiamo al regolamento, contesta la ricostruzione dei fatti riportata dal presidente, facendo in particolare presente che il segretario di Commissione, onorevole Penza, dopo la richiesta di espressione dei

voti in senso contrario, aveva immediatamente accertato l'esito della votazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che il segretario della Commissione verifica i risultati delle votazioni nella misura in cui il presidente ne richiede l'intervento e che peraltro nel caso di specie non c'è stata la proclamazione di alcun risultato.

Alfonso COLUCCI (M5S) ricorda che, in base all'articolo 57, comma 1, del regolamento della Camera, il presidente, quando si verificano irregolarità, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta. Fa presente che il termine « immediatezza » afferisce sia al dato temporale sia alle condizioni nelle quali si è svolta la prima votazione. Ciò implica che la ripetizione deve svolgersi *rebus sic stantibus* e che dunque alla votazione ripetuta devono partecipare solo coloro che erano originariamente presenti. Pertanto fa notare che, se si procedesse alla votazione nel senso prospettato dal presidente, si tratterebbe di una nuova votazione e non della ripetizione della precedente. Infine, sostiene che, ove pure si ritenesse di accedere alla tesi avanzata dal presidente, che tuttavia non ha il pregio dell'oggettività, bisognerebbe ristabilire le condizioni del momento in cui la votazione si è svolta.

Pasqualino PENZA (M5S) chiede l'attivazione del circuito.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Pasqualino PENZA (M5S) dichiara che la maggioranza sta cercando di sovvertire gli esiti della votazione, rilevando che, assumendo al suo ruolo di segretario di Commissione, ha verificato l'approvazione dell'emendamento con uno scarto di 3 voti.

Alessandro URZÌ (FDI) chiede quanti siano stati gli astenuti.

Pasqualino PENZA (M5S), affermando di considerare astenuti tutti gli altri, rileva come tale dato sia ininfluenza sull'esito della votazione.

Alessandro URZÌ (FDI) afferma di essere interessato al completamento della procedura di votazione.

Pasqualino PENZA (M5S) ritiene che la votazione potrebbe essere annullata solo in caso di esito incerto, sulla base di una divergenza di conteggi tra i due segretari della Commissione, che non si è realizzata nel caso di specie in quanto l'altro segretario di Commissione, onorevole Bordonali, non era presente al momento del voto. Conclude quindi il proprio intervento con una espressione in napoletano.

(Commenti della deputata Gardini)

(Vive proteste da parte dei deputati dell'opposizione)

Pasqualino PENZA (M5S) stigmatizza il fatto di essere stato attaccato per aver utilizzato un'espressione in napoletano, ricordando come anche il napoletano sia italiano.

(Commenti del deputato De Luca)

Nazario PAGANO, *presidente*, rassicura l'onorevole Penza sulla possibilità di esprimersi in napoletano invitandolo a concludere il proprio intervento.

Pasqualino PENZA (M5S) ribadisce l'esito della votazione con 10 voti a favore e 7 contrari invitando il presidente Pagano a non assumersi la responsabilità di sovvertire questo risultato.

Filiberto ZARATTI (AVS) sottolinea come la censura dell'uso del dialetto da parte dell'onorevole Penza sarebbe definitiva, anche in ambito calcistico, una discriminazione territoriale. Richiamando la propria esperienza in Assemblea come Segretario di Presidenza, fa presente che tale ruolo comporta la funzione di certificazione del-

l'esito del voto, funzione che non è in Assemblea propria del Presidente bensì attribuita espressamente al Segretario. Invita quindi il presidente Pagano a prendere atto di questa circostanza riconoscendo la funzione svolta dal segretario Penza, che ha attestato gli esiti della votazione.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al regolamento, ricorda i contenuti dell'articolo 57, comma 1, sottolineando come il Presidente Pagano non abbia nel corso della seduta rilevato irregolarità, che costituiscono il presupposto a norma di regolamento per la ripetizione del voto. Pur dando atto del fatto che il presidente non ha invitato a esprimere i voti di astensione né ha proclamato gli esiti della votazione, ritiene che il presidente avrebbe dovuto immediatamente annullare la votazione e disporre la ripetizione, cosa che non ha fatto. Aderendo alla ricostruzione dell'onorevole Colucci, fa presente che alla ripetizione in questo momento parteciperebbero colleghi che non erano presenti alla precedente votazione.

Evidenziando come ciò rappresenti una questione sostanziale e regolamentare, aggiunge che un ulteriore problema attiene ai rapporti tra maggioranza e opposizione in Commissione. Sottolinea infatti che il collega Urzì aveva chiesto di parlare sull'emendamento 1.19 mentre si stava votando e solo perché si era reso conto della difficoltà numerica della maggioranza. Stigmatizza ricostruzioni diverse che giungono dalle agenzie di stampa, fornite da chi non era neanche presente in Commissione, ritenendo che ciò sia inaccettabile. Si dice convinto che si sia trattato di un semplice incidente della maggioranza, come se ne sono registrati tanti, motivato da ragioni organizzative e non politiche, a fronte del quale la maggioranza avrebbe dovuto semplicemente accettare quanto accaduto per poi correggere l'errore in Assemblea piuttosto che proporre una ricostruzione distorta. Sottolinea nuovamente che la maggioranza dei presenti aveva votato a favore dell'approvazione dell'emendamento, e che dunque aggrapparsi a elementi di irregolarità che non c'erano, significa forzare il regolamento. Rivolgendosi al presidente, lo

avverte che, se procederà ad indire una nuova votazione, dovrà farlo con coloro che erano originariamente presenti; altrimenti, per quanto lo riguarda, verrà meno il rapporto minimo di fiducia.

Fa presente, infatti, che l'opposizione è consapevole che, in quanto minoranza, i propri emendamenti sono destinati ad essere respinti, ma pretende l'onestà intellettuale della maggioranza di accettare che quando, per un caso fortuito, un emendamento è approvato, ciò sia riconosciuto. A maggior ragione pretende che ciò accada per un provvedimento sul quale non deve essere posta la fiducia in Assemblea e che pertanto può, in quella sede, essere ulteriormente modificato. Invita quindi la maggioranza a non forzare ulteriormente, inquinando i pozzi dei rapporti con l'opposizione ai quali si dovrà ancora attingere per molti mesi, e il presidente a chiudere la seduta, come già concordato, per riprendere l'esame del provvedimento venerdì 26.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiarando di aver sempre ascoltato con attenzione l'onorevole Fornaro, che è un fine conoscitore del regolamento, ribadisce il dato oggettivo che ha già comunicato anche ai vertici della Camera, ovvero che la procedura del voto non si era conclusa, come confermato dal fatto di non aver potuto chiedere la manifestazione delle astensioni, a causa del disordine intervenuto. Ribadisce quindi di non essere assolutamente in grado di comunicare gli esiti della votazione perché non è stato messo in condizione di accertarli. Fa presente che, finché il presidente non chiede se vi siano astenuti, chiunque può alzare la mano per esprimere un voto contrario. Essendosi pertanto determinata una interruzione della procedura di votazione per il disordine in aula, fa presente di non aver potuto fare altro che sospendere la seduta. Ribadendo il proprio dispiacere per l'accaduto, in considerazione del suo ruolo di presidente chiamato a garantire un ordinato svolgimento dei lavori, ribadisce nuovamente che la procedura di votazione non si è conclusa e che pertanto occorre ripeterla. Quanto alla nuova votazione, che ritiene debba essere effettuata prima di chiudere la se-

duta odierna, afferma di non essere in grado di ricostruire quali parlamentari fossero presenti alla precedente votazione e dunque di ripristinare la situazione precedente.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia la gravità della situazione e, sottoscrivendo le conclusioni dell'intervento dell'onorevole Fornaro, invita la maggioranza a garantire il mantenimento della fiducia reciproca, prendendo atto che i numeri non erano sufficienti a respingere l'emendamento che conseguentemente è stato approvato, i cui effetti potranno essere cancellati nel corso dell'esame in Assemblea. Avverte che, laddove la maggioranza propenda invece per una soluzione diversa, si assumerà la responsabilità di compromettere i rapporti con l'opposizione. Per quanto riguarda il ruolo del presidente, sostiene che la sua prima preoccupazione dovrebbe essere quella di garantire il rispetto del regolamento e dei ruoli di maggioranza e opposizione, e che dunque in questo caso egli sia chiamato a una scelta politica tra restare il presidente di tutti o divenire il presidente della sola maggioranza. Infine, ricordando che la seduta della Commissione doveva concludersi entro le 16.15, e che il presidente l'ha sospesa per quasi un'ora per svolgere propri approfondimenti, propone di aggiornare i lavori a venerdì preannunciando nel frattempo di aver chiesto la convocazione sia della Conferenza dei presidenti di gruppo che della Giunta per il regolamento.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene che il Presidente stia agendo in violazione dell'articolo 57, comma 1, del Regolamento, perché non ha proceduto all'immediata ripetizione della votazione, lamentando come procedere adesso alla ripetizione del voto ne alteri l'esito a vantaggio della maggioranza. Ritiene ciò inaccettabile e preannuncia l'intenzione del Partito democratico di segnalare questa scorrettezza in ogni occasione.

Nazario PAGANO, *presidente*, sottolinea come nel momento in cui ha dovuto inter-

rompere le operazioni di voto non aveva altra scelta che sospendere la seduta, non essendoci le condizioni minime per procedere nei lavori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), riferendosi alla formulazione dell'articolo 57, comma 1, e riprendendo il precedente dibattito sull'uso del dialetto, sottolinea come l'italiano sia sempre italiano, anche quando si ha una cadenza borbonica.

Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce che il requisito dell'immediatezza implica che le condizioni della ripetizione devono essere identiche a quelle originarie mentre, ripetendo ora la votazione, le condizioni numeriche sarebbero diverse e dunque si tratterebbe di una nuova votazione che, in base al regolamento, non è consentita. Sottolinea quindi che il presidente sta violando in maniera evidente la norma regolamentare alterando pretestuosamente la realtà dei fatti. Evidenzia come ciò non faccia onore né alla Commissione né al suo presidente.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE), richiamando il presidente alla responsabilità del suo ruolo, ricorda che la seduta è stata sospesa senza rilevare irregolarità e senza annullare il voto; stigmatizza la gravità del precedente che viene ora creato disponendo, alla ripresa della seduta, l'annullamento della votazione sul presupposto di irregolarità dichiarate solo successivamente. Facendo un parallelo con quanto accade in Assemblea, evidenzia che sarebbe come se il Presidente della Camera annullasse una votazione avendo constatato sul tabellone luminoso che i voti espressi non corrispondono all'esito sperato della votazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) invita il presidente a confermare il proprio ruolo di terzietà, sin qui ampiamente svolto, e a non inquinare il rapporto con l'opposizione. Propone inoltre di rispettare la programmazione dei lavori concordata per consentire a tutti di partecipare alla celebrazione del 25 aprile, concludendo la seduta senza prendere ulteriori decisioni. Nel richiamare il rispetto dell'articolo 57, comma 1,

del regolamento, evidenzia come sia stato violato anche l'articolo 50, comma 3, che prevede che, una volta aperta, la votazione non sia più concessa la parola fino alla proclamazione del voto; conseguentemente sottolinea che l'onorevole Urzì non sarebbe potuto intervenire. Ritiene che quanto accaduto contrasti con le regole del gioco democratico e che il presidente avrebbe dovuto prendere atto dell'esito sfavorevole del voto alla maggioranza.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che non è stata annullata alcuna votazione in quanto la procedura di voto non si era conclusa. Dichiarò quindi di aver dovuto interrompere la procedura di votazione, e di non aver quindi mai proclamato alcun esito della stessa in quanto erano venute meno le condizioni per proseguire. Ribadisce che, come confermato dall'onorevole Fornaro, non è stato possibile chiedere se vi fossero astensioni in quanto ancora in corso la manifestazione del voto contrario.

(Proteste dei deputati del gruppo Partito democratico)

(Commenti del deputato Amich)

Filiberto ZARATTI (AVS) invita tutti a recuperare un clima di discussione politica, come hanno cercato di fare i colleghi Fornaro, Boschi e Bonafè. Ricordando che incidenti come quello odierno possono essere recuperati in Assemblea, senza inficiare l'approvazione del provvedimento, invita a valutare in che forma far proseguire i rapporti tra maggioranza e opposizione in Commissione e invita il presidente ad attenersi al regolamento della Camera ed a rispettare il ruolo del segretario di Commissione. Propone quindi di accedere alle proposte dei deputati Fornaro, Bonafè e Boschi, interrompendo i lavori anche in attesa che si pronuncino il Presidente della Camera e la Giunta per il regolamento, chiamati a confermare la validità dell'interpretazione che ha inteso dare il presidente Pagano. Invita quindi il Presidente a non assumersi la responsabilità di quello che evidentemente è stato solo un incidente

determinato dall'assenza dei parlamentari della Lega, sovvertendo le regole democratiche e umiliando le opposizioni.

Federico FORNARO (PD-IDP) puntualizza come il regolamento preveda la votazione e non disciplini invece la procedura di votazione, ricordando anche che in Assemblea il Presidente, se si rende conto che un parlamentare che ha chiesto la parola non è potuto intervenire, annulla la votazione e lo fa parlare. Sottolinea che il Presidente Pagano avrebbe dovuto fare altrettanto. Lo invita dunque a riflettere ulteriormente rimandando ogni decisione a venerdì, senza forzare la situazione né inasprire i rapporti, tenendo conto che dopo l'avvio della discussione generale in Assemblea il 29 aprile, ci saranno ancora circa tre anni di legislatura.

Alfonso COLUCCI (M5S), affermando di non essere interessato alla distinzione tra procedura di votazione e votazione, sottolinea come una votazione si sia svolta e abbia visto prevalere i voti favorevoli, in assenza di astensioni perché tutti i presenti hanno votato a favore o contro, come immediatamente attestato dal segretario della Commissione. Evidenzia che l'unica fase non conclusa è quella della proclamazione del risultato che, peraltro, rappresenta un mero atto dovuto, certificatorio a meno che non si denunciino subito irregolarità. Fa presente che si sta parlando di una Commissione parlamentare, dotata di formalità e pubblicità, nell'ambito della quale si è formato l'atto parlamentare di approvazione di quell'emendamento, la cui alterazione non è compatibile con la natura pubblica delle funzioni che i parlamentari svolgono. Ricorda come tutto ciò riguardi direttamente i cittadini italiani che seguono i lavori parlamentari e che non si possa dare loro questa immagine di qualcuno che confonde le carte.

Alessandro URZÌ (FDI) sottolinea la gravità delle accuse che sta muovendo l'onorevole Alfonso Colucci.

Alfonso COLUCCI (M5S) conferma che le accuse sono gravi perché gli atti parla-

mentari sono atti pubblici, non verbali di condominio, e chiede al presidente di accordare anche alle opposizioni un lasso di tempo per svolgere approfondimenti con gli uffici su quanto accaduto e per assumere le opportune iniziative nei confronti del Presidente della Camera. Chiede dunque di rinviare il seguito dell'esame a venerdì, dopo le ore 13.

Alessandro URZÌ (FDI) afferma che ciascuna forza politica trarrà le proprie conclusioni da ciò che è accaduto ribadendo la propria ricostruzione dei fatti. Ricorda di aver chiesto, in fase di avvio della votazione, di intervenire, forse anche confondendo i colleghi che potrebbero aver scambiato quella mano alzata per l'espressione di un voto contrario. Stigmatizza il fatto che siano state riportate alle agenzie di stampa ricostruzioni fantasiose dell'esito della votazione, ribadendo come fossero presenti tutti e otto i componenti del gruppo

Fratelli d'Italia e altri parlamentari di maggioranza, arrivando almeno a 10 unità.

(Vive proteste dei deputati del gruppo Partito democratico)

Alessandro URZÌ (FDI) puntualizza che la sua ricostruzione è volta a lasciare agli atti quanto accaduto anche per superare le storture di alcune dichiarazioni alla stampa, alla quale la minoranza avrebbe comunicato l'esito, peraltro falso, di una votazione che in realtà non c'è mai stata.

(Vive proteste dei deputati appartenenti ai gruppi di opposizione)

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadendo che la votazione non si è conclusa a causa del caos prodottosi in Commissione, accedendo alle richieste in tal senso, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per venerdì 26 alle 11.30.

La seduta termina alle 17.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMMF) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137) 46

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze (in videoconferenza), rappresentanti Unione triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (in videoconferenza), rappresentanti dell'Unione nazionale delle Camere Civili, rappresentanti dell'Associazione italiana Avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) (in videoconferenza), rappresentanti del Movimento Forense, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137) 46

Audizione informale di Francesco Vigorito, presidente del Tribunale di Civitavecchia (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137) 46

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione » . 46

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) . 47

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 51

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico*) 52

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle*) 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 48

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 49

AVVERTENZA 50

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 aprile 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMMF) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.45 alle 9.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze (in videoconferenza), rappresentanti Unione triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (in videoconferenza), rappresentanti dell'Unione nazionale delle Camere Civili, rappresentanti dell'Associazione italiana Avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) (in videoconferenza), rappresentanti del Movimento Forense, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.15 e dalle 9.30 alle 10.10.

Audizione informale di Francesco Vigorito, presidente del Tribunale di Civitavecchia (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 aprile 2024.

Audizione informale del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di conces-

sione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 11.10.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno facendo iniziare i lavori della Commissione con l'esame in sede consultiva del disegno di legge del Governo C. 1665.

(La Commissione concorda).

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 aprile scorso.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Wanda FERRO dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte alternative di parere da parte del gruppo del Partito democratico (*vedi allegato 2*) e del Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 3*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) rammenta che il suo gruppo ha presentato una pro-

posta alternativa di parere sul provvedimento in esame, nella quale è evidenziata la posizione fortemente critica del Partito Democratico sul provvedimento, con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al ruolo degli enti locali.

Sottolinea, in particolare, che la parcelizzazione delle competenze, soprattutto rispetto a determinati settori, come ad esempio quello dell'energia, indebolisce l'Italia nel contesto globale.

Ritiene, pertanto, assurdo che l'ulteriore attribuzione di funzioni alle regioni avvenga senza elaborare una visione di carattere generale.

Evidenziando, inoltre, come nel provvedimento non vengano stanziati le necessarie risorse finanziarie, ritiene che anche i gruppi parlamentari che hanno a cuore i valori dell'autonomia commettano un errore nell'impostare una riforma con tali modalità che danneggiano e non valorizzano il modello decentrato di organizzazione delle funzioni pubbliche e che procureranno soltanto un grave nocimento al Paese.

Per tali ragioni e per le molte altre contenute nella proposta alternativa di parere del Partito Democratico, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Carla GIULIANO (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa di parere del suo gruppo, esprime la netta contrarietà del Movimento 5 Stelle sul provvedimento.

Rileva infatti come la riforma in esame determinerà gravi ripercussioni in numerosi settori. Oltre al settore sanitario sul quale si è già soffermata nella precedente seduta, evidenzia l'effetto negativo che il provvedimento determinerà nel settore della scuola, sottolineando, in particolare, come circa l'80 per cento degli istituti scolastici del Mezzogiorno non sia provvisto dei servizi di mensa. Rileva che ciò determina l'impossibilità in tali strutture di svolgere l'orario prolungato e che pertanto gli studenti di tali istituti perdono in media quat-

tro ore di scuola a settimana rispetto ai loro coetanei del Nord.

Rammenta, inoltre, che la differenziazione degli insegnamenti aumenta il tasso di dispersione scolastica – che nella regione Puglia raggiunge il 17 per cento – favorendo l'immissione dei giovani nei circuiti della criminalità organizzata.

Manifesta, inoltre, la preoccupazione del suo gruppo in relazione alla parcellizzazione delle competenze nel settore dell'energia tra le varie regioni proprio in un momento in cui a livello nazionale e globale si registra una forte crisi energetica.

Con riferimento all'ambito delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia i danni che la devoluzione delle competenze alle regioni potrebbe arrecare alle aree interne del Paese. In proposito, ricorda che per completare il raddoppio della linea ferroviaria Adriatica ci sono voluti circa quarant'anni. Soltanto durante il Governo Conte tale opera è stata ultimata. Si domanda quindi cosa accadrà ad opere simili a seguito dell'approvazione del provvedimento. Sottolinea, quindi, come l'autonomia differenziata produrrà effetti devastanti sulle grandi opere nonostante l'attenzione che, a parole, una forza politica interna alla maggioranza rivolge alle stesse.

Pone quindi l'accento sulla diversa impostazione del provvedimento che aumenta in maniera spropositata il divario tra Nord e Sud rispetto alla direzione intrapresa dall'Unione europea con i suoi piani di coesione sociale e territoriale che invece è volta a colmare le distanze tra i vari territori.

Esprime pertanto la massima contrarietà e sconcerto nei confronti di un disegno di legge che non mira alla realizzazione del bene del Paese – obiettivo che tutti i parlamentari dovrebbero perseguire – ma alla soddisfazione dell'interesse di un partito.

Dichiara, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto fermamente contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, sottolineando la forte contrarietà che Alleanza

Verdi e Sinistra nutre nei confronti di un provvedimento che aumenta le differenze tra i cittadini e penalizza la collettività.

Ciro MASCHIO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta di parere della relatrice, rammentando che dalla sua approvazione discende la preclusione delle proposte alternative di parere.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.10.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone di invertire l'ordine del giorno facendo proseguire i lavori della Commissione con l'esame in sede referente del disegno di legge del Governo C. 1718.

(La Commissione concorda)

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel pro-

gramma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio. Rammenta, altresì, che sono state presentate 111 proposte emendative sulle quali la presidenza ha già pronunciato la declaratoria di inammissibilità nella scorsa seduta. In relazione alle 13 richieste di riesame, alla luce dell'istruttoria svolta, la presidenza ritiene di confermare le medesime pronunce di inammissibilità.

Valentina D'ORSO (M5S) con riferimento alla conferma da parte della presidenza delle pronunce di inammissibilità riferite agli emendamenti del suo gruppo, sottolinea come molte di tali proposte emendative prevedessero interventi di modifica a norme di diritto penale sia sostanziale sia processuale. Rileva come sia difficile sostenere l'estraneità di materia di tali proposte emendative, laddove lo stesso titolo del provvedimento faccia riferimento, in modo del tutto generico, a modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Analogamente, le stesse rubriche degli articoli 1 (*Modifiche al codice penale*) e 2 (*Modifiche al codice di procedura penale*) del disegno di legge in discussione non consentono certo di perimetrare la materia all'intero di questi *corpus* normativi.

Rileva inoltre che nemmeno la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce quale sia la *ratio* comune degli interventi recati dallo stesso.

Alla luce di tali osservazioni, considerato che non emerge una perimetrazione degli interventi del provvedimento né una *ratio* comune, ritiene che tutte le proposte emendative recanti modifiche al codice penale o a quello di procedura penale avrebbero dovuto essere dichiarate ammissibili.

Non comprendendo quindi la scelta della presidenza – che sa essere in questa fase non più revocabile – auspica quantomeno che nei prossimi provvedimenti trasmessi dal Governo sia rappresentato in maniera chiara il complessivo ambito di intervento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

Atto n. 137.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 marzo 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana della giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni programmato.

Poiché il termine per l'espressione del parere scade il 5 maggio 2024, ai sensi della relativa norma di delega – come anticipato nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ove la Commissione non sia nelle condizioni di esaminare una proposta di parere, sarà necessario concordare con il rappresentante del Governo di rinviare l'adozione definitiva del provvedimento in esame, al fine di attendere l'espressione del parere parlamentare.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, concorda sulla necessità di un congruo rinvio del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione, anche per poter esaminare compiutamente tutti gli spunti di riflessione emersi nel corso delle audizioni che si sono concluse nella giornata odierna e i numerosi documenti pervenuti anche da parte di soggetti non auditi che tuttavia hanno trasmesso alla Commissione i loro contributi scritti.

Valentina D'ORSO (M5S) auspica che la Commissione non si esprima comunque prima di almeno due settimane.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammentando che tale orientamento è stato unanimemente condiviso nella odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede, quindi, alla rappresentante del Governo di rappresentare in questa sede la disponibilità dell'Esecutivo a non procedere all'adozione definitiva del provvedimento in esame, al

fine di attendere l'espressione del parere parlamentare.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere il parere della Commissione oltre il termine previsto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione.

C. 552 Giachetti.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni
a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premessi che:

l'articolo 1 indica la finalità del provvedimento, che, in sintesi, è quella di definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione del citato terzo comma dell'articolo 116, della Costituzione;

tra le materie che possono formare oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia figura l'organizzazione della giustizia di pace (lettera *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione), ai sensi del richiamo recato dall'articolo 116, terzo comma, nonché, sia pure per i soli profili « ordinistici », la materia delle professioni (articolo 117 della Costituzione, comma 3),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

La II Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.C. 1665),

premessi che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che « L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni »;

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di interesse materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni « concernenti » le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse « concernono » le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di interesse materie di competenza concorrente alle regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma ta-

cita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola

rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: *a*) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); *b*) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); *c*) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); *d*) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); *e*) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); *f*) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); *g*) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); *h*) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di

essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcellizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati re-

sidenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro. »;

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra

esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all'adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che « nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP » continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia « fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard », svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'im-

patto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

considerato altresì che:

l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione dell'articolo 5 del provvedimento laddove

prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che «le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a cia-

scuna delle altre regioni », una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole regioni differenziate;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan,
Lacarra.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La II Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, l'Atto Camera n. 1665, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premessi che:

il testo in valutazione, che è stato presentato in data 23 marzo 2023 su iniziativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali, presenta criticità rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni presso il Senato della Repubblica, e nodi politico-tecnici che il corso dell'esame finora compiuto non ha compiutamente affrontato e risolto in modo accettabile;

tra queste, l'elemento che desta più preoccupazione del disegno di legge attuativo in esame è la sua pericolosa indeterminatezza. In luogo di vaghi e lacunosi accenni, infatti, si rileva la mancanza di un quadro articolato e preciso, volto a disciplinare con esattezza il processo e tutte le sue variabili. L'attuazione dell'autonomia differenziata, infatti, non può prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero comparire tra le finalità del disegno di legge;

la temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave attorno alla quale costruire la disciplina attuativa, se si vuol definire un

insieme di regole efficace e flessibile anche per periodi di eventuale crisi o in caso di verifica di problematiche derivanti nella fase attuativa concreta;

la definizione dei principi generali andrebbe pertanto riarticolata, mantenendo fermi il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento da parte dello Stato e del Parlamento e la necessaria omogeneità delle politiche pubbliche nei settori socialmente ed economicamente strategici e nel miglioramento della qualità dei servizi delle amministrazioni pubbliche. E questo non può verificarsi senza un raccordo operativo e puntualmente definito tra lo Stato – Parlamento compreso – e le regioni, anche avvalendosi della Conferenza Unificata;

una attuazione efficace dell'autonomia richiederebbe anche, tra i principi di unità preminenti ed invalicabili, quello di partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche onde evitare che i negoziati non tengano conto dei corpi sociali, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese. La promozione di pratiche sostenibili e di solidarietà interterritoriale dovrebbe parimenti figurare tra gli elementi fondamentali ispiratori della norma in esame. Lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione di autonomia differenziata appare logico che venga subordinato alla preventiva approvazione di una legge dello Stato volta a definire la gradualità del processo, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi, le modalità di intervento dello Stato in caso di necessità per interesse nazionale e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio che risultino disfunzio-

nali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale;

una legge dello Stato *ad hoc* dovrebbe definire le regole della istruttoria preventiva su ciascuna funzione e materia, cui devono conformarsi le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione andrebbe subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche le leggi concernenti i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, che devono essere effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale quale condizione preliminare per l'attribuzione di nuove funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;

nell'ambito della gradualità del processo, in questa fase, sarebbe stato saggio escludere dal possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni le materie di legislazione esclusiva statale, come le norme generali dell'istruzione e alcune delle materie di legislazione concorrente per le quali, un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese;

la legge dello Stato risulta lo strumento più adatto a definire le modalità di

una specifica istruttoria per ciascuna funzione nell'ambito di ciascuna materia, secondo metodologie condivise, trasparenti e validate da organismi tecnici nazionali, al fine di valutare le conseguenze del decentramento rispetto allo *status quo* per la regione interessata e per il resto del paese nella gestione a livello decentrato – anche in termini di efficienza ed efficacia – nella rapidità e nella qualità dei processi decisionali ai fini della coesione e della solidarietà sociale. Solo in tal modo si possono misurare preventivamente le richieste di accesso alla luce del loro impatto sulle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Al contrario, il testo non sfrutta il principio di gradualità nell'attribuzione delle funzioni e non è esplicito e dettagliato nel prevedere che vengano svolte verifiche puntuali prima di ogni passaggio successivo. I criteri di accesso delle singole regioni alle competenze differenziate per ciascuna materia o ambito di materia, andrebbero delineati per via legislativa e sulla base di valutazioni qualificate ed analisi adeguate concedendole purché la modifica dell'attuale riparto di competenze sia motivato dall'interesse nazionale. Da questo, per organizzare l'intero processo, discende la necessità di individuare un numero massimo di materie o ambiti richiedibili, anche per evitare che si possa richiedere simultaneamente o persino concedere l'intero novero delle stesse. Trascurato appare l'aspetto del necessario coordinamento nazionale delle materie temporaneamente delegabili come quello del principio fondamentale di non discriminazione e non differenziazione territoriale nel godimento dei diritti e dei servizi relativi, affermati apparentemente ma poi privati di un concreto presidio legislativo di tutela;

sotto altro profilo, non è dato sapere chi – e come – è deputato a valutare la solidità finanziaria e la capacità amministrativa dei richiedenti in relazione alle funzioni di natura organizzativo – regolamentare, nonché alle specificità regionali che motivano la richiesta. E neppure sono esplicitate linee guida di valutazione degli esiti attesi sia per la regione richiedente che per le altre regioni, al fine di evitare

disparità tra territori in termini di risorse e strutture o maggiori oneri per i cittadini e le imprese e di garantire maggiore efficienza ed efficacia dei servizi su tutto il territorio nazionale;

manca nell'articolato, inoltre, una esaustiva disciplina delle procedure di verifica periodica e simmetrica dei servizi resi dalle regioni ad autonomia differenziata e quelli forniti dallo Stato e dalle regioni non differenziate, prevedendo che al monitoraggio delle risorse e del livello dei servizi sia ricollegata l'attivazione dei necessari poteri sostitutivi dello Stato al verificarsi di disparità, lesioni alla solidarietà o coesione sociale nazionale o inadempienze regionali;

non essendo costituzionalmente ragionevole che lo Stato si spogli della propria competenza in intere materie o settori, la norma di attuazione avrebbe dovuto definire: l'ordine di priorità negli ambiti attribuibili; il numero massimo di funzioni attribuibili in un dato periodo; i requisiti fondamentali per il mantenimento dei legami solidaristici tra cittadini residenti in regioni differenziate e non differenziate e tra i livelli di governo corrispondenti; l'individuazione degli strumenti di coordinamento tra Stato e regioni e regioni ed enti locali in riferimento alla differenziazione; i meccanismi di commisurazione del potere di spesa e delle fonti di finanziamento e i relativi meccanismi di responsabilizzazione delle amministrazioni interessate; i meccanismi e i requisiti atti a dimostrare, sulla base di affidabili dati ed indicatori economico sociali, i benefici per l'interesse nazionale derivanti dalla differenziazione ed in particolare di misurazione preventiva del miglioramento della situazione per le regioni non differenziate derivante dall'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; il rapporto tra regionalismo differenziato e regionalismo a statuto speciale. In sostanza ogni richiesta di attribuzione andrebbe consentita previa dimostrazione del miglioramento della qualità dei servizi che possono essere offerti ai cittadini sul territorio nazionale, verifica della effettiva coerenza con i LEP nel progetto di richiesta delle funzioni e la corri-

spondente valutazione degli oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto del vincolo di garanzia del raggiungimento su tutto il territorio nazionale di una uniforme parità di accesso ai LEP;

le intese non possono recare in nessun caso, neppure indirettamente, limiti alla potestà legislativa del Parlamento e dovrebbero assicurare anche la partecipazione delle città metropolitane al processo decisionale ed organizzativo, essendo queste in termini di popolazione e socioeconomici degli aggregati essenziali delle varie regioni. Manca, in altre parole, la certezza di un processo razionale, controllato e reversibile, tanto più nel caso di richieste riguardanti più compiti o funzioni, regolato con legge dello Stato secondo un criterio temporale selettivo, sostenibile e graduale, a garanzia della sua gestibilità e della unitarietà del quadro giuridico. Diversamente, nel testo mancano disposizioni di principio inderogabili cui le regioni sono chiamate ad uniformarsi, così come manca una valutazione d'impatto, trasmessa preliminarmente alle Camere, che dimostri l'effetto positivo del trasferimento, in termini di effettività dei diritti civili e sociali e di fruizione dei servizi pubblici, sia nella regione richiedente che sul resto del territorio nazionale;

manca la previsione di una legge dello Stato con cui vengano individuate le funzioni fondamentali svolte dalle amministrazioni centrali nell'ambito delle materie rilevanti ai fini dell'autonomia differenziata, i criteri di valutazione degli effetti su tutte le regioni delle diverse modalità di finanziamento delle singole funzioni attribuibili alle regioni e delle conseguenti misure di riequilibrio da assumere, le modalità di garanzia di una adeguata programmazione di bilancio delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Se l'obiettivo fosse stato quello di prevenire effetti distortivi nel territorio nazionale, il disegno di legge avrebbe disciplinato o demandato ad apposita legge statale la determinazione delle misure volte ad evitare ed eliminare il verificarsi di aumenti della complessità del concorso tra livelli di governo, e la moltiplicazione delle strutture deputate alla re-

alizzazione dei servizi e delle funzioni. Con il testo in esame non è chiaro se e come lo Stato, eventualmente su iniziativa del Governo o delle Camere, possa modificare unilateralmente gli elementi delle intese per far fronte in modo adeguato ad esigenze di rispondere in maniera tempestiva a necessità urgenti, sia di carattere nazionale che sovranazionale. Ci si priva quindi, irragionevolmente, di un meccanismo flessibile e ben chiaro, per rimanere nell'indeterminatezza che, in caso di necessità, può rivelarsi gravemente dannosa;

il testo in esame, inoltre, non precisa i criteri e le modalità per il controllo della qualità dei servizi sull'intero territorio nazionale e l'impatto della innovazione che reca sulla spesa primaria netta del complesso delle Amministrazioni pubbliche, compreso l'impatto finanziario derivante dall'attribuzione di forme particolari di autonomia in determinate funzioni. Non contiene rimandi a metodologie uniformi di valutazione costante e calcolo delle risorse eventualmente eccedenti derivanti dalla dinamica delle entrate devolute alle regioni differenziate e le spese effettive relative alle funzioni trasferite. Non è quindi chiaro come, una volta partito il meccanismo descritto dal disegno di legge, si possano prevenire fenomeni di riduzione delle risorse per finanziare sul territorio nazionale le funzioni non trasferite o non trasferibili, con priorità per quelle di particolare rilevanza socio-economica, oppure una riduzione delle capacità di attuare sul territorio nazionale delle politiche di stabilizzazione del ciclo o di redistribuzione del reddito a fini di equità sociale. Le carenze della disciplina generale, compresi gli strumenti di rideterminazione periodica delle percentuali di compartecipazione al gettito erariale da parte del governo centrale, atte ad evitare inefficienze nei servizi o maggiori costi a carico dei cittadini di tutte le regioni, pongono rischi concreti in caso di future problematiche;

peraltro, nel corso dell'esame sinora svolto, non sembra che siano stati previsti strumenti correttivi precisi immediatamente efficaci, da parte dello Stato, degli effetti distorsivi derivanti dal verificarsi di

fenomeni di proliferazione di normative differenziate, frammentazione dei centri di responsabilità, intervento e controllo, aumento dei costi, anche indiretti, di adempimento per cittadini ed imprese e difficoltà di coordinamento ed integrazione a livello nazionale. Né si rinvergono criteri di analisi degli effetti sui costi fissi, sul trasferimento eventuale di risorse umane e strumentali verso e tra regioni ad autonomia differenziata. In mancanza di regolazione normativa non sono indicate misure di conoscibilità del parallelo effetto sulla efficienza dello Stato e delle amministrazioni delle regioni non differenziate, sull'ammontare delle risorse perequate e sui servizi dei comuni ai cittadini, nonché sugli effetti per le risorse del bilancio statale in relazione all'evoluzione dei fabbisogni. Tali elementi, riferiti alle ricadute su tutto il territorio nazionale e non soltanto nella regione richiedente, andrebbero invece ricompresi e valutati nelle relazioni tecniche e negli atti di impulso delle richieste di autonomia;

trasferire funzioni in assenza di una chiara disciplina applicabile alla valutazione degli effetti del trasferimento di funzioni di natura organizzativo-regolamentare, considerando anche le eventuali necessità di riorganizzazione e coordinamento dei servizi statali o delle regioni non differenziate e le conseguenti ricadute sugli oneri di adempimento per i soggetti operanti in più regioni, appare altrettanto azardato. Per gli ambiti di materia non riferibili ai diritti civili e sociali, la legge dello Stato dovrebbe determinare nel dettaglio le procedure di verifica periodica e simmetrica e di valutazione degli effetti del trasferimento, l'evoluzione delle risorse nel tempo, anche per le amministrazioni pubbliche non ricadenti nelle regioni differenziate, individuando le misure dinamiche di compartecipazione, perequazione, intervento, anche unilaterale in caso di urgenza, e correzione, a titolo sostitutivo, da parte dello Stato volte a conseguire il pari trattamento dei cittadini sul territorio nazionale ed evitare la compressione delle risorse disponibili per i territori non differenziati;

il testo è carente ed azzardato proprio nel non voler prevedere un passaggio a titolo sperimentale onde monitorarne gli effetti prima di renderlo, eventualmente, strutturale per il decennio che è l'arco di tempo che individua il disegno di legge. Né il testo elenca materie, individuate con legge dello Stato, per le quali è richiesto il necessario coordinamento, gestione e controllo nazionale e per le quali può essere richiesta soltanto l'attribuzione di specifici e limitati compiti nell'ambito di un novero fissato con legge dello Stato. Manca altresì la disposizione che, almeno inizialmente, la richiesta di autonomia non possa riguardare materie sensibili per le quali si ritiene necessario l'indirizzo statale e neppure che successivamente, per tali ambiti, il trasferimento possa essere solo parziale. Elemento che costituisce un altro aspetto tecnicamente – e politicamente – assai imprudente del disegno di legge in esame;

è invece essenziale, per evitare confusione tra cittadini ed operatori socio-economici, che lo Stato mantenga comunque i poteri di intervento e i compiti di indirizzo, coordinamento e controllo anche successivamente al trasferimento, così come che la richiesta di autonomia individui come prioritari il coordinamento con le regioni e la sostenibilità amministrativa e gestionale per una equilibrata differenziazione rispettosa della coesione nazionale. Per governare un processo trasparente ed ordinato, sarebbe stato opportuno prevedere che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna regione non potessero in ogni caso riguardare contemporaneamente materie quali istruzione, salute, lavoro, beni culturali ed invece riguardare singole forme o singole condizioni di esercizio di compiti ed attività amministrative nell'ambito di materie o all'interno di specifici ambiti di materie. Che, quindi, la richiesta fosse circoscritta e non si configurasse come un generale spogliamento dei poteri legislativo dello Stato – delle assemblee parlamentari – in ambiti vasti, con l'effetto di rendere confusa ed inintelligibile la disciplina normativa di istituti uguali dentro al territorio nazionale. Le Camere dovrebbero comunque essere informate tempestivamente dal Governo circa i propri

intendimenti riguardo all'avvio e alla conduzione delle fasi negoziali e delle singole fasi del negoziato e dovrebbe essere dato prontamente e costantemente conto ai cittadini tramite la pubblicazione, sul sito della regione e su quello della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei verbali delle riunioni e dei documenti allegati;

il disegno di legge dovrebbe, inoltre, contenere le disposizioni necessarie alla prevenzione dei fenomeni di disomogeneità della regolazione e frammentazione delle competenze amministrative e legislative nonché le modalità di reversibilità e rinegoziabilità dell'intesa su iniziativa dello Stato nel corso della durata dell'intesa stessa, sulla base delle risultanze di un efficace sistema di controllo nazionale e lo schema di intesa definitivo dovrebbe essere accompagnato dal parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vista la rilevanza amministrativa e finanziaria degli adempimenti connessi al passaggio di competenze;

il disegno di legge dovrebbe, altresì, recare dettagliatamente le modalità applicative dell'intesa – consentendo quindi la piena emendabilità di questi aspetti applicativi – nonché regolare preventivamente il rapporto tra norme statali e regionali su ogni materia durante l'intesa e al termine della stessa. Andrebbe inoltre esclusa la possibilità di porre la questione di fiducia sul disegno di legge da parte dello stesso Governo che ha dapprima negoziato l'intesa e redatto poi il disegno di legge. A valle, mancano disposizioni di verifica obbligatoria e periodica dell'adeguata attuazione dell'ulteriore autonomia su cui è raggiunta l'intesa durante l'intero periodo di validità della stessa, le modalità di monitoraggio, coinvolgimento e informativa alle Camere circa gli esiti della verifica per le singole materie o ambiti, le modalità ed i termini temporali delle misure da adottare qualora vengano riscontrati problemi attuativi, nonché le condizioni per la sospensione temporanea dell'intesa ovvero di cessazione anticipata in caso di reiterazione e persistenza delle problematiche stesse, con particolare riferimento a quelle concernenti l'interesse nazionale, i diritti fondamentali e la tutela uniforme sul territorio

nazionale dei diritti civili e sociali e delle relative prestazioni;

il trasferimento delle funzioni andrebbe effettuato soltanto dopo la approvazione con legge dello Stato di clausole sospensive o risolutive unilateralmente attivabili, previa diffida ad adempiere, dallo Stato in caso di inadempienza regionale nello svolgimento dei compiti o funzioni richieste o di interesse nazionale. Sulla parte attuativa, le ipotesi di sospensione e cessazione appaiono confuse e lacunose mentre non si prevede che ciascun Ministero, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato dispongano, anche autonomamente, le verifiche periodiche di propria competenza e gli esiti comunicati alle Camere. Né è chiaramente disciplinato il ruolo delle Camere relativamente a cessione o sospensione delle intese, anche parzialmente. Anche in questo caso la lacuna è foriera di problemi ulteriori laddove dovesse svilupparsi, nella fase applicativa, una controversia tra Stato e regione. A tal fine, in aggiunta al già previsto potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sarebbe stato opportuno garantire la prerogativa della legge dello Stato di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale ma conferite alle regioni in ogni momento quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, ferma rimanendo la preminente tutela dei principi fondamentali della Costituzione. Si tratta di una prudente formula di flessibilità laddove determinate situazioni in futuro dovessero richiedere un intervento sollecito dello Stato, anziché lasciarla all'incertezza applicativa;

non solo il Parlamento ma anche le osservazioni di importanti organismi ed istituzioni tecniche appaiono pericolosamente marginalizzate dall'impostazione del testo in esame, che avvia un processo di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, senza curarsi di disciplinare con attenzione, flessibilità, saggezza e prudenza un meccanismo che non andrebbe messo incautamente in moto senza sapere come governarlo in concreto nelle diverse evenienze possibili;

problematiche di assoluta rilevanza sono state rilevate dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni delle categorie produttive sia in ordine a profili specifici che sull'impianto complessivo. I contesti di crisi nazionale ed internazionale più recenti hanno insegnato che un potere centrale incisivo in termini di coordinamento ed operatività serve tanto quanto una cornice normativa unitaria e che la frammentazione indebolisce l'Italia di fronte ai suoi competitori internazionali e polverizza i centri decisionali e le responsabilità, situazione molto pericolosa nei casi di emergenza socioeconomica;

inoltre, come riportato da numerosi organi di stampa, sul tema si è espresso in prima persona il Governatore della Banca d'Italia, in una lettera inviata al presidente del CLEP, Comitato LEP, con cui mette in guardia su « i rischi per il bilancio pubblico, incluso il possibile impatto sul governo della spesa nel suo complesso ». Anche dove vengono indicate, le « prestazioni » collegate ai LEP, il Governatore sottolinea come queste si mostrino « nella maggioranza dei casi formulate in termini troppo generici, in buona parte riconducibili a mere petizioni di principio » il cui contenuto pratico « rimane in larga parte indeterminato ». « Da un'impostazione di questo tipo – conclude – sembra conseguire un'interpretazione (restrittiva) del mandato del Comitato volta a limitarlo a una ricostruzione sistematizzata della legislazione vigente, senza entrare nelle possibili declinazioni operative delle disposizioni connesse con diritti civili e sociali. ». Un giudizio grave che si aggiunge alle dimissioni date da quattro insigni componenti del Comitato nel luglio del 2023;

considerato che:

per quel che riguarda il settore giustizia e il contrasto dei reati, a tacer d'altro, non può non rilevarsi come le modifiche normative che consentiranno alle regioni che ne fanno richiesta, di ottenere competenze esclusive in 23 materie, oggi gestite dallo Stato centrale (oltre a quelle già esercitate) – tra le quali vi rientrano anche scuola, sanità, lotta alle mafie – avranno

ripercussioni preoccupanti sotto diversi aspetti;

a parere degli scriventi, infatti, il decentramento di competenze e risorse agevolerebbe gli obiettivi della criminalità organizzata, posto che il livello regionale è certamente più facile da raggiungere e, pertanto, più aggredibile;

basti pensare alla sanità, che oggi è una delle maggiori attrazioni per la criminalità, sia dal punto di vista della corruzione che da quello del crimine;

si rischierebbe, così, di vanificare il lavoro condotto a livello unitario per il contrasto alle mafie: oggi si può contare, infatti, su un'azione di contrasto condivisa a livello nazionale tra enti e organi di controllo, mentre, laddove entrasse in vigore la riforma in esame, a farne le spese sarebbero quelle barriere a difesa della corruzione all'interno delle amministrazioni dei territori, e quindi – di conseguenza – i servizi a disposizione degli utenti finali, i cittadini, che soprattutto al Sud sarebbero particolarmente compromessi;

rilevato che:

sotto altro profilo, un altro tema fondamentale per la tenuta democratica del Paese, che sarebbe travolto dalla suddetta riforma è l'istruzione: il processo di trasferimento della legislazione dallo Stato alle regioni determinerebbe anche in questo caso un insopportabile spezzettamento della disciplina normativa, che impedirebbe le necessarie politiche unitarie nazionali e a farne le spese sarebbero, ancora una volta, i cittadini, quelli più giovani, ovvero gli studenti.

È innegabile, infatti, come sussista uno stretto rapporto tra il precoce abbandono della scuola da parte di migliaia di bambini e ragazzi meridionali e l'altrettanto precoce reclutamento nella malavita organizzata.

Vi sono specifiche aree del territorio nazionale caratterizzate da un peculiare livello di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, dove il tasso di elusione scolastica e criminalità minorile è molto

elevato, considerando il valore di incoraggiamento alla devianza che tale fenomeno comporta;

a maggior ragione nelle fasce in cui il disagio minorile è maggiore, la scuola è un essenziale polo di aggregazione per la comunità, ed è lì che la rete dei servizi sociali, culturali e sportivi dovrebbe essere meglio conosciuta e facilmente raggiungibile dalle famiglie. Tali attività, tuttavia, dovrebbero essere oggetto di coordinamento a livello centrale, al fine di evitare disparità di trattamento tra regione e regione e garantire che anche in quelle più disagiate vi sia il coinvolgimento e l'attenzione delle istituzioni nazionali;

Si ricordi, infatti, che al Sud più che l'orario prolungato si registra un largo uso dell'orario ridotto, perdendo così 4 ore di scuola a settimana rispetto ai loro coetanei del Nord: il quadro che si compone è preoccupante, in quanto si prevedono meno ore proprio laddove sia più necessario frequentare l'ambiente scolastico. È evidente che alla mancanza di orario prolungato a scuola (per carenza di mense) può sopprimere meglio un bambino di famiglia benestante, con genitori istruiti o ben inseriti nel lavoro, rispetto a chi vive in una famiglia non in condizione di sostituirsi a ciò che la scuola non è in grado di dare.

I dati dimostrano, quindi, un rapporto strettissimo tra tassi di abbandono scolastico, precedenti penali nel nucleo familiare, svolgimento di lavori precari e tassi di criminalità minorile.

In conclusione, laddove si portasse a termine la riforma in esame, si renderebbe più incerto il diritto alla salute, al lavoro, alla mobilità, all'accesso ai servizi. In altre parole, si « spaccherebbe » il Paese realizzando un regionalismo asimmetrico e non solidale, e ciò rappresenterebbe una resa dello Stato immotivabile, il quale accetterebbe così le differenze e istituzionalizzerebbe la povertà. E per le mafie questo sarebbe un vantaggio, posto che è la giustizia sociale la preconditione per sconfiggere le mafie.

Come affermato da illustre ed attento osservatore, « L'autonomia differenziata può essere pericolosa: Non si può affrontare lo

scandalo della povertà promuovendo strategie differenziate, non può esserlo perché la libertà è un bene comune, perché le libertà devono essere uguali per tutti secondo la nostra Costituzione »;

in conclusione, quello che si deve rilevare è che il sistema concepito, seppure declinato in maniera dettagliata in alcuni suoi aspetti, appare privo di un quadro normativo di misure altrettanto puntuali volte ad intervenire in caso di malfunzionamento dello stesso. In mancanza di tutti gli elementi descritti e in assenza di cor-

rettivi sufficienti nella fase istruttoria in corso, dal disegno di legge trasmesso al Senato, appare un quadro approssimativo di incertezza ordinamentale che l'Italia non può permettersi in questa fase e pertanto,

per i motivi sopra esposti
esprime

PARERE CONTRARIO.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho,
Giuliano.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'*Atlantic Council's Global China Hub* (Svolgimento e conclusione) 65

Audizione, in videoconferenza, di Céline Pajon, ricercatrice dell'Istituto francese delle relazioni internazionali (IFRI) (Svolgimento e conclusione) 66

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 66

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 72

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP) 73

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S) 78

RISOLUZIONI:

7-00214 Formentini: Sulla creazione di un nuovo corridoio infrastrutturale India-Medio Oriente-Europa (Imec) (*Discussione e rinvio*) 70

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 8.30.

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e
dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

**Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del-
l'*Atlantic Council's Global China Hub*.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Kaush ARHA, *rappresentante dell'Atlantic Council's Global China Hub*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Simone BILLI (LEGA), Deborah BERGAMINI (FI-PPE) e Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), entrambe in videoconferenza, e Paolo FORMENTINI (LEGA), *presidente*.

Kaush ARHA, *rappresentante dell'Atlantic Council's Global China Hub*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Céline Pajon, ricercatrice dell'Istituto francese delle relazioni internazionali (IFRI).

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Céline PAJON, *ricercatrice dell'Istituto francese delle relazioni internazionali (IFRI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), in videoconferenza, Simone BILLI (LEGA), Elisabetta GARDINI (FDI), Naike GRUPPIONI (IV-CRE) e Paolo FORMENTINI (LEGA), *presidente*.

Céline PAJON, *ricercatrice dell'Istituto francese delle relazioni internazionali (IFRI)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 10.05.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Paolo FORMENTINI (LEGA), *relatore*, in premessa, segnala che il provvedimento – già approvato dal Senato – si compone di undici articoli, che riassume brevemente.

L'articolo 1, comma 1 illustra le finalità, ovvero la definizione dei principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni. Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato le finalità perseguite sono state ulteriormente specificate e integrate, inserendo fra le medesime il riferimento al rispetto dell'unità nazionale ed alla finalità di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, nonché il riferimento al rispetto dei principi di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità.

Rileva che il successivo comma 2 stabilisce che l'attribuzione di funzioni, con riguardo a materie riferibili ai diritti civili e sociali – che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale – è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione, e nel

rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, sanciti dall'articolo 119 della Costituzione.

Osserva che l'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regione, prevedendo che sia la regione, sentiti gli enti locali e nelle forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Al termine del procedimento, il Consiglio dei Ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa – della quale quest'ultima costituisce un allegato – che viene trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione: pertanto, trattandosi di una legge rinforzata, è previsto che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Fa presente che l'articolo 3 delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La procedura ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari.

Sottolinea che l'articolo demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia, in ciascuna regione, della erogazione dei LEP, che devono poi essere periodicamente aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, si continuano ad applicare le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia incaricata di predisporre uno o più schemi di decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard*.

Precisa che non tutte le materie di legislazione concorrente sono state incluse tra le materie o gli ambiti di materie rispetto alle quali deve procedersi alla determinazione dei LEP. Per quanto concerne le materie di specifica competenza della nostra Commissione, rimangono esclusi dall'opera di determinazione dei LEP i rapporti internazionali e con l'Unione europea e il commercio con l'estero. Menziona, altresì, che è fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Evidenzia che l'articolo 4 stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è previsto che possa procedersi al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie, volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese.

Rileva che l'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento. Inoltre, indica come fonte di finanziamento delle funzioni conferite la compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale mentre per l'individuazione dei tributi e per la disciplina specifica rinvia all'intesa.

Osserva che l'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a comuni, province e città metropolitane dalla medesima re-

gione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione.

Evidenzia che l'articolo 7 disciplina la durata delle intese, durata che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque, in un periodo non superiore a dieci anni; l'eventuale rinnovo deve essere comunicato almeno dodici mesi prima della scadenza.

Sottolinea che l'articolo 8 prevede una valutazione annuale da parte della Commissione paritetica degli oneri per la regione derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite, i cui esiti sono riferiti alla Conferenza unificata e alle Camere; stabilisce, altresì, che la Commissione paritetica debba provvedere annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione. Inoltre, è previsto Cortei dei conti riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati in merito alla congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Precisato che l'articolo 9 introduce una clausola di invarianza finanziaria, segnala che l'articolo 10 introduce misure perequative e di promozione della coesione e della solidarietà sociale.

L'articolo 11, infine, reca le disposizioni transitorie e finali, prevedendo che gli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già presentati al Governo vengono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del provvedimento e che le norme del presente provvedimento anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Conclude rilevando che gli aspetti di competenza della Commissione Affari esteri sono estremamente limitati, essendo salvaguardato, come già detto, il rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, sanciti dall'articolo 119 della Costituzione

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) avvertendo che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*), stigmatizza l'eccessiva compressione dei tempi di esame del provvedimento, che rischia di aggravare i profondi divari tra Nord e Sud del Paese nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali. Riconoscendo che la stessa riforma del Titolo V, promossa nel 2001 da una maggioranza di centrosinistra, ha evidenziato diverse criticità, rileva che gli stessi Presidenti di centrodestra delle regioni meridionali hanno espresso riserve sul progetto di riforma.

A suo avviso, l'approvazione del provvedimento in esame è frutto di un compromesso al ribasso tra la Lega – unico vero *sponsor* dell'autonomia differenziata in seno alla maggioranza – e Fratelli d'Italia, che intende concludere la prima lettura della riforma del premierato prima delle prossime elezioni europee di giugno.

Sul piano delle competenze della III Commissione, osserva che devolvere alle regioni le funzioni di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese rischia di nuocere alla promozione del nostro *export*, da sempre punto di forza dell'economia italiana. Ricordando che in alcuni Statuti regionali, il regionalismo è indicato come meccanismo per salvaguardare l'unità nazionale e superare i divari Nord-Sud, ribadisce che il proprio partito intende condurre, anche in Aula, un'opposizione dura ed intransigente sul provvedimento.

Nicola FRATOIANNI (AVS), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore ed il voto favorevole sulla proposta alternativa del Partito Democratico, si associa alle considerazioni del collega Amendola e ribadisce che la riforma in esame rischia di spaccare il Paese in fase storica in cui le dinamiche geopolitiche richiedono, al contrario, a promuovere forme di integrazione sovranazionale. In un Paese nel quale la stessa aspettativa di vita varia drammaticamente a seconda della regione nella quale si vive, il Governo dovrebbe assumere l'impegno prioritario di ridurre le disuguaglianze anziché aggravarle. Anche sul piano

del metodo, stigmatizza la lesione delle prerogative del Parlamento e la totale assenza di dialogo con i partiti di maggioranza, confermata dal fatto che, in sede referente, i relatori hanno espresso un parere contrario, in blocco, su tutte le prossime emendative presentate dalle opposizioni.

Ribadisce, inoltre, che la corsia preferenziale riservata al disegno di legge in esame è conseguenza di uno scambio politico tra Lega e Fratelli d'Italia, che vogliono presentarsi alle prossime elezioni europee sventolando, rispettivamente, il vessillo dell'autonomia differenziata e del premierato. Rilevando che materie così delicate non dovrebbero essere oggetto di compromessi al ribasso, preannuncia che il proprio gruppo intende ricorrere a tutti gli strumenti previsti dal Regolamento della Camera per impedire l'approvazione del provvedimento.

Infine, si dichiara disponibile a confrontarsi sui temi del regionalismo e dell'autonomia, a cui non è pregiudizialmente contrario, ma nell'ambito di un dibattito approfondito e scevro da strumentalizzazioni elettorali.

Riccardo RICCIARDI (M5S), avvertendo che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) e preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, sottolinea che il processo di decentramento delle competenze verso i poteri regionali e locali ha già prodotto evidenti disfunzioni, dal momento che l'attribuzione di nuove responsabilità non è stata accompagnata dall'assegnazione di adeguate risorse finanziarie, specialmente ai comuni. Con la riforma in esame si rischia seriamente di aggravare queste criticità, in particolare nel settore sanitario. Del resto, in anni recenti la pandemia ha dimostrato l'inefficienza di un sistema frammentato ed incapace di offrire servizi efficienti ed uniformi su tutto il territorio nazionale.

Associandosi alle riserve già espresse dai colleghi, aggiunge che l'attribuzione alle regioni del potere di stipulare accordi commerciali rappresenta una evidente anomalia in un contesto globale basato su grandi

blocchi economici, integrati su scala sovranazionale.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), associandosi alle critiche sulla totale indisponibilità della maggioranza a dialogare sulle questioni poste dall'opposizione, ribadisce il rischio che l'autonomia differenziata aggravi le già profonde disparità territoriali e sociali che affliggono l'Italia. A suo avviso, inoltre, il progetto di riforma indebolisce l'Italia come sistema Paese, così come la riforma del premierato ridimensiona il ruolo delle due Istituzioni più importanti, ovvero la Presidenza della Repubblica ed il Parlamento. Ribadendo che si tratta, a tutti gli effetti, di un patto scellerato all'interno della maggioranza ai danni del Paese, rileva che la devoluzione delle competenze in materia di commercio estero rischia di pregiudicare l'afflusso di investimenti stranieri in Italia e di minare la competitività delle imprese italiane all'estero.

Sollecita infine i colleghi di maggioranza a riflettere sugli appelli che provengono dai Presidenti delle regioni meridionali, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, e rileva la necessità di mobilitare l'opinione pubblica su tutti i danni che l'autonomia differenziata, in combinato disposto con il premierato, può produrre sulla tenuta del Paese.

Paolo FORMENTINI (LEGA) si duole che taluni esponenti della sinistra rinneghino la riforma in senso federalista promossa nel 2001: in tal modo, cancellano una parte importante della propria tradizione politica, da sempre sensibile alle istanze autonomiste, nonché l'eredità storica dei federalisti del Risorgimento. A suo avviso, occorre riconoscere che l'Italia è costituita da diverse identità, che la riforma in esame intende valorizzare, introducendo le necessarie misure perequative per ridurre le eventuali disuguaglianze.

Giuseppe PROVENZANO (PD-IDP) replicando al relatore, evidenzia che la Lega, una volta archiviata la secessione, si è intestata la battaglia dell'autonomia differenziata: tuttavia, in un Paese come l'Italia,

segnato da un evidente « divario di cittadinanza », il primo obiettivo da conseguire dovrebbe essere l'uniforme erogazione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale. Al contrario, il provvedimento in esame introduce una nuova forma di centralismo regionale, che stravolge il disegno dei padri costituenti. Tra le altre cose, mina il principio dell'interesse nazionale, solo a parole sbandierato dalle forze di maggioranza. Accantonando lo « Stato minimo » a suo tempo sostenuto da diversi partiti di Centro-Destra, si prospetta la nascita di una sorta di « Stato Arlecchino », in cui conviverebbero regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale e regioni ad autonomia differenziata, a deterioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di governo e della crescita complessiva del Paese.

Associandosi alle riserve espresse sulla riforma del titolo V della Costituzione, ribadisce che il progetto di autonomia risulta anacronistico in una fase storica in cui si auspica maggiore integrazione europea, quantomeno nei settori strategici. Auspica, dunque, un supplemento di riflessione della maggioranza, appellandosi alle sensibilità dei colleghi che non condividono gli obiettivi della riforma, e che dovrebbero avere l'onestà intellettuale di ammetterlo.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, sottolineando la legittimità dei compromessi politici raggiunti in seno alla maggioranza, ritiene stimolanti alcuni spunti offerti dai colleghi di opposizione, in particolare dalla deputata Boldrini, che ha posto la questione di un eventuale indebolimento del sistema-Paese: al riguardo, ricorda che diversi membri del G7 e del G20 hanno una forma di Stato federale ovvero sono strutturati sulla base di una forte autonomia regionale. Associandosi alle considerazioni del relatore Formentini, ribadisce il pieno impegno del Governo a garantire l'attuazione equa ed efficace della riforma.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che già all'Assemblea costituente, su proposta di Calamandrei, era stata inserita l'ipotesi d'una ulteriore devoluzione di fun-

zioni alle regioni. Peraltro, osserva che la sovrapposizione tra la cosiddetta « riforma Bassanini » e la riforma del titolo V della Costituzione – approvata, tra l'altro, con ristretto margine di voti in Parlamento – ha prodotto evidenti discrasie e contraddizioni, che devono essere affrontate e risolte con un nuovo impianto normativo, più organico e strutturato.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere sottoscritte, rispettivamente, dai deputati Amendola e Riccardo Ricciardi

La seduta termina alle 10.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00214 Formentini: Sulla creazione di un nuovo corridoio infrastrutturale India-Medio Oriente-Europa (Imec).

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, illustra la risoluzione in titolo.

Emanuele LOPERFIDO (FDI) sottolinea il pieno sostegno del proprio Gruppo all'atto di indirizzo in esame, sottoscritto dal capogruppo, onorevole Calovini.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) conferma l'appoggio di Forza Italia, sanito dalla firma del deputato Orsini.

Franco TIRELLI (NM(N-C-U-I)-M), a sua volta, ribadisce il sostegno della propria componente politica.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), ringraziando il collega Formentini per l'iniziativa assunta e convenendo sull'opportunità di un impegno più incisivo dell'Italia nella regione dell'Indo-pacifico, si riserva di approfondire taluni dettagli della risoluzione prima di esprimere una valutazione definitiva. In particolare, ritiene utile che il Governo fornisca alcuni chiarimenti sul ruolo svolto dagli inviati speciali fin qui designati, dato che l'atto di indirizzo in esame suggerisce l'istituzione di una nuova figura incaricata di seguire lo sviluppo del progetto Imec.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, esprimendo un parere complessivamente positivo sulla risoluzione, concorda sulla opportunità di ulteriori approfondimenti, anche nell'ambito indicato dalla deputata Quartapelle.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede chiarimenti circa l'assenza dell'Oman nell'elenco dei paesi interessati dall'opera infrastrutturale.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, si riserva di approfondire il tema posto dal collega Amendola. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1665, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »;

evidenziato che il provvedimento ha lo scopo di definire i principi generali per l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni, nel rispetto dell'unità nazionale e

dei principi di coesione economica, sociale e territoriale;

preso atto che l'attribuzione di funzioni, con riguardo a materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione;

valutato che tra le materie escluse dall'opera di determinazione dei LEP figurano i rapporti internazionali e con l'Unione europea, nonché il commercio con l'estero,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP**

La III Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.C. 1665),

premessi che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che «L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni»;

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di interesse materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni «concernenti» le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse «concernono» le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di interesse materie di competenza concorrente alle regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma ta-

cita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero Paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo ad una grave ed irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola

rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: *a*) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); *b*) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); *c*) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); *d*) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); *e*) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); *f*) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); *g*) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); *h*) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di

essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcellizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati re-

sidenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro. »;

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra

esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all'adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che « nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP » continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia « fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard », svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'im-

patto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

considerato altresì che:

l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione dell'articolo 5 del provvedimento laddove

prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che «le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a cia-

scuna delle altre regioni », una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole regioni differenziate;

considerato infine che,

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale:

esprime

PARERE CONTRARIO.

Amendola.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La III Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, l'A.C. 1665, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »,

premesso che:

il testo in esame, modificato rispetto al disegno di legge governativo originariamente presentato il 23 marzo 2023, mantiene un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso la Commissione Affari Costituzionali che, salvo alcuni casi, hanno rilevato la permanenza di quasi tutti i principali nodi politico-tecnici;

si può affermare che il disegno di legge in esame è caratterizzato dall'elemento dell'indeterminatezza. In tal senso, dunque, ci si appresta a dare attuazione ad un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria, ma anche in quella strettamente applicativa. Logica e ragionevolezza avrebbero richiesto una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale succedutasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

premesso, altresì, che:

l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere

dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza;

avviare un processo nel quale teoricamente – dal tenore letterale delle formulazioni normative in esame – non è espressamente escluso che tutte le regioni possano richiedere ed eventualmente ottenere simultaneamente non solo singole funzioni bensì l'intero novero di materie, non significa dare attuazione ad un articolo della Costituzione ma negare lo spirito stesso della Costituzione. Stando al testo, la Repubblica si potrebbe ritrovare un *corpus* normativo frammentato tra regioni ordinarie ad autonomia differenziata, regioni ordinarie ad autonomia non differenziata e regioni a statuto speciale per tutte o ciascuna di tali materie. Ne risulterebbe un mosaico incomprensibile ed ingestibile che nulla ha a che vedere con l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale andrebbe invece subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

considerato che:

il 1° febbraio scorso, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), in audizione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ha sottolineato come la mancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per le materie escluse non impedisca comunque che possano essere richieste forme e condizioni di particolare autonomia con riferimento alle stesse materie. In tal senso, è stata rimarcata la necessità di tutelare l'imprescindibile esigenza del rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, nonché garantire la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica, in fase di definizione delle intese;

valutato che:

in merito al commercio con l'estero è necessario approfondire la tipologia di poteri interessati dal suo decentramento. In particolare, se possa paventarsi la possibilità di un potere di stipula di accordi internazionali e, in tal caso, come possa ritenersi compatibile con il principio dell'esclusiva riserva statale nelle relazioni internazionali e con l'Unione europea con cui

la giurisprudenza costituzionale ha vietare il riconoscimento di una qualsiasi competenza regionale;

talune materie, come appunto i rapporti internazionali e il commercio con l'estero, considerati gli impegni internazionali, devono rientrare in una prospettiva inderogabilmente unitaria, incompatibile con la regionalizzazione dell'autonomia differenziata;

tenuto conto che:

negli anni la competenza sovranazionale dell'Unione europea ha portato all'armonizzazione in molte materie e, oltre all'omogeneità normativa, ha prodotto in tal senso un maggiore peso geopolitico. Considerata l'attuale instabilità e la fluidità dello scenario internazionale, le scelte dettate dal disegno di legge in esame appaiono non condivisibili e azzardate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Riccardo Ricciardi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Francesco Silvestri (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. C. 1321 Zucconi (<i>Esame e rinvio</i>)	82

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	83
Audizione di Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 10.55.

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Francesco Silvestri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, rammenta che la proposta in esame è costituita da un unico articolo ed è diretta a prorogare l'applicazione dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle banche, prevista dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, modificandone il regime applicativo e prevedendo una diversa destinazione dei proventi della stessa.

Ricorda che l'articolo 26 del citato decreto-legge n. 104 del 2023 ha istituito un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, sui margini di interesse (c.d. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato. Tale imposta grava, con aliquota del 40 per cento, sull'ammontare del margine

degli interessi – ricompresi nella voce 30 del conto economico degli istituti bancari, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia – relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede, per almeno il 10 per cento, il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. In sostanza, la base imponibile è configurata tramite il confronto tra il margine degli interessi dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Il limite massimo dell'imposta è pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale. Il decreto-legge disciplina anche le modalità di versamento dando alle imprese bancarie la possibilità, in luogo del versamento dell'imposta, di destinare un determinato importo, non inferiore a due volte e mezzo l'imposta calcolata *ex lege*, ad una riserva non distribuibile, a tal fine individuata. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati.

Passando all'illustrazione della proposta, l'articolo 1, comma 1 individua la finalità del provvedimento, disponendo che, in considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'applicazione di tale imposta straordinaria sia prorogata al 2024. Il successivo comma 2 dell'articolo 1 reca le disposizioni puntuali di modifica del regime applicativo della richiamata imposta, a tal fine novellando il decreto-legge n. 104 del 2023.

In particolare, la lettera *a)* modifica il comma 1 dell'articolo 26, allo scopo di estendere all'anno 2024 l'applicazione dell'imposta.

La lettera *b)* modifica il comma 2 dell'articolo 26, stabilendo le modalità di determinazione dell'imposta per l'anno 2024. In particolare si dispone che, per l'anno di riferimento, l'imposta sia determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi

– ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia – relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento (la disciplina vigente per l'anno 2023 fissa il livello di eccedenza al 10 per cento) il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

La lettera *c)* apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 26, prevedendo che nel 2024 non si applichi il tetto massimo al prelievo previsto per l'anno 2023 (pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023).

La lettera *d)* inserisce il nuovo comma 4-*bis* all'articolo 26 per stabilire i termini di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2024. Si prevede in particolare che l'imposta straordinaria debba essere pagata mediante un versamento in acconto e un versamento a saldo.

L'entità dell'acconto, da versare entro il 30 settembre 2024, è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2023 o al diverso valore destinato alla riserva (di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 26) con riferimento al medesimo esercizio. Il versamento a saldo, invece, è dovuto entro il 30 giugno 2025. Per i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Le modifiche di cui alla lettera *e)* riguardano il regime opzionale di versamento dell'imposta straordinaria, ovvero la possibilità di sostituire l'imposta con la destinazione a riserva di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta medesima. Tale regime viene mantenuto con riferimento all'anno 2023, prevedendo tuttavia che – mediante la sostituzione del quinto periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 26 – i soggetti che si avvalgono della facoltà di destinare l'ammontare dovuto a

riserva, devono versare, entro il 30 giugno 2025, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile.

Quanto all'imposta dovuta per l'anno 2024, in base al disposto della lettera *f*) questa dovrà essere integralmente versata, escludendosi l'applicazione del regime opzionale di destinazione a riserva (comma 5-*ter*).

Le modifiche di cui alla lettera *g*) apportano infine novelle al comma 7 dell'articolo 26, intervenendo sulla destinazione del gettito derivante dall'imposta. In particolare, questo viene indirizzato al finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro; titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico che hanno stipulato, o si sono accollati un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile rispetto al 31 luglio 2022.

Il predetto contributo è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo; esso in ogni caso è attribuito per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo.

Emiliano FENU (M5S) chiede che possa svolgersi, già a partire dalle prossime settimane, un breve ciclo di audizioni sulla proposta in esame.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) si associa alla richiesta del collega Fenu, ritenendo necessario approfondire alcuni specifici aspetti della proposta in esame mediante lo svolgimento di un ciclo di audizioni. In particolare, chiede che sia svolta ulteriore attività istruttoria per comprendere l'impatto finanziario della misura introdotta dall'articolo 1, comma 2, lettera

e) del provvedimento, che introduce un'imposta sostitutiva del 10 per cento sul valore della riserva non distribuibile, anche allo scopo di valutarne i possibili benefici sui conti pubblici.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto delle richieste avanzate dai colleghi, preannuncia la convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione nel corso della giornata odierna, allo scopo di definire le modalità di svolgimento dell'attività conoscitiva e individuare i soggetti da audire.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo.

C. 1321 Zucconi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Invita il relatore, On. Congedo, a illustrare i contenuti del provvedimento.

Saverio CONGEDO (FDI), *relatore*, rammenta che la proposta costituita da un unico articolo, avente ad oggetto l'abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. Ricorda che l'articolo 49 del codice della navigazione dispone che, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demoli-

zione con la restituzione del bene demaniale nel suo stato originario. In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio, a spese dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del medesimo Codice. Si tratta di una norma suppletiva che, come detto, opera solo nei casi in cui l'atto di concessione nulla disponga in ordine alle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale.

Segnala che su tale disposizione e sulla sua compatibilità con l'ordinamento europeo è di recente intervenuto il Consiglio di Stato, che con ordinanza del settembre 2022, ha formulato alla Corte di giustizia europea un quesito concernente la compatibilità dell'articolo 49 del codice della navigazione con i principi di cui agli articoli 49 (divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento) e 56 (divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciò al fine di verificare che l'effetto di immediato incameramento delle opere non amovibili da parte dello Stato, previsto dalla normativa nazionale, non determini una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionata allo scopo.

Ricorda altresì che la Corte di giustizia non si è ancora, al momento, pronunciata sulla questione. Sono state tuttavia presentate l'8 febbraio 2024 le conclusioni generali dell'avvocato generale Tamara Capeta, dalle quali emerge il principio secondo il quale la norma nazionale in questione non rappresenterebbe una restrizione al diritto di stabilimento (vietata dall'articolo 49 del TFUE), purché la durata della concessione sia sufficiente per l'ammortamento dell'investimento da parte del concessionario e purché tale restrizione sia proporzionata ai legittimi obiettivi di salvaguardia della proprietà pubblica e della finanza pubblica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede al relatore se, a suo parere, la proposta in esame non si inserisca nel più

ampio contesto delle questioni attualmente dibattute in sede europea con riferimento alle concessioni demaniali. In particolare, si chiede se l'adozione della proposta in esame non rientri nell'ambito oggettivo attualmente valutato da parte degli organi dell'Unione e se la sua eventuale approvazione non rischi di generare conflitti con la normativa europea.

Riccardo ZUCCONI (FDI) evidenzia che tale questione è stata analizzata; rammenta contestualmente che la proposta in esame si ispira alle norme in materia di concorrenza emanate dal precedente Esecutivo Draghi. Ritiene tuttavia che le disposizioni in esame si muovano in un ambito diverso da quello rilevato dal collega Stefanazzi.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto che nessun altro intende intervenire, rammenta che alle ore 14.30 si svolgerà l'audizione del procuratore della Repubblica di Trento Sandro Raimondi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti. Si tratta dell'ultima audizione dell'indagine, che riveste specifico interesse e alla quale auspica vi possa essere un'ampia partecipazione dei colleghi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione at-

traverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica di Trento.

(Svolgimento e conclusione).

Marco OSNATO, *presidente*, introduce l'audizione.

Sandro RAIMONDI, *Procuratore della Repubblica di Trento*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, Marco OSNATO, *presidente*, e Saverio CONGEDO (FDI), cui replica Sandro RAIMONDI, *Procuratore della Repubblica di Trento*.

Marco OSNATO, *presidente*, ringrazia per la partecipazione il Procuratore della Repubblica di Trento, Sandro Raimondi, e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	85
Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli (<i>Esame e rinvio</i>)	85
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del <i>Pistoia Blues Festival</i> e per la realizzazione del Festival Internazionale <i>Time in Jazz</i> . C. 1764 sen. La Pietra, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	87
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763 sen. Malpezzi, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	97
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge C. 1536, recante l'introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a

pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo.

Segnala che la relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia come, nonostante i diritti solennemente enunciati dalle Dichiarazioni dei diritti approvate in ambito ONU, non vi sia ancora in Italia un quadro normativo che garantisca, con specifiche norme di rango legislativo e con un adeguato regime sanzionatorio, la reale partecipazione delle persone con disabilità ai pubblici spettacoli. Infatti, le norme attualmente vigenti si limitano a fissare i criteri di progettazione per la visitabilità degli edifici e, nella parte dedicata ai locali adibiti a sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione, prevedono una dotazione minima di posti riservati a persone con ridotta capacità motoria, nonché spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote. Tuttavia, tali disposizioni sono di fatto inapplicabili, perché nulla dispongono in merito ai posti e ai biglietti degli accompagnatori delle persone non autosufficienti, la cui presenza costituisce spesso la *condicio sine qua non* affinché queste possano effettivamente partecipare ai pubblici spettacoli. La proposta di legge in esame si propone pertanto l'obiettivo di colmare tale lacuna.

Evidenzia, in particolare, che la proposta di legge si compone di un solo articolo che reca una novella alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

La novella consiste nell'introduzione di un nuovo articolo, il 23-*bis*, rubricato « Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo ».

L'articolo 23-*bis* è composto da 8 commi.

Il comma 1 prevede che nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata.

Il comma 2 dispone che i locali, gli impianti e i luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti riservati alle persone disabili in numero non inferiore a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e ubicati in modo da garantire la effettiva fruizione dell'evento.

Si ricorda che il citato dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, prevede che la sala per riunioni, spettacolo e ristorazione sia dotata di almeno due posti riservati per persone con ridotta capacità motoria per ogni quattrocento o frazione di quattrocento posti, con un minimo di due e, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote. Deve inoltre consentire l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico. Nelle sale di ristorazione, almeno una zona della sala deve inoltre essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persona su sedia a ruote.

Ai sensi del comma 3 della proposta di legge in esame, è assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità (*EU Disability Card*) o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento.

Il comma 4 prevede che i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin

dalla data di messa in vendita, nella propria pagina internet e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo, il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori; ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

I commi 5 e 6 fissano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'inservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti. In particolare:

la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è fissata, a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4, tra 5.000 euro a 10.000 euro (comma 5);

la sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 4 è fissata, a carico del soggetto responsabile di cui al comma 4, da 500 euro a 5.000 euro (comma 6).

Si ricorda che il regime sanzionatorio oggi vigente punisce, con ammenda e sospensione temporanea dall'albo, il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore in caso di opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Le medesime opere sono dichiarate inabitabili e inagibili.

Le sanzioni introdotte dalla proposta di legge sono irrogate, ai sensi del comma 7, dal Garante nazionale delle disabilità, che disciplina con proprio regolamento il rela-

tivo procedimento. Si fa presente che il citato Garante nazionale delle disabilità è stato recentemente istituito dal decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227.

Infine, il comma 8 dispone che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai commi precedenti sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Chiede, in fine, alla presidenza, di svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire le tematiche affrontate dalla proposta di legge.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) si associa alla richiesta del relatore circa lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Gaetano AMATO (M5S) nell'auspicare che le relazioni introduttive vengano sempre lette dal relatore al fine di informare adeguatamente la Commissione sulle questioni all'ordine del giorno, dichiara di condividere la richiesta circa l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni data la delicatezza dei temi trattati.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

C. 1764 sen. La Pietra, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la proposta di legge C. 1764, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del « Pistoia Blues Festi-

val » e per la realizzazione del « Festival Internazionale *Time in Jazz* », è stata trasmessa dal Senato il 7 marzo 2024, dopo essere stata approvata, in sede deliberante, dalla 7^a Commissione del Senato in data 5 marzo 2024.

Evidenzia, preliminarmente, che la proposta è volta a stanziare un contributo finanziario in favore di due comuni annualmente impegnati nella realizzazione di rilevanti festival di musica *jazz*.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del « Pistoia *Blues Festival* ».

L'articolo 2, comma 1, stanziava un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del « Festival Internazionale *Time in Jazz* ». Anche in questo caso il contributo decorre dal 2024, come si evince dall'anno di decorrenza della copertura di cui al comma 2, oltreché dal combinato effetto che i due articoli della proposta di legge producono sulla norma che, entrambi, novellano.

I due articoli modificano infatti la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sono attualmente stanziati contributi a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni, della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago, della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, della Fondazione di partecipazione « Umbria Jazz », della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini.

Al riguardo segnala che il comune di Pistoia, per la realizzazione del « Pistoia *Blues festival* », è stato già beneficiario, negli anni 2020 e 2021, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, di un contributo pari a quello che la proposta di legge in esame intende assegnargli a decorrere dal 2024.

Il comma 2 di ciascuno dei due articoli della proposta di legge reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disposto del rispettivo comma 1. In entrambi i casi essa è reperita mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

C. 1763 sen. Malpezzi, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, in sostituzione del relatore impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, riferisce che la proposta di legge C. 1763, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, è stata trasmessa dal Senato il 7 marzo 2024, dopo essere stata approvata, in sede deliberante, dalla 7^a Commissione del Senato il 5 marzo scorso.

Segnala, quindi, che la proposta, composta da un solo articolo, è volta ad assegnare un contributo finanziario a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del « Monteverdi Festival » di Cremona.

Da punto di vista della tecnica legislativa, il comma unico dell'articolo 1 novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante

disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, inserendovi due commi aggiuntivi:

il comma 1-*quinquies*, che assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del « Monteverdi Festival » di Cremona;

il comma 1-*sexies*, individua la copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione del comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nella corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sono attualmente stanziati contributi a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni, della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago, della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del Romaeuropa Festival, della Fondazione di partecipazione « Umbria Jazz », della Fondazione Orchestra giovanile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 aprile scorso.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che sono state presentate tre proposte emendative che sono in distribuzione, sulle quali la Presidenza non ha ravvisato profili di inammissibilità.

Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, in qualità di relatrice esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manzi 1.1 e Amato 1.2 nonché sull'emendamento Manzi 2.1 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Irene MANZI (PD-IDP), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.1 volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 in esame ed in particolare stigmatizza nuovamente la previsione di un rappresentante del ministero della cultura nel consiglio di amministrazione dell'associazione, circostanza che, a suo giudizio, porrà il rappresentante del Governo in una posizione di conflitto di interessi.

Giudica tale scelta una forzatura che rappresenta un pericoloso precedente per un teatro di tradizione il cui contributo finanziario viene fatto dipendere da una modifica statutaria.

Gaetano AMATO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Manzi, illustra l'emendamento a sua prima firma 1.2, evidenziando come, a seguito della prevista modifica statutaria, il ministero della cultura, che è chiamato a svolgere una funzione di vigilanza si troverà a far parte anche del consiglio di amministrazione.

Ritiene che tale circostanza rappresenterà un ostacolo per il corretto andamento della vita associativa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.1 e Amato 1.2.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1 evidenzia l'importanza che venga ripristinato l'ammontare del contributo finanziario pari a 500 mila euro, rammaricandosi della mancata disponibilità in tal senso da parte del ministero dell'economia e delle finanze, importo che è stato da tempo annunciato anche nel territorio creando quindi legittime aspettative. Tale riduzione, a suo giudizio, appare essere anche in contraddizione con la scelta di prevedere un rappresentante del ministero della cultura in seno al consiglio di amministrazione.

Gaetano AMATO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Manzi 2.1 che riguarda il ripristino del contributo finanziario per l'associazione Sferisterio, associandosi alle considerazioni critiche svolte dalla collega Manzi.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice* con riferimento all'intervento svolto dalla collega Manzi chiarisce che la riduzione dell'originario contributo finanziario è il risultato di un'interlocuzione con il ministero dell'economia e delle finanze che avrebbe anche potuto, ritenere opportuna una riduzione maggiore.

Nel rammaricarsi per il giudizio critico espresso dalla collega Manzi circa i contenuti della proposta di legge, ritiene che la presenza del rappresentante del Governo nel consiglio di amministrazione deve essere ritenuta un apporto positivo in termini di stabilità del previsto contributo e di trasparenza.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 2.1.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte, inoltre, come già anticipato in ufficio di Presidenza, che è in corso di acquisizione l'assenso di tutti i gruppi sul trasferimento alla sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge.

Non appena saranno acquisiti i pareri delle Commissioni in sede consultiva nonché l'assenso del Governo, verrà chiesto al Presidente della Camera il trasferimento alla sede legislativa e, quando l'Assemblea avrà deliberato tale trasferimento, la presidenza si riserva di inserire nuovamente la proposta di legge all'ordine del giorno della Commissione per la deliberazione in via definitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 23 aprile.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Caso 1.61 sul quale è stato espresso un invito al ritiro.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.61 evidenzia come anche nel corso delle audizioni sia stato evidenziato come la riforma in esame finisca per attribuire un minor valore all'istruzione impartita negli istituti tecnici. Ritiene che tale riforma faccia trasparire l'obiettivo di una netta separazione anche di classe nella scelta della scuola superiore di secondo grado.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.61.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.62 volto modificare anche i termini con i quali si indica la nuova filiera, definizione che, a suo giudizio, deve prevedere anche il termine « formativa ».

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.62.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.63 ne illustra le finalità relative ad intervenire sui termini utilizzati nel disegno di legge.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.63.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.64 ribadisce l'importanza nella scelta dei termini utilizzati dalla riforma dai quali traspone la filosofia posta alla base.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.64 e 1.65.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.66 ne illustra la finalità volta a prevedere l'attivazione a campione dei nuovi percorsi quadriennali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.66.

Antonio CASO (M5S) sottoscrivendo l'emendamento Piccolotti 1.67 chiarisce che l'emendamento è volto a sopprimere la quadriennalità del percorso sperimentale di istruzione.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.67.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.68 ribadisce la contrarietà circa una nuova sperimentazione di percorsi quadriennali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.68 e 1.69.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.70 sottolinea l'importanza di evitare un impoverimento della formazione degli studenti a causa della riduzione a quattro anni della durata dei corsi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.70 e Manzi 1.71.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.72 sottolinea l'importanza di prevedere anche attività formative che includano l'utilizzo delle tecnologie emergenti.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Caso 1.72, Manzi 1.73, Caso 1.74 e 1.75.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che gli emendamenti da Caso 1.76 a Caso 1.82 sono accomunati dal medesimo principio, ossia a circoscrivere nell'ambito dell'attivazione dei percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, le funzioni delegate alle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Avverte, quindi, che sarà posto in votazione il principio comune individuato nelle parole « ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettere ».

Al riguardo precisa che in caso di reiezione di tale principio comune non si procederà alla votazione dei singoli emendamenti in quanto preclusi dalla reiezione del richiamato principio, mentre in caso di approvazione del principio comune si procederà alla votazione di ciascun emendamento al fine di individuare la concreta formulazione della norma che la Commissione intende inserire nel testo.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.76 riferisce alcuni dati relativi alle sperimentazioni già avviate in tema di percorsi quadriennali che nel tempo si sono ridotte a 98 su 1000 scuole inizialmente coinvolte.

La Commissione respinge il principio comune agli emendamenti Caso 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81 e 1.82. che a seguito della reiezione devono ritenersi preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.83 e 1.84.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.85 ne illustra le finalità evidenziando l'importanza che nell'attivazione dei nuovi percorsi quadriennali si tengano presenti le funzioni conferite alle regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.85.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86 sottolinea come i progetti di riforma previsti nell'ambito del PNRR fossero assai diversi rispetto ai contenuti della riforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.86.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.87 ribadisce l'importanza di non impoverire l'offerta formativa e di fornire agli studenti un sapere critico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.87, 1.88 e 1.89.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.90 insiste nuovamente sull'importanza delle parole scelte per definire i contenuti della riforma della filiera tecnologico-professionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94 e 1.95.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.96 evidenzia l'importanza di prevedere anche percorsi formativi al di fuori del perimetro regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.96, 1.97, gli identici emendamenti Piccolotti 1.98, Caso 1.99, Manzi 1.100 nonché l'emendamento Manzi 1.103.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.104.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.104 e 1.105.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.106 rappresenta il rischio che i nuovi percorsi quadriennali possano determinare esuberi di personale anche a causa dell'inserimento della figura dei consulenti aziendali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.106.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.107 evidenzia il rischio che il diverso sistema di reclutamento previsto per i docenti, che vengono sottoposti ad una vera selezione, rispetto alle modalità di scelta dei consulenti aziendali potrà causare una vera e propria guerra tra i soggetti chiamati a svolgere le attività didattiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.107 e 1.108.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Manzi 1.109 ribadisce come la riforma abbia a fondamento un'idea di scuola del tutto non condivisibile.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.109.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.111 volto a sopprimere il comma 3 del nuovo articolo 25-bis che prevede la stipula di accordi fra le regioni e gli uffici scolastici regionali e gli ITS *Academy* e le Università senza chiarire efficacemente le diverse competenze attribuite ai vari soggetti coinvolti.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.110, Caso 1.111 e Piccolotti 1.112, l'emendamento Caso 1.115 e 1.116.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.117 volto a prevedere l'intesa in sede di conferenza unificata Stato, regioni e province autonome per la stipula degli accordi di cui al comma 3.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.117.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.118 insiste per il coinvolgimento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università ai fini della stipula degli accordi volti a integrare l'offerta formativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.118, 1.119, Manzi 1.121 e Piccolotti 1.122.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.123 chiarisce che l'emendamento è volto a modificare i soggetti coinvolti nella stipula degli accordi integrativi a cominciare dagli ITS.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127 e 1.128.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.129 spiega come questo sia volto a escludere un coinvolgimento delle aziende private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.129, 1.130, 1.131 e 1.132.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.133 chiarisce come questo sia volto a sopprimere il riferimento alle specifiche esigenze dei territori dal momento che la riforma prevede il diretto coinvolgimento di aziende specifiche.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.133.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.134 ribadisce l'importanza di assicurare la medesima qualità della formazione indipendentemente dal tessuto produttivo delle diverse regioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.134.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.135 sottolinea la necessità che la formazione degli studenti sia non solo tecnica ma fornisca loro delle solide basi culturali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.135 e 1.136

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.137 chiarisce come questo sia volto a consentire a ciascuno studente la possibilità di uscire dal proprio territorio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.137 e 1.138.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.139 evidenzia l'insufficienza delle risorse previste per l'istituzione dei *campus* che teme saranno finanziati dalle aziende private.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.139.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.140 chiarisce come questo sia volto a sopprimere il riferimento ai poli tecnico-professionali eventualmente presenti sul territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.140.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.141 evidenzia l'importanza di non capovolgere il paradigma della formazione che deve sempre assicurare le competenze e non

volgere lo sguardo solo alle esigenze delle aziende private coinvolte.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.141.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.142 chiarisce come questo sia volto ad evitare la formazione iper specialistica e che potrebbe, in un futuro non troppo lontano, rivelarsi obsoleta.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.142.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.143.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.143.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.144 evidenzia il rischio che gli studenti diventino vere e proprie cavie di una sperimentazione oltretutto finanziata dallo Stato ma a vantaggio di aziende private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.144, 1.145 e 1.146.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.147 chiarisce come questo sia volto ad evitare l'invasione della scuola da parte delle aziende private.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.147, 1.148, 1.149, 1.50, 1.151, 1.152, 1.153 nonché gli emendamenti Manzi 1.154 e Caso 1.155.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.158 chiarisce come questo sia volto a sopprimere il comma 4 del nuovo articolo 25-bis.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.156, Piccolotti 1.157 e Caso 1.158.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.159 evidenzia la necessità di prevedere un'adeguata formazione dei docenti che saranno affiancati anche da non meglio definiti consulenti aziendali.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.159.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.161.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.161.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.162 giudica assai criticabile il coinvolgimento degli ITS Academy che sono coinvolti in accordi di partenariato finalizzati a legare i nuovi percorsi quadriennali a percorsi di istruzione universitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, gli identici emendamenti Manzi 1.166 e Caso 1.167 nonché l'emendamento Manzi 1.168.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.169 evidenzia come la riforma preveda l'utilizzo delle prove INVALSI in modo difforme dagli obiettivi di tale specifica valutazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.169, 1.170 nonché gli identici emendamenti Manzi 1.171, Piccolotti 1.172 e Caso 1.173.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.174 ribadisce l'importanza di una scelta appropriata dei termini, all'interno della riforma, utilizzando le parole « studentesse e studenti », in luogo di « soggetti ».

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.174.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.175 insiste sulla necessità di non ridurre la formazione a solo quattro anni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.175, 1.176, 1.177, 1.179, 1.180 nonché gli identici emendamenti Manzi 1.181 e Caso 1.182.

Antonio CASO (M5S) sottoscrivendo l'emendamento Manzi 1.183 dichiara di condividere la necessità di linee guida nazionali pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.183 e Caso 1.184.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.186 volto ad includere anche gli uffici scolastici regionali al fine di garantire il rispetto delle competenze ad essi attribuite.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.186.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.187 volto ad affermare anche il principio del rispetto delle competenze statali.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.187.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.188 evidenzia come la norma in esame – che prevede nuove sperimentazioni –, rappresenti, a suo giudizio, un disastro annunciato anche in considerazione della ristrettezza dei tempi previsti circa l'entrata in vigore già a partire dal prossimo anno scolastico.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.188.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.189 volto a so-

stituire le previste sperimentazioni con percorsi quinquennali sperimentali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.189, 1.190 e 1.191.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.192 ne illustra le finalità evidenziando la necessità di rendere in sostanza obbligatori gli accordi stipulati con i poli tecnologici presenti sul territorio.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.192.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.195 ne illustra le finalità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.195 e 1.196, gli emendamenti Caso 1.197, 1.198 e 1.199, Amato 1.200, 1.201 e 1.203.

Antonio CASO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Amato 1.204 volto ad includere anche le competenze non cognitive anche per gli studenti della filiera tecnico-professionale. Al riguardo ricorda la proposta di legge approvata dalla Commissione su tale materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.204 e 1.205.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.206 insiste sull'importanza di mantenere percorsi quinquennali di formazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.206.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima Amato 1.207 sottolinea la necessità di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche anche nel nuovo sistema di accordi di partenariato.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.207.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 1.208 ribadisce l'importanza della dimensione nazionale della scuola che va sempre tutelata.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.208.

Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.209 ritiene che la questione dirimente sia proprio il ruolo da riconoscere al Ministero dell'istruzione nella definizione di criteri nazionali al fine di evitare differenziazioni di offerta formativa fra le diverse regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.209, Amato 1.210 e 1.211.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.212 sottolinea l'importanza di delimitare il ruolo assegnato alle aziende private coinvolte.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.212.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.213 evidenzia l'importanza del ruolo centrale da garantire alle istituzioni scolastiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 1.213, Caso 1.215 e 1.216.

Antonio CASO (M5S) nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 1.217 evidenzia l'importanza di prevedere un orientamento personalizzato al fine di valorizzare le pe-

culiarità e le diverse capacità di ciascun studente.

Irene MANZI (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Piccolotti 1.217, giudicando l'orientamento individualizzato una questione assai rilevante per la formazione efficace degli studenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.217 e Amato 1.218.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.220 insiste sull'importanza dell'uso delle parole e del linguaggio utilizzati nell'ambito della riforma in esame che appaiono di impronta aziendalistica.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.220.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'emendamento Amato 1.222 raccomanda il coinvolgimento di tutta la comunità educante presente nel territorio e non solo delle aziende private.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 1.222.

Giorgia LATINI, *presidente*, nell'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

ALLEGATO

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

- * **1.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
- * **1.2.** Amato, Orrico, Caso.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la cifra: 400.000 con la seguente: 500.000.

- 2.1.** Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi E.Di.Ma.S. nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, del Coordinatore del Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.35.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi E.Di.Ma.S. nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.50.

Audizione informale, in videoconferenza, del Coordinatore del Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.10 alle 16.15.

Audizione informale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.15 alle 16.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	100
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	104
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva ed è stata avviata la discussione.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo RIXI esprime un orientamento positivo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina GHIO (PD-IDP), come già ribadito ieri nel corso dell'esame preliminare, nonché nel corso della discussione presso la Commissione Affari costituzionali, fa presente che la sua forza politica nutre sul provvedimento in esame numerose perplessità.

In primo luogo, appare sbagliato il metodo prescelto: l'introduzione di una legge di questa portata, che va a scardinare il sistema di regolazione dei rapporti fra autonomie, avrebbe richiesto un percorso as-

sai più articolato e un confronto ben più approfondito; anche perché non vi sono scadenze pressanti che impongano una simile accelerazione ed essa sembra semmai dovuta ad obiettivi di genere diverso.

In secondo luogo, rispetto a un regionalismo segnato da maggiore autonomia, quale quello sostenuto anche dal PD nel passato, l'assetto istituzionale oggi portato innanzi dalla maggioranza appare radicalmente diverso; esso inoltre non tiene conto dei profondi mutamenti intervenuti negli ultimi anni, vale a dire la pandemia, la crisi economica e le numerose crisi geopolitiche in atto, che hanno condotto, anche nelle materie di competenza della Commissione, quali logistica e portualità, a diseguaglianze sempre più significative.

Esso introduce poi quello che si potrebbe definire un regionalismo competitivo, che avrà un forte impatto, dal momento che vi sono già ora regioni più forti da un punto di vista economico e regioni viceversa più deboli, che saranno destinate a rimanere indietro. Se i costituenti, osserva, hanno disegnato un regionalismo invece cooperativo e solidaristico è perché erano acutamente consapevoli delle profonde diseguaglianze esistenti fra le varie aree della Penisola.

Se pure l'obiettivo fosse quello – come affermato dalla maggioranza – di andare a superare tali diseguaglianze, esso potrebbe essere raggiunto solo tramite l'erogazione di risorse aggiuntive; invece, la riforma introdotta dal provvedimento in esame è chiaramente disegnata in invarianza di spesa. Cade dunque la « foglia di fico » usata per occultare i problemi che pure sono stati evidenziati più volte in audizione, dalla Fondazione GIMBE ad esempio.

Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP), essi sono ancora in fase di definizione e l'Ufficio parlamentare di bilancio ha chiaramente evidenziato delle criticità: si tratta infatti di parametri numerici che in alcuni ambiti possono rivestire una loro utilità, ma in altre materie tracciano solo delle linee di tendenza.

L'elemento fondamentale, ribadisce, è che l'autonomia differenziata non è ulte-

riormente finanziata: tutto si fonda sul trattenimento di parte delle imposte riscosse sul territorio e ciò porrà talune regioni in forte difficoltà.

Tutte le problematiche evidenziate appaiono assai rilevanti e portano a ritenere che il provvedimento avrà un impatto fortemente negativo sulla vita delle persone. Per queste ragioni, preannuncia voto contrario della propria forza politica sulla proposta di parere del relatore.

Giorgio FEDE (M5S) manifesta viva preoccupazione per il contenuto del provvedimento in esame. Riconosce che esso discende dalla volontà di dare attuazione al dettato dell'articolo 116 della Costituzione, ma sottolinea con forza che uno dei presidi che più validamente hanno assicurato lo sviluppo del nostro Paese dopo la seconda guerra mondiale è che, per lungimirante scelta dei Costituenti, esso non è mai stato una mera federazione di regioni.

Afferma poi che è ben chiaro che ogni deputato rappresenta un territorio, con le sue specifiche caratteristiche socio-economiche e geografiche; la finalità della Repubblica è però quella di garantire a tali territori uno sviluppo equo e armonioso. Definisce la prospettiva disegnata dal provvedimento invece imbarazzante, perché esso accentua le profonde differenze già esistenti fra Nord e Sud. Bisognerebbe garantire uno sviluppo complessivo in un sistema che non sia opportunisticamente regionalistico, perché altrimenti si perde una necessaria visione d'insieme.

Conclude affermando che la soluzione portata avanti dalla maggioranza non garantisce le giuste prospettive di sviluppo e per questo motivo preannuncia voto contrario della sua forza politica sulla proposta di parere del relatore.

Antonino IARIA (M5S) richiama la propria personale esperienza, di cittadino nato in Calabria ma cresciuto in Piemonte, e che dunque ben conosce quali siano le profonde diseguaglianze che attraversano e dividono tutto il Paese. Ricorda un titolo del giornale *Avvenire di Calabria*, che ha parlato di una Calabria prigioniera della

spesa storica regionale: concetto a suo avviso di fondamentale rilevanza, specialmente in tema di trasporti e infrastrutture. Afferma con forza che l'autonomia differenziata avrà un impatto a dir poco disastroso sulle regioni del Mezzogiorno.

Rivolgendosi poi ai colleghi della Lega, dichiara di aver ben compreso che si tratta di una bandiera della loro forza politica, al pari del ponte sullo Stretto; al tempo stesso, però, occorre riflettere sul fatto che ad esempio su una materia importante come le grandi reti di trasporto occorre una pianificazione a livello nazionale ed europeo. Il fatto che le regioni assumano autonomia in tale materia porterà a una totale frammentazione, per cui ognuno sarà padrone in casa propria ma nessun soggetto avrà più la minima rilevanza a livello internazionale.

Ribadisce dunque il voto contrario della propria forza politica. Del resto, conclude, persino la Lega è consapevole che quella imboccata è una strada senza uscita, tanto che a livello propagandistico sostiene l'autonomia differenziata, ma parlando con gli operatori del settore tiene un atteggiamento ben diverso. Si chiede poi con quale coraggio, visto che ormai la Lega ambisce a non rappresentare più solo gli interessi del Nord, i deputati leghisti meridionali sosterranno il provvedimento.

Domenico FURGIUELE (LEGA) ricorda in primo luogo di essere anch'egli calabrese. In proposito, fa presente che l'autonomia differenziata è frutto di un percorso assai articolato e che essa prevede alcuni passaggi dirimenti, affidati alla responsabilità delle singole regioni; inoltre, sono conservati e operanti i fondi perequativi. Rivendica poi la circostanza che i LEP, già previsti dall'ordinamento, non sono mai stati individuati, e che appunto questa sarà l'occasione per farlo; ancora, il disegno di legge in esame prevede per i LEP la copertura integrale di bilancio. Ricorda inoltre che il Governo si è sempre speso per il Mezzogiorno: ad esempio, postando 3 miliardi di euro sulla strada statale n. 106, grandissima opera di indubitabile utilità pubblica. Non ravvede poi alcuna conflit-

tualità fra il provvedimento e i progetti da definirsi a livello europeo.

Conclude ribadendo che il maggiore sviluppo di alcune regioni non dovrebbe impedire alle stesse di usufruire di maggiori livelli di autonomia. Il regionalismo che è stato immaginato è nel senso della responsabilizzazione: se le regioni meridionali non si determineranno, sull'energia, sull'eolico, sul fotovoltaico, vuol dire che non avranno avuto il coraggio di credere in se stesse.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara conseguentemente preclusa la votazione della proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 10.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 10.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'uffi-

cio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 10 aprile 2024, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO APRILE – GIUGNO 2024

APRILE

Esame della proposta di legge Centemero C. 1084 recante disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

Esame della risoluzione Ghirra 7-00176 – Misure a tutela della mobilità della regione Sardegna.

Esame delle proposte di legge Casu C. 347 e Gaetana Russo C. 805 – Disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Seguito dell'esame della proposta di legge C. 926 Cantone – Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale.

MAGGIO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Esame della proposta di legge Longi C. 1316 ed altri – Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei *call center*, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori (*compatibilmente con la programmazione dei lavori della X Commissione Attività produttive*).

Seguito dell'esame congiunto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) esperti 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2023) 126 final), della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (COM(2023) 127 final) e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 final).

Seguito dell'esame della comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – La politica di ciberdifesa dell'UE (JOIN(2022) 49 final) (*in congiunta con la IV Commissione Difesa*).

GIUGNO

Seguito dell'esame degli argomenti previsti per il mese precedente e non conclusi.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti-legge; gli atti del Governo e le proposte di nomina assegnati alla Commissione; atti dell'Unione europea di interesse della Commissione; i progetti di legge da esaminare in sede consultiva.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » (C. 1665 Governo, approvato dal Senato),

premessi che:

il disegno di legge fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'autonomia differenziata, svoltasi già a partire dalla fine della XVII legislatura, a seguito delle iniziative intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017;

esso delinea la cornice normativa per dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, definendo i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nonché le modalità procedurali di approvazione delle relative intese fra lo Stato e una Regione;

l'articolo 1 subordina l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali;

l'articolo 3, che reca una delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, indica, al comma 3, le relative materie, tra cui rientrano le

materie « porti e aeroporti civili », « grandi reti di trasporto e di navigazione » e « ordinamento della comunicazione »;

l'articolo 10, comma 1, stabilisce che lo Stato adotti misure volte a garantire l'unità nazionale, nonché la promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, anche attraverso:

l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali, all'eliminazione del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole (lettera *a*));

l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, ivi compresi quelli finalizzati ad eliminare il *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree del territorio nazionale e a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità (lettera *c*));

l'individuazione delle misure che concorrano a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, promuovendo il diritto alla mobilità e alla continuità territoriale per tutte le isole e la perequazione infrastrutturale (lettera *d*)),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

premessò che:

esaminato, per i profili di competenza, l'A.C. 1665, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione »;

il testo in esame, in attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, che è stato presentato in data 23 marzo 2023 su iniziativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali, presenta criticità rilevanti, emerse anche durante le numerose audizioni presso il Senato della Repubblica, e nodi politico-tecnici che il corso dell'esame finora svolto non ha compiutamente affrontato e risolto in modo accettabile;

si può affermare che il disegno di legge in esame è caratterizzato dall'elemento dell'indeterminatezza. In tal senso, dunque, ci si appresta a dare attuazione a un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria, ma anche in quella strettamente applicativa. Logica e ragionevolezza avrebbero richiesto una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale succedutasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

premessò, altresì, che:

l'attuazione dell'autonomia differenziata non può naturalmente prescindere dal rispetto della coesione sociale del Paese ed anzi la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali esigibili dovrebbero essere alla base di qualsiasi passaggio ulteriore. La temporaneità e reversibilità dell'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe costituire l'architrave, in un dispositivo prudente, graduale nel tempo e precisamente circoscritto a funzioni puntuali gestibili con certezza;

considerato che:

il nuovo comma 3, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – vale a dire, le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell'autonomia differenziata, mediante il procedimento contemplato dal medesimo articolo 116 –, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sono determinati nelle seguenti materie o ambiti di materie: Porti e aeroporti civili; Grandi reti di trasporto e di navigazione;

siamo in presenza di un sistema che lascia già ampio spazio, nel governo delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, all'intervento delle istituzioni territoriali. In particolare, sin dalla legge n. 422 del 1997, la gestione delle risorse per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale è affidata alle Regioni, con un sistema di ripartizione fondato sulla spesa storica;

sistema che, come noto, dopo quasi vent'anni ancora si basa sulla spesa storica al netto di qualche aggiustamento, in attesa che vengano stabiliti dalla regione i livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

l'esperienza suggerisce che una logica federale applicata alle grandi infrastrutture di trasporto non corrisponde alla prima vera esigenza di questo settore, ossia la pianificazione strategica unitaria che deve risiedere all'interno del Piano generale dei trasporti e della logistica, documento che nel 2023, con l'approvazione dell'ennesima riforma del codice degli appalti, all'articolo 45, è stata abolita;

questo dunque suggerisce un ritorno volontario alla logica della c.d. legge obiettivo, che ha prodotto tra i vari danni cattedrali nel deserto, aumento della spesa pubblica, sperequazione territoriale, per citarne alcuni;

ora, con l'ampiezza della devoluzione che viene prevista per le grandi infrastrutture, per i porti, gli aeroporti, le principali vie di comunicazione, si aprono nuovi fronti che indeboliscono ulteriormente la coesione e la forza del nostro Paese;

cresce ulteriormente l'arbitrio del decisore politico regionale, mentre si perde la visione della competitività nazionale ed internazionale nel sistema dei trasporti;

devolute le infrastrutture e i servizi di mobilità, la pianificazione sarà solo regionale, e alla luce delle premesse sul trasporto pubblico locale, questo crea grande preoccupazione;

non è chiaro come sarà protetto il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, già non ugualmente garantito tra le diverse aree del Paese, e che in assenza di una gestione nazionale potrà solo peggiorare;

si consideri poi il *vulnus* sugli investimenti: molti degli interventi sulle infrastrutture di trasporto, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, sono basati su fondi di investimenti nazionali, che dovranno essere ripartiti ma, come se fosse una delega in bianco, non è noto quale saranno i profili che determineranno le ripartizioni;

considerato inoltre che:

su aeroporti, ferrovie ed autostrade vigilano rispettivamente Enac, Ansfisa ed Anas e non appare chiaro come saranno definiti i pesi e contrappesi nell'ambito della vigilanza; anche questo profilo crea una certa indeterminatezza e pertanto un'accesa preoccupazione, visto il rilievo delle questioni trattate;

l'ultimo aspetto riguarda l'unitarietà della Repubblica, che si traduce nel settore infrastrutturale nella necessaria riduzione del deficit tra il Settentrione e il Meridione del Paese. L'ulteriore frammentazione della logistica, derivante dalla disarticolazione delle infrastrutture, peggiorerà le nostre *performance*, e aumenterà il divario tra le regioni oltre a determinare una corsa alla spesa. Un esempio che possiamo desumere dal passato riguarda la proliferazione degli interporti: ne sono stati costituiti quasi una trentina, quando la legge originaria, basata sul Piano generale dei trasporti, ne individuava nove; stessa volontà che si è rilevata per quanto riguarda le richieste di stabilimento di aeroporti civili in ogni dove. Ebbene, con il federalismo delle infrastrutture certe aberrazioni potranno avere legittimamente luogo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	107
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02292 Pavanelli: Circa i rischi di sicurezza energetica nel medio termine	109
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	142
5-02293 Cavo: Sull'accesso delle imprese ai bandi PNRR e agli incentivi di Transizione 5.0 .	110
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-02294 Peluffo: Sulla tutela dei consumatori relativamente ai prezzi delle forniture energetiche, in particolare nella fase di cessazione della maggior tutela	110
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	145
5-02295 Squeri: Misure di competenza finalizzate allo sviluppo delle rinnovabili nelle more della definizione delle aree idonee volte anche a preservare i terreni in attualità di coltivazione	111
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	146

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sulle procedure informative indirizzate ai consumatori in relazione al passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell'energia elettrica	111
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.55.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.
(*Esame e approvazione del documento conclusivo*).

La Commissione inizia l'esame del documento conclusivo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.

Ricorda che la bozza del documento conclusivo, come risultante dalle proposte di modifica e integrazione pervenute da parte di alcuni gruppi, è già stata anticipata

in via informale ai rappresentanti dei gruppi della Commissione ed è posto in distribuzione (vedi allegato 1).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) esprime soddisfazione per il lavoro fatto e per le esaustive audizioni svolte. Evidenzia che la Commissione ha svolto un buon lavoro prima di altri organismi, prendendo peraltro atto che il Governo nella giornata di ieri ha approvato l'adozione di un disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, rammaricandosi che non abbia voluto attendere i risultati conclusivi dell'indagine conoscitiva della X Commissione, quasi che, osserva, si fosse trattato di una gara a chi arrivava prima. Intende sottolineare che non afferma quanto detto per spirito polemico ma solo per evidenziare quale stimolo abbia rappresentato l'iniziativa parlamentare per attivarsi in materia.

Fa presente che nel frattempo bisogna registrare la novità dell'intervento del Garante della *privacy*, Pasquale Stanzone, che sulla bozza di provvedimento ha messo in luce taluni limiti e criticità, evidenziando che affidare i controlli in materia ad agenzie governative non è la migliore delle scelte, mentre suggerisce di attribuire la competenza in materia di intelligenza artificiale ad Autorità caratterizzate da requisiti d'indipendenza stringenti, considerato che l'azione dello Stato coinvolgerà certamente aspetti e materie sensibili che meglio sarebbero tutelate da un'autorità indipendente.

Associandosi a tale visione, osserva che il documento conclusivo, pur elencando le diverse ipotesi di istituzione delle autorità nazionali richieste dal regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, sembra comunque offrire spunti adeguati per arrivare ad una scelta rispettosa dei diritti ed efficace.

Anche per tale motivo annuncia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) osserva che la proposta di documento conclusivo rappresenta un indice ragionato

delle numerose sedute di audizione tenute nelle quali sono stati affrontati esaustivamente molti aspetti della tematica. Considera quindi di grande utilità anche la relazione in titolo.

Ricorda che altre Commissioni parlamentari hanno affrontato il tema dell'intelligenza artificiale, ciascuna secondo i propri ambiti di interesse per valutarne gli impatti sui diversi settori di competenza. Riterrebbe proficuo se i lavori svolti dai diversi organismi parlamentari potessero essere integrati tra di loro.

Quanto al provvedimento deliberato dal Governo, osserva che esso sarà un primo terreno di confronto per verificare come si potranno integrare i lavori svolti nelle diverse sedi.

Conclude annunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo presentata.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, osserva innanzitutto che l'istituzione dell'indagine conoscitiva in oggetto è stata fortemente voluta dalla presidenza. Ricorda che la tematica è molto sentita, come dimostrato da tutti coloro che hanno contribuito ai lavori, nonché dall'impegno che tutti i gruppi politici hanno dimostrato offrendo il loro particolare contributo per integrare la proposta di documento conclusivo, esprimendo loro i suoi personali ringraziamenti.

Riacciandosi a quanto espresso in precedenti interventi evidenzia che il documento mette in luce la questione relativa all'autorità di regolazione. In proposito sottolinea che la presenza di autorità indipendenti è molto importante come, per fare un esempio, palesatosi recentemente sulla tematica energetica, ove la presenza di un'autorità si è dimostrata necessaria. Fa anche presente che il documento conclusivo proposto affronta tante altre tematiche urgenti, come ad esempio quella relativa al *cloud* nazionale, che ritiene necessario per tutelare la sicurezza dei dati dei cittadini italiani e per non esporre il nostro Paese a rilevanti criticità.

Ritiene peraltro che il lavoro svolto dalla Commissione sarà certamente utile quando inizierà l'iter parlamentare del disegno di

legge sull'intelligenza artificiale deliberato dal Consiglio dei ministri. In particolare, ritiene che tale disegno di legge sia comunque influenzato dai lavori svolti dalla Commissione in sede di indagine conoscitiva, attraverso le audizioni ma anche attraverso i contenuti della bozza di documento conclusivo proposto che, ricorda, è comunque circolata tra le forze politiche già da tempo e i cui contenuti sono quindi di fatto già entrati nel testo governativo.

Crede che dalla proposta di documento conclusivo emerga chiaramente che sulla tematica le riflessioni sono necessarie in quanto l'intelligenza artificiale non è una rivoluzione futura ma già in essere. A solo titolo di esempio ricorda quindi che nel documento sono riportate le riflessioni e le preoccupazioni in materia di occupazione, approfondite certamente nell'indagine conoscitiva della Commissione competente, tema quest'ultimo che spaventa gli italiani. Rammenta altresì che nella proposta di documento conclusivo emergono con chiarezza i dati preoccupanti relativi alle scarse competenze digitali degli italiani, soprattutto di determinate fasce di popolazione, che rischiano di marginalizzare una rilevante quota di cittadini; ritiene che questo argomento interessi tutte le forze politiche e che, al di là di ogni appartenenza, sia necessario colmare tale *gap*.

Ringrazia nuovamente tutte le forze politiche che hanno proposto integrazioni e modifiche alla bozza di documento conclusivo, segnalando che talune di esse, ad esempio il Partito Democratico, hanno anche accettato di ridimensionare, anche se in modo lieve, le loro richieste.

Conclude rallegrandosi che le risultanze dei lavori della Commissione siano così ampiamente condivise e ritiene che la loro influenza sul disegno di legge governativo dimostri senza ombra di dubbio la centralità del Parlamento.

Emma PAVANELLI (M5S) ringrazia la presidenza e i commissari per l'importante lavoro svolto con l'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale che, fa presente, ha trovato spunto, a suo avviso, da una suggestione del MoVimento 5 Stelle colta, con-

divisa e sostenuta dalla presidenza medesima.

Osserva che nei suoi lavori la Commissione ha toccato un tema importantissimo per le imprese, per i lavoratori e per i giovani che approcceranno questa tematica nei prossimi anni.

Auspica infine che su questa materia possa continuare un lavoro comune da parte di tutte le forze politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene in videoconferenza il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 14.35.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02292 Pavanelli: Circa i rischi di sicurezza energetica nel medio termine.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario di Stato per i

dettagliati elementi contenuti in una risposta dalla quale tuttavia non si evincono con chiarezza quali siano i rischi a cui ha fatto riferimento il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nel corso della sua audizione presso questa Commissione il 6 marzo 2024. Osserva che invece si capisce con chiarezza che l'intenzione del Governo è continuare a rivolgersi al gas e non alle energie a fonte rinnovabile, nonostante il vento e il sole siano una ricchezza del nostro Paese. Fa notare, peraltro, che le attuali condizioni geopolitiche, anche nel medio termine, consiglierebbero di fare scelte diverse da quelle legate al gas e che l'intenzione di rendere il nostro Paese un *hub* di quest'ultima forma di energia non è certamente una buona idea, anche ai fini della sicurezza energetica. Conclude osservando che dalla risposta, che ritiene non soddisfacente, non emergono sufficienti informazioni per poter affermare che il Governo è effettivamente impegnato a contrastare i potenziali rischi di natura politica, tecnica, economica, ambientale e sociale cui faceva riferimento il Ministro in audizione.

5-02293 Cavo: Sull'accesso delle imprese ai bandi PNRR e agli incentivi di Transizione 5.0.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, segnala che non si attendeva una risposta molto diversa da quella data dal Governo della quale apprezza, comunque, i dettagli offerti e la precisione dei riferimenti circa la normativa europea in materia. Evidenzia che l'interrogazione intendeva portare al centro della discussione una tematica sentita dalle imprese, e ritiene che l'ultima parte della risposta del rappresentante del Governo consenta di venire a conoscenza che vi è l'intenzione

dell'Esecutivo di interloquire su questa problematica in sede europea.

Osserva, altresì, che il punto centrale non è relativo al finanziamento con le risorse del PNRR di attività legate alle fonti fossili quanto, piuttosto, aiutare le imprese a riconvertirsi e favorire le condizioni che non impediscano l'impegno di queste ultime verso la transizione verde. Quanto ai mezzi economico finanziari necessari o reperibili, ritiene che riguardino la competenza e lo studio dei tecnici e degli esperti dell'Esecutivo, mentre invece ritiene necessario un *focus* dedicato alla tematica. Conclude auspicando che le riferite interlocuzione con la Commissione europea possano avere un esito positivo.

5-02294 Peluffo: Sulla tutela dei consumatori relativamente ai prezzi delle forniture energetiche, in particolare nella fase di cessazione della maggior tutela.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), che interviene in videoconferenza, replicando si dichiara non soddisfatto della risposta ricevuta. Osserva, peraltro, che la problematica concernente gli incrementi dei costi in bolletta, vere e proprie « bollette pazze », come anche evidenziato dalla giornalista Milena Gabanelli sulle pagine del Corriere della Sera, è stata segnalata più volte senza che sia stata seriamente contrastata. Osserva che rispetto alle rassicurazioni da parte del Ministro dell'ambiente della sicurezza energetica, che ha avuto modo di comunicare in Commissione l'intenzione di mantenere un'elevata attenzione per la tutela del consumatore che si rende necessaria nella attuale fase di passaggio di mercato, è stato fatto un passo indietro rispetto agli impegni presi

considerato che le condizioni dei contratti di fornitura energetica continuano ad essere modificati unilateralmente, ciò che ritiene dipende dal fatto che il ministero non stia sufficientemente vigilando. Ricorda altresì quanto riferito da ARERA in occasione delle due ultime sue audizioni in Commissione. Infine, ritiene che la campagna informativa promessa a suo tempo sia ormai troppo tardiva, considerato che il termine per il passaggio ovvero il rientro nel sistema della maggior tutela scade a fine giugno, campagna che quindi a suo avviso è del tutto inidonea a consentire di consolidare un'efficace informazione per esercitare opportunamente il diritto di opzione.

5-02295 Squeri: Misure di competenza finalizzate allo sviluppo delle rinnovabili nelle more della definizione delle aree idonee volte anche a preservare i terreni in attualità di coltivazione.

Luca SQUERI (FI-PPE) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario di Stato Claudio BARBARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per una risposta che sembra cogliere il timore evidenziato nell'interrogazione in titolo, cioè che nelle more della definizione del decreto ministeriale sulle cosiddette aree idonee possano essere individuati spazi per la localizzazione di 80 GW di nuova potenza rinnovabile su terreni attualmente in corso di attività di coltivazione, comprese zone di produzione di prodotti di eccellenza e tutelati. Ricorda che la maggior parte di tali impianti a fonte rinnovabile sarebbe certamente fotovoltaica, con il rischio che verrebbero utilizzati oltre 123 mila ettari di terreno, di cui la gran parte agricoli. Segnala che già in questo momento molte associazioni agricole denunciano l'apertura di procedure di esproprio di terreni, anche vocati alla produzione di prodotti agricoli tutelati,

per destinarli a installazioni fotovoltaiche. Richiama tutti a considerare che terra e agricoltura non sono solo un bene economico o un'attività ma anche valori intrinseci del Paese, parte rilevante delle sue tradizioni e della sua cultura. Accoglie quindi positivamente la conferma dell'intendimento del ministero, nel quadro della disciplina in essere in via di definizione, di assicurare lo sviluppo degli investimenti nel settore delle rinnovabili senza trascurare le esigenze del settore agricolo.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 aprile 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sulle procedure informative indirizzate ai consumatori in relazione al passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell'energia elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Atto n. 150.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150) e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 2 giugno.

Invita quindi il relatore, on. Barabotti, a svolgere la relazione introduttiva.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, come da ultimo integrata dalla legge annuale sul mercato e la concorrenza 2022.

Ricorda in particolare che il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega, oltre che nel rispetto dei criteri per l'esercizio delle deleghe di semplificazione di cui alla c.d. legge Bassanini. La delega deve essere esercitata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque, entro il 27 agosto 2024, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione al digitale (Dicastero senza portafoglio attualmente non più presente), del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, e del parere del Consiglio di Stato.

Fa presente che lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data trasmissione. In proposito ricorda che il testo dello schema di decreto

legislativo trasmesso alle Camere è munito dei seguenti allegati: relazione illustrativa; relazione tecnica con relativa verifica (cosiddetta «bollinatura»); analisi tecnico-normativa (ATN); analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR); parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali; intesa sancita dalla Conferenza unificata; parere del Consiglio di Stato.

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, e iniziando dall'articolo 1, rileva che qui si definisce l'ambito di applicazione e le finalità del decreto legislativo in esame. Sono in primo luogo individuate, dal punto di vista soggettivo, le pubbliche amministrazioni a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato.

In secondo luogo, dal punto di vista oggettivo, viene definito il concetto di «controllo», inteso come attività di natura amministrativa svolta dalle p.a. per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un'attività economica; si precisa poi il significato delle nozioni di «attività economica» e «soggetto controllato».

Vengono poi indicati gli ambiti che restano esclusi dall'applicazione del decreto in esame, ovvero i controlli in materia fiscale, i controlli e gli accessi ispettivi disposti dal Prefetto per la documentazione antimafia, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

L'articolo 2 disciplina una procedura di censimento da parte delle amministrazioni di tutti i controlli previsti a legislazione vigente, cui conseguirà, ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, l'elaborazione di un quadro di sintesi da trasmettere alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Parlamento al fine di individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati.

Con l'articolo 2 si intende delineare un meccanismo che consentirà di evitare alle attività economiche la riproposizione di controlli identici o non più necessari ed alle amministrazioni di razionalizzare e meglio coordinare la programmazione degli stessi l'ambito di applicazione e le finalità del decreto legislativo in esame.

In particolare, si prevede che al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali le attività economiche sono tenute e per eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, il Dipartimento per la funzione pubblica elabora uno schema standardizzato per l'effettuazione del censimento dei controlli. Entro i successivi centoventi giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni incaricate di svolgere i controlli pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.

Si prevede inoltre che le amministrazioni compiano una ricognizione straordinaria dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, sarà poi trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica per la verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli. Questa procedura è ripetuta con cadenza triennale.

Si dispone poi che all'esito delle predette attività di analisi, valutazione e verifica, il Dipartimento per la funzione pubblica trasmette un rapporto alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Parlamento, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, ovvero rafforzati.

Viene infine inserita una previsione ai sensi della quale le pubbliche amministra-

zioni pubblicheranno sul proprio sito istituzionale l'elenco (da aggiornare con cadenza almeno biennale) degli obblighi oggetto delle attività di controllo che gli operatori economici sono tenuti a rispettare, secondo uno schema standardizzato elaborato dal Dipartimento per la funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

Segnala quindi che lo schema di decreto legislativo ricorre poi alla valutazione del rischio ai fini della programmazione delle attività di controllo. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, come la gestione del rischio costituisca, anche a livello internazionale, uno *standard* di riferimento imprescindibile per la valutazione dei livelli di « affidabilità » delle attività economiche. L'atto del Governo prevede, in particolare, un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaristica, cui – previa verifica dei parametri elaborati dall'Ente italiano unificazione (UNI) – consegue il rilascio di un *report* certificativo di c.d. « basso rischio » (sottoposto a verifica periodica) da parte di organismi di certificazione accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento (articolo 3). Il possesso del *report* di « basso rischio », fatte salve ipotesi particolari, genera un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche (articolo 5). Il *report* viene inserito nel fascicolo informatico d'impresa, al cui potenziamento provvede pure lo stesso schema di decreto (articolo 4).

Passando all'articolo 6 fa presente che esso disciplina le violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile, prevedendo che l'organo di controllo incaricato diffidi l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida, nel caso in cui accerti la violazione di obblighi o adempimenti, fatte salve alcune esclusioni. In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, si prevede che l'organo di controllo effettui la contestazione. Come sanzione accessoria al mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella dif-

fida, è inoltre prevista la revoca del *report* certificativo di cui all'articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico. La norma precisa che in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

L'articolo 7 disciplina le modalità di dialogo e collaborazione fra organi di controllo e soggetti a esso sottoposti. In particolare, viene previsto che le associazioni nazionali di categoria possano interpellare l'amministrazione centrale competente, prospettando una soluzione motivata, nei casi in cui vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza, ovvero vi siano gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli.

Si dispone poi che le risposte fornite dalle amministrazioni centrali siano pubblicate nella sottosezione « Controlli sulle imprese » della sezione « Amministrazione trasparente » del sito istituzionale, e si chiarisce che le stesse costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

Quanto all'articolo 8 dello schema in esame, esso prevede la definizione di un piano di formazione specifica del personale da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il MIMIT, sentite le amministrazioni competenti, e acquisita l'intesa in sede di conferenza unificata. Il piano è erogato attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con particolare riferimento alle competenze in materia di digitalizzazione degli strumenti di programmazione e svolgimento dei controlli, cooperazione con gli operatori economici, coordinamento tra le amministrazioni e criteri e metodi standardizzati per effettuare il censimento degli obblighi e degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati. Si consente alle pubbliche amministrazioni di contribuire alla formazione iniziale e periodica del personale preposto

ai controlli, nell'ambito delle attività di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche mediante forme di convenzione con le università, le camere di commercio e le associazioni di categoria.

Riferisce che l'articolo 9 disciplina l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo. In particolare, prevede che le amministrazioni cui sono attribuite funzioni di controllo adottino misure volte ad automatizzare progressivamente le proprie attività, ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle di intelligenza artificiale in coerenza con il principio di proporzionalità al rischio, secondo le regole tecniche finalizzate alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana. Le soluzioni tecnologiche devono essere tali da garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni che effettuano i controlli. La norma precisa che, se le soluzioni tecnologiche contengono sistemi di intelligenza artificiale, avvalendosi di approcci di apprendimento automatico o basati sulla logica e sulla conoscenza, e sono utilizzate per l'accertamento e la valutazione della non conformità, deve essere garantita la tracciabilità del funzionamento del sistema e la sua piena conoscibilità ai soggetti controllati. Viene poi disciplinato il quadro entro il quale sono prese le decisioni sulla conformità agli obblighi e adempimenti imposti alle imprese controllate assunte mediante soluzioni tecnologiche.

L'articolo 10 disciplina il trattamento dei dati personali stabilendo che i trattamenti dei dati di cui allo schema in esame sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati. Si specifica che i titolari del trattamento operano con le idonee misure tecniche per garantire la sicurezza informatica, al fine di assicurare un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio di distruzione, perdita,

modifica o accesso non autorizzato ai dati trattati.

Fa infine presente che l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione dello schema in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate sono tenute a prov-

vedere ai relativi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi
per il sistema produttivo italiano.**

PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

INDICE

Premessa: l'intelligenza artificiale in prospettiva macroeconomica e nel sistema produttivo nazionale	117
Le opportunità per i settori produttivi	122
I rischi per i settori produttivi	127
Le politiche utili a cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nei settori produttivi	130
Le politiche utili a mitigare i rischi derivanti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale	133
Conclusioni	135

Premessa: l'IA in prospettiva macroeconomica e nel sistema produttivo nazionale

L'intelligenza artificiale (IA) è una branca dell'informatica che studia le tecniche che consentono di progettare sistemi capaci di fornire prestazioni tipiche dell'intelligenza umana attraverso il principio della *replicazione o imitazione*: replicare è saper rifare o risolvere un problema sulla base di uno storico, di precedenti, o, più generalmente, di dati.

L'interesse per l'IA è in progressiva crescita perché – grazie ai livelli oggi raggiunti di disponibilità di dati, di potenza nell'elaborazione (calcolo) e di capacità di conservarli (memoria), unitamente a risorse finanziarie e capitale umano qualificato – il processo di replicazione comincia a dare risultati e superare le capacità umane di risolvere certi problemi.

L'intelligenza artificiale in realtà è presente da tempo nella ricerca scientifica ed è stata rapidamente adottata dalle grandi aziende, soprattutto estere, e nel nostro quotidiano esiste da almeno un decennio attraverso molte applicazioni – dagli *smartphone* alla domotica sino ai sistemi di guida – che operano tramite algoritmi gestiti da un potente computer dotato di una certa base di dati.

Ciò che da ultimo sta impattando sulla vita di cittadini e imprese è in particolare la diffusione della c.d. intelligenza artificiale generativa (GenAI), un tipo di IA in grado di generare testo, immagini, video, musica o altri media partendo da richieste formulate anche in linguaggio naturale. Ciò avviene per mezzo di un modello (c.d. *large language model*, LLM) addestrato su enormi quantità di dati, focalizzato sulla generazione e la comprensione del linguaggio umano, e costruito utilizzando algoritmi di apprendimento automatico. L'IA generativa permette anche la creazione dei cosiddetti modelli fondazionali, cioè modelli di IA molto generali che possono poi essere usati come base per costruire velocemente modelli capaci di risolvere specifici problemi.

Le tecnologie e gli strumenti di IA più utilizzati includono il *Machine Learning* (algoritmi che vengono applicati per analizzare dati storici e fare previsioni, come

la manutenzione predittiva delle macchine), il *Computer Vision* (una tecnologia ampiamente utilizzata per l'ispezione visiva automatizzata e la qualità del controllo nei processi di produzione), il *Natural Language Processing* (utilizzato per l'analisi dei testi e la comprensione del linguaggio naturale, ad esempio per il monitoraggio delle recensioni dei clienti), e l'*Internet of Things* (gli oggetti connessi all'IoT forniscono una grande quantità di dati in tempo reale, che possono essere analizzati utilizzando l'AI per prendere decisioni informate).

Sulla base di queste premesse, la X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati ha deliberato all'unanimità, nella seduta del 3 agosto 2023, di avviare una indagine conoscitiva sul tema «Intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano», con conclusione entro il 30 novembre 2023, termine poi prorogato al 1° marzo 2024 con deliberazione del 29 novembre 2023, ponendosi i seguenti obiettivi:

restituire un quadro organico dello stato dell'arte nell'applicazione dell'AI nel sistema industriale italiano;

descrivere le opportunità, le criticità e i rischi che l'implementazione dell'AI all'interno dei processi produttivi aziendali comporta;

intraprendere una ricognizione della regolamentazione vigente, con l'intento di proporre soluzioni normative adeguate, in una logica – laddove opportuno – di semplificazione normativa strutturale utile al sistema produttivo e industriale;

rilevare quanto e secondo quali modalità l'AI possa diventare strategica nell'ambito dello sviluppo delle attività imprenditoriali;

valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in rapporto al *digital-gap* che ancora interessa il nostro sistema produttivo, in particolare il sistema delle PMI;

individuare e delineare le attività e le metodologie di impiego dell'AI che possano

supportare il commercio, l'artigianato e il turismo;

valutare una nuova destinazione dei fondi PNRR finalizzata a coprire investimenti sostenuti dalle imprese in tema innovazione, di cui l'AI fa pienamente parte;

valutare l'incidenza dei nuovi fenomeni globali per quanto riguarda l'adozione di tecnologie che impieghino l'AI nelle realtà imprenditoriali.

L'indagine conoscitiva ha preso avvio nel settembre 2023, raccogliendo numerosi contributi, espressione di punti di vista diversi ma tutti ugualmente utili per ricostruire le condizioni attuali e le problematiche in materia e per individuare possibili linee di intervento, anche normativo.

Nell'ambito dell'indagine, nel corso di 17 sedute, si è proceduto all'audizione di 82 soggetti, tra istituzionali, associazioni di categoria, principali realtà rappresentative di settore, esperti di settore provenienti dal mondo accademico o da istituti di ricerca, associazioni di consumatori e Organizzazioni sindacali.

Alle predette 82 audizioni sono intervenuti 88 relatori e sono stati consegnati in seduta, e allegati al resoconto stenografico previa autorizzazione della presidenza, 43 contributi scritti mentre altri 9 contributi sono stati trasmessi dai soggetti auditi in un secondo momento. Le sedute di audizione sono state svolte tra il 19 settembre 2023 e il 21 febbraio 2024.

Sono stati inoltre chiesti contributi scritti anche ad altri soggetti, appartenenti alle citate categorie, che, per economia dei lavori, non sono stati convocati in audizione. I contributi scritti così pervenuti risultano essere 12.

Per acquisire elementi utili all'indagine, la Commissione ha audito:

Barbara Caputo, Direttrice dell'Hub sull'intelligenza artificiale (*AI-Hub*) del Politecnico di Torino, Stefano Armando Ceci, *Senior innovation advisor* presso LVenture group S.p.a., Vincenzo Colarocco, Membro del Circolo giuristi telematici, Marco Gori, Ordinario di ingegneria dell'informazione presso l'Università degli studi di Siena, En-

rico Castanini, Amministratore unico di Liguria digitale S.p.a., Gianluca Boletto, *Head of artificial intelligence & Co-Founder* di Hodlie S.r.l., Luca Oneto, Associato di informatica presso Università degli Studi di Genova, Giuliano Lancioni, Ordinario di lingua e letteratura araba presso l'Università degli studi di Roma Tre e Coordinatore del progetto di ricerca PRIN '*IsFinTech*', Paolo Ferragina, Ordinario di algoritmi all'Università di Pisa, nella giornata di martedì 19 settembre 2023

rappresentanti di Google Italia nella giornata di mercoledì 20 settembre 2023;

rappresentanti di Federmanager, rappresentanti di Datapizza S.r.l, Stefano Da Empoli, Presidente dell'Istituto per la competitività (I-Com), rappresentanti dell'Associazione italiana commercio elettronico (AICEL), Dino Pedreschi, Ordinario di informatica all'Università di Pisa, Douglas Sivieri, Presidente di ITCore S.p.a., rappresentanti della Federazione industria musicale italiana (FIMI), rappresentanti di Anitec-Assinform, rappresentanti di Meta, di rappresentanti della Fondazione per la sostenibilità digitale, Marco Bellezza, Membro del *board* del Comitato del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale (CAI), rappresentanti di Microsoft nella giornata di mercoledì 27 settembre 2023;

rappresentanti del Polo di innovazione MESAP, Giampiero Giacomello, Responsabile *Center for computational social science* dell'Università degli studi di Bologna, Andrea Pantaleo, Avvocato ed esperto di nuove tecnologie quali intelligenza artificiale e *blockchain*, rappresentanti di Vedrai s.p.a., rappresentanti dell'*European guild for artificial intelligence regulation* (EGAIR), rappresentanti del Politecnico di Bari, rappresentanti di Assosistema Confindustria, Gianluigi Bonanomi, Formatore e consulente sulla comunicazione digitale, rappresentanti di ADL Consulting, rappresentanti di Engineering ingegneria informatica s.p.a., Alessandro Sperduti, Direttore human inspired technology research Center, Francesca Rossi, *IBM AI ethics global Leader*, Daniele Nardi, Ordinario di intelligenza artificiale presso l'Università degli

studi di Roma La Sapienza, Marcello Pellillo, Ordinario di informatica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Andrea Messuti, Avvocato ed esperto di regolamentazione finanziaria e nuove tecnologie, nella giornata di martedì 3 ottobre 2023;

Alessandro Nuara, Amministratore delegato di AD cube S.r.l. e rappresentanti di Netcomm nella giornata di mercoledì 15 novembre 2023;

Annarosa Pesole, economista del lavoro digitale, Battista Biggio, associato di Sistemi di elaborazione delle informazioni all'Università degli studi di Cagliari, Ernesto Damiani, presidente del Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica, Luigi Martino, direttore del *Center for cyber security and international relations studies* e Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), nella giornata di mercoledì 22 novembre 2023;

Paolo Traverso, direttore della pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler, rappresentanti di Associazione Italia digitale, rappresentanti di Asstel Confindustria, rappresentanti di Thales Alenia space nella giornata di martedì 30 gennaio 2024;

rappresentanti dell'Istituto italiano per la *privacy*, di rappresentanti di DELL Technologies, rappresentanti di 4eCom, Maria Savona, ordinaria di economia dell'innovazione presso l'Università del Sussex e la Luiss di Roma, Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione italiana per l'intelligenza artificiale (AIxIA), rappresentanti dell'Osservatorio *artificial intelligence* del Politecnico di Milano nella giornata di mercoledì 31 gennaio 2024;

rappresentanti di Confimi, rappresentanti di Giurimatrix, rappresentanti di Confindustria nella giornata di giovedì 1° febbraio 2024;

rappresentanti di Gruppo Lutech, rappresentanti di Digital angels, rappresentanti di Datrix – Politecnico di Milano nella giornata di martedì 6 febbraio 2024;

Brando Benifei, membro della Commissione per il mercato interno e la pro-

tezione dei consumatori del Parlamento europeo, rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Antonio Perucci, direttore del Laboratorio sull'ecosistema digitale di ASTRID, rappresentanti del Garante per la protezione dei dati personali, rappresentanti di Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali ANICA, rappresentanti di Hewlett Packard Enterprise, Paolo Marzano, docente di diritto della proprietà intellettuale presso il dipartimento di giurisprudenza della Luiss Guido Carli di Roma, rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL nella giornata di mercoledì 7 febbraio 2024;

Fastweb S.p.A., Giuseppe Francesco Italiano, professore ordinario di ingegneria informatica presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma, Roberto Nicastro, presidente della Banca AideXa, rappresentanti di Unilavoro PMI – Confederazione nazionale piccole e medie imprese nella giornata di giovedì 8 febbraio 2024;

Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo S.p.A. nella giornata di mercoledì 14 febbraio 2024;

rappresentanti di Amazon Web Services e rappresentanti di Accenture Italia nella giornata di giovedì 15 febbraio 2024;

Chiara Celsi, *partner* di Deloitte consulting area AI&DATA e Giovanni Sartor, ordinario di informatica giuridica presso l'Università degli studi di Bologna nella giornata di martedì 20 febbraio 2024;

rappresentanti del Ministero della cultura e Paolo Benanti, docente di etica della tecnologia alla Pontificia università gregoriana, nella giornata di mercoledì 21 febbraio 2024.

Dall'indagine conoscitiva è emerso che, in una prospettiva globale, l'impatto dell'IA è stimato come sempre più significativo. In particolare, secondo uno studio di Forbes Advisory (*Principali trend e statistiche nel 2024*), le dimensioni del mercato mondiale dell'IA dovrebbero raggiungere i 407 miliardi di dollari entro il 2027, e l'AI è destinata a registrare un tasso di crescita

annuale del 37,3 per cento tra il 2023 e il 2030. Secondo McKinsey (*The economic potential of generative AI, The next productivity frontier*, 2023), il *surplus* di valore di mercato prodotto al 2030 a livello mondiale dall'IA è stimato tra i 17,1 e 25,6 trilioni di dollari; di questi, l'IA generativa crea un *surplus* compreso tra i 6,1 e i 7,9 trilioni di dollari grazie all'aumento complessivo di produttività, sia tramite nuovi casi d'uso sia tramite l'aumento di produttività in attività già svolte dai lavoratori.

In questo contesto, non va sottovalutata la dimensione geopolitica degli investimenti in intelligenza artificiale: al 1° febbraio 2024 le aziende più ricche per capitalizzazione di mercato erano Microsoft con 2,95 trilioni di dollari, Apple con 2,85 trilioni di dollari, Alphabet (Google) con 1,77 trilioni di dollari, Amazon con 1,60 trilioni di dollari, Nvidia con 1,52 trilioni di dollari, e Meta Platforms con 1,0 trilioni di dollari. Nell'ambito dell'IA generativa e dei LLM, al dominio assoluto detenuto da Stati Uniti e Cina solo di recente hanno reagito Paesi come Francia e Germania, che stanno investendo un'enorme quantità di risorse pubbliche e private per sviluppare LLM autoc-toni.

A livello europeo, si è stimato che l'utilizzo dell'IA potrebbe incrementare l'economia europea di 600 miliardi di euro se si manterrà la richiesta di IA pari a quella del 2023 (l'adozione dell'IA in Europa ha raggiunto il 33 per cento nel settembre 2023, con un tasso di crescita del 32 per cento rispetto al 2022): ciò porterebbe l'impatto economico totale stimato dell'adozione della tecnologia nella regione europea a 3400 miliardi di euro entro il 2030, rispetto alla previsione del 2022 di 2800 miliardi di euro.

Quanto al contesto italiano, dall'indagine conoscitiva è emerso che circa una grande azienda italiana su 2 ha già provato a utilizzare soluzioni di IA e il 70 per cento di coloro che le hanno testate dichiarano di aver ottenuto vantaggi di produttività; l'adozione di IA scende tuttavia al 18 per cento tra le piccole e medie imprese (+3 punti percentuali rispetto al 2022).

Più precisamente, dai dati forniti dall'Osservatorio sull'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano è emerso che il mercato dell'intelligenza artificiale in Italia è in forte espansione, con una crescita anno su anno del 52 per cento, che porta il valore di mercato stimato per il 2023 a 760 milioni di euro. Il 90 per cento di questo valore è dovuto alle grandi imprese, mentre la quota restante si suddivide in modo sostanzialmente equilibrato tra piccole e medie imprese e pubblica amministrazione. La spesa in progetti AI è cresciuta del 52 per cento anno su anno, e questo senza che ancora si sia arrivati a valutare il pieno impatto della GenAI.

Quanto ai settori economici di impiego dell'AI, il comparto *Energy, Resource & Utility* si conferma il primo per quota di mercato (16 per cento), seguito a pari merito da due settori caratterizzati da tendenze molto diverse: quello finanziario e quello manifatturiero – entrambi al 15 per cento. Nel primo caso, gli investimenti in IA sono sempre guidati da grandi gruppi e nuove realtà native digitali, mentre gli altri attori continuano ad avere un'offerta più tradizionale. Il mondo manifatturiero invece ricopre una certa rilevanza nella quota complessiva, ma ciò è dovuto più alla numerosità di aziende che all'ammontare di investimenti (la spesa per singola unità è tra le più contenute). Degno di nota è anche il settore delle telecomunicazioni e dei media (12 per cento), primo nel 2023 per tasso di crescita e caratterizzato da un'elevata spesa media per azienda data la concentrazione del mercato.

Al di là del fatturato prodotto dalle soluzioni applicative, se si considerano gli effetti sui sistemi produttivi derivanti dall'adozione di IA, i benefici per la crescita diventano assai rilevanti: se si mantiene il tasso di adozione dell'IA finora registrato, al 2030 il valore addizionale per l'economia italiana potrebbe raggiungere i 329 miliardi di euro (oltre il 15 per cento del Pil).

Tuttavia, le ambizioni non sono sempre allineate alle capacità di perseguirle e le opportunità di sviluppo non sono sempre compensate dai relativi rischi: dai dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva è

emerso infatti che più di 1 azienda italiana su 2 ritiene che tra i principali ostacoli alla piena adozione di queste tecnologie vi sia, da un lato, lo scarso sviluppo di competenze digitali del personale e, dall'altro, la preoccupazione per gli aspetti di *privacy*, sicurezza e affidabilità derivanti dall'utilizzo sistemico dell'IA. Per quanto concerne le competenze digitali in particolare, dall'indagine è emerso come soltanto il 46 per cento della popolazione italiana in età compresa fra i 16 e i 74 anni possiede minime conoscenze informatiche.

Per un approfondimento più organico sull'intelligenza artificiale, inclusa la ricostruzione del quadro normativo alla luce della prossima adozione del c.d. *AI Act* si rinvia al tema dell'attività parlamentare predisposto nell'attuale legislatura, dove sono riassunte le politiche per la promozione dell'IA nei settori produttivi e per la tutela dei consumatori adeguata alle trasformazioni tecnologiche, e dove sono riportate anche le proposte di legge in materia di intelligenza artificiale assegnate alla Commissione X:

<https://temi.camera.it/leg19/temi/intelligenza-artificiale.html>.

Per quel che riguarda più specificamente un inquadramento macroeconomico del sistema produttivo legato all'IA, in questa sede è utile rilevare che le componenti necessarie al funzionamento dell'intelligenza artificiale possono così classificarsi:

- 1) l'essere umano che elabora l'algoritmo;
- 2) la macchina che fa i calcoli per risolverlo;
- 3) lo spazio di memoria su cui la macchina e l'algoritmo interagiscono e si addestrano;
- 4) l'infrastruttura che assicura che questa comunicazione sia efficace e non sia attaccabile.

La quarta componente può ulteriormente scomporsi nella parte infrastrutturale legata alla sicurezza della trasmissione

dei dati (c.d. *cybersecurity*) e in quella legata all'efficacia e in particolare alla velocità di trasmissione dei dati. La *cyber* sicurezza vale attualmente 183 miliardi di dollari e secondo le previsioni da qui a quattro anni varrà il doppio. La tecnologia più avanzata per la connettività è rappresentata dal 5G, un mercato che ha raggiunto un valore di 18 miliardi nel 2023, con una crescita stimata fino ai 994 miliardi entro 2033, e il Paese depositario di questa tecnologia è la Cina.

La terza componente, la capacità di memoria (*cloud*), con un tasso di crescita del 17 per cento annuo, nel corso del prossimo decennio potrà valere 100 miliardi di dollari. Il mercato della memoria di massa è quasi tutto concentrato in aziende private basate negli Stati Uniti.

La seconda componente (i computer) ha un valore di circa 42 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale dell'8 per cento, e può arrivare a valere 117 miliardi nell'arco del prossimo decennio. La più grande fetta di questo mercato è detenuta dal Nord America con il 53,6 per cento, seguono l'Europa con il 25 per cento e l'Asia con meno del 20 per cento. È interessante rilevare che in termini di potenza di calcolo (numero medio di operazioni che queste macchine, c.d. super computer, possono svolgere), negli Stati Uniti si trovano macchine con cui si possono svolgere 5 miliardi di miliardi di operazioni al secondo, in Giappone 870 milioni di miliardi di operazioni al secondo; in Cina 770 milioni di miliardi di operazioni al secondo; in Finlandia mezzo miliardo di operazioni al secondo. L'Italia, che ha avuto una crescita rapidissima, anche al grande computer rinnovato del Cineca, è arrivata a 460 milioni di miliardi di operazioni al secondo, collocandosi così al quinto posto al mondo per potenza di calcolo.

La prima componente è quella su cui la competitività è maggiore e su cui il sistema produttivo italiano può concorrere grazie alle sue eccellenze nella formazione e nella ricerca scientifica.

Le opportunità per i settori produttivi

Gli impatti dell'intelligenza artificiale sul sistema produttivo sono stimati in senso decisamente positivo.

In particolare, un'indagine condotta dal World Economic Forum presso i *chief economist* di imprese pubbliche e private ha accertato che la quasi totalità dei manager (94 per cento) concorda su significativi aumenti, nei prossimi cinque anni, della produttività nei paesi a reddito elevato.

Un rapporto di McKinsey (*The economic potential of generative AI*, 2023) stima che l'IA generativa potrebbe automatizzare le attività che attualmente assorbono tra il 60 e il 70 per cento del tempo di lavoro degli addetti. L'automazione permessa dall'integrazione dell'IA generativa con altre tecnologie promette, infine, un aumento della produttività tra lo 0,5 e il 3,4 per cento.

Uno studio condotto dalla Harvard Business School in collaborazione con Boston Consulting Group (*Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality*, 2023) ha rivelato che i consulenti che hanno utilizzato l'IA hanno completato il 12,2 per cento di compiti in più rispetto agli altri, terminato i compiti con una velocità superiore del 25,1 per cento e prodotto risultati di qualità superiore.

Altri dati emersi definiscono l'AI come un «livellatore di competenze». Infatti, i consulenti con prestazioni iniziali inferiori hanno sperimentato un miglioramento del rendimento più significativo, con un aumento delle prestazioni del 43 per cento dopo aver iniziato a utilizzare l'IA, mentre i consulenti che inizialmente avevano prestazioni migliori hanno avuto un incremento, seppur positivo, minore.

Anche a livello micro un recente contributo di Brynjolfsson, Li e Raymond (2023) ha misurato l'impatto dell'IA generativa sulla produttività nel settore dei servizi di assistenza clienti, un'industria con uno dei più alti tassi di adozione di AI, arrivando a concludere che, grazie all'assistenza dell'AI, la produttività dei dipendenti aumenta (ad esempio, questi ultimi sperimentano un aumento del 13,8 per cento nel numero di

chat che sono in grado di risolvere con successo in un'ora).

In altre parole, dati e studi concordano nel ritenere che l'intelligenza artificiale permette di aumentare la competitività delle imprese attraverso l'incremento dell'efficienza delle filiere produttive, il miglioramento della funzionalità di prodotti e servizi e la riduzione del consumo di risorse con l'efficientamento dei processi.

A livello nazionale, secondo lo studio promosso da Ambrosetti in collaborazione con Microsoft (*AI for Italy: Impatti e prospettive dell'Intelligenza Artificiale Generativa per l'Italia e il Made in Italy*, 2023), la produttività del sistema-Italia nei prossimi anni potrà aumentare fino al 18 per cento grazie all'adozione estensiva di tecnologie di IA generativa, per un totale di circa 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, circa 1,5 volte il Pnrr o il Pil della Lombardia.

Tuttavia, nonostante le sue potenzialità, l'IA rimane ancora scarsamente utilizzata dalle imprese italiane, soprattutto se poste a confronto con i Paesi del Nord Europa, del Nord America e con la Cina: stando ai dati raccolti nel corso dell'indagine conoscitiva, infatti, il 61 per cento delle grandi imprese ha all'attivo almeno al livello di sperimentazione, un progetto di IA, ma il dato scende al 18 per cento tra le PMI.

Posto che una delle ragioni della stagnazione economica dell'Italia, negli ultimi trent'anni almeno, è dovuta alla scarsa crescita della produttività, colmare il ritardo e sfruttare le potenzialità dell'intelligenza artificiale sono quindi ritenuti una straordinaria opportunità.

Nel nostro Paese l'IA generativa potrebbe giocare un ruolo chiave anche per mantenere alto il livello di produttività e benessere in un contesto di generale invecchiamento della popolazione. Già oggi in circa 40 province in Italia il numero dei pensionati è maggiore del numero dei lavoratori ed entro il 2040 l'Italia perderà circa 3,7 milioni di occupati: un numero di lavoratori che, con gli attuali livelli di produttività, contribuiscono alla produzione di circa 267,8 miliardi di valore aggiunto. Di qui la prospettiva di impiegare le nuove

tecnologie anche per mantenere invariato lo stesso livello di benessere economico.

Le potenzialità dell'intelligenza artificiale hanno natura trasversale ed abbracciano tutti i settori produttivi, interessando l'intera catena del valore, dall'approvvigionamento di materie prime allo sviluppo di prodotti e servizi, dai cicli produttivi alla logistica, dal *marketing* ai servizi post-vendita.

In Italia, le analisi disponibili indicano nei settori del credito e delle telecomunicazioni quelli dove risulta più intenso il ricorso a sistemi di IA. Si richiama anche il recente *white paper (L'Intelligenza Artificiale nei settori caratterizzanti il Made in Italy: sfide e opportunità, 2023)* in cui il Politecnico di Milano ha offerto una panoramica delle possibili applicazioni in settori importanti per il nostro Paese.

Guardando nel dettaglio ad alcuni dei settori produttivi in cui l'impatto dell'intelligenza artificiale è stimato come maggiore, si può muovere da quello dell'approvvigionamento e della logistica. L'IA è utilizzata per ottimizzare le catene di approvvigionamento, la gestione delle flotte e il monitoraggio in tempo reale dei veicoli. Si stima che nell'Europa meridionale circa il 40 per cento dei lavori nel settore dei trasporti e della logistica sia esposto all'automazione.

Nelle primissime fasi della catena del valore, i modelli di previsione della domanda possono portare a un'ottimizzazione dei processi di acquisto delle materie prime, un efficientamento dei consumi energetici e una valutazione più puntuale delle scorte, con vantaggi di diminuzione del circolante e degli sprechi.

Ad esempio, il riconoscimento di immagini può migliorare il controllo ispettivo delle forniture e l'analisi delle condizioni superficiali e strutturali dei materiali, qualora presentino una differenziazione (ad esempio, nel caso dei rottami riutilizzabili nel settore metalsiderurgico), mentre i comandi vocali possono incidere sulle operazioni di logistica e gestione delle movimentazione di magazzino in termini di efficienza dei costi e semplicità e sicurezza per

gli operatori (si pensi alla movimentazione di carichi pesanti o sostanze pericolose).

Inoltre, nella gestione dei magazzini vengono applicati algoritmi di ottimizzazione logistica congiuntamente con l'automatizzazione dello smistamento e dell'imballaggio dei prodotti grazie alla combinazione di AI e robotica, riducendo la necessità degli spostamenti da parte dell'operatore umano che correrà meno rischi e potrà dedicarsi ad attività meno impattanti sulla salute, diminuendo il sovraccarico lavorativo e trasformando l'operatore da mero esecutore di compiti manuali a supervisore del sistema AI per la logistica.

Nell'industria energetica l'IA è utilizzata per ottimizzare la produzione e la distribuzione di energia, contribuendo alla transizione verso fonti energetiche più sostenibili.

In particolare si è rilevato che l'applicazione dell'intelligenza artificiale nell'ottimizzazione energetica dei processi produttivi può creare ottimizzazioni nei costi energetici di alcuni punti percentuali in un settore particolarmente energivoro e quindi con conseguenze non solo economiche ma anche ambientali significative.

Nel settore energetico, algoritmi di IA vengono utilizzati anche nella gestione dell'energia sulla rete, per la previsione della domanda e dell'offerta e per l'integrazione delle energie rinnovabili garantendo la sicurezza del sistema energetico. Questa tecnologia può essere utilizzata anche per rilevare attività fraudolente dei clienti come la manomissione dei contatori e errori di fatturazione. Inoltre, la rete elettrica può essere ottimizzata analizzando i dati sulla domanda e l'offerta di energia e regolando la pianificazione della produzione della centrale elettrica. Negli edifici e in altre strutture, l'IA può essere utilizzata anche per analizzare i dati sul consumo energetico e per identificare modi per migliorare l'efficienza energetica dei clienti.

Nel settore del *marketing*, l'intelligenza artificiale, anche attraverso l'analisi estensiva e automatica dei *social media*, può rafforzare la capacità analitica a supporto del rilevamento precoce delle tendenze della

domanda e della definizione di strategie di mercato.

L'analisi automatica applicata ai dati sui clienti può poi consentire di individuare aree di prestazione chiare, ambiti di miglioramento e leve di prevenzione di abbandono.

Le applicazioni basate su IA sono anche in grado di snellire e velocizzare processi decisionali anche complessi: si pensi alle decisioni strategiche di localizzazione di una rete di punti vendita o alle decisioni strategiche di internalizzazione o esternalizzazione di talune attività.

L'intelligenza artificiale può inoltre trovare applicazione nelle attività di progettazione e *design* di nuovi prodotti: l'IA generativa può, ad esempio, supportare la visualizzazione rapida delle idee di progettazione partendo da una tavola di stile e descrizioni testuali per creare modelli 3D realistici e modificabili in tempi ridotti.

L'intelligenza artificiale può supportare interventi sull'ambiente di vendita, proponendo differenti configurazioni da testare virtualmente sulla base di parametri come l'afflusso di clienti, la dimensione dello spazio e la previsione di domanda. L'IA può abilitare robot autonomi per il rifornimento degli scaffali, liberando gli operatori dall'incombenza e accrescendo il tempo che possono destinare al servizio al cliente. I sistemi di riconoscimento visivo possono supportare l'attività di sorveglianza e sicurezza nei punti vendita e in alcuni casi sostituirsi alla scansione della cassa nel riconoscimento degli acquisti effettuati dal cliente.

Nella vendita di beni su misura, non ancora realizzati, l'intelligenza artificiale può offrire un beneficio in termini di miglior presentazione dell'offerta, facilitando la conoscibilità del prodotto e le decisioni di acquisto del cliente. L'IA, infatti, può essere utilizzata per il contenimento delle perdite economiche dovute al recesso, ossia alla restituzione dei prodotti, grazie sia a un miglioramento del controllo di qualità che a una migliore conoscibilità dei gusti e delle esigenze del cliente, ottenibile attraverso l'analisi dello storico degli acquisti, la raccolta e l'elaborazione delle preferenze

espresse o il ricorso a sistemi di realtà aumentata, di realtà virtuale o di misurazione virtuale.

Vaste sono poi le possibili applicazioni nel campo del commercio elettronico.

Tale settore ha conosciuto una forte ascesa, soprattutto in coincidenza con la crisi pandemica. I dati contenuti nel report Istat, *Cittadini e Ict 2022*, segnalano che nel 2022 in Italia una persona su due ha usato internet per effettuare un acquisto *online*, con una certa omogeneità in base al sesso ⁽¹⁾ e alla distribuzione geografica ⁽²⁾, con una prevalenza da parte dei giovani ⁽³⁾. A livello europeo, il report sull'*e-commerce 2023* pubblicato da Ecommerce Europe ed EuroCommerce stima il valore del fatturato del commercio elettronico rivolto ai consumatori finali in 89 miliardi di euro nel 2021 e in 899 miliardi di euro nel 2022. In questo campo, l'IA è in grado di supportare l'ottimizzazione dell'esperienza di navigazione, ad esempio attraverso il potenziamento dei motori semantici di ricerca e consente l'adozione di una politica dei prezzi dinamica. Permette, poi, di raggiungere efficacemente nuovi mercati, abbattendo le barriere territoriali, anche linguistiche, e di migliorare la sicurezza delle aziende con una presenza *online* attraverso, ad esempio, la prevenzione di frodi sui pagamenti digitali.

L'intelligenza artificiale può anche offrire soluzioni per la personalizzazione dell'esperienza generando offerte su misura e contenuti promozionali specifici per ogni *target* di mercato. In particolare l'IA consente di acquisire ed elaborare moltissime informazioni sul cliente, sfruttando anche la combinazione di più canali, fondamentali per la maggiore conversione delle campagne promozionali. I servizi di vendita, soprattutto nel commercio elettronico, grazie alle elevate capacità analitiche e predittive connesse a tali sistemi, sono quindi sempre più fondati sulla centralità del

(1) Il 52,4 per cento degli uomini e il 44,4 per cento delle donne,

(2) Il 52,8 per cento dei residenti nel Nord e il 40,3 per cento dei residenti nel Mezzogiorno,

(3) Il 75,7 per cento dei giovani tra i 20 e i 24 anni.

cliente, sviluppando la capacità di proporre ai consumatori ciò che intercetta le sue esigenze.

Con riguardo all'industria aerospaziale, dall'indagine conoscitiva è emerso che con l'aumento della capacità computazionale a bordo dei satelliti l'intelligenza stessa dei satelliti sta aumentando. Esistono infatti algoritmi avanzati anche di intelligenza artificiale che consentono oggi di immaginare satelliti in grado di apprendere dal loro funzionamento, ad esempio non erogare dati in maniera indifferenziata, ma erogarli già con un processamento a monte, che consente quindi di utilizzarli al meglio, in modo più rapido e più efficace per gli utenti finali.

È inoltre in costruzione un nuovo stabilimento, *Smart Space Factory*, che sarà una delle più grandi fabbriche spaziali al mondo. Lo stabilimento utilizzerà, oltre alle tecnologie digitali di modellazione digitale, anche tecnologie di intelligenza artificiale per poter ottimizzare i flussi produttivi e quindi poter costruire satelliti di diversa taglia in tempi più rapidi, ovvero anche aumentare il livello qualitativo facendo apprendere linee produttive proprio da tutti i dati che durante la produzione saranno generati.

Quanto alla presenza umana nello spazio e all'esplorazione spaziale, l'intelligenza artificiale è fondamentale per consentire a bordo della stazione spaziale internazionale e delle future stazioni spaziali commerciali il migliore ausilio ed efficacia del lavoro dell'astronauta. Nella fase di esplorazione della Luna sarà fondamentale, perché accanto alla presenza degli uomini avremo un numero crescente di macchinari, di «*rover*», di equipaggiamenti che con un crescente ausilio dell'intelligenza artificiale potranno aiutare al meglio l'opera degli astronauti sul pianeta.

Le reti di telecomunicazioni saranno sempre più caratterizzate da un crescente livello di automazione. In questo scenario l'intelligenza artificiale riveste un ruolo crescente. In particolare gli operatori di telecomunicazioni utilizzano le soluzioni di IA al fine di migliorare i propri processi in-

terni per la configurazione, lo sviluppo e la manutenzione delle reti e dei sistemi, e, dall'altro, per migliorare l'esperienza dei propri clienti, con sistemi di interfaccia automatizzati (assistente virtuale), previsione del *churn* (probabilità di abbandono da parte del cliente), etc. L'intelligenza artificiale viene utilizzata anche in questo settore per rilevare e prevenire attività fraudolente, come la clonazione della carta sim o l'accesso non autorizzato alle reti. L'IA può inoltre aiutare a identificare le posizioni ottimali per nuove torri cellulari o stazioni base in base all'analisi dei dati, ai modelli di traffico e alla domanda prevista.

In tema di *cyber* sicurezza, si è rilevato che sistemi di IA possono inoltre essere utilizzati per potenziare la resilienza ad attacchi *cyber* volti a violare la rete informatica aziendale, così come per identificare intrusi o persone non autorizzate nei perimetri aziendali.

Nel settore metalsiderurgico, in cui l'Italia è il secondo attore europeo dopo la Germania, si possono sperimentare numerosi processi di miglioramento e cambiamento grazie all'IA. Ad esempio, la manutenzione predittiva può ridurre sensibilmente i tempi di fermo degli impianti, che soprattutto in produzioni di processo sono estremamente onerose e lo studio delle formulazioni chimiche dei materiali o di nuove leghe può giovare dei modelli statistici per individuare possibilità di innovazione di prodotto. Infine, come si dirà meglio più avanti, l'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare un'alleata nel contrasto agli infortuni sul lavoro, identificando tempestivamente i fattori di rischio o i comportamenti non sicuri.

Nel settore turistico i sistemi di intelligenza artificiale permettono la progettazione di itinerari altamente personalizzati sulla base dei gusti del viaggiatore, ed eventualmente di dati quali l'afflusso di turisti atteso per definire gli orari delle attività, il periodo di visita per ottimizzare i costi. Permettono, inoltre, attraverso modelli di analisi predittiva, di ottimizzare le politiche di prezzo secondo un approccio dinamico, per massimizzare i ritorni nei mo-

menti di picco e stimolare la domanda nei momenti di bassa stagionalità.

I sistemi di riconoscimento sonoro e di IA generativa consentono anche di offrire assistenti e guide virtuali a beneficio dei viaggiatori, superando le eventuali barriere linguistiche, con benefici in termini di efficacia della comunicazione, piacevolezza dell'esperienza e anche sicurezza percepita.

L'IA offre inoltre soluzioni innovative per recuperare e valorizzare il patrimonio artistico e storico del Paese. Sono in via di sviluppo, ad esempio, piattaforme robotiche capaci di ricostruire affreschi o reperti archeologici distrutti, sistemi basati su immagini satellitari per la scoperta di nuovi siti archeologici, sistemi per l'esplorazione virtuale di città antiche.

L'industria culturale è particolarmente coinvolta dalle possibili implicazioni e opportunità offerte dall'IA, e in particolare, dall'IA generativa. Per generazioni, varie tecnologie sono state utilizzate con successo per supportare la creatività umana e i creatori di musica, ad esempio, hanno sfruttato la tecnologia per esprimere le loro visioni attraverso voci, strumenti e dispositivi diversi: l'intelligenza artificiale è quindi già strumento di assistenza al processo creativo. Inoltre, il mercato della musica registrata in Italia è ormai fortemente digitalizzato ed è dominato dal comparto dello *streaming*, che nel 2022 è cresciuto del 17,7 per cento rappresentando il 66,7 per cento del totale dei ricavi dell'industria discografica. Nel settore cinematografico e audiovisivo l'IA inoltre avrà sicuramente un impatto nelle post-produzioni (che gradualmente avranno sempre meno bisogno di addetti), nei servizi (come per tutti i comparti produttivi) e nella gestione dei dati.

L'intelligenza artificiale può poi trovare impiego in ambito giuridico ed economico per verificare la conformità di contratti, operazioni economiche e processi produttivi ai diversi ordinamenti giuridici, al fine di proporre interventi correttivi che ne garantiscano il rispetto. In particolare, il settore finanziario, unitamente a quello del-

l'alta tecnologia e delle scienze della vita, rappresenta uno degli ambiti su cui è previsto l'impatto più significativo. L'IA può supportare le decisioni di investimento o le attività di antiriciclaggio, in fase di identificazione della clientela e di rilevamento delle operazioni sospette. Può poi ridurre significativamente i tempi e i costi delle attività istruttorie propedeutiche alla concessione del credito. Posto che tali costi risultano in buona misura fissi, attualmente costituiscono un ostacolo all'accesso al credito per il finanziamento di operazioni di minor importo che le PMI intendono effettuare. Una loro riduzione, quindi, ne diminuirebbe l'incidenza sul costo complessivo del credito, favorendo il finanziamento delle imprese di minori dimensioni.

Nel settore giuridico le opportunità strettamente connesse all'implementazione dell'AI riscontrate nel corso dell'indagine conoscitiva presentano un duplice aspetto: lavorativo/occupazionale, attraverso la figura, inedita sino ad oggi, del *lawyer trainer*, nuovo operatore del diritto deputato all'addestramento del *software*; e professionale/organizzativo, ad esempio nella ricerca di una o più norme specifiche, nella spiegazione di un istituto giuridico, nella strategia da intraprendere, nella redazione di un atto o, finanche, nella predizione dell'esito di un caso processuale. Secondo alcuni soggetti auditi si è dunque in presenza di un'occasione, in piena armonia con le politiche comunitarie, per i professionisti del settore, per gli studenti universitari e per i cittadini di migliorare la modalità di soluzione del contenzioso, di agevolare l'apprendimento delle norme, di superare il rischio della discriminazione algoritmica e di ridurre il contenzioso giudiziale.

In un'ottica più trasversale, dall'indagine conoscitiva è emerso che le tecnologie di intelligenza artificiale permettono di migliorare la produttività. In particolare, i modelli predittivi di IA sono potenzialmente in grado di supportare le fasi di manutenzione e migliorare i processi di movimentazione e logistica, riducendo i

tempi di fermo macchina e garantendo una maggiore sicurezza dei lavoratori.

Ad esempio, nel settore metalmeccanico, secondo una ricerca condotta dal Politecnico di Milano e Google (*L'intelligenza Artificiale nei settori caratterizzanti il Made in Italy: sfide e opportunità*, 2023) soluzioni di manutenzione predittiva possono ridurre del 10 per cento i tempi di fermo macchina. Anche nel settore manifatturiero le imprese italiane stanno implementando sistemi di produzione intelligente basati sull'IA per ottimizzare la produzione, il controllo qualità e la manutenzione predittiva delle macchine.

I sistemi di riconoscimento di immagini possono poi essere applicati sia nel corso che a valle del processo produttivo per un'individuazione dei difetti già nel corso delle lavorazioni e nei processi di controllo qualità dei prodotti.

Strettamente funzionale al miglioramento della produttività è il tema della sicurezza e della qualità del lavoro. Dall'indagine conoscitiva è emerso che tramite tecnologie di intelligenza artificiale si possono ad esempio monitorare i comportamenti a rischio o sintomatici di stanchezza e individuare situazioni di rischio, così come ridurre il carico di lavori che implicano uno sforzo considerevole. Inoltre si è rilevato che nei processi produttivi in cui la collaborazione tra operatori è fondamentale, tecnologie di riconoscimento vocale possono inoltre consentire un più efficace scambio di informazioni. Infine, è stato osservato come l'automatizzazione dei processi ripetitivi possa accrescere l'efficienza e concentrare i talenti su attività a maggior valore aggiunto, oppure liberare risorse tramite un'ottimizzazione del circolante.

Infine, e ancora trasversalmente rispetto ai vari settori produttivi, nel corso dell'indagine conoscitiva sono state analizzate ed esposte le condizioni e le modalità con cui i sistemi di intelligenza artificiale possono offrire nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell'Agenda 2030.

Le condizioni attengono principalmente alle caratteristiche di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità del rischio, riservatezza, sicurezza, interoperabilità, por-

tabilità, inclusione e accessibilità, revoca e riconoscibilità dei sistemi di IA.

Le modalità con cui tali sistemi possono concorrere agli obiettivi di sviluppo sostenibile sono molteplici e, per quanto attiene alle loro applicazioni nelle attività produttive, in larga misura ricavabili dalle opportunità che essi offrono.

Contribuendo ad un più efficiente impiego delle risorse e dell'energia, nonché ad una più efficace integrazione delle rinnovabili, ad esempio, i sistemi di intelligenza artificiale concorrono agli obiettivi di sostenibilità ambientale (in particolare, l'SDG 12 « Utilizzo responsabile delle risorse » e l'SDG7 « Energia rinnovabile ed accessibile »).

Inoltre, i dati prodotti e gestiti dalle AI possono essere utilizzati per comprendere i processi legati al cambiamento climatico e per sviluppare di conseguenza nuovi modelli di previsione del clima contribuendo a migliorare la resilienza delle comunità e ad affrontare i rischi ambientali (SDG13 « Lotta contro il cambiamento climatico »).

L'applicazione dell'IA per lo sviluppo di modelli mobilità intelligenti, come i sistemi di trasporto condiviso e l'ottimizzazione del traffico, contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane (SDG11 « Città e comunità sostenibili »).

I sistemi che consentono l'automatizzazione di taluni processi produttivi e una manutenzione più efficace si riflette, come si è osservato, su un miglioramento, oltre che della produttività, della sicurezza dei lavoratori (SDG8 « Lavoro dignitoso e crescita economica »).

I rischi per i settori produttivi

L'intelligenza artificiale si basa sulla disponibilità di grandi raccolte di dati, su elevate capacità computazionali in grado di elaborarli e su algoritmi capaci di imitare i processi di apprendimento e creazione dell'intelligenza umana per l'individuazione di soluzioni e la creazione di contenuti

Posto che la materia prima che alimenta l'intelligenza artificiale è costituita da dati, i primi rischi connessi all'utilizzo dei si-

stemi di intelligenza artificiale attengono alla disponibilità, alla qualità ed esaustività dei dati considerati.

Quanto alla disponibilità dei dati, l'IA pone un tema di rispetto del diritto alla riservatezza dei dati, nella loro raccolta e nel loro trattamento, nonché di tutela del diritto d'autore e delle proprietà industriali, nei confronti dei creatori di contenuti.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stato osservato che le deroghe, consentite ad esempio dall'ordinamento statunitense, all'utilizzo di opere altrimenti tutelato dal diritto d'autore per scopi scientifici potrebbero aver permesso la manipolazione e lo sfruttamento economico di numerose opere, senza il consenso e la partecipazione degli autori, soprattutto nel campo delle arti visive.

Alcune aziende, poi, manifestano preoccupazioni circa le conseguenze che possono derivare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte dei propri dipendenti sulla tutela di informazioni sensibili, segreti industriali e diritti di proprietà intellettuale, che – attraverso l'autoapprendimento – potrebbero essere inseriti nelle banche dati usate da tali sistemi.

Il tema della disponibilità dei dati solleva anche una criticità in relazione alla loro accessibilità, stante il fatto che l'attuale concentrazione di dati è – come visto nelle premesse – nella disponibilità di pochi soggetti, spesso residenti in altri Stati (in particolare in USA e Cina).

La concentrazione delle grandi collezioni di dati nella disponibilità di poche aziende private, capaci di offrire servizi eccellenti e talvolta gratuiti alle imprese, espone queste ultime ad un rischio di dipendenza tecnologica: come detto, la maggior parte delle innovazioni e dei progressi nell'ambito dell'IA proviene da un numero limitato di Paesi e le implementazioni commerciali di queste tecnologie sono concentrate in un numero estremamente ridotto di *player* (e nessuno di questi è europeo, men che meno italiano).

Eventuali restrizioni all'accesso ai suddetti servizi potrebbero quindi avere ripercu-

sioni significative sulla loro produttività e sulla sicurezza dei loro impianti e delle loro infrastrutture. Sul punto si tornerà più avanti.

Quanto alla qualità dei dati, essi possono riflettere lacune conoscitive, pregiudizi e disvalori (c.d. *bias*), dando luogo a errori, discriminazioni o allucinazioni. Ad esempio, nel corso dell'indagine conoscitiva sono emerse le possibili implicazioni, con effetti discriminatori, cui può dar luogo un cattivo uso di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione del personale delle aziende (in sede di colloquio di assunzione o per la valutazione della *performance* e della progressione di carriera).

In generale bisogna tenere a mente che modelli come ChatGPT non sono motori di ricerca, ma sistemi di creazione di contenuti, di modelli di linguaggio, e quindi sono programmati per rispondere e rispondere sempre e comunque, indipendentemente dalla correttezza dei dati usati per elaborare la risposta.

Occorre inoltre ricordare che i dati che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale traggono origine dalle conoscenze umane ed è, in ultima istanza, responsabilità dell'uomo produrli, selezionarli e farne buon uso. Ciò richiede il coinvolgimento degli esperti del settore di applicazione nello sviluppo e nell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

Si pone, poi, anche un tema di tracciabilità, trasparenza e conoscibilità dei dati che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale da parte degli utilizzatori, nonché di accessibilità degli algoritmi utilizzati dall'intelligenza artificiale. La complessità degli algoritmi e dei parametri utilizzati può dar luogo a comportamenti non previsti, che possono essere gestiti e corretti solo acquisendo le necessarie competenze.

Soprattutto per quel che riguarda le applicazioni dell'intelligenza artificiale generativa, il tema della trasparenza attiene anche alla possibilità per l'utente di riconoscere il contenuto creato attraverso il ricorso all'IA, o mediante l'uso di sistemi informatici che solo indirettamente utilizzano l'intelligenza artificiale, da quello ge-

nerato direttamente dall'uomo e la relativa aderenza alla realtà. Nel corso dell'indagine conoscitiva, infatti, si è posta l'attenzione sull'uso fraudolento o malizioso che può essere fatto dell'intelligenza artificiale per produrre contenuti falsi, ingannevoli e manipolativi.

Non bisogna poi dimenticare il ruolo geopolitico dell'IA ricordato nelle premesse, e ciò non solo per quel che riguarda i menzionati rischi di dipendenza tecnologica, ma anche nella misura in cui i dati e la loro elaborazione da parte di sistemi di intelligenza artificiale possono costituire un veicolo culturale capace di influenzare modi di pensare e abitudini di consumo. Un punto di debolezza per l'Europa, ad esempio, è costituito da fatto che, stante la diversità linguistica del continente, è più facile che i dati che alimentano l'utilizzo dei grandi sistemi di intelligenza artificiale riflettano le culture e i costumi dei Paesi in cui si parlano le lingue più diffuse.

Tali aspetti sono determinanti ai fini di una corretta ripartizione e assunzione delle responsabilità, anche legali, connesse all'uso dell'intelligenza artificiale.

La responsabilità dell'utilizzo dell'intelligenza ricade in ultima istanza sugli individui che ne fanno uso. Proprio per questo è necessario, da un lato, che il soggetto che offre all'utilizzatore un sistema di intelligenza artificiale fornisca tutte le informazioni circa il suo funzionamento e i suoi limiti, utili ad un uso consapevole, assumendosi la responsabilità qualora non si rivelino corrette o siano disattese; dall'altro, che l'utilizzatore si assuma le responsabilità connesse al suo utilizzo conforme alle indicazioni fornite dal soggetto che ha sviluppato il sistema e avvalendosi delle competenze necessarie a individuare e correggere esiti non previsti.

L'intelligenza artificiale potrebbe spingere l'uomo a rinunciare all'utilizzo delle proprie capacità intellettive. Occorre, invece, evitare la deresponsabilizzazione del decisore umano e la sua incapacità di comprendere e, all'occorrenza, correggere scelte suggerite da uno strumento di lavoro.

Nelle relazioni all'interno delle imprese, tra queste e nei rapporti con i consumatori, le decisioni sono quindi assunte da persone, anche quando suggerite da un sistema di intelligenza artificiale. Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata evidenziata la necessità di motivare e giustificare decisioni come quelle ad esempio assunte in merito all'accesso al credito o alla mancata promozione di un lavoratore.

Oltre alle conseguenze immediatamente prodotte da una decisione sbagliata assunta basandosi su un sistema di intelligenza artificiale, vanno considerati i danni reputazionali che possono derivare in un secondo momento, soprattutto per le imprese che operano prevalentemente o esclusivamente *online*. Rispetto alla realtà dell'*e-commerce*, in particolare, ciò può presentare implicazioni ancor più significative perché gli errori algoritmici possono comportare un trattamento ingiusto di determinati gruppi di clienti, causando disagi e riducendo la popolarità e la fiducia dei clienti rispetto al *brand*.

Un altro aspetto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva attiene alle minacce alla sicurezza – di lavoratori e impianti – che possono provenire da attacchi informatici. Alla luce dell'enorme quantità di dati immessi in rete, con un *cyber* attacco si possono infatti provocare danni serissimi ai cittadini, ma anche alle infrastrutture.

Alcuni soggetti auditi hanno anche sottolineato i rischi di impatto ambientale delle nuove tecnologie. Se infatti, come visto nel paragrafo sulle opportunità, queste aiutano certamente a ottimizzare il *management* dell'energia, è anche vero che svolgere operazioni digitali come ad esempio l'invio di un messaggio di un *megabyte* significa produrre la stessa anidride carbonica di una lampadina da 60 watt accesa per 30 minuti.

Quanto alle ricadute sul tessuto produttivo in termini di posti di lavoro, nel corso dell'indagine conoscitiva sono emersi diversi punti di vista:

per un verso, si è evidenziato come una serie di mansioni potrebbero essere

svolte da sistemi complessi di intelligenza artificiale. Ad essere interessati sono soprattutto processi produttivi di carattere monotono, ma si è evidenziato come l'intelligenza artificiale generativa possa incidere anche su prestazioni intellettuali;

per altro verso, è stato osservato come spesso in passato i rischi paventati con la diffusione di nuove tecnologie non si siano in effetti concretizzati nell'economia reale, riverberandosi gli sviluppi tecnologici più sul modo di svolgere un lavoro o sui profili qualitativi delle figure professionali richieste, anziché sul numero di occupati;

d'altro canto, per quel che riguarda il contesto italiano, si è rilevato che a fronte di un progressivo invecchiamento della popolazione italiana (da qui al 2033 si registrerà un incremento del numero di pensionati pari a 2,3 milioni di persone), grazie alle nuove capacità delle macchine circa 3,8 milioni di posti di lavoro equivalenti potranno essere automatizzati entro il 2033;

in ultima istanza, è stato sottolineato come lo sviluppo dell'intelligenza artificiale richieda pur sempre nuove professionalità e competenze, potendosi tradurre in un'opportunità di crescita, e comunque una disoccupazione frizionale, dovuta alla necessità di aggiornare le competenze di talune risorse, sarebbe in parte contenibile attraverso le politiche formative (il punto verrà ulteriormente sviluppato nei paragrafi successivi).

Guardando all'impatto dell'intelligenza artificiale sul tessuto produttivo da un punto di vista etico, dall'indagine conoscitiva è emerso che il primo grande elemento di riflessione riguarda il tipo di relazione che sussiste quando una forma di innovazione si innesta su un determinato sistema sociale.

In particolare, è stato rilevato che l'innovazione ha sempre un costo e che quel costo produce una contrazione del mercato stesso. Dal momento che, come visto, l'IA viene distribuita su grandi piattaforme tecnologiche con pochi grandi *player* globali che possono fornire questo tipo di innovazione, probabilmente il primo grande im-

patto che avrà sul sistema sarà dunque quello di ridurre il numero di operatori del mercato che si possono permettere questo strato di innovazione. Inoltre, l'innovazione non solo costringe il mercato e lascia solo i *player* che si possono permettere il costo dell'innovazione, ma ha anche la capacità di cambiare la natura di alcuni prodotti.

Questo porta a dire che uno dei primi effetti che avrà l'innovazione tecnologica dell'intelligenza artificiale sui vari mercati ai quali verrà applicata sarà quello di ridurre il numero di concorrenti che ci sono e, probabilmente, anche di cambiare la natura di alcuni prodotti: sopravvivranno quei prodotti che meglio si adattano a una lavorazione più economica e automatica prodotta dagli algoritmi.

Più ampiamente, è stato osservato che l'intelligenza artificiale ha la caratteristica di essere una *general purpose technology*: non serve a fare qualcosa, ma ha la capacità di cambiare il modo con cui si fanno tutte le cose, cioè di infondersi all'interno di tutti i processi produttivi. Perciò, diventano anche strategici l'approvvigionamento e la capacità di fornire servizi di questo tipo a un'intera platea di servizi produttivi e di ambienti produttivi che caratterizzano anche il sistema Paese.

Le politiche utili a cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nei settori produttivi

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata rimarcata la prioritaria importanza di dare concreto sostegno al tessuto delle PMI, prevedendo agevolazioni per investimenti in Intelligenza artificiale, al fine di far crescere e maturare dei soggetti nazionali in grado di competere in un settore per definizione globalizzato.

Il tema non è solo facilitare o incentivare specifiche soluzioni tecniche, quanto fornire un sostegno attraverso incentivi mirati (dal credito d'imposta ai *voucher* fino ai contributi diretti) per quelle imprese che intraprendono progetti di innovazione strategici, abilitati anche dall'IA e che si focalizzano sullo sviluppo della redditività d'impresa, sulla riqualificazione della forza lavoro e sulla sostenibilità ambientale.

In proposito bisogna ricordare che è in fase di avvio il « Patto per l'intelligenza artificiale » promosso dalla Commissione europea. La Commissione ha inoltre previsto di investire un miliardo di euro all'anno nell'IA grazie ai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, con l'obiettivo di attrarre oltre 20 miliardi di euro di investimenti totali annui in intelligenza artificiale nell'UE in questo decennio. Il Patto sosterrà l'adattamento graduale delle imprese a queste norme, con incentivi, con risorse, che arriveranno dall'Unione europea, ma anche chiedendo agli Stati membri di fare la loro parte nel sostenere questa applicazione.

Un primo passo in questa direzione può consistere nell'impegno per la creazione di un'infrastrutturazione tecnologica e organizzativa dei territori per l'IA.

L'infrastrutturazione tecnologica riguarda generalmente la realizzazione di territori che – a livello di connettività, disponibilità di talenti in ambito tecnologico, ed eventualmente di incentivi all'innovazione o all'apertura di nuove iniziative imprenditoriali – possano attrarre investimenti dall'esterno o accrescere la redditività degli investimenti endogeni.

Rientrano in questo ambito in primo luogo le politiche volte a colmare il divario digitale che in questa materia (c.d. *AI divide*) separa il tessuto produttivo italiano da quello degli altri Paesi. Da questo punto di vista si possono promuovere e sostenere programmi nazionali *open innovation* specificatamente dedicati alle PMI del manifatturiero, del commercio, dell'artigianato e del turismo, al fine di alimentare un vero e proprio ecosistema di intelligenza artificiale, attraverso la contaminazione e la condivisione tra piccole e medie imprese, la ricerca universitaria applicata e le giovani imprese innovative.

Sempre con riguardo all'infrastruttura tecnologica, nel corso dell'indagine conoscitiva si è rilevato che un ruolo di primo piano è svolto dai modelli *open source*, gratuiti, nonché adattabili e dimensionabile a seconda delle esigenze. Secondo alcuni

soggetti auditi, i modelli *open source* possono generare più valore in quanto favoriscono un più ampio accesso alla tecnologia, mitigando i rischi connessi alla concentrazione oligopolistica della tecnologia e dei dati. Ma soprattutto, considerato che le aziende in Italia sono per lo più piccole o medie e spesso non hanno risorse sufficienti per creare i propri modelli di IA, i modelli *open-source*, ormai disponibili a migliaia, possono essere utilizzati per mitigare questo tipo di freno all'adozione.

Corrispettivamente è emerso che la disponibilità di *open data* di alta qualità è fondamentale per abilitare innovazione e attrarre investimenti in settori pubblici e privati, inclusa ricerca, sviluppo e *start-up*. Le aziende possono quindi utilizzare queste informazioni per sviluppare servizi e prodotti innovativi, mentre le istituzioni possono migliorare le proprie politiche e servizi pubblici. In particolare, è stata sottolineata la necessità che gli *open data* forniti dalle istituzioni siano facilmente accessibili, completi, in formati leggibili dalle macchine, uniformi e capaci di fornire informazioni rilevanti.

L'infrastrutturazione organizzativa riguarda generalmente la facilitazione della creazione di reti di soggetti, competenze e attori che possano cooperare allo sviluppo delle innovazioni: collaborazione tra PMI, università e scuole di formazione, centri di ricerca, nuova imprenditoria, e possibilmente territori dalle prerogative complementari in Italia e anche all'estero.

Da questo punto di vista è fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nel settore produttivo l'investimento in formazione. Per un approccio responsabile allo sviluppo e all'uso dell'IA, le nuove generazioni devono infatti essere formate per avere le competenze scientifiche e tecnologiche necessarie, ma anche per capire l'impatto che l'uso di queste competenze per creare nuova tecnologia può avere sulla società. Per questo è necessario facilitare e incentivare un approccio multi-disciplinare alla formazione, che poi va continuato anche nella ricerca e nella formazione con-

tinua dopo gli anni di studio e nell'ambito di tutta la carriera lavorativa. Ed è importante che di questo investimento si faccia carico in primo luogo il mondo dell'insegnamento scolastico e universitario, dal momento le aziende piccole e medie non hanno modo di sviluppare delle conoscenze sufficienti per poter applicare in maniera adeguata questi strumenti. In particolare, nel corso dell'indagine conoscitiva si è auspicato un intervento sui programmi scolastici a partire dalla scuola primaria e, a livello universitario, l'implementazione di corsi specifici che facciano della materia una voce obbligatoria in ogni *curriculum* accademico, nonché l'assunzione in ruolo di docenti specializzati in intelligenza artificiale.

Sul fronte della ricerca scientifica, dall'indagine conoscitiva è emerso che quella in IA nelle università italiane è a livelli molto alti, con risultati innovativi e di frontiera accettati nelle migliori e più selettive conferenze internazionali. Questo ambiente di eccellenze andrebbe quindi supportato nella capacità di avere le risorse necessarie per creare e studiare innovazione nell'ambito dell'IA, che come detto richiede risorse ingenti e non accessibili a tutti, prendendo anche delle misure concrete affinché tali eccellenze restino e perché restino nelle PMI italiane.

L'AI giocherà un ruolo determinante anche in altri progetti di natura applicativa. Da questo punto di vista, si è rilevato, gli *spin-off* universitari possono rappresentare quel ponte tra ricerca e mercato che consentono, da un lato, di portare sul mercato le soluzioni innovative più importanti del mondo della ricerca e, dall'altro, di identificare le traiettorie più importanti che la ricerca deve intraprendere per soddisfare le esigenze del mercato: si pensi ad esempio al Centro nazionale per le tecnologie dell'agricoltura (Agritech), in cui è in corso di sviluppo il progetto di una piattaforma per l'attivazione di servizi che si appoggiano a tecnologie di IA per le imprese, i laboratori di ricerca, i decisori politici e i cittadini. È stato inoltre ritenuto fondamentale intercettare propositi e progettualità in ambito IA che – anche da una prospettiva internazionale – guardino all'Italia quale sce-

nario di riferimento: fra questi, l'opportunità di insediare proprio nel nostro Paese uno o più corsi di laurea (anche internazionali) in intelligenza artificiale.

Infine, elemento ritenuto decisivo per favorire lo sviluppo dell'IA è un quadro normativo omogeneo ed efficace. Come noto, in sede di Unione europea è in fase di approvazione il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (c.d. *AI Act*): l'adozione finale è attesa per aprile 2024, e avrà un'entrata in funzione scaglionata, nell'arco di complessivi due anni. Il regolamento si applica non solo alle imprese europee, ai prodotti realizzati da imprese europee, ma anche ai prodotti di tutte le imprese del mondo che vogliono vendere e commercializzare i loro prodotti nel territorio europeo.

Perni centrali della regolazione sono l'approccio basato sul rischio e le regole di trasparenza, su cui si tornerà a breve nel paragrafo dedicato alle politiche per mitigare i rischi, oltre a rinviare al tema dell'attività parlamentare predisposto nell'attuale legislatura citato nelle premesse. Qui è utile ricordare che un elemento che alcuni auditi hanno ritenuto decisivo per lo sviluppo dell'IA è la realizzazione un sistema di *sandbox*: si tratta di spazi normativi protetti per l'ingresso nel mercato di nuovi operatori, di *start-up*, di nuove idee di *business*, che non subiscano la concorrenza immediata di tutti gli *incumbents*, e anche per aiutare a rispettare le norme e ad entrare in maniera graduale e accompagnata.

Ebbene, il regolamento europeo in corso di approvazione ne prevede l'istituzione obbligatoria all'interno degli Stati membri. Sul punto è utile ricordare che il Parlamento italiano si è già portato avanti, avviando la discussione su una normativa sperimentale, per portare le applicazioni dell'intelligenza artificiale nelle attività produttive nel modo giusto e regolamentato.

L'entrata in vigore dell'*AI Act* richiederà a ogni Stato di dotarsi di un'Autorità nazionale di controllo che dovrebbe avere compiti proattivi di *governance* dello sviluppo e dell'implementazione dell'intelli-

genza artificiale, oltre a quello di monitoraggio dell'applicazione e dell'attuazione del regolamento e di controllo e di verifica della conformità delle soluzioni di intelligenza artificiale utilizzate dalle imprese.

Nel corso dell'indagine conoscitiva si è suggerito che tale Autorità di controllo potrebbe includere al proprio interno compiti e attività oggi assegnati ad altre amministrazioni dello Stato. In proposito è stata richiamata l'esperienza francese denominata *AI for Humanity*, uno strumento di politica economica che tocca molti dei temi principali connessi alla preparazione di un sistema territoriale alla rivoluzione indotta dall'IA, ponendo il soggetto pubblico come catalizzatore e mobilitatore di competenze. Si è inoltre avanza l'ipotesi che una tale Autorità sia dotata dei caratteri dell'indipendenza e della trasversalità: la prima necessaria per svolgere le funzioni di regolazione e garanzia dei diritti, anche fondamentali, senza subire condizionamenti, con una forte interdisciplinarietà nella composizione dei suoi organi; la seconda funzionale a rispecchiare la caratteristica inter-settorialità dei possibili impieghi dei sistemi di IA.

Le politiche utili a mitigare i rischi derivanti dall'applicazione dell'intelligenza artificiale

Come ricordato, la normativa europea in corso di approvazione (c.d. *AI Act*) adotta un approccio bastato sul rischio: il rischio è cioè associato al singolo utilizzo dell'IA, piuttosto che alla tecnologia per sé, imponendo limiti e regole ai vari attori a seconda del loro ruolo nella complessa catena del valore dell'IA. In particolare, al fine di individuare le responsabilità nell'utilizzo dell'IA, il regolamento individua ambiti definiti ad alto rischio, nei quali gli sviluppatori, per poter immettere sul mercato un certo prodotto, dovranno svolgere una verifica di conformità, sulla base di caratteristiche come qualità dei dati, *cyber* sicurezza, *governance*.

Si tratta quindi di un sistema di certificazione dei prodotti che fanno uso di IA: una partita – si è osservato nel corso delle

audizioni – molto delicata, non sempre sottoponibile facilmente a regolamentazione, data la velocità con cui si muovono queste tecnologie. È quindi fondamentale presidiare la messa a terra di questo sistema: in particolare, nel corso dell'indagine conoscitiva è stata sottolineata l'importanza che rischi siano identificati attraverso un approccio che includa tutti gli attori interessati, dal mondo delle imprese a quello della ricerca, passando per gli enti certificatori, per far sì che l'IA resti uno strumento a servizio e beneficio della società.

Il regolamento europeo pone poi degli obblighi di trasparenza per rendere evidente l'uso dei dati e, quindi anche ricorribile un eventuale abuso nell'utilizzo dei loro contenuti.

Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata più volte sottolineata l'importanza di intervenire in questo senso, sia a maggiore garanzia della *privacy*, in particolare armonizzando la disciplina già vigente in materia, sia per quel che riguarda la tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Sotto il primo profilo, è stato ricordato che i principi sanciti dalla disciplina *privacy* hanno già assunto un valore determinante nella regolazione dei processi algoritmici, al punto consentire di rinvenirvi la disciplina di alcune determinate fattispecie e di conformare l'utilizzo dell'IA con i valori propri dell'ordinamento costituzionale ed europeo. Alcuni auditi hanno anche suggerito l'opportunità di integrare quello che finora è stato un approccio alla riservatezza sostanzialmente difensivo con nuove politiche europee che considerino gli aspetti di riservatezza come elemento primario per ogni progetto tecnologico (c.d. *privacy by design*).

Sotto il secondo profilo, è stato rilevato come la normativa europea consideri la dimensione del cittadino fondamentalmente come consumatore, proteggendone verticalmente l'individualità. Non sono invece considerati tutti quelli che sono gli usi industriali derivanti dalle tecnologie di IA, nonché gli strumenti specifici a tutela di inventori e artisti, settori su cui è stata dunque sollecitata maggiore attenzione. Sono ne-

cessarie ad esempio iniziative volte a regolamentare il c.d. « *webscraping* », ovvero la raccolta massiva di dati personali ai fini dell'addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale da parte di soggetti terzi. A tal fine sono stati ipotizzati vari interventi, come quelli sulla trasparenza nella gestione dei *server* per coloro che gestiscono sistemi di intelligenza artificiale, con specifica e dichiarata previsione di utilizzo e finalità dei dati raccolti. Alcuni auditi hanno poi manifestato una netta contrarietà verso la libera accessibilità dei contenuti digitali, in particolare quelli accademici e scientifici (modelli c.d. *open access*), e ciò non solo in ottica di tutela proprietaria ma anche in funzione di efficientamento della produttività, poiché la creatività remunerata determina nuova creatività.

Per gli enti pubblici è stata poi suggerita un'ulteriore riflessione, stante la necessità di trasparenza cui sono soggetti già ai sensi della legge n. 241/1990. Interventi in tal senso sono stati configurati nella pubblicazione dei criteri di settaggio dei sistemi di intelligenza artificiale, con aggiornamento costante e regolamentato delle informazioni, e nell'obbligo di pubblicazione per tutte le P.A. che utilizzino l'intelligenza artificiale, nella sezione « amministrazione trasparente » dei propri siti *web*, di un'apposita ed ulteriore sezione dedicata all'aggiornamento dei criteri alla base sia del settaggio che delle fonti cui l'A.I. attinge.

Sul fronte della tutela dei lavoratori, nel corso dell'indagine conoscitiva è stato sottolineato che, se l'IA deve essere per definizione un'alleata e non sostituita di persone e lavoratori, è necessario affrontare il tema della formazione continua per imprenditori e lavoratori, garantendo che siano in grado di adattarsi alle nuove tecnologie.

Quindi, per essere competitive, le aziende devono pianificare azioni di *reskilling* e *upskilling* dei propri dipendenti in chiave IA, investendo nel corso della vita lavorativa dei lavoratori sull'aggiornamento continuo. In questa direzione il sistema produttivo italiano dovrebbe essere supportato, con un patto pubblico-privato, attraverso politiche che sensibilizzino sulle

opportunità formative, soprattutto tra i piccoli imprenditori, potenziino le competenze digitali, anche tra soggetti meno giovani e meno qualificati, e promuovano la collaborazione tra aziende e istituzioni accademiche, tra *start-up* e centri di ricerca, con un forte legame con il territorio.

A questo fine è stata anche proposta l'istituzione di un tavolo interministeriale rivolto a tutto il sistema produttivo italiano, con particolare attenzione alle PMI, per individuare i rischi per il mercato del lavoro intrinsecamente connessi all'adozione dell'IA.

Per ridurre la dipendenza dall'estero sono state avanzate diverse proposte. Se, infatti, l'intelligenza diventa uno strato intermedio (*middle layer*) nell'esecuzione dei vari processi, chi controlla quello strato intermedio ha la capacità di controllare o di impedire l'esecuzione dei processi produttivi. Tuttavia il grande tessuto di PMI non ha la dimensione adeguata per permettersi una ricerca e uno sviluppo interno che gli consenta di sviluppare soluzioni endogene di intelligenza artificiale. Di qui la necessità – più volte rimarcata nel corso delle audizioni – di pensare ad alternative.

A livello di Unione europea, come visto, sono stati avviati importanti investimenti, ma ciò che potrebbe essere decisivo è, secondo alcuni soggetti auditi, un piano coordinato per la costruzione di un EuroGPT multimediale, che produca contenuto multimediale, fatto a livello centrale con il contributo dei singoli Stati membri. A tal fine ci si potrebbe ispirare al modello adottato per l'Agenzia spaziale europea, che potrebbe molto rapidamente portare a una situazione di grande vantaggio per il nostro sistema produttivo, soprattutto per lo sviluppo di *downstream applications*.

A livello nazionale, nel corso dell'indagine conoscitiva si è posta la questione della c.d. sovranità sulle tecnologie di IA, a sua volta declinata in diverse direzioni.

È stata ad esempio proposta l'ipotesi di realizzare una infrastruttura di rete, di proprietà dello Stato, dedicata esclusivamente alle imprese emergenti, prevedendone la fruizione gratuita, sul modello già

adottato in passato per il settore delle comunicazioni.

È stato poi suggerito di sviluppare uno o più sistemi nazionali, un *large language model* (LLM) addestrato in lingua italiana, che sia residente sul territorio nazionale, che adotti un approccio collaborativo, anche con i soggetti che poi lo utilizzeranno, in modo che i soggetti abbiano una piena consapevolezza dei meccanismi di addestramento, e possano intervenire direttamente, anche nella mitigazione dei rischi di qualsiasi tipo: ciò consentirebbe anche sicurezza *end-to-end*, robustezza, affidabilità del sistema, autonomia da un punto di vista culturale, sovranità dei dati, e soprattutto la garanzia del rispetto di tutte le normative nazionali ed europee in materia, anche quelle in via di definizione.

A tal fine sono stati ipotizzati vari modelli. Uno è basato sulla creazione di *champion* sottoposti alla giurisdizione nazionale che in qualche modo possono soddisfare le normative. Un altro, già visto nel paragrafo sulle politiche funzionali a cogliere le opportunità dell'IA, è quello del sostegno ai sistemi aperti (*open source*), con il coinvolgimento della comunità, funzionale anche ad avere un controllo ispettivo sull'evoluzione di questi sistemi: in proposito è stato osservato che i *software open source* possono risultare più sicuri e affidabili, nella misura in cui un maggior numero di persone può testarli e analizzarli per identificare potenziali criticità, secondo un approccio collaborativo e aperto che può così contribuire a dare maggiore visibilità e trasparenza allo stesso.

Infine, è stata sollecitata l'attenzione verso la creazione di uno spazio di memoria (*cloud*) autonomo, ricordando che a livello sovranazionale non è ancora partita l'esperienza del Gaia-X, che vorrebbe essere un *cloud* europeo. A livello statale bisognerebbe quindi investire con decisione verso un *cloud* nazionale, come in parte si è già iniziato a fare, anche alla luce del fatto che si tratta di un investimento sì tecnologico ma che produce molti servizi, favorendo quindi il sistema economico prima di tutto attraverso un miglioramento della sicurezza.

Conclusioni

Le grandi e profonde innovazioni tecnologiche hanno da sempre caratterizzato e contraddistinto i passaggi cruciali della storia. 500 anni fa Leonardo da Vinci affermava che le persone si dividono in coloro che vedono, coloro che vedono solo quanto altri fanno loro vedere e coloro che invece non vedono affatto. Oggi allo stesso modo anche l'intelligenza artificiale rappresenta un presidio strategico, destinato a divenire sempre più pervasivo e presente nelle nostre esistenze quotidiane, le cui sfide richiedono di guardare oltre, e soprattutto guardare prima che lo facciano altri, guadagnando così un vantaggio competitivo da spendere sul terreno dello sviluppo economico – e dunque sociale – del nostro Paese.

Come emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale promossa dalla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati, l'intelligenza artificiale – come del resto qualunque nuova tecnologia che abbia fatto ingresso nella storia – prelude a tutta una serie sia di opportunità sia di potenziali rischi, il cui equilibrio dipende dall'intelligenza umana, ovvero dalla nostra capacità di governare il progresso, senza subirlo e soprattutto indirizzandolo verso il bene dell'umanità. A questo proposito sono chiarificatrici le parole di Sam Altman, cofondatore e AD di OpenAI: « riteniamo che i modelli di intelligenza artificiale, che supereranno le capacità attualmente presenti nei modelli esistenti più avanzati, abbiano il potenziale per apportare benefici a tutta l'umanità. Ma comportano anche rischi sempre più gravi. Dobbiamo assicurarci di disporre della comprensione e delle infrastrutture necessarie per la sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale altamente capaci ».

Focalizzandosi sul nostro Paese, l'indagine conoscitiva ha preso le mosse dal rilievo secondo cui per il sistema produttivo italiano è fondamentale approcciare il tema in un'ottica di competitività e di crescita, considerato come stia avvenendo un ampio sviluppo in termini di valore del mercato. Si è visto come, secondo i dati

disponibili, l'IA generativa possa generare in Italia – a parità di ore lavorate – fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, pari al 18 per cento del Pil italiano. Per cogliere appieno questa opportunità è tuttavia necessario favorire e accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese (in particolare quelle medio-piccole).

L'indagine conoscitiva ha perseguito l'obiettivo di restituire un quadro organico dello stato dell'arte nell'applicazione dell'IA nel sistema industriale italiano e della regolamentazione vigente, con l'intento di descrivere le opportunità, le criticità e i rischi dell'implementazione dell'IA nei processi produttivi, di rilevare in che modo l'IA possa diventare strategica per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, di valutare i principali ostacoli alla competitività delle imprese italiane in rapporto al *digital-gap* che ancora interessa il nostro sistema produttivo, di individuare le metodologie di impiego dell'IA che possano supportare il commercio, l'artigianato e il turismo, nonché di valutare l'incidenza dei nuovi fenomeni globali per quanto riguarda l'impiego dell'IA nelle realtà imprenditoriali.

La rapida e continua evoluzione delle nuove tecnologie, ivi compresa l'intelligenza artificiale, pone l'esigenza di un adeguamento anche a livello giuridico e regolamentare. Tuttavia, proprio la velocità delle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche porta ad assumere, a livello normativo, un approccio volto sempre di più alla semplificazione. In tal senso, la *sandbox* regolamentare, di cui si dirà più avanti, rappresenta il modello più idoneo a disciplinare quei molteplici e mutevoli fenomeni che investono anche il settore dell'intelligenza artificiale, con lo scopo di promuovere l'innovazione, consentire lo sviluppo sul territorio nazionale di tale tecnologia e favorire l'attrazione di aziende e investimenti in Italia.

Nel corso delle audizioni è emerso come l'intelligenza artificiale possa contribuire ad aumentare la produttività delle imprese operanti in diversi settori e trovare applicazione lungo tutta la catena del valore, ottimizzando l'utilizzo delle materie prime, i processi di trasformazione, così come le

attività di *marketing* e i rapporti commerciali con i clienti, non solo nell'ambito dell'*e-commerce*.

Ogni settore può risentire dei miglioramenti di processo innescati dall'IA, non solo quelli maggiormente legati alla tecnologia o alla gestione di sistemi energetici, ma anche settori più tradizionali, determinando significativi benefici per l'ambiente. Per esempio l'IA è funzionale all'efficiamento dei servizi di logistica e di trasporto, con risparmi in termini di consumi e traffico veicolare; così come nel settore metalsiderurgico per la gestione efficiente degli impianti, o ancora nel comparto della chimica applicata all'innovazione di prodotto su nuovi materiali e nuove leghe metalliche.

Al fine di sostenere la transizione delle PMI verso l'adozione strutturale di sistemi di IA, nel corso dell'indagine conoscitiva è emersa l'importanza prioritaria di dare concreto sostegno al tessuto delle piccole e medie imprese italiane, prevedendo agevolazioni per investimenti in intelligenza artificiale, al fine di far crescere e maturare dei soggetti nazionali in grado di competere in un settore per definizione globalizzato. In proposito è opportuno ricordare come tessuto produttivo italiano sia fortemente caratterizzato dalla presenza di piccole e medie imprese, presso le quali tuttavia l'impiego di soluzioni di intelligenza artificiale è ancora mediamente poco sviluppato.

L'IA si configura inoltre come l'imperdibile occasione per accelerare le attività di realizzazione di infrastrutture tecnologiche sui territori, non solo in termini di superamento del c.d. *digital divide* ma anche come concreta possibilità di ripopolamento delle aree interne, permettendo anche ai giovani di beneficiare delle possibilità di lavoro in ambito tecnologico tipiche di una grande città, migliorando al contempo le condizioni sociali di vita.

Sono stati riportati anche esempi che dimostrano come l'IA possa utilmente essere utilizzata per migliorare la sicurezza sul lavoro e degli *asset* aziendali, così come per meglio garantire la conformità di operazioni e contratti tra privati ai diversi ordinamenti giuridici.

Per cogliere tali opportunità, occorre investire in formazione sia per rafforzare le competenze utili allo sviluppo di tali tecnologie, sia per consentirne la diffusione e un uso consapevole da parte delle imprese, in particolare le PMI, che spesso non hanno le risorse finanziarie, manageriali e umane per investire e impiegare al meglio i sistemi di intelligenza artificiale. Questa si configura anche come scelta strategica nell'ambito della tutela e valorizzazione del nostro *made in Italy*, per esempio in punto efficientamento della *blockchain* con cui contrastare i fenomeni di contraffazione e *Italian sounding*, che ogni anno sottraggono almeno 100 miliardi di euro alle casse pubbliche.

Stante quanto emerso nel corso delle audizioni, si auspica in tal senso un percorso formativo in punto di IA già a partire dalla scuola primaria. Più in generale l'evoluzione accelerata dell'IA suggerisce come serva a sviluppare politiche strategiche volte al significativo e strutturale rinforzo dell'istruzione e della formazione scolastica e universitaria, nell'ottica di un quadro riassumibile nell'idea di una formazione permanente che stia al passo con la tecnologia e quindi con i tempi. Particolarmente incoraggiata è soprattutto la ricerca scientifica in IA, nell'ambito della quale i centri italiani costituiscono un ambiente d'eccellenza ancora da valorizzare. Si ricordano nello specifico alcuni ambiti particolarmente significativi come l'esplorazione spaziale e la ricerca medica. In quest'ultimo ambito, in particolare, rilevante interesse pubblico assume la realizzazione (e conseguente regolamentazione) di sistemi di IA da impiegarsi nell'ambito della ricerca medica e sanitaria, in punto tutela e trattamento dei dati personali dei pazienti. Per efficientare le finalità di cura (in particolare la diagnosi e l'individuazione dei trattamenti più appropriati per le patologie dei singoli pazienti) si è ritenuta strategica anche l'implementazione di una piattaforma basata sull'IA per l'assistenza medica territoriale, gestita dall'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

Più ampiamente, dall'indagine conoscitiva è emersa a chiare lettere la necessità di

utilizzare l'Intelligenza artificiale per efficientare mansioni e processi in ogni ambito professionale, ivi compresa anche l'amministrazione della giustizia, per questo concerne per esempio la velocizzazione di pratiche e provvedimenti, con evidenti e immediati vantaggi in termini di fruibilità e accessibilità dei servizi giudiziari per i cittadini.

È inoltre emersa in maniera chiara la necessità di adottare un approccio integrato allo sviluppo di banche dati e sistemi di intelligenza artificiale – in particolare tramite lo sviluppo di modelli *open source* –, così da ridurre la dipendenza da tecnologie importate dai grandi attori globali. In questo senso si è rilevato che anche i dati forniti dalle istituzioni pubbliche dovranno essere facilmente accessibili, completi, e in formati leggibili dalle macchine.

Dal punto di vista delle infrastrutture giuridiche, come si diceva, è poi emersa l'importanza – ora prevista anche dalla normativa europea in corso di adozione – di costituire spazi normativi protetti per l'ingresso nel mercato di nuovi operatori che possano sperimentare le tecnologie di IA senza subire l'immediata concorrenza del mercato (c.d. *sandbox*).

Decisiva per l'implementazione della nuova normativa europea (il c.d. *AI Act*) è la costituzione di un'autorità nazionale con compiti di sviluppo, implementazione, coordinamento, monitoraggio e controllo, volti anche a scongiurare il pericolo che l'IA diventi uno strumento atto a porre in essere o facilitare attività illecite. L'*AI Act* prevede la possibilità di istituire tali autorità nazionali, conformemente alle esigenze organizzative dello Stato membro e nel corso dell'indagine conoscitiva sono emerse varie ipotesi:

istituire un'autorità dotata dei caratteri dell'indipendenza;

implementare, con le competenze assegnate dal regolamento europeo, le capacità di autorità indipendenti già esistenti, in particolare del Garante per la protezione dei dati personali, di ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) e di AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).

Una tale Autorità costituisce solo un tassello nel più ampio quadro della *governance* europea per l'IA delineato dall'*AI Act*: una *governance* funzionale a garantirne l'attuazione, ma anche alla sua apertura, assicurando un processo dinamico e costante di rilettura politica e, dunque, regolatoria, delle scelte in esso compiute.

Come è stato sottolineato, infatti, l'obiettivo principale della *governance* dell'IA, anche a livello nazionale, deve essere quello di assicurare lo sviluppo di una vera e propria « intelligenza di scala comunitaria » che abbia al centro l'interazione umano/artificiale e le scelte che da essa discendono: una forma, anche questa, di intelligenza artificiale ed estesa raggiunta attraverso le strutture di *governance*.

A tal fine è stata appunto avanzata l'idea di animare un *forum* italiano per l'AI, integrato alle iniziative già in atto a livello parlamentare e governativo, costituito attraverso un percorso di *open (e)democracy* che coinvolga accademici e ricercatori, imprese e *start-up*, parti sociali e civili, associazioni e rappresentanze in ogni campo del sapere.

È stata anche proposta l'istituzione di un tavolo istituzionale, una sorta di « cabina di regia » con il Governo e le parti sociali per una valutazione generale e continua del fenomeno, del suo impatto, soprattutto in termini occupazionali e di trasformazione dei modelli organizzativi, che tenga conto di tutte le dimensioni della politica della trasformazione digitale, quindi non solo dei profili tecnologici e relativi alle competenze, ma anche degli aspetti etici e degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Per snellire e velocizzare l'attuazione di strategie di innovazione tecnologica che impieghino l'IA, dall'indagine conoscitiva è emersa inoltre la proposta di costituire una fondazione o una società a capitale interamente pubblico che possa facilitare la messa a terra di tali politiche, rendendole più efficacemente integrate nel tessuto produttivo sia nazionale sia dei singoli territori, e lì capaci di determinare ricadute positive a cascata in termini economici.

Al confine tra opportunità e rischi si collocano i temi legati alla tenuta dei posti di lavoro: ai prevedibili fenomeni di disoccupazione frizionale si affiancano, infatti, le opportunità date dalla ricerca di nuove professionalità; a un'invecchiamento più che progressivo della popolazione lavoratrice dovranno fare da contraltare le politiche di aggiornamento continuo dei lavoratori volte a favorire l'adattamento alle nuove tecnologie.

La questione è, quindi, come si agirà per accompagnare e tutelare il lavoro, dove sarà allocato e se si produrrà occupazione povera o di qualità. Solo se ben governata, l'IA può offrire più opportunità che rischi e diventare un'occasione per i lavoratori di sottrarsi a compiti di *routine*, da lasciare alle macchine, per sprigionare creatività e capacità in altri ambiti, grazie a una formazione specifica. Un'opportunità che può consentire la crescita e il consolidamento di un apparato robusto di talenti e competenze umane che possa farsi carico dei diversi aspetti, scientifici, sperimentali, regolatori attraverso un modello che consenta la formazione e il *reskilling*, ossia trasformare le competenze delle persone. Quindi è necessaria un'adeguata strategia di politiche che veda lo Stato agire come regolatore, utilizzatore e orchestratore dell'IA, promuovere l'alfabetizzazione digitale a tutti i livelli della società, sia nell'ambito dell'istruzione che nelle imprese, favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato con interventi volti alla creazione di infrastrutture, con la semplificazione e personalizzazione dell'offerta dei servizi pubblici e l'innovazione delle amministrazioni, con l'introduzione di misure per identificare e supportare soprattutto le PMI che offrono prodotti, servizi e soluzioni basate sull'IA. Politiche in grado di ridurre al minimo lo spostamento di posti di lavoro, migliorando al contempo la crescita economica, di incoraggiare la produttività, di rivedere le scelte in materia di competenze per garantire che i lavoratori possano integrare i sistemi di IA emergenti, di rafforzare il potere contrattuale dei lavoratori in modo da garantire che i vantaggi derivanti dalla riduzione dei costi conseguenti all'u-

tilizzo dell'IA siano condivisi con i lavoratori, di rafforzare le parti sociali che possono facilitare il mantenimento dei lavoratori i cui posti di lavoro sono a rischio di automazione garantendo che essi siano mantenuti in ruoli diversi.

Inoltre, se storicamente lo sviluppo tecnologico ha causato la progressiva sostituzione del lavoro manuale con macchine sempre più performanti (basti pensare alla nascita delle grandi fabbriche all'inizio del secolo scorso, o ancora all'impiego sempre più massiccio di mezzi meccanici nel lavoro agricolo), oggi, per la prima volta nella storia, viene messo in discussione anche il lavoro cosiddetto intellettuale. Di primo acchito, infatti, l'esclusività del ragionamento e dell'apprendimento umano sono qui accostate alle *performance* di un cervello artificiale certamente più veloce nel processare enormi quantità di dati. La differenza fondamentale e di fondo risiede tuttavia non nella velocità di elaborazione quanto piuttosto nell'intelligenza umana preposta alla capacità di giudizio critico, in termini di sia di valutazione sia di impatto delle scelte fatte. Per quanto detto, è anche necessaria una regolamentazione volta alla tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'IA, in quanto anch'esse scaturenti da un *input* frutto dell'ingegno e della creatività umana. Questo, per esempio, per proteggere contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti con l'intelligenza artificiale.

L'IA, oltre a rappresentare un'opportunità per il sistema produttivo, per la salvaguardia dell'ambiente, per l'uso efficiente delle risorse e per la tutela della democrazia, può ovviamente costituire anche un pericolo. I sistemi di AI hanno infatti il potenziale per apportare molti benefici alla società, ma, affinché le opportunità offerte dall'IA siano pienamente realizzate, è necessario che essa venga sviluppata, impiegata e gestita in modo sicuro e responsabile. L'*AI Act* dell'Unione europea va nella direzione di limitare i rischi potenziali di un impiego massiccio dell'intelligenza artificiale indicando gli usi non accettabili della stessa, come ad esempio il fenomeno del c.d. *social scoring* (quel sistema di valuta-

zione dei cittadini basato sul loro comportamento sociale, che assegna loro un punteggio influenzando l'accesso a servizi e opportunità) praticato da Paesi autocratici. Anche per questo l'Italia ha aderito al protocollo per lo sviluppo sicuro dell'IA, una serie di principi per garantire la sicurezza dell'IA sin dalle prime fasi di progettazione.

La sicurezza informatica è quindi un presupposto necessario per la sicurezza, la resilienza, la *privacy*, l'equità, l'efficacia e l'affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale.

I soggetti auditi hanno più ampiamente rilevato come i rischi connessi al ricorso all'intelligenza artificiale debbano essere valutati dal legislatore per assicurare un quadro normativo adeguato. In particolare è stato posto l'accento sulla necessità di garantire la trasparenza e l'affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale attraverso sistemi attendibili di certificazione con codifica di regole che consentano di spiegare e validare le modalità di funzionamento dei sistemi di IA. Compito della regolamentazione in questo ambito è quello della corretta ripartizione delle responsabilità tra l'impresa che sviluppa il sistema di intelligenza artificiale e l'impresa che se ne avvale: in proposito l'approccio basato sul rischio impiegato dall'*AI Act* dovrebbe permettere l'individuazione di ambiti ad alto rischio, nei quali svolgere verifiche sulla base di caratteristiche come qualità dei dati e *cyber* sicurezza.

In questo modo è possibile sia evitare i *bias* e i pregiudizi che possono incidere sulle decisioni assunte avvalendosi di tali tecnologie sia avere piena consapevolezza dei limiti e della qualità dei dati processati dai sistemi di IA.

È inoltre fondamentale salvaguardare la *privacy* e i diritti dei cittadini (che sono anche consumatori), specie per quanto concerne le fasce più vulnerabili della popolazione (anziani *in primis* e soggetti con competenze digitali minime). È stato peraltro ritenuto necessario regolamentare l'accesso ai dati e promuovere il concetto di *privacy by design*, anche considerato che, in futuro, imprese, istituzioni e mondo del-

l'associazionismo punteranno a integrare l'IA in maniera sistematica nella gestione dei propri processi.

Oltre alla tutela sul versante consumistico è stata poi sottolineata l'importanza di provvedere anche a quella relativa agli usi industriali e creativi derivanti dalle tecnologie di IA, prevedendo strumenti specifici a protezione di inventori e artisti.

Sul fronte della riduzione della dipendenza dall'estero sono state suggerite numerose proposte come lo sviluppo di un *large language model* (LLM) addestrato in lingua italiana o di uno spazio di memoria (*cloud*) autonomo. In mancanza di un *cloud* nazionale strutturato *ad hoc*, l'opzione sarebbe utilizzare quello di una *main company* strategica per il sistema Paese.

In conclusione, si è ricordato che il sistema produttivo italiano si inserisce nel contesto di quella che è l'area economica di mercato libero più grande al mondo, l'Europa. Il continente europeo vanta ora un altro importante primato: una volta entrato in vigore nell'Unione europea l'*AI Act*, sarà costituita la prima piattaforma normativa al mondo sull'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Si definisce così la cornice regolamentare per supportare gli investimenti e per favorire, a livello europeo e nazionale, un ecosistema all'avanguardia di sviluppo di tali tecnologie con l'obiettivo di orientarle al benessere delle persone e alla competitività delle imprese.

L'IA ha già raggiunto ambiti di applicazione significativi all'interno delle catene globali del valore e l'impiego di soluzioni di intelligenza artificiale, supportato da interventi pubblici in formazione, ricerca e sviluppo; in questi termini, e alla luce del contesto appena richiamato nel quale sarà possibile elaborare una via italiana alla *governance* dell'IA, l'intelligenza artificiale potrebbe essere funzionale a colmare il divario di produttività che affligge da anni il sistema produttivo italiano.

Decisiva sarà infine l'elaborazione di un approccio etico all'AI. In proposito dall'indagine conoscitiva è emersa l'importanza di innescare un percorso che conduca, a livello comunitario e nazionale, verso un

nuovo umanesimo tecnologico. Gli organi democratici e della rappresentanza politica sono infatti chiamati a indirizzare per il bene pubblico le potenzialità dell'IA e a difendersi dai relativi rischi. Si evince in particolare la necessità di una regolamentazione etico-legale efficace, con l'implementazione di algoritmi deontici negli algoritmi di *machine learning*, la presenza di un *audit* etico-legale automatico per verificare la conformità alle regole etiche, di responsabilità morale ad agenti o sistemi impersonali non dotati di consapevolezza (*awareness*) come le macchine e/o il loro *software-hardware* e predisporre argini etici e giuridici che obblighino a fare verifiche e controprove sul prodotto delle intelligenze artificiali. Il tema dello sviluppo, della trasparenza e del controllo dei contenuti è centrale anche perché le caratteristiche dei sistemi di IA fanno sì che il tempo tra esito della ricerca e impiego effettivo (*time to market*) sia ridottissimo e, poiché la complessità del reale non è schematizzabile, è forte il rischio della presenza di errori predittivi e decisionali di questi sistemi con impatti potenzialmente devastanti soprattutto quando i dati, le predizioni e le decisioni prese o suggerite all'operatore umano dal sistema riguardano la libertà, la vita, il lavoro, la salute, la giustizia, o il benessere economico delle persone che hanno altresì diritto ad una piena trasparenza sulle motivazioni che hanno motivato le scelte che li riguardano, fermo restando che debba essere centrale il principio del controllo da parte dell'uomo (*human in the loop*): ci sono ambiti, quali la medicina o la giustizia, oppure il settore militare, in cui l'intervento umano va sempre salvaguardato.

Posto, in altri termini, che non tutti i fini giustificano alcuni mezzi, e che i mezzi non sono giustificati dai fini, disporre di un modello, come per l'appunto quello su cui si basa l'intelligenza artificiale, che in automatico scelga i mezzi più efficaci ed efficienti per perseguire un determinato fine, impone che quel sistema risponda a una serie di requisiti di qualità e governabilità, la cui definizione è proprio compito e responsabilità del decisore politico. E quindi, per dirla con Norbert Wiener, au-

tore di *Introduzione alla cibernetica. L'uso umano degli esseri umani* (1950), « Guai a noi se lasceremo decidere [alla macchina] della nostra condotta senza aver prima studiato le leggi che governano il suo comportamento, e senza sapere con certezza che questo comportamento sarà basato su principi che noi possiamo accettare! ».

ALLEGATO 2

5-02292 Pavanelli: Circa i rischi di sicurezza energetica nel medio termine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante, è necessario ricordare che proprio nel PNIEC, sono indicati due scenari, con diverso orizzonte temporale. Da un lato, lo scenario di riferimento, che descrive l'evoluzione del sistema energetico con politiche e misure correnti, dall'altro uno scenario di *policy*, che considera gli effetti sia delle misure ad oggi già programmate che di quelle ancora in via di definizione nel percorso verso gli obiettivi strategici al 2030. Il fattore della sicurezza energetica mediante incremento del livello infrastrutturale costituisce comunque un elemento fondamentale del suddetto Piano.

In tale ambito, si inseriscono opere quali la Linea Adriatica, che ha l'obiettivo di assicurare sul piano strategico la diversificazione delle fonti, assicurando la resilienza del sistema.

L'attuale scenario infatti è contraddistinto da un flusso di tipo geografico completamente diverso da quello del passato, per effetto del sostanziale azzeramento delle forniture russe. La corposa fornitura che negli anni scorsi proveniva da nord, deve essere pertanto ampiamente colmata dalle direttrici da sud, oltre che dal gas liquefatto.

Quanto agli scenari futuri, è opportuno rammentare che, qualora gli stessi vengano caratterizzati da un'ipotetica – auspicabile – riduzione della domanda, essi rischiano di creare fragilità del sistema, se non vengono accompagnati da adeguate scelte di natura infrastrutturale. Tutto questo anche nell'ottica dello sviluppo di gas verdi, dell'importazione di idrogeno e del trasporto multi-molecola. La domanda di gas naturale si potrà verosimilmente ridurre nel tempo, ma non si azzererà, e dovrà tener conto altresì del fattore legato ai picchi di domanda. Il riferimento in questo caso non

è solo alla temperatura, ma soprattutto alla variabilità connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ed al ridotto contributo da altre fonti energetiche tradizionali, quali il carbone o il petrolio.

Alla luce di quanto su esposto, si rende evidente la necessità di creare un sistema in grado di rispondere con adeguatezza ad eventi eccezionali e imprevisi, (come ad esempio un'interruzione anche solo temporanea, della dorsale di trasporto tirrenica) potenziando altresì le leve di flessibilità che permettono di gestire la variabilità di un mercato fortemente influenzato dalle dinamiche internazionali.

Il sistema di trasporto attuale, infatti, una volta convogliato quanto proveniente in ognuno dei punti di entrata del Sud, ossia Mazara del Vallo, Gela e Melendugno, manifesta potenziali rischi di saturazione, rendendo impossibile perciò l'accoglimento di ulteriori, eventuali forniture che rispondano all'esigenza del Paese. Inoltre, nel sistema attuale si denota la presenza di un collo di bottiglia in prossimità del bacino della Pianura Padana, che rimane peraltro l'area col più alto livello di consumo nel Paese.

La realizzazione della Linea Adriatica consentirà pertanto di ottenere numerosi, concomitanti benefici: incrementare la capacità di trasporto da Sud, abilitare la possibilità di flussi in esportazione del sistema nazionale e risolvere la citata problematica rilevata nell'area della Pianura Padana.

In particolare, in merito alla realizzazione del progetto della Linea Adriatica, si precisa che già con la prima fase, la cui entrata in esercizio è prevista entro il 2026, sarà possibile aumentare la capacità di trasporto sia dai punti di entrata esistenti del sud Italia, sia dal nuovo punto di en-

trata di Ravenna. Ancor più consistente sarà l'aumento della capacità di trasporto da sud con la seconda fase, in esercizio dal 2027.

In conclusione, il potenziamento del sistema di approvvigionamento risulta una condizione essenziale in una prospettiva di medio-lungo termine, per consentire un incremento della capacità di importazione e per assicurare forniture affidabili. La Linea Adriatica consentirà quindi di incre-

mentare la resilienza strutturale del sistema.

In questa prospettiva, le opere infrastrutturali per la diversificazione delle fonti energetiche vanno considerate, non solo in un'ottica di risposta a necessità contingenti sul piano della sicurezza degli approvvigionamenti, ma anche come opportunità per il Paese di acquisizione di una centralità quale *hub* energetico del Mediterraneo.

ALLEGATO 3

5-02293 Cavo: Sull'accesso delle imprese ai bandi PNRR e agli incentivi di Transizione 5.0.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'On.le interrogante, si fa presente che il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) a cui si conforma il PNRR italiano stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di « non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali » (Do No Significant Harm – DNSH). Più in particolare, tale vincolo impone una valutazione di conformità delle misura PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Ai fine dell'applicazione del principio DNSH alla Misura « Transizione 5.0 » si è resa necessaria un'armonizzazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica; risponde a tale obiettivo la « Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH », adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, aggiornata con la successiva Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022.

Ogni investimento che sia oggetto di esclusione in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, tra cui ad esempio l'utilizzo di combustibili fossili, è tale in forza della disciplina eurounitaria che impone il rispetto del principio stesso.

Conseguentemente il margine di azione del singolo stato è limitato sotto tale profilo, con riguardo alla scelta dell'investimento, essendo il rispetto dei requisiti del DSNH condizione imprescindibile per l'accesso agli incentivi del piano Transizione 5.0 a partire dalla fase *ex ante* della domanda e fino alla fase *ex post* di verifica puntuale del rispetto dei requisiti in un'epoca successiva alla realizzazione del progetto ammesso a beneficiare degli incentivi.

Da ultimo, si fa presente che è attualmente in corso una interlocuzione con la Commissione Europea per capire se talune categorie di attività possano beneficiare delle risorse messe a disposizione dalla misura in coerenza con le finalità della stessa.

ALLEGATO 4

5-02294 Peluffo: Sulla tutela dei consumatori relativamente ai prezzi delle forniture energetiche, in particolare nella fase di cessazione della maggior tutela.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito esposto, è opportuno rilevare che gli incrementi dei prezzi delle forniture energetiche, così come prospettate dall'Onorevole interrogante, debbano essere correttamente inquadrati. Tali tipologie di aumento infatti appaiono conseguenti al termine del blocco temporaneo delle modifiche unilaterali dei contratti, e pertanto sono conseguenza di quanto disposto dal cosiddetto DL « aiuti bis », piuttosto che dal processo di superamento del regime dei prezzi regolati di energia elettrica e gas naturale. Le citate modifiche unilaterali, così come indicate, risultano infatti applicate ai clienti che sono già riforniti nell'ambito del mercato libero al momento del rinnovo del contratto, nel rispetto della regolazione che prevede un preavviso di tre mesi prima dell'applicazione delle nuove condizioni economiche, al fine di consentire al cliente di esercitare il diritto al recesso dal contratto.

È necessario al riguardo rammentare che le Autorità preposte al controllo del comportamento di mercato degli operatori venditori di energia elettrica e gas naturale sono, da un lato, l'Arera, a cui la legge ha conferito la potestà regolatoria in materia, e dall'altro l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che applica la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in tale contesto svolge attività di monitoraggio delle condizioni dei mercati al dettaglio dell'energia in coerenza con gli obiettivi, propri delle due autorità citate, di tutela del consumatore e promozione della concorrenza.

Per quanto qui di interesse, si segnala che l'AGCM, nell'ambito dell'attività condotta di sorveglianza del mercato, ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di un ope-

ratore della vendita di energia elettrica e gas, volto ad accertare l'eventuale violazione del Codice del consumo, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei consumatori e di microimprese nonché delle associazioni di consumatori. In particolare, i segnalanti hanno rappresentato, oltre alla difficoltà di sostenere esborsi molto elevati rispetto al passato, di non aver ricevuto alcuna informazione preventiva in forma scritta, ossia tramite posta elettronica o cartacea, in ordine al rinnovo contrattuale. Pertanto, non sarebbe stato possibile esercitare il diritto di recesso, né scegliere un diverso fornitore di energia.

Sul fronte ministeriale, la campagna informativa predisposta per la fine del mercato tutelato risponde all'esigenza di accompagnare il consumatore in questa fase di passaggio, al fine di aumentare la consapevolezza dell'utente e fornire un quadro chiaro delle varie opzioni di scelta, tra cui anche quella relativa al rientro dal mercato libero al mercato tutelato, prima della definitiva cessazione dello stesso. Gli spot televisivi attraverso la televisione generalista, una campagna *ad hoc* sulla carta stampata e sui *social* oltre ad altre iniziative mirate per raggiungere tutta la platea potenzialmente interessata, costituiscono tutti strumenti utili allo scopo, la cui portata sarà amplificata anche con la collaborazione delle associazioni dei consumatori.

Ad ogni buon conto, si conferma il forte impegno del Ministero sia a monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia e il comportamento degli operatori del settore, in coordinamento con le richiamate autorità, sia a valutare l'introduzione di eventuali ulteriori interventi volti ad assicurare la massima informazione e protezione dei consumatori.

ALLEGATO 5

5-02295 Squeri: Misure di competenza finalizzate allo sviluppo delle rinnovabili nelle more della definizione delle aree idonee volte anche a preservare i terreni in attualità di coltivazione**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto si ricorda, in via preliminare, che il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ha inteso accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. L'obiettivo è perseguito in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e tenendo conto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A tal fine, è di particolare importanza individuare percorsi sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture energetiche che consentono di raggiungere la transizione energetica coniugando l'esigenza di salvaguardare l'utilizzo del suolo, la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'attività agricola.

In tal senso, una delle soluzioni emergenti è quella di realizzare i cosiddetti « impianti agrivoltaici », ovvero impianti fotovoltaici che consentano di preservare la continuità delle attività agricole e pastorali sul sito di installazione, garantendo, al contempo, una buona produzione energetica da fonti rinnovabili.

A riguardo, si ricorda che nell'ambito del PNRR è stata prevista una specifica misura, finalizzata ad implementare sistemi ibridi « agricoltura-produzione di energia » che non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura, ma contribuiscano alla sostenibilità ambientale ed economica delle imprese agricole coinvolte.

Il piano nazionale mira, infatti, alla produzione di energia rinnovabile in maniera sostenibile e in armonia con il territorio, puntando, tra l'altro, all'impiego di mezzi agricoli elettrici.

Il tema di che trattasi, come segnalato dall'On.le interrogante, sarà affrontato con il DM attuativo del decreto legislativo n. 199 del 2021 con cui sarà individuato il percorso che porterà all'individuazione delle cosiddette « aree idonee » all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili.

A tal fine, le Regioni e Province autonome per garantire sul proprio territorio il consumo di una quota minima di energia da FER, saranno chiamate ad individuare le aree idonee ad ospitare impianti tenendo conto delle esigenze delle aree agricole e, come ricordato dall'On.le interrogante, privilegiando le « superfici agricole non utilizzabili » in conformità all'articolo 20 del decreto-legge n. 77 del 2021.

In conclusione, si rappresenta che il quadro normativo e regolatorio in via definizione è finalizzato a garantire lo sviluppo di investimenti in nuova capacità rinnovabile per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNIEC, pur salvaguardando la produzione agricola del Paese.

Si conferma pertanto l'intendimento del MASE nel quadro della disciplina in essere e in via di definizione, per assicurare lo sviluppo degli investimenti nel settore delle rinnovabili, senza perciò trascurare le esigenze del settore agricolo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	147
Audizione di rappresentanti di FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	147

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	157
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	158
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 Aprile 2024.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.25.

Audizione di rappresentanti di FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Frato-

ianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 10.55.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

C. 1691 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1691, di iniziativa governativa, che è stato approvato dal Senato il 31 gennaio 2023 e reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale.

Il disegno di legge in commento si collega, accompagnandola, alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori. La suddetta Riforma 1.1 del PNRR – attuata per mezzo del decreto-legge n. 144 del 2022 – mira ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 4 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, introducendo, al comma 1, nella sezione III del capo III del richiamato decreto-legge n. 144 del 2022 (legge n. 175 del 2022) il nuovo articolo 25-*bis*, composto di 9 commi. Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede che, al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 », sia istituita, a decorrere dall'anno scolastico e

formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), di cui alla legge n. 99 del 2022, dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 (composto dagli articoli da 15 a 22) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui al DPCM 25 gennaio 2008, recante le « Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori ».

Si prevede poi che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico professionale di cui sopra, sono attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, nel rispetto delle funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, assicurando agli studenti il conseguimento delle competenze di cui al profilo educativo, culturale e professionale dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nonché delle conoscenze e delle abilità previste dall'indirizzo di studi di riferimento.

Si prevede quindi, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono stipulare accordi, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei richiamati percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Si stabilisce inoltre che, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione profes-

sionale, le richiamate sperimentazioni e i citati accordi prevedano tra l'altro: la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) – ex percorsi di alternanza scuola lavoro – con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni; la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità; la promozione di accordi di partenariato, volti a definire le modalità di co-progettazione per la realizzazione dell'offerta formativa, di attuazione dei PCTO nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente e di stipula dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (recanti, rispettivamente, « Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore » e « Apprendistato di alta formazione e di ricerca »).

Si prevede poi che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti tra l'altro i criteri di stipula degli accordi, nonché le relative attività di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame regola la struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. Nello specifico, il comma 1 prevede che sia istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024 (tale decorrenza sarà necessariamente successiva all'entrata in vigore del provvedimento in esame) presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la pro-

mozione della filiera formativa tecnologico-professionale », che svolge le seguenti funzioni: *a)* promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, costituita dagli istituti tecnici, dagli istituti professionali e dagli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico; *b)* migliorare e ampliare la progettazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, di percorsi didattici finalizzati alla formazione delle professionalità innovative necessarie allo sviluppo del Paese; *c)* favorire una progressiva adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, alla struttura tecnica di cui sopra è preposto un coordinatore con incarico dirigenziale di livello generale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, individuato tra i dirigenti di ruolo del medesimo Ministero o di altre amministrazioni pubbliche ovvero in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del suddetto Ministero. Alla predetta struttura è assegnato un contingente costituito da personale in servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da un massimo di otto esperti, incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (che prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei determinati presupposti di legittimità), cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di

un importo complessivo non superiore a euro 400.000 e per un importo pro capite annuo lordo non superiore a 50.000 euro. Il comma 3 dell'articolo 2 in esame, infine, dispone che, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 in commento, sia autorizzata la spesa di 735.972 euro per l'anno 2024 e 679.607 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 al comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in commento, sia istituito, presso la Struttura tecnica di cui al precedente articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale. Ai sensi del comma 2, il Comitato, presieduto dal coordinatore della Struttura tecnica di cui all'articolo 2, comma 2, è composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). Esso, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al nuovo articolo 25-bis del decreto-legge n. 144 del 2022, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

L'articolo 4, infine, reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, si prevede l'istituzione del « Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale » per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del me-

rito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui sopra, ai fini del successivo riparto.

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1665 Governo, approvato dal Senato, recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il provvedimento si compone di 11 articoli, il primo dei quali ne illustra le finalità. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 precisa che il provvedimento è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.

Il successivo comma 2 stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di

autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. A seguito di una modifica introdotta dal Senato, si specifica che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni include quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. In particolare, il comma 1 prevede che sia la Regione, sentiti gli enti locali e secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, a deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tale richiesta è trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al quale compete di avviare il negoziato con la Regione interessata ai fini dell'approvazione dell'intesa. All'avvio del negoziato si procede dopo che sia stata acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

Il comma 2 dell'articolo 2 specifica che l'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Al fine di tutelare l'unità giuridica o economica, nonché quella di indirizzo rispetto a politiche pubbliche prioritarie, durante l'esame al Senato è stato previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie o

dei Ministri competenti per materia, può limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuate dalla Regione nell'atto d'iniziativa.

Il comma 3 dispone che spetti al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, approvare lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, il quale deve essere corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il comma 4 prevede che lo schema di intesa preliminare venga immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendersi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che la Conferenza unificata abbia reso il parere e comunque una volta decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame «da parte dei competenti organi parlamentari». Questi ultimi si esprimono al riguardo «con atti di indirizzo», secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni (anziché sessanta, come originariamente previsto) dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il comma 5 stabilisce che, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dai competenti organi parlamentari – e, in ogni caso, decorsi novanta giorni –, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongano lo schema di intesa definitivo, eventualmente al termine di un ulteriore negoziato con la Regione interessata, ove necessario. Lo schema di intesa è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera lo schema di intesa definitivo e la relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Il comma 6 dispone che, insieme allo schema di intesa definitivo, e sempre su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Consiglio dei Ministri delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, della quale quest'ultima costituisce un allegato. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale.

Il comma 7 prevede che, dopo essere stata approvata dal Consiglio dei ministri, l'intesa definitiva è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Il comma 8 stabilisce che il disegno di legge di approvazione dell'intesa e la medesima intesa allegata sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

L'articolo 3, sensibilmente modificato nel corso dell'esame in Senato, delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari.

La nuova formulazione dell'articolo 3 specifica, altresì, quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP. Con riferimento alle materie di interesse della Commissione, si segnala in partico-

lare quella di cui alla lettera c), relativa alla tutela e sicurezza del lavoro.

L'articolo 3 demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'articolo prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con D.P.C.M., sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Nelle more dell'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, si prevede che continuino ad applicarsi, ai fini della determinazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata, le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi da 791 a 801-*bis*). È fatta comunque salva la determinazione dei LEP operata ai sensi della procedura prevista dalla legge di bilancio 2023 (che prevede che la determinazione dei LEP sia effettuata con D.P.C.M.) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo in esame.

L'articolo 4 al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP, stabilendo che a tale trasferimento si può procedere soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, ai sensi del precedente articolo 3, e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Con una modifica approvata nel corso dell'esame da parte del Senato, è stato specificato che le suddette risorse sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, al fine di scongiurare

disparità di trattamento tra regioni, coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Riguardo al trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli riferibili ai LEP, il comma 2 stabilisce che questo può essere effettuato — con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie — nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 al comma 1 stabilisce, in primo luogo, che i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono stabiliti nell'intesa Stato-Regione di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame. La concreta determinazione dei suddetti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia. La proposta di determinazione dei beni e delle risorse necessari è definita nell'ambito di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall'intesa medesima. Fanno parte della Commissione paritetica: per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti; per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali; per gli enti locali, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, un rappresentante dell'ANCI per i comuni e un rappresentante dell'UPI per le province e le città metropolitane. Viene, inoltre, stabilito che in tutti i casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative. Il comma 2 stabilisce che le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite siano individuate dall'intesa di cui all'articolo 2, attraverso la compartecipazione ad uno o più tributi erariali maturati nel territorio della regione.

L'articolo 6, comma 1, prevede che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, a Comuni, Province e Città metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Il successivo comma 2 stabilisce che restano, in ogni caso, ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come definite dalla normativa vigente.

L'articolo 7, al comma 1, disciplina anzitutto la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a dieci anni. Si prevede inoltre che, con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti. Ciascuna intesa potrà inoltre prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Inoltre, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, la cessazione dell'intesa può essere sempre deliberata — sempre con legge a maggioranza assoluta delle Camere — in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione, dell'obbligo di garantire i LEP. Il successivo

comma 2 prevede il rinnovo dell'intesa alla scadenza, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione manifestata almeno dodici mesi prima, mentre il comma 3, sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede che ciascuna intesa individui, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa. Il comma 4 prevede poi che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggi sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il comma 5 stabilisce, infine, che le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

L'articolo 8, ai commi 1 e 2, prevede procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa. In particolare, il comma 1 prevede una valutazione annuale degli oneri per la Regione derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite; gli esiti della valutazione sono riferiti alla Conferenza unificata e alle Camere.

Il comma 2 prevede invece una ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione; in caso di disallineamento si prevede che il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e d'intesa con la Conferenza unificata, su proposta della Commissione paritetica, adotti le necessarie variazioni. Il comma 2 prevede anche che sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi a consuntivo si proceda, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie.

L'articolo 8, comma 3, introdotto dal Senato, stabilisce che la Corte dei conti

riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 9 reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della presente legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Il comma 2 dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio. Il comma 3, come sostituito nel corso dell'esame al Senato, garantisce, per le singole Regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Il comma garantisce, inoltre, l'invarianza dell'entità e della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP, nonché la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Il comma 4, introdotto dal Senato, mantiene fermo il concorso anche delle Regioni che hanno sottoscritto le intese agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 10 stabilisce, al comma 1, come modificato nel corso dell'esame al Senato, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse. Il comma 2, inserito al Senato, precisa che trova comunque applicazione la normativa volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della *milestone*

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale. Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il Governo debba informare le Camere e la Conferenza unificata circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

L'articolo 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede, in primo luogo, che gli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già presentati al Governo vengono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del provvedimento. In secondo luogo, prevede l'applicazione delle disposizioni del presente provvedimento anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia previste da tale legge. Infine, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), di cui raccomanda l'approvazione.

Walter RIZZETTO (FDI) avverte che il gruppo del PD-IDP ha presentato una propria proposta alternativa di parere (*vedi allegato 3*) che sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Marco SARRACINO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, raccomandando l'approvazione della proposta alternativa presentata dal suo gruppo. Lamentata l'assenza di un dialogo con la maggioranza sul tema nell'ambito della Commissione referente, ritiene che il provvedimento in esame cambi radicalmente in peggio il Paese, disgregandolo. Osserva che vi saranno ricadute pesanti nei confronti dei lavoratori, chiedendosi come sia possibile immaginare di avere diverse discipline di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori a

seconda della zona territoriale, nonché evidenti disparità salariali, ad esempio in settori strategici come quelli connessi all'istruzione, a scapito sia del Sud sia delle aree interne del Nord, sempre più a rischio spopolamento. Fatto notare peraltro che le stesse imprese saranno danneggiate in presenza di diverse politiche energetiche nel Paese e del rischio di alimentare più burocrazia e scoraggiare gli investimenti esteri, ricorda che sul provvedimento forti perplessità sono state espresse sia da Confindustria sia dai sindacati e dalla stesa CEI. Fa notare che la maggioranza persegue una logica che incrina l'unità del Paese, come testimoniato dall'eliminazione del reddito di cittadinanza e dalla riduzione delle risorse per i territori del Meridione. Fa presente che il fatto di prevedere la determinazione dei LEP non offra alcuna garanzia, atteso che non vi sono risorse concrete per dare seguito a una simile norma, ricordando che lo stesso presidente della Regione Calabria, esponente della maggioranza, ha rivendicato la necessità di prevedere stanziamenti effettivi.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) ritiene che il provvedimento si contrapponga ad una coerente politica di coesione e rechi una impronta disgregante negativa che mina l'unità del Paese attraverso una scelta che rischia di apparire peraltro irrevocabile e blindata nell'ambito di un accordo Stato-regioni. Stigmatizza l'assoluta assenza di confronto e dibattito, rilevando il carattere propagandistico-elettorale di un simile intervento normativo, sul quale forti critiche sono state espresse da Confindustria, dai sindacati, dagli stessi esperti costituzionalisti.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo che il provvedimento mina l'unità del Paese, mettendo a rischio nei territori l'erogazione di prestazioni fondamentali, ad esempio nell'ambito dell'istruzione, peraltro indebo-

lendo l'efficacia della stessa contrattazione collettiva. Ritiene che si stia mettendo nero su bianco che la possibilità di beneficiare di servizi fondamentali dipenderà esclusivamente dalla fortuna di nascere in certi luoghi.

Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene vergognoso piegare le istituzioni per scopi propagandistici e per realizzare un disegno che incrina l'unità del Paese, ritenendo si sia dinanzi ad una triste pagina della storia politica italiana. Preannuncia, dunque, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) fa notare che maggioranza e opposizione su tematiche importanti, come quella in discussione, appaiono nettamente contrapposte, ritenendo che il provvedimento, come altri in precedenza assunti, mira ad accrescere le disuguaglianze nel Paese.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo del PD-IDP.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

ALLEGATO 1

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.**C. 1691 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1691, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, che reca l'Istituzione della filiera formativa tecnologico professionale;

osservato che il provvedimento, istituendo all'articolo 1 la filiera formativa tecnologico professionale, mira ad integrare la riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), attuata per mezzo del decreto-legge n. 144 del 2022 e volta mira ad allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;

preso atto che tale filiera formativa tecnologica professionale è costituita dai percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), e che tale offerta formativa, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, può essere ampliata e integrata con accordi tra le regioni e gli uffici scolastici;

osservato che le richiamate sperimentazioni e i citati accordi prevedono, tra

l'altro, la stipula di contratti di prestazione d'opera per attività di insegnamento e di formazione nonché di addestramento nell'ambito delle attività laboratoriali e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) con soggetti del sistema delle imprese e delle professioni, nonché la certificazione delle competenze trasversali e tecniche, al fine di orientare gli studenti nei percorsi sperimentali e di favorire il loro inserimento in contesti lavorativi, anche attraverso i servizi di collocamento mirato per studentesse e studenti con disabilità;

rilevato che l'articolo 2 del disegno di legge prevede che sia istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata « Struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale », volta, tra l'altro, a promuovere le sinergie tra la filiera formativa tecnologico-professionale, e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico;

preso atto che l'articolo 3 prevede che sia istituito, presso la Struttura tecnica di cui al precedente articolo 2, il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale, che può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera formativa tecnologico-professionale, anche in relazione ai mutamenti del sistema delle imprese e in funzione delle esigenze specifiche dei territori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1665, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

osservato che il comma 1 dell'articolo 1 precisa che il provvedimento è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari;

considerato che il successivo comma 2 stabilisce che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione;

preso atto dell'articolo 2, che disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione;

osservato che l'articolo 3 delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di

cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari;

l'articolo 3 specifica, altresì, quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP, tra cui, con riferimento alle materie di interesse della Commissione, si segnala in particolare quella di cui alla lettera *c*), relativa alla tutela e sicurezza del lavoro;

preso atto che l'articolo 4 disciplina il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP, stabilendo che a tale trasferimento si può procedere soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, ai sensi del precedente articolo 3, e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio;

osservato che l'articolo 5 stabilisce che i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio da parte della Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono stabiliti nell'intesa Stato-Regione di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame e che la concreta determinazione dei suddetti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli

affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri interessati per materia;

rilevato che la proposta di determinazione dei beni e delle risorse necessari è definita nell'ambito di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali disciplinata dall'intesa medesima e che, in tutti i casi in cui si debba procedere alla determinazione delle risorse umane, la Commissione paritetica sente i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

osservato che l'articolo 6 prevede che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono essere attribuite dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, a Comuni, Province e Città metropolitane, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione;

considerato che l'articolo 7, al comma 1, disciplina anzitutto la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a dieci anni, prevedendo inoltre che, con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della

Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti;

osservato che l'articolo 8 prevede procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa;

preso atto che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione della presente legge e di ciascuna intesa che ne derivi, disponendo che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio;

apprezzato che l'articolo 10 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale, individuando anche alcune fonti per le relative risorse;

rilevato, infine, che l'articolo 11 prevede che gli atti di iniziativa delle regioni in materia di autonomia differenziata già presentati al Governo vengono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD-IDP

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1665, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, che reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. *In primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che «L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni »;

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di intere materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni « concernenti » le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse « concernono » le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di intere materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma tacita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra

Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, « il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mu-

tare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

al riguardo, un'ampia giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funziona-

mento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall’attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcellizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l’Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l’11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l’UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro. »;

con riferimento al procedimento di approvazione dell’intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull’insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell’intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo

« schema » dell’intesa, di cui non è chiarita l’effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell’autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all’interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l’articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l’attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall’articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all’adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che « nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP » continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia « fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard », svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano

condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione dell'articolo 5 del provvedimento laddove prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle Regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e Regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che « le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni », una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole Regioni differenziate;

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale;

con riferimento agli aspetti di più diretta competenza della XI Commissione, va rilevato che:

la complessità normativa e regolamentare che potrebbe determinarsi a seguito del perfezionarsi del procedimento di trasferimento di intere materie che hanno una ricaduta diretta e indiretta sulle attività economiche, sull'organizzazione di impresa e sulla condizione dei lavoratori, creerebbe una ingiustificata complessità per le imprese che operano in più sedi e per i lavoratori chiamati ad operare in diverse aree del Paese, nonché inaccettabili diffe-

renziamenti delle tutele in materia di sicurezza sul lavoro;

la gravità dei dati sulla sicurezza del lavoro sta assumendo connotati sempre più drammaticamente urgenti dopo le stragi di Brandizzo, Firenze e di Bargi sul lago di Suviana, oltre allo stillicidio quotidiano degli incidenti mortali, anche alla luce del dato diffuso dall'INAIL in base al quale nei primi due mesi del 2024, si è registrato un aumento del 19 per cento delle morti rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Uno scenario che non sembra compatibile con una disarticolazione del quadro normativo e che, al contrario, necessiterebbe un rafforzamento del quadro regolatorio, come recentemente avviato – seppure con limiti e contraddizioni – con la patente a crediti per il solo settore dell'edilizia;

l'organizzazione del lavoro dovrebbe adattarsi a diverse normative, monitorare

le modifiche e gestire la conformità, aumentando i problemi legati all'incertezza e alla mutevolezza, anche temporale, delle regole, compromettendo la possibilità di pianificazione strategica degli investimenti e finendo così per essere un elemento che potrebbe rendere meno attrattivo il nostro Paese da parte degli investitori esteri;

anche gli ambiti dove già si è sperimentata una differenziazione normativa in materia di lavoro su base territoriale, quali ad esempio la formazione e la disciplina dei tirocini, non hanno assicurato un sistema regolatorio soddisfacente e all'altezza con le sfide che la trasformazione tecnologica ed ambientale stanno ponendo al mondo delle imprese e del lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo</i>)	175
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Sportiello, Di Lauro, Ricciardi Marianna</i>)	181

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein (<i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 503 Speranza, 1533 Consiglio regionale del Piemonte, 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, 1608 Consiglio regionale della Toscana, 1626 Consiglio regionale delle Marche e 1712 Consiglio regionale della Puglia</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 aprile 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la relazione e non ci sono state richieste di intervento. Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, per la formulazione della proposta di parere.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i deputati dei gruppi Partito Democratico (*vedi allegato 2*) e Movimento 5 Stelle (*vedi allegato 3*) hanno presentato due proposte alternative di parere, che saranno poste in votazione solo nel caso in cui non fosse approvata la proposta di parere formulata dal relatore.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), illustrando la proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo, dichiara di non poter nascondere la propria preoccupazione rispetto all'impianto complessivo del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Segnala che i propri timori sono stati confermati dalla quasi totalità delle audizioni che si sono svolte presso la Commissione competente in sede referente, in particolare per quanto concerne le materie di competenza della Commissione Affari sociali.

Al di là delle preoccupazioni sull'adequazione della legge ordinaria per dare attuazione all'articolo 116 della Costituzione, segnala che la proposta alternativa di parere contiene anche riferimenti ai temi dell'educazione e della formazione, in quanto essi, insieme alla tutela della salute, rappresentano i capisaldi dell'unità nazionale, con l'obiettivo di garantire pari opportunità a tutte le comunità.

Evidenzia il quadro di partenza rappresentato dalla già elevata difformità delle prestazioni sanitarie a livello regionale nell'attuale contesto, che impatta fortemente sulle condizioni di vita dei cittadini. Segnala, in proposito, che esistono delle rilevanti e inaccettabili differenze tra regioni del Nord e del Sud, per quanto concerne aspetti essenziali quali l'aspettativa di vita, la speranza di vita in buona salute, la mortalità infantile e la mortalità di parto. Anche per quanto concerne la presa in carico da parte dei servizi sociali, si registra in molti casi un divario enorme, che può comportare una spesa *pro capite* anche 10 volte inferiore nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord.

In questo contesto, spaventa che tra le 23 materie per le quali è previsto il trasferimento delle competenze ci sia anche la sanità, sia per i rischi di un suo non adeguato finanziamento sia per le possibili difficoltà di attuazione delle riforme strutturali, con la conseguente perdita delle caratteristiche di equità e universalismo con cui fu costruito nel 1978 il Servizio sanitario nazionale, che ha rappresentato una grande conquista del Paese e che rispondeva all'obiettivo di superare le disparità presenti sul territorio.

L'introduzione dell'autonomia differenziata non può che aggravare questo quadro in quanto l'obiettivo del disegno di legge Calderoli è quello di trattenere risorse nelle regioni che generano un maggior gettito fiscale, senza indicazione della soglia minima, andando quindi a peggiorare l'attuale situazione in altre regioni. Osserva con amarezza, precisando di intervenire come residente in Emilia-Romagna, quindi una regione « privilegiata », che in tal modo si rischia di determinare una diversa valenza dei LEPS nelle singole regioni.

Manifesta i propri timori legati al fatto che i LEPS saranno definiti da una Commissione tecnica e non dal Parlamento, con decreti del Presidente del Consiglio impugnabili dinanzi al TAR e non alla Corte costituzionale. I dati sulla mobilità sanitaria rilevati dalla Corte dei conti segnalano che in dieci anni si è determinato un trasferimento di 14 miliardi di euro dalle regioni del Sud a quelle del Nord. A questo si aggiunge il differenziale di spesa sanitaria *pro capite* pari al 25 per cento. L'introduzione dell'autonomia differenziata non può che incrementare queste disparità e compromettere ulteriormente i valori su quali si basa l'unità nazionale.

Sulla base di queste premesse, annuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Andrea QUARTINI (M5S), premettendo che il tema è enorme, definisce la proposta « diabolica » nel senso letterale del termine – dal greco *diaballo*: separare, dividere – poiché spaccherà il Paese in parti diseguali, in violazione degli articoli 3, 5, 138, 116, 117, 32 e 38 della Costituzione. Stigmatizza che questo avvenga per l'accordo tra i tre principali partiti di maggioranza i quali, in alcuni contesti, operano in modo contraddittorio: rileva infatti che, nonostante distinguo e preoccupazioni, pur di tenere insieme la maggioranza si è disposti a scambi sui temi, rispettivamente, del premierato, della riforma della giustizia e, non da ultimo, dell'autonomia differenziata. Esprime la preoccupazione che ciò contribuisca a minare significativamente la coesione nazionale, mortificando l'assetto democratico

del Paese nella forma come nella sostanza, in un contesto già complicato.

Ricorda, in effetti, come le disuguaglianze tra regioni siano già significative, e come la pandemia abbia palesato i limiti del regionalismo differenziato, che diventa un'autonomia potenziata. Si rammarica che l'emergenza sanitaria non abbia insegnato nulla, in particolar modo la difficoltà di coordinare dal centro gli interventi sanitari sul territorio, e che si scelga di allargare ulteriormente la frattura nel Paese. Ritiene che questo non sia accettabile, rilevando anche la limitata possibilità di un'adeguata discussione sul provvedimento in oggetto.

Ricorda le parole del Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno del 2022: «le differenze tra territori, nord e meridione, isole minori e zone interne, creano ingiustizia e disuguaglianza. Occorre operare affinché il Servizio sanitario nazionale si rafforzi». Constata che la situazione attuale non garantisce nemmeno i livelli essenziali di assistenza, ossia quelli minimi. Teme che si crei una distinzione tra cittadini di serie A e B, già attuale, e suscettibile di peggiorare con l'autonomia differenziata.

Rammenta che, nell'enunciare il diritto alla salute, l'articolo 32 della Costituzione usa il termine «fondamentale», che ricorre una volta sola in tutta la Carta, a garanzia della coesione nazionale; coesione che, paradossalmente, dovrebbe essere uno dei capisaldi di due partiti della maggioranza.

Nel richiamare i dati già forniti sul costo per le regioni del meridione per la mobilità sanitaria, si interroga su cosa si stia facendo per evitare che i cittadini del Sud diventino «clienti» di quelli del Nord.

Si rammarica del fatto che il PNRR abbia previsto una possibilità che il Governo non è riuscito a rendere operativa, a scapito delle regioni con difficoltà maggiori, in riferimento al taglio di oltre un miliardo di euro per la messa in sicurezza degli ospedali, e la realizzazione di case e ospedali della comunità, nonché di asili nido. Ritiene che si tratti di un'operazione drammatica, con un rischio di frattura e collasso del sistema nazionale, dove l'auto-

nomia differenziata accrescerà difficoltà già immense, dato che i livelli saranno definiti da una Commissione tecnica, la quale svilisce e mortifica il ruolo dei parlamentari. A titolo di esempio, ricorda che i LEPS saranno impugnabili dinanzi al TAR e non già sottoponibili al vaglio della Corte costituzionale; inoltre, essi sono sprovvisti di risorse, dato che occorrerebbero cento miliardi di euro per i quali non c'è copertura.

Deplora che si proceda con l'autonomia ancora prima che le risorse siano stanziare, mentre si sarebbe dovuto fare l'opposto: perequare prima, e solo dopo eventualmente procedere al trasferimento di autonomia. Sottolinea criticamente che nel testo non ci siano neanche clausole di supremazia, essenziali in caso di pandemia. Contesta il principio per cui le regioni abbiano mano libera su tariffe, *ticket*, fondi integrativi. Esprime preoccupazione per l'avvio di una concorrenza selvaggia nella gestione delle risorse umane, per l'autonomia nella regolazione dell'attività libero professionale e per il prevedibile *dumping* salariale. Si associa a quanti hanno definito questa ipotesi come la pietra tombale sulla contrattazione collettiva nazionale.

Conclude tenendo a sottolineare la «malizia» con la quale il disegno di legge è pervaso da richiami a obiettivi di finanza pubblica e di bilancio; «malizia» nel senso che trattasi di materie sottratte al referendum abrogativo *ex* articolo 75 della Costituzione, ossia al giudizio dei cittadini, per cui si può parlare di una manovra «autoritaria». Ricorda che, essendo un provvedimento collegato alla manovra di bilancio, esso esprime una subalternità delle prestazioni sociali rispetto alle risorse di bilancio, contraria alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, e tale per cui si può parlare di operazione «scissionista» che crea un *vulnus* importantissimo per il Paese.

Esprime, pertanto, il parere contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, in relazione alle considerazioni svolte dal collega Quartini, ricorda che i tempi d'esame del provvedimento sono condizionati dal fatto

che di esso è prevista la calendarizzazione in Assemblea nella giornata del 29 maggio e che, pertanto, la Commissione di merito ha chiesto espressamente che siano espressi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva. Segnala che, in ogni caso, diversamente da quanto accaduto in altre Commissioni, l'esame si è svolto prevedendo due distinte sedute.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) ritiene di dover riportare un minimo di correttezza sul piano costituzionale. Ricorda, a tal fine, che gli articoli 116 e 117 della Costituzione fanno parte di quella riforma del Titolo V che fu presentata e approvata dal Governo Amato nel 2001, e che essa costituisce la reale origine delle difficoltà lamentate dai colleghi. Non comprende come un provvedimento che, per il centrosinistra, non era incostituzionale all'epoca – peraltro approvato alla Camera con una maggioranza risicata e poi confermato tramite referendum – lo possa essere oggi. Il provvedimento in esame non svislaccia bensì attua la Costituzione, in particolare proprio gli articoli 116 e 117.

Richiamando le disposizioni del disegno di legge, segnala che all'articolo 4 al Senato sono state introdotte garanzie molto forti per le regioni più deboli: ad esempio, il trasferimento delle funzioni può avvenire « solo successivamente » allo stanziamento di risorse finanziarie, cosicché questa legge mira a rendere più equilibrata in futuro la gestione di alcuni servizi, l'erogazione dei quali oggi presenta eccessive differenze tra le regioni. Ritiene che, in tal modo, si diano risposte a tutto ciò cui la riforma del Titolo V non ha saputo dare, conferendo maggiore autonomia solo se vi sono risorse per tutte le regioni.

Invita i colleghi di opposizione, al di là delle fisiologiche e ideologiche contrarietà, a riconoscere le garanzie parlamentari previste nel testo in esame il quale, prima dell'intesa, prevede addirittura due passaggi in Parlamento: l'approvazione dell'intesa e quella finale del disegno di legge. Sottolinea come, in tal modo, vi sia un coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali e sia assicurata la preminenza dello Stato, aspetto del Titolo V che non viene mai

ricordato, ad esempio con l'esercizio dei cosiddetti poteri sostitutivi.

Rileva che le richieste di concludere intese per una maggiore autonomia provengono ad oggi da undici regioni italiane, anche governate dal centrosinistra. Ritiene che il testo approvato dal Senato possa dare garanzie massime affinché non si differenzino ancora di più le risposte ai cittadini sui livelli essenziali delle prestazioni. Citando il provvedimento, ricorda che i decreti legislativi definiscono procedure e modalità di LEP in condizioni di « appropriatezza, efficienza, e congruità ». Riguardo al rilievo relativo alla Commissione tecnica, ricorda che i fabbisogni *standard* che essa deve definire rientreranno in più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, verificabili e aggiornabili ogni tre anni, per adeguare il dato normativo ai cambiamenti di contesto.

Rivendica che il suo gruppo ha mantenuto una posizione coerente oggi che è al Governo, rispetto a quando era all'opposizione: questo provvedimento consentirà di superare una volta per tutte il meccanismo della spesa storica, perché dovrà essere preventivamente calcolato il costo minimo di un servizio che impatta sulla vita dei cittadini che risiedono in un dato territorio.

Sottolinea che in ogni caso risorse importate dovranno essere trovate nei decreti attuativi previsti per i prossimi ventiquattro mesi.

Ribadisce che al Senato il gruppo Fratelli d'Italia ha dato un contributo fondamentale al miglioramento del testo, soprattutto rispetto alla coesione nazionale, prevedendo il finanziamento delle regioni in difficoltà anche se non firmano le intese. Ritiene che questa legge sia un'opportunità per il Sud e per le regioni più deboli che vorranno chiedere maggiore autonomia e dimostreranno di meritarsela. Rassicura che la garanzia del finanziamento da parte dello Stato resterà invariata e che si tratterà di un'opportunità, per il Sud, di tornare competitivo, e per le regioni, di essere padrone del proprio futuro.

Concludendo, con riferimento ai presunti tagli del PNRR, che nulla hanno a che

vedere col disegno di legge in esame, precisa che, quando si parla del taglio di 1,2 miliardi di euro, si dovrebbe ricordare che la legge n. 67 del 1988 aveva previsto uno stanziamento per le regioni di 10,5 miliardi di euro, ad oggi non spesi. In merito alla riduzione del numero di case e ospedali di comunità da realizzare, precisa che il PNRR è stato licenziato quando l'inflazione era tutt'altra rispetto a oggi e le materie prime avevano un minore costo, prima dell'aumento causato anche dal *superbonus*; al contrario, oggi l'aumento di oltre il 40 per cento dei costi degli appalti non consente, a parità di risorse, di fare le stesse cose.

Esprime pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Elena BONETTI (AZ-PER-RE) parte della considerazione per cui vi è sicuramente la necessità di intervenire sulle competenze affidate alle regioni e sulle modalità della loro implementazione, esprimendo tuttavia dubbi sulla valenza del provvedimento in discussione sia per quanto riguarda l'efficiamento del sistema sia per quanto concerne la possibilità di destinare risorse congrue alla sanità e alle politiche sociali. Ricorda che nel corso dell'esame al Senato il suo gruppo si è astenuto sul provvedimento, anche per rimarcare il fatto che gli obiettivi che dovrebbero essere alla base dell'intervento non trovano corrispondenza nel testo approvato. Come componente della Commissione Affari sociali si trova costretta però a segnalare in maniera particolare le gravi conseguenze che l'introduzione dell'autonomia differenziata può avere sulle materie oggetto di competenza della stessa Commissione.

In relazione a quanto affermato dal collega Ciocchetti, rileva che la presenza di 10 miliardi di euro da utilizzare nell'ambito dell'edilizia sanitaria rappresenterebbe sicuramente un importante fattore di crescita ma esprime dubbi sulla reale disponibilità di tali risorse.

Riconosce che l'inclusione nel testo in esame dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti presenta una forte valenza simbolica ma non può essere tra-

scurato il fatto che essi devono essere adeguatamente finanziati, mentre il DEF all'esame della Camera conferma esplicitamente che non ci sono risorse da destinare a questa finalità nel prossimo biennio, periodo durante il quale dovrebbero essere emanate le disposizioni attuative del provvedimento in esame. Rileva che è impossibile riporre fiducia in proposito nell'attuale Governo, posto che esso si caratterizza per una delle peggiori *performance* nelle ultime legislature in relazione alla tempistica di adozione di provvedimenti attuativi. Ricorda che istituzioni che non possono sicuramente essere considerate di parte, come la Banca d'Italia e la Conferenza episcopale, hanno messo in guardia sul possibile impatto devastante dell'introduzione dell'autonomia differenziata sulle politiche di *welfare*, anche per il rischio che si proceda a una sorta di gioco al ribasso nell'indicazione dei livelli minimi che devono essere rispettati.

Invita quindi gli appartenenti alle forze di maggioranza più sensibili rispetto a questi temi, in particolare i deputati di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, a proporre di non portare in Assemblea il provvedimento il prossimo 29 aprile, per consentire un'ulteriore riflessione, ricordando che stessa Presidente Meloni ha lasciato intendere che la sua eventuale approvazione non potrà avvenire prima dello svolgimento delle elezioni europee. Rileva che, altrimenti, non riesce a immaginare come sia possibile sostenere una posizione diversa di fronte al proprio elettorato, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che risultano pertanto precluse le proposte alternative di parere presentate dai gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

C. 1741 Schlein.

(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 503 Speranza, 1533 Consiglio regionale del Piemonte, 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, 1608 Consiglio regionale della Toscana, 1626 Consiglio regionale delle Marche e 1712 Consiglio regionale della Puglia).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, altresì, che le proposte di legge C. 503 Speranza, recante « Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato », C. 1533 della regione Piemonte, C. 1545 della regione Emilia-Romagna, C. 1608 della regione Toscana, C. 1626 della regione Marche, recanti « Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023 », e C. 1712 della regione Puglia, recante « Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2024 », già assegnate alla Commissione, vertono su materia identica a quella della proposta di legge C. 1741 Schlein. La presidenza, pertanto, ne dispone l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Furfaro e Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, ricorda che l'articolo 32 della Costituzione, attraverso la formulazione: « la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti », sancisce il diritto alla salute come un diritto fondamentale ed universale.

In seguito, con l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato istituito il Servizio sanitario nazionale (SNN) e sono stati fissati gli obiettivi legati ai principi di universalità, eguaglianza ed equità.

Fa presente che nel nostro ordinamento, il diritto alla salute è un diritto fondamentale sia individuale che collettivo poiché, da un lato, garantisce il benessere fisico, psicologico e sociale della persona e, dall'altro, tutela la salute dell'intera collettività. Quello alla salute resta un diritto in continua evoluzione in quanto si deve necessariamente confrontare con i cambiamenti sociali e demografici della società e con la necessità, quindi, di adeguare i propri servizi sanitari e sociosanitari ai mutamenti e alle necessità della popolazione. Occorre prestare particolare attenzione ai diversi fattori che incidono sulle fragilità della popolazione (calo delle nascite, progressivo invecchiamento della popolazione con la conseguente diminuzione del tasso di attività) poiché esse rendono le persone sempre più vulnerabili e destinate alla solitudine.

Il disagio psicologico e i disturbi del comportamento alimentare dei giovani, l'aumento delle cronicità e la non autosufficienza degli anziani, l'abbattimento delle liste d'attesa, la necessità di strutture ospedaliere più efficienti, di una sanità di prossimità sul territorio più forte, di investimenti sulla prevenzione e sulla appropriatezza delle cure si combattano solo ed esclusivamente aumentando significativamente le risorse finanziarie, immettendo nuovo personale – medici, infermieri, tecnici – creando le condizioni, economiche e organizzative, affinché le migliori professionalità rimangano nel servizio pubblico.

Ricorda che la spesa sanitaria rispetto al PIL per il 2024 è pari al 6,4 per cento, mentre la previsione per il triennio succes-

sivo scende al 6,3 per cento nel 2025 e nel 2026, per poi assestarsi al 6,2 per cento nel 2027. Il riscontro è che la sanità pubblica non riuscirà a sopperire al fabbisogno finanziario richiesto e che i principi di universalità, equità ed uguaglianza che caratterizzano il nostro SSN saranno fortemente a rischio.

La spesa sanitaria pubblica del nostro Paese è inferiore anche a quella di molti Paesi europei. Nel 2022, secondo il report di Gimbe, si attesta al 6,8 per cento del PIL, meno di 0,3 punti percentuali sia rispetto alla media Ocse del 7,1 per cento che alla media europea del 7,1 per cento. Sono tredici i Paesi dell'Europa che in percentuale del PIL investono più dell'Italia. In Europa sono ben quindici Paesi a investire più dell'Italia in sanità.

Inoltre, negli ultimi anni, i limiti rigidi alla spesa di personale dipendente e all'incremento dei fondi, la scarsa attrattività del lavoro dipendente presso gli enti e le aziende del SSN, hanno spinto le aziende stesse a forme di ingaggio attraverso affidamenti esterni (cosiddetti medici a gettone), a forme di contratti a tempo determinato o parasubordinato, con costi sicuramente superiori rispetto a quello del lavoro dipendente.

Infine, in Italia milioni di persone devono fare i conti ogni giorno con liste di attesa molto lunghe e sono quindi costrette a spostarsi da una regione all'altra per accedere a una prestazione oppure a rivolgersi alla sanità privata. Sempre più famiglie scelgono di curarsi al di fuori del sistema sanitario. È la cosiddetta spesa *out of pocket*, in aumento negli ultimi dieci anni e arrivata al 15 per cento del totale, soglia critica che dà l'idea di un peggioramento della sanità, che mette in discussione il principio costituzionale del diritto alla salute per tutte e tutti.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che la proposta di legge C. 1741 Schlein, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, si compone di quattro articoli ed è finalizzata ad introdurre disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dal 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, è incrementato su base annua dello 0,21 per cento del prodotto interno lordo nominale nazionale, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del PIL nominale tendenziale dell'anno di riferimento. Si prevede inoltre che, nell'ambito dell'incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, sono comprese le maggiori risorse destinate alla copertura dei fabbisogni correlati all'erogazione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti.

L'articolo 2 introduce un nuovo comma all'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019. In particolare, si prevede che, a partire dall'anno in corso, le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico. Sempre a partire dall'anno in corso, non trova applicazione la disciplina in materia di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui al medesimo articolo 11, commi da 1 a 4, nonché la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Il comma 2 dell'articolo 2 precisa che eventuali maggiori costi a carico delle regioni, derivanti dall'applicazione del comma 1, dovranno trovare copertura nell'ambito dell'aumento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto all'articolo 1.

L'articolo 3 prevede specifiche misure per l'abbattimento delle liste d'attesa. Al comma 1, si dispone che, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di go-

verno delle liste di attesa (PNGLA), le regioni e le province autonome sono chiamate ad adottare una serie di misure, con la finalità di perseguire i seguenti obiettivi: garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi piani operativi; fornire tempestiva risposta alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero; potenziare l'assistenza sanitaria territoriale; garantire i livelli essenziali di assistenza; garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77; garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità. Per quanto concerne le misure proposte, si prevede, in particolare, che le regioni indicano procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario, che istituiscano un sistema di prenotazione unico regionale, che pubblicino e aggiornino in tempo reale sul sito internet istituzionale il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa.

Si prevede, inoltre, che all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sia attribuito il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa (comma 2). A tale fine, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabiliti i criteri e le modalità con cui le regioni inviano all'Agenas, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa.

Ai sensi dell'articolo 4, agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica ed eventualmente con misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

In conclusione, auspica che possa avere luogo un dibattito pacato e sereno, anche evitando di concentrarsi esclusivamente sugli errori commessi nel passato dalle diverse maggioranze che si sono succedute alla guida del Paese, che si concentri sulla

necessità di finanziare adeguatamente il sistema sanitario, abbattere le liste d'attesa e assicurare il livello necessario di personale e condizioni di lavoro appropriate.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, illustrando in maniera più dettagliata l'articolo 4, segnala che esso prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, quantificati in 4 miliardi di euro per il 2024, 8 miliardi di euro per il 2025, 12 miliardi di euro per il 2026, 16 miliardi di euro per il 2027 e 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria. Si dispone inoltre che, qualora la crescita programmatica prevista non garantisca le risorse necessarie alla copertura finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, devono essere individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

Al riguardo, osserva che, come segnalato anche dal *dossier* predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati, occorre verificare la congruità delle disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento.

Ricorda, quindi, che il sistema sanitario è volto ad assicurare prestazioni adeguate a tutti i pazienti e che il suo corretto funzionamento sta sicuramente a cuore a tutte le forze politiche.

Nessuna forma di svilimento del Servizio sanitario nazionale sarà portata avanti dall'attuale maggioranza.

Ribadisce di essere perplessa circa la possibilità di reperire un ammontare di risorse così cospicue, con la copertura indicata dal provvedimento in esame, segnalando l'esigenza di individuare forme di intervento più equilibrate, anche attraverso una riduzione degli sprechi.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge recante « Disposizioni
per l'attuazione dell'autonomia differen-
ziata delle Regioni a statuto ordinario ai
sensi dell'articolo 116, terzo comma, della

Costituzione » (C. 1665 Governo, approvato
dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI FURFARO, CIANI, GIRELLI, MALAVASI, STUMPO

La XII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

premessi che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. In primis, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che « L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni »;

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di intere materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni « concernenti » le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse « concernono » le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di intere materie di competenza concorrente alle regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma ta-

cita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, « il trasferimento alle regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (.) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola

rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un vulnus profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « artt. 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: a) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, Cost.); b) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, Cost.); c) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, Cost.); d) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, Cost.); e) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, Cost.); f) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, Cost.); g) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, Cost.); h) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, Cost.) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati artt. 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di

essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo

« schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all'adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che « nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP » continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia « fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard », svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei Comuni;

considerato altresì che:

l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso

dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione dell'articolo 5 del provvedimento laddove prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che « le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni », una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole regioni differenziate;

inoltre, con particolare riferimento alle materie riguardanti la XII Commissione, si rileva che la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepita dal disegno di legge in esame – ha ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso;

il SSN vive una gravissima crisi di sostenibilità, sia per il sotto-finanziamento sia per la mancata attuazione di riforme strutturali perdendo di fatto le sue caratteristiche di equità e universalismo;

la mancanza di un reale SSN condiziona la vita quotidiana di tutte le per-

sone, in particolare delle fasce socio economiche più deboli: interminabili tempi di attesa per una prestazione sanitaria o una visita specialistica, necessità di ricorrere alla spesa privata sino all'impoverimento delle famiglie e alla rinuncia alle cure, pronto soccorso affollatissimi, impossibilità di trovare un medico o un pediatra di famiglia vicino casa, diseguaglianze regionali e locali sino alla migrazione sanitaria;

la legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, pone tra i suoi obiettivi il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del Paese e l'articolo 32 della Costituzione dispone che i cittadini siano uguali nella esigibilità del diritto alla salute;

a fronte di un SSN ispirato, al momento della sua istituzione, dai principi fondanti di universalità, uguaglianza, equità, oggi già ci ritroviamo 21 sistemi sanitari regionali profondamente diseguali, con i residenti nella maggior parte delle Regioni meridionali a cui non sono garantiti nemmeno i LEA ed a cui la l'autonomia differenziata non può che peggiorare la situazione;

cittadini di serie A e di serie B con l'applicazione dell'autonomia differenziata in materia di salute non sono solo un possibile rischio paventato, ma una iniqua realtà;

già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcellizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

il disegno di legge in esame che concede maggiori poteri alle Regioni su ventitré materie, tra cui la sanità mette in discussione un diritto della persona costituzionalmente tutelato, quello della salute;

in un Sistema sanitario lacerato da importanti differenze, che arrivano a com-

prendere la stessa erogazione dei LEA, il regionalismo potenziato non può che fare venir meno definitivamente il concetto stesso di Servizio sanitario nazionale e di politica sanitaria nazionale;

i LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), pur essendo fondamentali per allineare la qualità dei servizi delle regioni del Centro-Sud a quelle del Nord, saranno definiti da una Commissione Tecnica, e non dal Parlamento, promulgati attraverso DPCM impugnabili solo davanti al TAR ma non davanti alla Corte Costituzionale. E restano, al momento, orfani di risorse;

si potrà, quindi, procedere con l'autonomia prima ancora che le risorse siano stanziare, perché il trasferimento delle funzioni alle regioni potrà essere effettuato dopo la definizione dei LEPS senza attendere la loro attuazione. In altri termini, l'autonomia precede il recupero dei divari tra le varie aree del Paese;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle regioni del Sud a quelle del Nord;

secondo l'UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro »;

a ciò si aggiunge l'esistenza di un differenziale di spesa sanitaria *pro capite* pari a circa il 25 per cento tra regioni del Sud e regioni del Nord;

dai dati riguardanti gli adempimenti finalizzati al mantenimento dei LEA, relativi al decennio 2010-2019, emerge che nelle prime dieci posizioni non c'è nessuna regione del Sud e solo due del Centro (Umbria e Marche), a conferma che il monitoraggio annuale dei LEA e l'utilizzo da parte dello Stato di strumenti quali Piani di rientro e commissariamenti rende evidente come esistono e persistono inaccettabili diseguaglianze tra i ventuno sistemi sanitari regionali, che compromette l'equità di accesso ai servizi e alimenta un'imponente mobilità sanitaria dalle regioni meridionali a quelle settentrionali;

secondo i dati resi pubblici il 23 gennaio 2024 sul portale del Ministero della salute che monitora lo stato di attuazione della Missione salute del PNRR sono state rispettate tutte le scadenze fissate per gli anni 2021-2023. Tuttavia, una volta effettuata la « messa a terra » della Missione Salute, il rispetto delle scadenze successive sarà condizionato soprattutto dalle criticità di attuazione nei 21 sistemi sanitari regionali, legate sia alla carenza di personale medico, infermieristico e sanitario in generale, sia alle differenze regionali in termini di performance e di capacità organizzative,

sia alla dotazione iniziale di strutture: Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità. Tutte differenze che rischiano di essere amplificate dall'autonomia differenziata;

in particolare, il raggiungimento degli obiettivi della Missione Salute del PNRR è rallentato dalle scarse performance delle regioni del Centro-Sud: dagli *over 65* da assistere in ADI all'attuazione del FSE; dal numero di strutture (Case della comunità, Centrali operative territoriali, Ospedali di comunità) edificate e funzionalmente attive, alla dotazione di personale infermieristico, ben al di sotto della media nazionale;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, SPORTIELLO, DI LAURO, RICCIARDI MARIANNA

La Commissione XII,

esaminato il disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica, recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » (A.C. 1665);

premessi che:

l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede la possibilità di attribuire alle regioni a statuto ordinario « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » (cosiddetto « regionalismo differenziato ») sulla base di un'intesa tra lo Stato e le regioni che ne facciano richiesta; al Governo spetta formulare il relativo disegno di legge di ratifica che dovrà quindi essere approvato dalle Camere con maggioranza assoluta;

le materie o gli ambiti di materie in cui sono attivabili le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardano alcune materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali) e tutte le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela

della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

il provvedimento in esame prevede che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione (LEP);

considerato che:

il testo licenziato dal Senato mantiene un impianto segnato da rilevanti criticità emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni e l'elemento che desta più inquietudine nel disegno di legge in esame rimane la sua pericolosa e sconsiderata indeterminatezza, che rischia di attivare un processo potenzialmente di amplissima portata senza certezza alcuna del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà non soltanto nella cruciale fase negoziale ed istruttoria ma anche e soprattutto in quella strettamente applicativa;

il disegno di legge non consta di un solido quadro legislativo e di risposte legislative, finanziarie ed amministrative che siano in grado di sostenere le possibili ricadute di misure che potrebbero avere un impatto rilevante sull'intero ordinamento dello Stato; ciò perché queste velleità autonome non sono state responsabilmente precedute quanto meno da una preventiva verifica dell'applicazione del nuovo Titolo V dopo oltre venti anni dalla sua approvazione, stante anche la giurisprudenza costituzionale accumulatasi sul punto, il contenzioso e le problematiche concrete riscontrate;

il provvedimento all'esame rappresenta un grave *vulnus* all'unità del Paese e alla sua coesione economica e sociale nonché al compito della Repubblica di garantire l'uguaglianza dei cittadini, rimuovendo ogni disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio;

l'autonomia differenziata come delineata nel provvedimento all'esame rischia di compromettere irrimediabilmente la coesione sociale del Paese, la solidarietà e l'unità dei diritti fondamentali stante la diffusa assenza di qualsiasi forma di partecipazione dei cittadini e dei corpi sociali alle politiche pubbliche; anche lo stesso processo di valutazione delle richieste di attribuzione non è subordinato ad alcun coinvolgimento della collettività;

in realtà, il primo *vulnus* alla Costituzione è stato inferto nel 2001 dalle medesime forze politiche che oggi propongono il provvedimento all'esame, laddove hanno dato vita all'ambigua formulazione dell'articolo 116, terzo comma, rispetto al quale non appare chiaro cosa debba intendersi con l'attribuzione delle non meglio precisate « ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia » e che il provvedimento all'esame ha trasformato, *sic et simpliciter*, nel trasferimento di competenze legislative delle materie o di ambiti di materie, nella loro interezza;

« le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomie » avrebbero ben potuto intendersi come il trasferimento alle

Regioni di una o più funzioni ricadenti nell'ambito di una stessa materia (o anche più materie), mentre il provvedimento all'esame di fatto compie il trasferimento *tout court* di vere e proprie competenze legislative alle regioni, disponendo peraltro, in palese contrasto con l'art. 117 della Costituzione, che a ciascuna intesa sia allegato l'elenco delle leggi statali che cessano di avere efficacia nella regione alla data della sua entrata in vigore;

la sottoposizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) – nella loro definizione, nel loro finanziamento, nella loro erogazione e nella fruizione da parte dei cittadini – allo stato dei conti pubblici appare in contrasto con gli ultimi orientamenti della Corte costituzionale; si introduce infatti un vincolo di subordinazione delle prestazioni alle risorse, in netta contraddizione con la predetta giurisprudenza costituzionale secondo cui « è la garanzia dei diritti incompressibili a incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione » (sentenza n. 275/2016);

in assenza di qualunque bilanciamento, quindi, non appare equilibrata la sottoposizione dell'articolo 3 della Costituzione agli articoli 81 e 97 e, nel provvedimento all'esame, la connotazione sociale e il principio fondamentale di uguaglianza della nostra Carta costituzionale rischiano di essere definitivamente subordinati al criterio economico; oltretutto, in presenza di un elevato *deficit* e debito pubblico cui è soggetto il nostro Paese, tra i più elevati in Europa, e dell'imminente ripristino dei vincoli del patto di stabilità, non si comprende come possa essere assicurato il finanziamento dei LEP entro i termini previsti dal provvedimento all'esame;

tutto il processo non è stato peraltro preceduto da una legge dello Stato volta a definire la gradualità dell'*iter*, le regole di valutazione dell'impatto sulla redistribuzione tra cittadini in termini fiscali e di servizi e le regole comuni volte a prevenire differenziazioni normative sul territorio che

risultino disfunzionali per la solidarietà tra territori e la coesione socioeconomica nazionale;

non è stata condotta alcuna preventiva istruttoria su ciascuna funzione e materia, così da orientare le istanze delle regioni interessate a richiedere l'autonomia, le regole di trasparenza e rendicontazione, le procedure obbligatorie di verifica della spesa e delle prestazioni erogate da tutte le regioni, a tal fine avvalendosi della Corte dei conti, del Consiglio di Stato, della Banca d'Italia, della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio;

con legge dello Stato, oltre che i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – occorre definire i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

le materie che necessitano di una preliminare determinazione dei LEP in realtà potranno essere trasferite alle regioni ancora prima che i LEP individuati siano opportunamente finanziati e tantomeno garantiti nei diritti sottesi; per le materie che non richiedono la predeterminazione dei LEP, invece, l'autonomia sarà immediata;

la previsione di una immediata devoluzione di funzioni o compiti non associate ai LEP non considera che vi sono LEP trasversali che richiedono comunque di essere predeterminati (es. pari opportunità) e non tiene altresì conto della necessità di definire in ogni caso, in via preliminare, i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali valutare le modalità di delegabilità di qualsiasi funzione, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, al fine di prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

nel provvedimento all'esame non si evince alcuna preliminare valutazione sul merito delle motivazioni sulla base delle quali le regioni possono richiedere maggiori autonomie e di relativi negoziati sono totalmente delegati al Presidente del Consiglio (o il Ministro degli affari regionali) e agli esecutivi delle regioni;

è grave che il Parlamento possa esprimersi esclusivamente con atti di indirizzo, di cui il Governo potrà tenere conto a sua discrezione, e che le intese in realtà non possano essere emendate dalle Camere ma solo approvate, seppure a maggioranza dei loro componenti;

tutte le disposizioni concrete relative al trasferimento di risorse umane e finanziarie alle regioni saranno determinate da commissioni paritetiche Stato-regioni e contenute in decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; e se i LEP sono definiti con decreti legislativi, tuttavia, transitoriamente e poi successivamente per gli aggiornamenti, potranno essere determinati anch'essi attraverso DPCM da un'apposita commissione tecnica istituita con la legge di bilancio 2023 (cc. 791-801) e non, dunque, dal Parlamento; i DPCM sono atti di natura amministrativa e come tali, quindi, potranno essere impugnati solo davanti al TAR ma non davanti alla Corte costituzionale;

è mancata la ragionevolezza e responsabilità necessarie ad escludere da ulteriori e particolari forme di autonomia quanto meno l'istruzione e la salute, per le quali un'ulteriore devoluzione comporterebbe un rischio di inaccettabile disarticolazione di diritti fondamentali delle persone e dello sviluppo economico unitario del Paese;

considerato che:

tra le materie che saranno devolute con l'autonomia differenziata vi è, dunque, anche la tutela della salute;

fin dall'inizio del dibattito pubblico e dell'iter parlamentare che sta portando, in un clima politico surreale, all'approvazione della cosiddetta autonomia differen-

ziata, i principali osservatori del panorama della sanità italiana hanno rappresentato forti e diffusi timori per gli effetti che l'autonomia differenziata rischiano di avere sul SSN, già gravemente in affanno per il progressivo definanziamento della sanità che questo Governo sta perpetrando anche per gli anni a venire, per la grave carenza di personale e per le inaccettabili disuguaglianze regionali già oggi drammaticamente diffuse;

tra i diversi osservatori una costante azione di sensibilizzazione è stata condotta dalla Fondazione GIMBE che già nel 2019, in pieno dibattito politico sul regionalismo differenziato, aveva lanciato una *survey* per far luce sui potenziali rischi; già il 5° Rapporto GIMBE sul SSN aveva infatti analizzato i rilevanti rischi delle maggiori autonomie in sanità, invitando l'attuale Governo in carica ad evitare di legittimare normativamente i divari Nord-Sud;

il mondo della sanità italiana, per la maggior parte, ha ripetutamente e coralmemente chiesto di espungere la tutela della salute dalle materie su cui le regioni possono richiedere il trasferimento delle ulteriori funzioni da parte dello Stato;

come innanzi evidenziato, l'invarianza finanziaria prevista diffusamente nel provvedimento all'esame non appare compatibile con la predeterminazione dei LEP che richiedono piuttosto di essere finanziati e quanto ai LEP in materia di salute viene detto ma non scritto da alcuna parte che essi equivalgono ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ai quali in realtà non corrisponde alcun fabbisogno finanziario tenuto conto che il riparto alle regioni delle risorse per il SSN è indipendente dal raggiungimento o meno dei LEA e avviene secondo criteri di popolazione residente, in parte « pesata » per l'età;

l'invarianza finanziaria dei numerosi provvedimenti che, in questi anni, hanno riguardato la salute di fatto non ha permesso di garantire i LEA in maniera equa e uniforme ed anzi ha finito per cristallizzare anche in sanità le disuguaglianze nel

Paese e dunque ribadire l'invarianza anche per il raggiungimento dei LEP non farà altro che ripetere una storia di diritti negati ben conosciuta;

come rilevato nel corso delle audizioni al provvedimento all'esame l'attuazione dell'autonomia differenziata in sanità così delineata potrebbe comportare gravi conseguenze; in particolare: un ulteriore peggioramento delle performance sanitarie nelle diverse regioni; l'aumento delle disuguaglianze all'interno di una stessa Regione; l'aumento del fenomeno della mobilità sanitaria passiva; spostamento di rilevanti quote di offerta sanitaria dal pubblico al privato accreditato; disallineamento dei sistemi informativi sanitari;

i problemi correlati alla grave carenza di personale sanitario dovrebbero essere affrontati uniformemente in tutte le regioni, tenuto conto che il personale sanitario si sposta inevitabilmente nell'intero territorio nazionale; ad esempio, la rimozione dei tetti di spesa per il personale sanitario e l'istituzione di contratti di formazione-lavoro (strettamente legati agli accordi con le Università), dovrebbero essere ugualmente disciplinati nel territorio nazionale, tra l'altro in conformità anche alle disposizioni sul reciproco riconoscimento sovranazionale dei titoli delle professioni sanitarie;

l'autonomia differenziata nella determinazione del numero di borse di studio per scuole di specializzazione e medici di famiglia inevitabilmente determineranno gravi sperequazioni quantitative e qualitative sul personale medico e sanitario dei servizi sanitari regionali;

la richiesta di contrattazione integrativa regionale per i dipendenti del SSN, oltre all'autonomia in materia di gestione del personale e di regolamentazione dell'attività libero-professionale, rischia di concretizzare una concorrenza tra regioni con trasferimento di personale dal Sud al Nord, ponendo, peraltro, una pietra tombale sulla contrattazione collettiva nazionale e sul ruolo dei sindacati;

la storia recente della pandemia ha fornito un'ampia comprova di quanto la

salute e i sistemi sanitari mal si conciliano con i confini non già di una regione ma addirittura di Stati e continenti; pertanto voler ulteriormente delimitare i confini della salute in territori circoscritti appare chiaramente un percorso anticiclico oltreché pericoloso per la salute globale e dei singoli territori;

l'Europa, proprio sulla base dell'esperienza pandemica, sta delineando un sistema unitario e globale della salute affinché tutti gli Stati possano meglio ottimizzare i propri servizi sanitari e le informazioni sanitarie così da affrontare ogni futura emergenza sanitaria e garantirne la necessaria resilienza oltreché la sostenibilità economica;

la pandemia ha altresì condotto ad una necessaria e non più rinviabile riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali che proprio durante l'emergenza si sono rivelati essere particolarmente deboli, soprattutto in quelle regioni più autonomiste; a riguardo il decreto ministeriale n. 77 del 2022, proprio in controtendenza che le spinte autonomistiche, ha definito *standard* nazionali, imponendo ad alcune regioni, ad esempio, di reintrodurre i distretti socio-

sanitari ovvero prevedendo l'istituzione delle case di comunità;

l'autonomia differenziata rischia di determinare in alcune regioni un ulteriore potenziamento della sanità privata accreditata e della sanità integrativa; a riguardo particolarmente critica è infatti la maggiore autonomia richiesta in materia di istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi che consentirebbe la costituzione di sistemi assicurativo-mutualistici regionali, di stampo americano, sganciati dalla normativa nazionale;

particolarmente odioso per la salute sarebbe attribuire, ancor più di quello che purtroppo talvolta già avviene, un'autonomia differenziata nella determinazione di tariffe e *ticket* creando insopportabili differenze tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, nell'accesso alle cure e nei suoi inevitabili esiti: aspettativa di vita, mortalità evitabile, speranza di vita in buona salute, mortalità infantile;

per tutto quanto sopra premesso e considerato,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	196
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP)</i>	197
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	202

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative)</i>	203
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	214
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 9.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e all'esame della I Commissione Affari costituzionali.

Osserva che il disegno di legge consta di 11 articoli e reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 definisce le finalità del disegno di legge, che è volto a definire i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato e le singole regioni previste dal medesimo terzo comma.

Segnala che l'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni.

Fa presente che l'articolo 3 delinea la procedura per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la quale ruota intorno al potere del Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi, per l'individuazione dei LEP, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari. Evidenzia che l'articolo 3 specifica, altresì, quali sono, tra le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, quelle in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP. Sottolinea che l'articolo demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si fa salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo. Segnala che l'articolo prevede, altresì, che i LEP siano periodicamente aggiornati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione Agricoltura, segnala che il comma 3 dell'articolo in esame prevede che i LEP concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sono determinati, tra l'altro, in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della ricerca scientifica e tecnologica, nonché dell'alimentazione, materie che possono interessare, direttamente o indirettamente, il settore primario. Sottolinea che restano, invece, escluse dall'opera di determinazione dei LEP affidata ai decreti legislativi di cui al comma 1 alcune materie di legislazione concorrente, tra cui le casse rurali e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Osserva che l'articolo 4 disciplina i principi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, che può avvenire soltanto dopo la determinazione dei LEP medesimi e dei relativi costi e fabbisogni standard e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio.

Evidenzia che l'articolo 5 disciplina l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, con il compito di formulare proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento.

Fa presente che l'articolo 6 prevede che le funzioni amministrative trasferite alla regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Osserva che l'articolo 7 disciplina la durata delle intese, che ciascuna di esse dovrà individuare, comunque in un periodo non superiore a dieci anni. Segnala che l'articolo prevede, altresì, che le intese possano essere modificate, con le medesime modalità previste per la loro conclusione, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata e che le stesse potranno preve-

dere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia. Sottolinea, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono disporre, anche congiuntamente, verifiche e monitoraggio sugli aspetti concernenti il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Evidenzia che l'articolo 8, commi 1 e 2, reca procedure di monitoraggio da parte della Commissione paritetica degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa. Segnala che il comma 3 stabilisce che la Corte dei conti riferisca annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che l'articolo 9 reca talune clausole finanziarie relative all'attuazione del disegno di legge e di ciascuna intesa che ne derivi.

Segnala che l'articolo 10 reca norme in materia di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse.

Infine, osserva che l'articolo 11 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita l'onorevole Davide Bergamini a formulare una proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha presentato una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Invita, pertanto, l'onorevole Vaccari a illustrare la proposta di parere alternativo del proprio gruppo.

Stefano VACCARI (PD-IDP) sottolinea che il Partito Democratico ha presentato una proposta di parere alternativo in tutte le Commissioni chiamate ad esprimere il parere sul provvedimento in esame, al fine di segnare la netta differenza di impostazione rispetto alla maggioranza sul tema dell'autonomia differenziata. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame non farà che aumentare le differenze tra i territori che hanno costruito condizioni migliori per i propri cittadini e quelli che non sono stati nelle condizioni di poterlo fare. Reputa, inoltre, che attribuire alla competenza delle regioni talune particolari materie renderà ancora più complicata la loro gestione unitaria. Tra queste, richiama le materie ambientali, sottolineando che in passato, con provvedimenti come la legge sulla caccia e la legge sui parchi, si è riusciti a dare un'impostazione unitaria rispetto a temi che rischiavano di essere gestiti in modo completamente differenziato da una regione all'altra. Segnala, poi, che la proposta di parere alternativo riprende le considerazioni dei costituzionalisti auditi in Commissione Affari Costituzionali e del Servizio Bilancio della Camera rispetto agli effetti che il provvedimento avrà sui LEP. Richiama, in proposito, che anche le regioni e gli enti locali hanno espresso preoccupazione rispetto al fatto che riguardo ai LEP non siano state stanziati sufficienti risorse finanziarie. Stigmatizza, infine, il fatto che i tempi del dibattito sul provvedimento siano stati incomprensibilmente compressi, sacrificando il confronto politico.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), nell'annunciare il voto contrario sulla propo-

sta di parere del relatore, fa presente che il provvedimento in esame non farà che aumentare ulteriormente la sperequazione tra Nord e Sud. In proposito, richiama quanto espresso nel corso delle audizioni svolte da numerosi costituzionalisti in Commissione Affari Costituzionali, che hanno smontato punto per punto la riforma del Ministro Calderoli. In particolare, sottolinea il fenomeno della desertificazione e dell'abbandono delle zone interne, che vedranno, a suo avviso, un'intensificazione con l'approvazione del provvedimento in esame. Ritiene, invece, che ci sia bisogno di un'Italia più unita e coesa e, pertanto, auspica un ripensamento della maggioranza e del Governo sul disegno di legge in esame, che non farà altro che accentuare le differenze tra Nord e Sud.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), nel ricordare che il tema dell'autonomia differenziata era uno dei punti cardine del programma con cui le forze di maggioranza si sono presentate alle ultime elezioni, evidenzia che il provvedimento in esame, dando concreta attuazione al dettato costituzionale, costituirà l'occasione per il Sud di allontanarsi dall'idea stereotipata di arretratezza espressa dall'opposizione. Ricorda, tra l'altro, che anche nel programma di Governo del primo Esecutivo Conte era presente il tema delle riforme costituzionali, con la previsione di un potenziamento delle funzioni delle regioni e il completamento del federalismo. Concludendo, fa presente che il provvedimento in esame, lasciando da parte la lettura ormai retorica dell'opposizione, mette il Meridione al centro del Mediterraneo, affidandogli un ruolo prioritario.

Davide BERGAMINI, *relatore*, in replica a quanto rilevato nei precedenti interventi, sottolinea che il provvedimento in esame punta alla modernizzazione del Paese attraverso la responsabilizzazione degli enti territoriali. Ricorda, inoltre, che in passato il Partito Democratico, per tramite del governatore Bonaccini, si è espresso favorevolmente rispetto alla concessione di maggiore autonomia alle regioni. Sottolinea,

inoltre, come la Lega ha dimostrato grande interesse per il Sud, anche attraverso interventi per l'ammodernamento delle sue infrastrutture, come il progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto. Replacando, poi, al deputato Caramiello sul tema della desertificazione, fa presente che, attraverso l'autonomia differenziata, le amministrazioni locali potranno contribuire alla crescita dei rispettivi territori.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), replicando al deputato Davide Bergamini, non comprende come si possa pensare che il progetto del Ponte sullo Stretto possa essere considerato un investimento funzionale per il Sud. Invita, quindi, i deputati a visitare il Meridione per constatare di persona lo stato di arretratezza in cui versano le strade e le ferrovie.

Susanna CHERCHI (M5S), nel richiamare il Rapporto Svimez 2023, elenca i rischi che, in base a tale Rapporto, deriveranno dall'approvazione del provvedimento in materia di autonomia differenziata. In particolare, segnala che l'approvazione del provvedimento introdurrà la possibilità di chiedere il decentramento di tutte le materie, l'inemendabilità da parte del Parlamento delle intese tra Stato e regioni, il finanziamento delle nuove competenze regionali extra LEP sulla base della spesa storica e la definizione dei LEP entro 12 mesi con invarianza di spesa. Segnala, poi, che il medesimo Rapporto mette in evidenza taluni elementi della riforma che destano inquietudine. In primo luogo, richiama l'indeterminatezza del provvedimento, sottolineando che ci si avvia a dare attuazione ad un processo potenzialmente di ampissima portata, senza alcuna certezza del quadro ordinamentale e procedurale che lo accompagnerà. Segnala, inoltre, l'indeterminatezza del provvedimento in riferimento agli strumenti legislativi, finanziari e amministrativi che potranno essere utilizzati in relazione alle possibili variabili nelle ricadute concrete del meccanismo previsto. Ritiene, quindi, il provvedimento in esame pasticciato, superficiale e raffazzonato.

Marina MARCHETTO ALIPRANDI (FDI), nell'esprimere un profondo amore per tutto il Paese, desidera una orgogliosa ripresa del Sud e auspica che non si continui a vedere il Nord come un ostacolo allo sviluppo del Meridione, in quanto, a suo avviso, il nostro Paese dovrebbe essere unito anche per avere una posizione più forte e solida in Europa.

Maria Stefania MARINO (PD-IDP) ritiene che il provvedimento in esame non farà altro che accentuare le divisioni già esistenti nel Paese. In proposito, ricorda le profonde differenze esistenti in tema di sanità nei territori del Nord e del Meridione. Richiama, inoltre, l'arretratezza delle infrastrutture al Sud, e in particolare in Sicilia, che, a suo avviso, con l'approvazione del provvedimento in esame verrà ancora più abbandonata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, risulta preclusa la proposta di parere alternativo presentata dal Partito Democratico.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio

2022 », già approvato dal Senato lo scorso 24 marzo.

A tal riguardo, ricorda che l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione nata nel 1924 come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo, creando prodotti confrontabili. Segnala che in origine i Paesi fondatori erano sette (Italia, Grecia, Spagna, Francia, Portogallo, Ungheria e Lussemburgo), mentre adesso sono 48 e rappresentano circa l'85 per cento della produzione mondiale. Evidenzia che tra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Osserva che, come rilevato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, fra i principali compiti dell'OIV figurano la formulazione di raccomandazioni da applicare negli Stati membri in materia di produzioni e pratiche enologiche, l'assistenza ad altre organizzazioni internazionali intergovernative, l'armonizzazione di norme internazionali e l'elaborazione di nuove.

In merito al provvedimento di ratifica in esame, segnala che nel corso di una riunione straordinaria dell'assemblea generale dell'Organizzazione, è stato adottato in modo consensuale il progetto di decisione relativo all'emendamento dell'Accordo di sede per il suo trasferimento da Parigi a Digione, in un prestigioso e storico edificio del XVII secolo, previo impegno del Governo francese a sostenere tutti i costi di ristrutturazione e di adeguamento della struttura.

Per quanto riguarda, quindi, il contenuto dell'Accordo, fa presente che il protocollo si compone di un preambolo e di due articoli ed è volto a modificare l'articolo 3, comma 6, dell'Accordo istitutivo della richiamata Organizzazione internazionale, al fine di localizzare la nuova sede. Evidenzia che il preambolo richiama la decisione dell'Assemblea generale dell'otto-

bre 2021 relativa al trasferimento della sede a Digione. Segnala che l'articolo 1 modifica l'Accordo per localizzare a Digione la nuova sede dell'Organizzazione. Osserva che il successivo articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, al deposito dello strumento normativo e alle lingue ufficiali del documento.

Fa presente che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Sottolinea che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. Evidenzia che l'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ribadisce, infatti, che tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'organizzazione sono a carico del governo francese. Osserva, infine, che l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'a-

gricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 febbraio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 febbraio scorso la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 788. Fa presente che, complessivamente, sono state presentate 64 poste emendative (*vedi allegato 4*), in relazione a nessuna delle quali sono da ravvisare profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari.

Avverte, inoltre, che sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Nevi 1.2, Gadda 1.3, La Salandra 1.4, 2.2 e 2.3, Gadda 2.4, La Salandra 2.8, Nevi 3.02, Gadda 3.03, La Salandra 3.04, 3.08, 4.4 e 5.05, Gadda 6.1, Nevi 6.3, La Salandra 6.4, La Salandra 7.2, Gadda 7.3 e La Salandra 8.4.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Vaccari 1.1 e Caramiello 1.5. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 1.6, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*) e sull'emendamento Carloni 1.7.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 1.1 e Caramiello 1.5.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.6.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Carloni 1.6, come riformulato, e l'emendamento Carloni 1.7 (*vedi allegato 5*).

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 2.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Caramiello 2.5 e Vaccari 2.6 e sugli emendamenti Caramiello 2.7 e Vaccari 2.9.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 2.1, come riformulato (*vedi allegato 5*), e respinge gli identici emendamenti Caramiello 2.5 e Vaccari 2.6.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) chiede al relatore e al Governo di chiarire le ragioni del parere contrario sull'emendamento 2.7 a sua prima firma.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO, replicando al deputato Caramiello, segnala che il Governo preferisce la formulazione contenuta nell'emendamento Carloni 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 2.7 e Vaccari 2.9.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 3.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Vaccari 3.01 e

sugli identici articoli aggiuntivi Vaccari 3.05, Nevi 3.06 e Gadda 3.07.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Carloni 3.1, come riformulato (*vedi allegato 5*), e respinge l'articolo aggiuntivo Vaccari 3.01 e gli identici articoli aggiuntivi Vaccari 3.05, Nevi 3.06 e Gadda 3.07.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 4, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vaccari 4.1, Nevi 4.2 e Gadda 4.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 4.5, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), sull'emendamento Caramiello 4.6, nonché sugli identici emendamenti Caramiello 4.7, Vaccari 4.8, Carloni 4.9 e La Salandra 4.10 e sugli identici emendamenti Carloni 4.11, 4.12, a sua prima firma, e Gadda 4.13, purché siano riformulati tutti in un identico testo (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vaccari 4.1, Nevi 4.2 e Gadda 4.3.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 4.5.

La Commissione, con distinte votazioni approva l'emendamento Carloni 4.5, come riformulato (*vedi allegato 5*), e l'emendamento Caramiello 4.6.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli emendamenti Caramiello 4.7, Vaccari 4.8, Carloni

4.9, La Salandra 4.10, Carloni 4.11, 4.12 del Relatore. Comunica, altresì, che in assenza del presentatore, l'emendamento Gadda 4.13 si intende decaduto.

La Commissione approva gli emendamenti Caramiello 4.7, Vaccari 4.8, Carloni 4.9, La Salandra 4.10, Carloni 4.11, 4.12 del Relatore, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato 5*).

Giandiego GATTA (FI-PPE) ritira l'articolo aggiuntivo Nevi 5.04 di cui è cofirmatario.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 5.1, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 5.2. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni, purché venga riformulato come il suo emendamento 5.3 (*vedi allegato 5*). Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caramiello 5.01, 5.02 e 5.03.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 5.1 come riformulato (*vedi allegato 5*), respinge l'emendamento Schullian 5.2, approva l'emendamento del Relatore 5.3 e l'emendamento Carloni 5.4 come riformulato (*vedi allegato 5*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Caramiello 5.01, 5.02 e 5.03.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 6, esprime parere contrario sull'emendamento Vaccari 6.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 6.5, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.6 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 6.7, pur-

ché venga riformulato come il suo emendamento 6.6 (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Vaccari 6.2 ed approva gli emendamenti Carloni 6.5 e 6.6 del Relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento 6.7.

La Commissione approva l'emendamento Carloni 6.7, come riformulato (*vedi allegato 5*).

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 7, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 7.1 e sull'articolo aggiuntivo Carloni 7.01 (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carloni 7.1 e l'articolo aggiuntivo Carloni 7.01.

Giandiego GATTA (FI-PPE) ritira l'emendamento Nevi 8.2 di cui è cofirmatario.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 8, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gadda 8.1 e Vaccari 8.3. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Schullian 8.01.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Gadda 8.1 e Vaccari 8.3. Respinge altresì l'articolo aggiuntivo Schullian 8.01.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, in merito all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Carloni 9.1, purché

sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore, rinviando, per quanto concerne il capoverso comma 1 dell'articolo aggiuntivo 9.1, alle determinazioni del Ministero dell'Economia e Finanze.

Mirco CARLONI, *presidente*, in qualità di primo firmatario, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 9.1 avanzata dal relatore e dal Governo, la quale è sostanzialmente volta ad espungere dall'articolo 9 il comma 2, recante una norma di copertura finanziaria dell'articolo 6.

Avverte, quindi, che l'approvazione dell'emendamento 9.1, come riformulato, comporterà il superamento della deliberazione della Commissione relativa alla parte consequenziale degli identici emendamenti 6.6 del Relatore e Carloni 6.7 (*Nuova formulazione*), in quanto tale parte consequenziale reca una modifica del comma 2 dell'articolo 9, che l'emendamento 9.1 invece sopprime.

La Commissione approva l'emendamento Carloni 9.1, come riformulato (*vedi allegato 5*).

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per acquisirne il parere.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2024.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 aprile 2024 la Commis-

sione ha proseguito con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. In particolare, l'ultimo emendamento esaminato era stato l'emendamento Caramiello 1.359, mentre il successivo Caramiello 1.360 era stato accantonato.

Nella seduta odierna la Commissione proseguirà pertanto l'esame delle proposte emendative, a partire dall'emendamento Caramiello 1.361.

Avverte che il gruppo MoVimento 5 stelle ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audio video a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.361, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, il Gabbiano roseo, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Scutellà, descrive ulteriori caratteristiche del Gabbiano roseo, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.361.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gabbiano roseo, oggetto dell'emendamento 1.361 a sua prima firma, e richiamando altresì la normativa comunitaria sul tema.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.361.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.362, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992 lo Svasso collorosso, del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Scutellà, de-

scrive ulteriori caratteristiche dello Svasso collorosso, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.362.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche dello Svasso Collorosso, oggetto dell'emendamento 1.362 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.362.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.363, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, il Gabbiano tridattilo del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S), integrando l'intervento della deputata Scutellà, descrive ulteriori caratteristiche del Gabbiano tridattilo, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.363.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gabbiano tridattilo, oggetto dell'emendamento 1.363 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.363.

Elisa SCUTELLÀ (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.364, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, il Gabbiano di Bering del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Susanna CHERCHI (M5S) integrando l'intervento della deputata Scutellà, descrive ulteriori caratteristiche del Gabbiano di Bering, oggetto dell'emendamento Caramiello 1.364.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra ulteriormente gli interventi delle deputate Scutellà e Cherchi, descrivendo altre caratteristiche del Gabbiano di Bering, oggetto dell'emendamento 1.364 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.364.

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Caramiello 1.365 al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con la proposta del relatore.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento Caramiello 1.365.

Susanna CHERCHI (M5S), illustra l'emendamento Caramiello 1.366, volto ad inserire tra le specie protette ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 157 del 1992, l'Airone testanera del quale descrive dettagliatamente le caratteristiche.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), integra l'intervento della deputata Cherchi, descrivendo altre caratteristiche dell'Airone testanera, oggetto dell'emendamento 1.366 a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Caramiello 1.366.

Mirco CARLONI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 11.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge recante Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che tra le materie menzionate nell'articolo 3, in relazione alle quali è richiesta la determinazione dei livelli es-

senziali di prestazioni (LEP), sono previste la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, la ricerca scientifica e tecnologica nonché l'alimentazione, di competenza, diretta o indiretta, della Commissione Agricoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIII Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (AC 1665-A);

premesso che:

dalle numerose audizioni svoltesi dinanzi alla Commissione Affari costituzionali, è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al rispetto del sistema delle fonti, al trasferimento delle funzioni e al relativo finanziamento, alla determinazione dei LEP e al ruolo degli enti locali;

un primo ordine di criticità – sollevato dalla quasi totalità dei costituzionalisti auditi – attiene all'adeguatezza dello strumento legislativo ordinario al fine di dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fornendo una cornice alle successive leggi di approvazione delle intese. In *primis*, poiché la legge ordinaria può essere modificata o abrogata da qualunque legge ordinaria successiva, ivi compresa la legge di approvazione dell'intesa;

lo strumento adeguato a dare attuazione all'articolo 116, terzo comma, sarebbe stato una legge costituzionale, così come previsto da un disegno di legge del Gruppo del Partito Democratico, secondo cui il percorso che può condurre all'attribuzione ad alcune Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia dovrebbe essere disciplinato da una cornice di livello costituzionale, approvata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione;

considerato che:

l'articolo 2, comma 2, primo periodo, del disegno di legge in esame prevede che « L'atto o gli atti di iniziativa di ciascuna Regione possono concernere una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni »;

tali disposizioni contrastano con l'articolo 116, terzo comma, e con l'articolo 117, commi secondo e terzo della Costituzione, poiché prevedono il trasferimento alle regioni di interesse materie attribuite dalle citate norme costituzionali alla competenza concorrente tra Stato e Regioni e non solo, secondo la ratio dell'articolo 116, terzo comma, di ambiti di materie ovvero di singole funzioni « concernenti » le stesse;

l'articolo 116, terzo comma, prevede, infatti – così come la procedura di cui al primo comma – l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ma, a differenza del primo comma, precisa che esse « concernono » le materie di cui all'articolo 117, terzo comma, e singoli casi di competenza esclusiva e sono dunque da individuare all'interno di esse;

nel caso in cui l'articolo 116, terzo comma, consentisse l'integrale trasferimento di interesse materie di competenza concorrente alle Regioni, verrebbe meno uno dei principali criteri distintivi tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Si violerebbe perciò il principio che presiede all'ordinamento dell'autonomia regionale previsto dal titolo V e stabilito dallo stesso articolo 116, primo comma, che dovrebbe essere invece cardine e norma pilota nella interpretazione dell'intero articolo 116. Si modificherebbe in forma ta-

cita, graduale e surrettizia l'intero sistema dell'autonomia regionale delineato dal titolo V che prevede un impianto duale tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario; il terzo comma diventerebbe una norma dissolutoria di quanto stabilito al primo comma dello stesso articolo 116 con evidente antinomia e necessità di una diversa interpretazione;

considerato inoltre che:

secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nell'audizione durante l'esame del provvedimento al Senato, « il trasferimento alle Regioni di competenze quali, ad esempio, le grandi reti di trasporto, i porti e gli aeroporti potrebbe generare, nel caso di interessamento di due o più Regioni o di una minore efficienza nella gestione locale rispetto a quella nazionale, esternalità negative con effetti potenziali sull'intero paese. Peraltro, un'attenzione particolare meriterebbe il fatto che tra le materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata vi è la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, una materia di particolare interesse strategico nazionale e cruciale a fronte delle sfide che si pongono in merito alla transizione energetica. (...) Il trasferimento di funzioni e delle necessarie risorse dovrebbe pertanto essere preceduto da un'analisi da cui emerga un effettivo miglioramento complessivo della gestione pubblica. La stessa Regione che voglia ottenere maggiori competenze in alcune materie dovrebbe, a monte, motivare la richiesta indicando i benefici che ne deriverebbero rispetto alla situazione centralizzata. Il complesso di queste informazioni dovrebbe poi essere reso disponibile al Parlamento per istruire l'eventuale approvazione. »;

inoltre, come sottolineato da molti dei soggetti auditi, la possibilità che « le norme generali sull'istruzione », possano essere oggetto di autonomia differenziata appare quantomeno problematica da ipotizzare e rischia, in ogni caso, di dar luogo a una grave e irreversibile frammentazione del sistema scolastico; il venir meno del « carattere nazionale » dell'istruzione e la conseguente regionalizzazione della Scuola

rischia di minare, alla radice, le basi del diritto allo studio e di creare un *vulnus* profondo alla stessa identità culturale del Paese; regionalizzare le norme generali sull'istruzione significa, potenzialmente, mutare il volto della Scuola italiana, con inevitabili ripercussioni sui diritti in essa agiti;

tra le altre pronunce, tra cui la sentenza n. 200 del 2009, il giudice costituzionale ha chiarito come si pongano negli « articoli 33 e 34 della Costituzione le caratteristiche basilari del sistema scolastico, relative: *a*) alla istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (articolo 33, secondo comma, della Costituzione); *b*) al diritto di enti e privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (articolo 33, terzo comma, della Costituzione); *c*) alla parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (articolo 33, quarto comma, della Costituzione); *d*) alla necessità di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi (articolo 33, quinto comma, della Costituzione); *e*) all'apertura della scuola a tutti (articolo 34, primo comma, della Costituzione); *f*) alla obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore (articolo 34, secondo comma, della Costituzione); *g*) al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34, terzo comma, della Costituzione); *h*) alla necessità di rendere effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (articolo 34, quarto comma, della Costituzione) », aggiungendo che, « dalla lettura del complesso delle riportate disposizioni costituzionali si ricava, dunque, una chiara definizione vincolante – ma ovviamente non tassativa – degli ambiti riconducibili al “concetto” di “norme generali sull'istruzione” »;

con tale ampia descrizione, la Corte intendeva chiarire come il legislatore costituzionale avesse assegnato « alle prescrizioni contenute nei citati articoli 33 e 34 valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di compe-

tenza esclusivamente statale », rappresentando « la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In questo ambito si colloca anche la disciplina relativa alla "autonomia delle istituzioni scolastiche", facenti parte del sistema nazionale di istruzione, autonomia cui fa espresso riferimento il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

analogamente al comparto istruzione, anche per il sistema universitario si potrà prevedere, a seconda delle diverse regioni, l'assunzione di rilevanti competenze in materia di finanziamenti, programmazione e personale. Il percorso che si vuole intraprendere porterà, inevitabilmente e in poco tempo, alla definitiva disgregazione del già agonizzante « sistema nazionale » universitario, già oggi fin troppo frammentato; infatti, pur nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alla ricerca, il rischio sarà quello di accelerare il processo di rafforzamento delle prerogative regolamentari e di drenaggio di risorse dagli atenei meno forti a quelli più forti, che in quest'ultimo decennio ha amplificato le differenze tra gli atenei e indebolito il sistema universitario nel suo complesso;

riguardo la sanità, la maggior parte dei soggetti auditi ha evidenziato come l'autonomia differenziata – così come concepito dal disegno di legge in esame – avrebbe ripercussioni molto negative sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, già fortemente compromesso – come reso di tutta evidenza gestione regionale della pandemia – dall'attuale attuazione del Titolo V; già ora il SSN, pubblico e universale, è oggetto di una « parcellizzazione selvaggia » che ha dimostrato tutti i suoi limiti, creando la « salute diseguale »: secondo l'Istat, infatti, al Sud si vive un anno e sette mesi

in meno che al Nord, e la mobilità sanitaria riguarda l'11,4 per cento dei ricoverati residenti nel Meridione a fronte del 5,6 per cento dei residenti nel Nord-Italia;

si assiste – già da decenni – a una mobilità sanitaria che, secondo la Corte dei conti, ha « dirottato » in un decennio 14 miliardi di euro dalle Regioni del Sud a quelle del Nord; secondo l'UPB « La mobilità passiva riguarda prestazioni che devono comunque essere coperte dalla Regione di residenza anche se vengono rese da parte dei SSR di altre Regioni. Questo fenomeno, che sarebbe fisiologico se riguardasse limitati casi di prestazioni molto specialistiche, fornite solo da un piccolo numero di strutture sul territorio nazionale, presenta in generale in Italia dimensioni abnormi, in quanto rispecchia anche gli squilibri infrastrutturali e le differenze qualitative nei servizi, che a loro volta possono discendere, oltre che dalle stesse carenze in termini di strutture sanitarie disponibili, da problemi di organizzazione e gestione e/o da carenze, ad esempio, di personale, eventualmente legate anche alle misure di governo della spesa imposte con i piani di rientro. »;

rilevato che:

con riferimento al procedimento di approvazione dell'intesa – come delineato dal disegno di legge in discussione – sono state sollevate, dai costituzionalisti e non solo, in modo quasi unanime, critiche sull'insufficiente coinvolgimento del Parlamento nel procedimento, in particolare, sulla legge di approvazione dell'intesa quale legge di mera approvazione, senza possibilità per il Parlamento di emendare e modificare il testo;

il disegno di legge prevede che il Parlamento, in un primo momento, si limiti ad approvare atti di indirizzo sullo « schema » dell'intesa, di cui non è chiarita l'effettiva portata vincolante, mentre non viene mai prevista per il Parlamento la possibilità effettiva di decidere sul contenuto delle intese, relegando così il procedimento di differenziazione dell'autonomia – con tutte le conseguenti implicazioni

costituzionali e in materia di effettività dei diritti fondamentali – a una trattativa tra esecutivo nazionale ed esecutivi regionali, che rischia di spogliare il Parlamento della propria potestà legislativa;

rilevato inoltre che:

le intese devono intendersi rigorosamente tutte all'interno del sistema di competenze previsto dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario. Grazie alle intese e alla legge ordinaria che le approva, lo Stato può attribuire alle regioni singole funzioni, ma non rinunciare al proprio titolo di competenza concorrente o esclusiva e pertanto deve considerarsi in contrasto con l'articolo 116, comma 3, la possibilità di richiedere intese per l'attribuzione di intere materie;

il procedimento previsto dall'articolo viola le disposizioni degli articoli 70 e 72 della Costituzione sulle modalità di esercizio della funzione legislativa da parte delle Camere e la riserva di regolamento parlamentare stabilita dallo stesso articolo 72 per la ulteriore disciplina della materia;

considerato altresì che:

nonostante il procedimento per la determinazione dei LEP sia ora stato rimesso all'adozione di decreti legislativi, desta grande preoccupazione il permanere della previsione dello stesso articolo 3 che ai commi 9 e 10 stabilisce che « nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi (...), ai fini della determinazione dei LEP » continuino ad applicarsi le norme previste dalla legge di bilancio 2023, ovvero il ricorso a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che sia « fatta salva la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard », svolta ai sensi delle suddette norme, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

considerato altresì che:

specifiche preoccupazioni sono state infine espresse dagli enti locali che temono che i processi di differenziazione possano condurre a un nuovo « centralismo regionale » senza, peraltro, prevedere il coinvolgimento degli enti locali (sia nei processi di

differenziazione, sia nel procedimento di determinazione dei LEP) riguardo all'impatto del trasferimento di funzioni sulle funzioni fondamentali delle province e dei comuni;

considerato altresì che:

l'articolo 116, comma 3, della Costituzione prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite ad altre regioni solo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, che a sua volta pone una norma cardine nel nostro ordinamento per l'attuazione di un regionalismo solidale, ricavabile dalla previsione della perequazione rivolta ai territori con minore capacità fiscale, mentre al comma 5 stabilisce che lo Stato deve destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, al fine di rimuovere gli squilibri economici e sociali e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

come sottolineato da numerosi professori durante le audizioni, il disegno di legge in esame, al contrario, passa dalla concezione di un regionalismo solidale e cooperativo a declinazioni meramente competitive dello stesso;

in particolare è emerso un quadro fortemente critico del disegno di legge in esame con specifico riferimento al finanziamento delle funzioni che dovrebbero essere trasferite: esso prevede, infatti, una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 9, comma 1, dove viene espressamente stabilito che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

la stessa clausola di neutralità finanziaria pare poi smentita da un inciso dello stesso articolo 4, comma 1, in cui si dice che eventuali « maggiori oneri a carico della finanza pubblica » potranno condizionare il trasferimento delle funzioni allo stanziamento delle risorse necessarie;

particolarmente problematica sotto il profilo costituzionale è poi la previsione

dell'articolo 5 del provvedimento laddove prevede che quote di compartecipazione al gettito di tributi erariali vengano definite nelle intese, senza dettare però alcun criterio sull'ammontare di queste quote di compartecipazione ai tributi erariali che dovranno essere garantite dalle Regioni differenziate, e che serviranno a finanziare le funzioni ad esse affidate;

l'affidamento alla negoziazione tra Stato e Regioni di scelte tributarie potenzialmente decisive sul bilancio dello Stato, appare un'opzione non solo rischiosa e irragionevole, ma anche lesiva degli articoli 3 e 81 della Costituzione;

la previsione dell'articolo 5, comma 2, appare poi del tutto incoerente con quella del successivo articolo 9, comma 3 laddove prevede che «le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni», una clausola di salvaguardia questa irrealizzabile senza una previa determinazione della quota di compartecipazione al gettito erariale che dovrà essere corrisposta dalle singole Regioni differenziate;

considerato infine che:

il complessivo impianto del disegno di legge e le concezioni che lo ispirano si fondano su una interpretazione dell'articolo 116, terzo comma, indebitamente estensiva e contrastante con la lettera e lo spirito della norma nel quadro del sistema costituzionale:

risulta quanto meno contraddittorio trasferire alle Regioni speciali forme

di autonomia sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a seguito della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione avvenuta nel febbraio 2022. In particolare la riforma dell'art. 9 introduce «la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità anche nell'interesse delle generazioni future» tra i principi fondamentali della Costituzione e conseguentemente le attività produttive, tra le quali l'agricoltura, che intervengono sulla gestione del territorio;

un contesto di autonomia legislativa regionale proietterebbe il nostro Paese in uno scenario più critico di quello attuale per le difficoltà che uno spezzettamento dello Stato comporterebbe nel contrasto alla crisi climatica e ambientale. La portata e le conseguenze dell'attuale crisi climatica richiederebbero un'immediata pianificazione, progettazione ed attuazione di strategie nazionali volte a contrastarla e a mitigarne gli effetti. Abbiamo bisogno di leggi e norme attuative coerenti, unitarie su tutto il territorio nazionale, che rendano possibile una reale transizione ecologica che sia in grado di soddisfare le richieste e le necessità delle sue filiere agroalimentari. Con l'autonomia differenziata si creerebbero invece piccole isole egoistiche, guidate da interessi parziali, locali e settoriali, fuori da ogni controllo centrale democratico, probabilmente in conflitto le une con le altre.

esprime

PARERE CONTRARIO.

Vaccari, Forattini, Marino, Andrea
Rossi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 (C. 1804 Governo, approvato dal Senato);

rilevati l'importanza del lavoro svolto dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) per l'armonizzazione delle modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo e il ruolo che l'Italia svolge in tale ambito sia in qualità di Paese fondatore sia in ragione della sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale;

preso atto che il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione è volto a localizzare come nuova sede dell'Organizzazione un antico e prestigioso edificio ubicato nella città di Digione;

considerato che il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli, contenenti, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria – i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della nuova sede dell'organizzazione sono a carico del governo francese – e l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: artigianale inserire le seguenti: e delle grandi produzioni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la promozione di un sistema integrato della filiera brassicola nazionale sotto il profilo industriale ed agroindustriale »;

alla lettera b), sopprimere la parola: artigianale;

dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola ».

sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

*** 1.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

*** 1.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

*** 1.3.** Gadda.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: artigianale inserire le seguenti: e delle grandi produzioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) la promozione di un sistema integrato della filiera brassicola nazionale sotto il profilo industriale ed agroindustriale »;

alla lettera b), sopprimere la parola: artigianale;

dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola ».

1.4. La Salandra.

Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la promozione di enti collettivi che possano valorizzare il settore sia sul piano nazionale sia sul piano internazionale, per la distribuzione, la commercializzazione e lo sviluppo del mercato della birra artigianale.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) l'aggiornamento e la revisione dei limiti di legge analitici, tra cui le caratteristiche organolettiche e di composizione e le materie prime, previsti a legislazione vigente per la birra, che di fatto limitano in maniera importante le produzioni e l'ampliamento dei mercati connessi;

e-ter) la semplificazione di assetto produttivo e fiscale dei microbirrifici, nonché il consolidamento strutturale di un regime di riduzione di accisa per i microproduttori;

e-quater) lo sviluppo del turismo brassicolo, anche attraverso la possibilità di somministrazione dei prodotti aziendali, nonché la promozione dei degustatori professionali, quale volano culturale del comparto;

e-quinquies) la semplificazione degli adempimenti burocratici affinché la birra artigianale possa circolare con maggiore facilità sul territorio nazionale.

1.5. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: del consumatore, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento all'origine dell'orzo e del luppolo,

1.6. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

1.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) « birra agricola »: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-*bis*, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b-bis) « malto italiano »: il malto prodotto in Italia da orzo coltivato in Italia;

b-ter) « luppolo italiano »: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo coltivato in Italia.

2.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di orzo e di luppolo *con le seguenti:* di materie prime.

2.2. La Salandra.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e di luppolo.

*** 2.3.** La Salandra.

*** 2.4.** Gadda.

*** 2.5.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

*** 2.6.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di produzione italiana *con le seguenti:* coltivato e trasformato in Italia;

Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) « birra agricola »: birra prodotta da azienda agricola con almeno il 70 per cento di cereali derivanti da autoproduzione.

2.7. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) « birra agricola »: birra artigianale prodotta da imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con almeno il 70 per cento di materie prime derivanti da autoproduzione.

2.8. La Salandra.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) « birra agricola »: birra prodotta da azienda agricola con almeno il 70 per cento di cereali derivanti da autoproduzione.

2.9. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste adotta iniziative di promozione economica delle produzioni di cui all'articolo 2.

3.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni per la produzione di birra)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La denominazione “birra leggera” o “birra *light*” è riservata al prodotto con grado Plato pari o superiore a 5 e inferiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2 per cento e non superiore a 3,5 per cento »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato pari o superiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5 ».

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **3.01.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **3.02.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **3.03.** Gadda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Semplificazioni per la produzione di birra)

1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 5 e inferiore a 9,5 »;

b) al comma 3, le parole: « superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari o superiore a 9,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5 per cento ».

3.04. La Salandra.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche tecniche sui requisiti dei diversi tipi di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,

n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi « Acidità totale » e « Acidità volatile » sono abrogati;

b) il capoverso « Anidride carbonica » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100 »;

c) il capoverso « Ceneri » è sostituito con il seguente: « Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100 »;

d) i capoversi « Alcool » e « Limpidità » sono abrogati.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **3.05.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **3.06.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **3.07.** Gadda.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche tecniche sui requisiti dei diversi tipi di birra)

1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i capoversi « Acidità totale » e « Acidità volatile » sono abrogati;

b) il capoverso « Anidride carbonica » è sostituito dal seguente: « Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 100 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100 »;

c) il capoverso « Ceneri » è sostituito con il seguente: « Ceneri: la birra deve

avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100 »;

d) i capoversi « Alcool » e « Limpidità » sono abrogati.

3.08. La Salandra.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: artigianale.

Conseguentemente:

al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: artigianale;

sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico della birra;

sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **4.1.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **4.3.** Gadda.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: artigianale.

Conseguentemente:

al comma 5, lettera g), sopprimere la parola: artigianale;

sostituire la rubrica con la seguente: Tavolo tecnico della birra.

4.4. La Salandra.

Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera c);

al comma 6, lettera a), sostituire la parola: agricolo con la seguente: brassicolo;

al comma 7, sostituire le parole: lettere e) e f) *con le seguenti:* lettere e), f), g), e h).

4.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dello studio di attività di *breeding* volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse.

4.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 5, lettera h), sostituire la parola: tre *con la seguente:* quattro.

* **4.7.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

* **4.8.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.9.** Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

* **4.10.** La Salandra.

Al comma 5, dopo la lettera h), inserire la seguente:

h-bis) rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

** **4.11.** Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

** **4.12.** Il Relatore.

** **4.13.** Gadda.

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: settore brassicolo *aggiungere la seguente:* artigianale.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produt-

tività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo;

al comma 4, sostituire le parole: nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo *con le seguenti:* nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia;

al comma 5, dopo le parole: filiere produttive brassicole *aggiungere la seguente:* artigianali;

sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana.

5.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 2, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5.2. Schullian, Gebhard, Steger.

Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 *con le seguenti:* per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 *con le seguenti:* bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

5.3. Il Relatore.

Al comma 5 sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5.4. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Centro nazionale per la brassicoltura)

1. Al fine di erogare assistenza tecnica qualificata, prestazioni analitiche relative al controllo qualitativo delle materie prime e dei relativi prodotti trasformati, così come alle analisi genetiche e fitopatologiche, nonché promuovere lo sviluppo e il consolidamento di un vivaismo certificato di alta qualità, è istituito presso il CREA, il Centro nazionale per la brassicoltura.

2. Le modalità di funzionamento del Centro di cui al comma 1 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.01. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Osservatorio statistico economico per il settore brassicolo)

1. Al fine di raccogliere ed elaborare i dati sul numero di birrifici e di aziende agricole e sulle superfici investite, ivi ricomprese anche le varietà coltivate, nonché al fine di valutare i volumi delle produzioni brassicole con cadenza annuale e di programmare politiche economiche adeguate al sostegno del settore, è istituito, presso il

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio statistico economico per il settore brassicolo.

2. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio i cui al comma 1 sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5.02. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2024 »;

b) al comma 3-quater, alinea, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dall'anno 2024 ».

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato » sono sostituite dalle seguenti: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato ».

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019,

come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui ai commi da 1 e 2 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.03. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sull'orzo da semina e sulla semola di orzo, al fine di favorirne la produzione nazionale e il suo utilizzo nel settore brassicolo)

1. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II:

1) al numero 9), le parole: « , escluso quello destinato alla semina » sono soppresse;

2) al numero 10), dopo le parole: « di frumento » è inserita la seguente: « , orzo »;

b) alla parte II-bis aggiungere la seguente voce:

« 1-quinquies) orzo destinato alla semina; semole e semolini di orzo »;

c) alla parte III:

1) al numero 26), le parole: « orzo destinato alla semina » sono soppresse;

2) al numero 28), la parola: « orzo, » è soppressa.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.04. Nevi, Gatta, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Sostenibilità dell'uso dei fusti monouso in PET per distribuzione birra)

1. Al fine di garantire la sostenibilità ambientale della gestione dei fusti monouso in PET per bevande alla spina con cui è trasportata e distribuita la birra, i distributori di prodotti alimentari e di bevande sono autorizzati a ritirare i fusti vuoti, configurati come imballaggi ai sensi all'articolo 221, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso il punto di consumo, nella prospettiva di garantire l'avvio del processo di riciclo del materiale plastico di cui essi sono costituiti.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

5.05. La Salandra.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la parola: artigianale.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori

di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale

* **6.1.** Gadda.

* **6.2.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Al comma 1, sopprimere la parola: artigianale.

** **6.3.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

** **6.4.** La Salandra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: italiano.

6.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

6.6. Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

6.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito

il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

7.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: produttori di birra artigianale, aggiungere le seguenti: nonché della filiera artigiana di trasformazione della materia prima in prodotto,.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola: luppolo aggiungere le seguenti: , nonché alla filiera artigiana di trasformazione della materia prima in prodotto,.

* **7.2.** La Salandra.

* **7.3.** Gadda.

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore brassicolo)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023, » sono soppresse.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

Art. 7-*ter*.

(Turismo brassicolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo brassicolo.

2. Con il termine « turismo brassicolo » si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Agli oneri di cui all'articolo 7-*bis*, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.

(Misure per lo sviluppo di figure professionali nel comparto brassicolo)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti percorsi professionali per la formazione di figure quali mastri birrai e tecnici del comparto agroalimentare, con particolare attenzione a quello della birra.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 8-*bis*.

(Misure in materia di promozione del turismo brassicolo)

1. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore brassicolo a livello nazionale, provvede alla redazione, su base triennale, del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano, finalizzato alla promozione del turismo della birra italiana sui mercati nazionali e internazionali.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro del turismo, di concerto

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla redazione del Piano ai sensi del comma 1, sono definite le modalità di attuazione del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra, con particolare riferimento alla birra artigianale.

* **8.1.** Gadda.

* **8.2.** Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **8.3.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 8.

(Misure per lo sviluppo di figure professionali nel comparto brassicolo)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti percorsi professionali per la formazione di figure quali mastri birrai e tecnici del comparto agroalimentare, con particolare attenzione a quello della birra.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'am-

bito del Piano di cui all'articolo 5, nel limite delle risorse stanziati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 5, bandisce concorsi di idee destinati alle imprese e ai giovani diplomati o laureati in discipline attinenti alla produzione di birre artigianali e alla coltivazione di orzo o di luppolo.

Art. 8-bis.

(Misure in materia di promozione del turismo brassicolo)

1. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore brassicolo a livello nazionale, provvede alla redazione, su base triennale, del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano, finalizzato alla promozione del turismo della birra italiana sui mercati nazionali e internazionali.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al comma 1 sono stanziati 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centottanta giorni dalla redazione del Piano ai sensi del comma 1, sono definite le modalità di attuazione del Piano strategico nazionale di promozione del turismo brassicolo italiano.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

8.4. La Salandra.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8.01. Schullian, Gebhard, Steger.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Agli oneri di cui all'articolo 6, comma 2, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ALLEGATO 5

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: del consumatore, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento all'origine delle materie prime impiegate nella produzione della birra,

1.6. *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

1.7. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

b) « birra agricola »: la birra avente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 4-*bis*, primo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, prodotta da imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, del codice civile;

b-bis) « malto italiano »: il malto prodotto in Italia da orzo o da frumento coltivato in Italia;

b-ter) « luppolo italiano »: il luppolo e i suoi derivati prodotti in Italia da luppolo coltivato in Italia.

2.1. *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Qualità delle produzioni e marchi)

1. Le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possono istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di requisiti di prodotto o di processo relativi alla produzione di birra artigianale nonché i relativi disciplinari di produzione. I produttori possono adottare tali marchi a livello singolo o collettivo, in ambito regionale o interregionale qualora siano stati istituiti d'intesa tra più regioni.

3.1. *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 4.

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le lettere a) e b);*

b) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:* « studio delle materie prime per la produzione brassicola coltivate nel territorio nazionale ».

Conseguentemente:

al comma 5, sopprimere la lettera c);

al comma 7, sostituire le lettere: lettere e) e f) con le seguenti le seguenti: lettere e), f), g), e h).

4.5. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 3, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché promozione dello studio di attività di *breeding* volte alla costituzione di varietà italiane e dello studio dell'attitudine alla trasformazione delle materie prime agricole d'interesse.

4.6. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

Al comma 5, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

* **4.7.** (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Cherchi.

* **4.8.** (Nuova formulazione) Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.9.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

* **4.10.** (Nuova formulazione) La Salandra.

* **4.11.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

* **4.12.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 2, dopo le parole: settore brassicolo aggiungere la seguente: artigianale.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Piano ha durata triennale. Esso individua gli elementi di maggior rilievo per promuovere l'economicità e la produt-

tività del settore brassicolo artigianale, con particolare riguardo alla formazione professionale presso enti di formazione con esperienza acquisita e certificata, alla qualità e alla valorizzazione dei prodotti, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla migliore gestione dei fattori produttivi, alla promozione di coltivazioni di orzo e di luppolo autoctone nonché di installazioni a basso impatto ambientale ed elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, alla comunicazione e alla promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del turismo brassicolo;

al comma 4, sostituire le parole: nonché per la coltivazione e per la produzione dell'orzo e del luppolo con le seguenti: nonché per la promozione della coltivazione dell'orzo, del luppolo e della produzione del malto in Italia;

al comma 5, dopo le parole: filiere produttive brassicole aggiungere la seguente: artigianali.

sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola artigianale italiana.

5.1. (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 5, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024.

* **5.3.** Il Relatore.

* **5.4.** (Nuova formulazione) Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente parola: italiano.

6.5. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024

sostituire le parole: bilancio triennale 2023-2025 con le seguenti: bilancio triennale 2024-2026;

sostituire le parole: per l'anno 2023 con le seguenti: per l'anno 2024

* **6.6.** Il Relatore.

* **6.7.** *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Tavolo, in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 5 e d'intesa con le regioni interessate, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani. Il medesimo Ministro individua altresì, in accordo con le regioni interessate, specifiche misure e interventi destinati ai produttori di birra artigianale di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere *a)* e *b)*, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale.

7.1. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. 7-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore brassicolo)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « del 40 per cento e, per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 50 per cento »;

b) al comma 3-quater, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023, » sono soppresse.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 2022.

Art. 7-ter.

(Turismo brassicolo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di turismo brassicolo.

2. Con il termine « turismo brassicolo » si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'orzo e del luppolo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali brassicole, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri di cui all'articolo 7-bis, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7.01. Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 5, comma 5, pari a 450.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.1. *(Nuova formulazione)* Carloni, Marchetti, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dott. Mauro Durbano, in rappresentanza della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 final)	219
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione del Parlamento danese	219
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	236
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S)</i>	238
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	240

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2024) 23 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà). (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	227
<i>ALLEGATO 4 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	241
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) COM(2024) 60 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	227
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. COM(2023) 645 final. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	233
Sull'ordine dei lavori	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, dell'on. Matteo Luigi Bianchi, del dott. Luca Menesini e dell'on. Guido Milana, in rappresentanza della Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali. (COM(2023) 640 final)	235
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 aprile 2024.

Audizione informale del dott. Mauro Durbano, in rappresentanza della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.35 alle 9.

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE

Mercoledì 24 aprile 2024.

Incontro informale con una delegazione del Parlamento danese.

L'incontro informale si è svolto dalle 10.20 alle 11.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad esprimersi sul disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo

comma, della Costituzione, al fine di rendere il prescritto parere alla I Commissione Affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento fa seguito ad un'ampia discussione sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta già a partire dalla fine della XVII legislatura, a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017.

A seguito dell'esame in Senato, che ha apportato al disegno di legge iniziale presentato dal Governo consistenti modifiche, il provvedimento risulta composto da 11 articoli.

L'articolo 1 anzitutto individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figurano quella di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio del decentramento amministrativo; la semplificazione e l'accelerazione delle procedure; la realizzazione di una distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché del principio solidaristico.

La medesima disposizione stabilisce, poi, che l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione (LEP), ivi inclusi quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali, e nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 119 della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle « intese », che la Costituzione, ai sensi dell'articolo 116, terzo

comma, richiede per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. In proposito, si stabilisce che l'atto di iniziativa sia preso dalla Regione interessata, sentiti gli enti locali, secondo le modalità previste nell'ambito della propria autonomia statutaria.

L'iniziativa di ciascuna Regione può riguardare la richiesta di autonomia in una o più materie o ambiti di materie e le relative funzioni. Segue il negoziato tra il Governo e la Regione per la definizione di uno schema di intesa preliminare.

Lo schema d'intesa preliminare tra Stato e Regioni, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri: sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata da rendere entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo schema preliminare viene comunque trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari: questi si esprimono al riguardo con atti d'indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

Alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore eventuale negoziato e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni.

Per le fasi successive, si prevede l'approvazione dell'intesa definitiva da parte della Regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati, e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dell'intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell'intesa stessa, i quali sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale configura quella in questione come una legge rinforzata, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

Le intese devono anche indicare la loro durata (articolo 7), che non può comunque essere superiore a dieci anni. Alla scadenza

del termine, l'intesa s'intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

Con le medesime modalità previste per la loro conclusione, le intese possono essere modificate su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere secondo i rispettivi Regolamenti. Ciascuna intesa potrà inoltre prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

Inoltre, a seguito di una modifica introdotta dal Senato, la cessazione dell'intesa può essere sempre deliberata – sempre con legge a maggioranza assoluta delle Camere – in caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato qualora ricorrano motivate ragioni a tutela della coesione e della solidarietà sociale, conseguenti alla mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione, dell'obbligo di garantire i LEP.

Come già accennato, infatti, l'attribuzione alle Regioni ordinarie delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione, è stata espressamente subordinata alla previa determinazione dei relativi LEP, la cui opera di definizione si configura, pertanto, quale passaggio necessario affinché si possa procedere alla stipula delle intese tra lo Stato e le singole regioni.

Il principio, già sancito nella legge di bilancio per il 2023 (commi 791-801-*bis* della legge n. 197 del 2022), è ribadito nel disegno di legge in esame, che a tal fine, come modificato nel corso dell'esame al Senato, all'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei LEP, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio 2023, i cui schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di 45 giorni.

Rileva che il disegno di legge individua altresì le materie o ambiti di materie – tra quelle suscettibili di attribuzione alle Regioni in attuazione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione – in riferimento alle quali i predetti decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei LEP.

A tali decreti legislativi è demandata anche la determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei LEP, in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione. Si fa salvo, in ogni caso, l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Sull'esito delle procedure di monitoraggio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette una relazione annuale alle Camere.

Si prevede, altresì, l'aggiornamento periodico dei LEP con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in coerenza con e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici conseguenti al mutamento del contesto socio-economico o dell'evoluzione della tecnologia.

Il disegno di legge prevede che il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai LEP (articolo 4), con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può avvenire soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard (articolo 3), nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al trasferimento delle funzioni si potrà procedere soltanto successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.

Per le funzioni relative a materie o ambiti di materie diverse da quelle riferi-

bili ai LEP, il trasferimento può essere effettuato nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

Ricorda che le funzioni trasferite alla regione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie (articolo 6).

Per l'individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte della Regione delle condizioni particolari di autonomia oggetto di conferimento si dispone l'istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, che ha il compito di formulare proposte in merito. I criteri di determinazione di tali beni e risorse, così come le modalità di finanziamento delle funzioni, dovranno essere definiti nell'ambito dell'intesa tra Stato e regione. Il finanziamento dovrà, comunque, essere basato sulla compartecipazione regionale a uno o più tributi erariali (articolo 5). Alla Commissione sono attribuiti anche compiti di monitoraggio.

Secondo l'articolo 8, spetta alla Corte dei Conti riferire annualmente alle Camere sui controlli effettuati, con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze nell'ambito del regionalismo differenziato rispetto agli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'articolo 9 reca la clausola d'invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione del medesimo disegno di legge e di ciascuna intesa che ne derivi. Dispone che il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di copertura finanziaria delle leggi e degli equilibri di bilancio, nonché garantisce, per le singole Regioni che non siano parte delle intese, l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo

119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione.

In particolare, viene in rilievo la previsione di cui al comma 4, introdotta dal Senato, che mantiene ferma, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, la possibilità di prevedere, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della governance economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea.

Al contempo, il provvedimento stabilisce che lo Stato adotti misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidarietà sociale individuando anche alcune fonti per le relative risorse, precisando che trova comune applicazione la normativa volta ad assicurare l'autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario attraverso la cosiddetta fiscalizzazione dei trasferimenti statali, anche nel quadro dell'attuazione della *milestone* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativa alla Riforma del quadro fiscale subnazionale (articolo 10).

All'articolo 11 si prevede infine che la legge trovi applicazione nei confronti delle Regioni che abbiano già avviato il negoziato per il riconoscimento dell'autonomia differenziata, nonché alle Regioni a statuto speciale e le province autonome ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che riconosce a tali enti territoriali forme di maggiore autonomia previste da tale legge.

Venendo ad alcune riflessioni più strettamente attinenti agli ambiti di competenza della XIV Commissione, evidenzia in primo luogo che, sul piano istituzionale, autonomia e differenziazione sono due concetti inscindibilmente connessi.

La ragion d'essere dell'autonomia regionale, intesa come la capacità di una Regione di provvedere alla cura degli interessi della propria comunità, è infatti quella di adeguare il trattamento giuridico di questi interessi alle caratteristiche del suo territorio e dunque di fare emergere ciò che la

distingue dalle altre Regioni, ovviamente all'interno della cornice unitaria della Repubblica. L'impianto complessivo del disegno di legge è quindi pienamente coerente con questa visione poiché, da questo punto di vista, l'autonomia porta con sé la differenziazione e questa, a ben vedere, è lo scopo stesso dell'autonomia.

La differenziazione, poi, è legata all'idea di sussidiarietà, sia perché l'articolo 118 della Costituzione richiama entrambi i principi (oltre a quello di adeguatezza) ai fini dell'allocatione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo; sia perché, ove correttamente applicato, il principio di sussidiarietà porta alla formazione di sistemi amministrativi regionali differenziati proprio in virtù della diversa distribuzione delle funzioni tra Regione ed enti locali.

La prospettiva della differenziazione è già iscritta nel Titolo V, anzi ne informa intimamente la logica, che è quella di rafforzare l'autonomia regionale e locale, sviluppando appieno le potenzialità dell'articolo 5 della Costituzione secondo il quale «*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie*», per dare vita ad un sistema di autonomie più forti rispetto al passato, ma anche più responsabili, che siano in grado di offrire una risposta migliore ai bisogni dei propri cittadini, realizzare una più piena attuazione dei loro diritti fondamentali, valorizzare al meglio le specificità dei territori in cui essi vivono.

Più autonomia significa quindi più democrazia: la Regione, infatti, è uno strumento che serve a consolidare il tessuto democratico del Paese diffondendo la partecipazione sul territorio, perché è espressione dell'autogoverno di comunità che su quel territorio sono stanziare e che affidano ad istituzioni rappresentative la cura dei loro interessi.

Richiama un grande maestro del diritto amministrativo, Feliciano Benvenuti, secondo il quale la Regione va concepita non tanto «*come efficienza amministrativa, ma come efficienza democratica*».

Il disegno di legge esame si colloca puntualmente all'interno di questa cornice po-

litica, giuridica e culturale poiché, garantendo un maggiore grado di differenziazione, implica una garanzia più intensa sul piano dell'eguaglianza dei diritti e della coesione territoriale.

È in questo scenario, allora, che si deve collocare la riflessione intorno al regionalismo differenziato, giacché una maggiore autonomia implica, inevitabilmente, un maggior grado di differenziazione e richiede, pertanto, di garantire in maniera ancor più intensa l'eguaglianza dei diritti e la coesione territoriale.

Al tempo stesso, si dice convinto che il disegno di legge, proprio perché orientato nella direzione di una maggiore « efficienza democratica » possa costituire uno strumento idoneo a ridare slancio al controverso regionalismo italiano e, al tempo stesso, al progetto dell'Europa delle Regioni.

L'Europa delle Regioni, quindi, non deve essere intesa in un senso disgregante, volto alla eccessiva frammentazione della società e alla sua regressione a forme di convivenza che favoriscano il tribalismo o la chiusura nel particolare. Al contrario, realizzare un'Europa delle regioni significa applicare il principio di sussidiarietà, a livello sia nazionale che sovranazionale, in vista della riduzione del *deficit* democratico delle istituzioni dell'UE.

In altre parole, fare delle Regioni un interlocutore stabile dell'UE – al fianco dello Stato – può consentire di giungere a un duplice risultato: quello di aumentare la coesione europea e quello di migliorare la legittimazione democratica entro un quadro di *governance* multilivello che ben si rapporta con un mondo plurale.

Il disegno di legge Calderoli declina coerentemente il principio di sussidiarietà, compattando la *governance* multilivello a partire dal basso ed apre nuove strade d'interlocuzione tra esigenze specifiche dei territori e istituzioni europee, a trattati invariati.

Assumere l'ottica regionale come punto di partenza consente d'individuare con maggior facilità i problemi e di definire le possibili soluzioni mantenendo un approccio concreto. Guardare alle realtà territoriali significa sondare il cuore pulsante

delle diseguaglianze e promuovere la coesione quale fattore di ricomposizione dello spazio europeo.

Le contraddizioni dei territori, indubbiamente presenti, sono però racchiuse entro linee di coerenza che rendono l'azione in potenza più semplice: il regionalismo differenziato, saldandosi alle politiche europee, potrà contribuire all'armonioso sviluppo di una nuova solidarietà transnazionale in quanto capace di rafforzare cooperazione e dialogo tra le autorità dei diversi livelli di *governance*.

Spostando il punto di vista prospettico sul versante europeo, occorre riconoscere che oggi il processo d'integrazione europea rimane centrale nonostante i problemi funzionali ed istituzionali che sono emersi in particolar modo dopo la crisi pandemica e lo scoppio della guerra russo-ucraina. Allo stesso momento il sistema europeo è da sempre improntato a un pluralismo naturale che è stato nel tempo organizzato ma non reso sufficientemente regolare e prevedibile.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai fondi strutturali: se è vero che i fondi hanno sostenuto gli investimenti pubblici in molti Paesi impedendo il totale collasso della spesa pubblica, è altresì vero che il nostro Paese ha evidenziato costantemente gravi limiti nella capacità progettuale e di programmazione.

In un simile contesto fa presente che la protezione degli interessi nazionali passa attraverso il regionalismo e il riconoscimento delle autonomie, che diventano l'assetto istituzionale più idoneo allo scopo.

Al tempo stesso, una maggiore autonomia normativa e amministrativa, quale quella delineata dal disegno di legge, è fondamentale per la gestione della fitta trama di relazioni macro-regionali che travalicano le singole Regioni. Urge infatti un coinvolgimento più serrato delle Regioni, atteso che il panorama di politiche territoriali europee spazia dalle politiche regionali di coesione, a quelle di competitività per i territori, fino a quelle che riguardano le cosiddette aree macroregionali.

Ricorda che trascurare la potenziale capacità delle Regioni, legittimate democra-

ticamente, di giocare un ruolo ancora più incisivo nel collegamento tra diversi livelli di governo, rischia di allargare ulteriormente il vuoto istituzionale tra cittadini e UE. In un periodo storico e politico in cui la riforma della *governance* europea appare tanto necessaria quanto impraticabile, spinte di cambiamento dal basso giovano al movimento di costruzione dell'Europa.

Il recente rapporto Letta sul Mercato unico ha il merito di portare all'attenzione dell'opinione pubblica europea il tema della competitività dell'Unione nell'economia globale: si tratta di un tema che, nel nostro Paese, incrocia necessariamente quello del regionalismo differenziato.

Il rafforzamento della competitività europea non si realizza attraverso un approccio centralistico, ma nasce da una visione autonomistica e sussidiaria che è la stessa sottesa al disegno di legge.

Nel contesto dei profondi cambiamenti degli ultimi anni e della *overregulation* che ne è seguita, incentrata sulla preferenza per lo strumento del regolamento, rileva che sono proprio le Regioni e le autonomie infraregionali a rivendicare un metodo della legislazione europea più flessibile, per assicurare un'attuazione più agile delle riforme portate avanti nel corso di questa legislatura europea, in maniera rispettosa delle identità e dei livelli di governo sub-statali: si sono assunte testimonianze sia nelle sedi della cooperazione interparlamentare, da Stoccolma a Bruxelles, sia nei numerosi cicli conoscitivi che caratterizzano l'attività della XIV Commissione in questa legislatura.

Le intese dell'articolo 116, comma terzo, disciplinate proceduralmente da questo provvedimento, possono allora fornire un contributo volto a rivitalizzare la territorializzazione delle politiche e a creare un movimento di *governance* europeo in linea con i bisogni della contemporaneità.

Fondamentale, e non eventuale, è l'istituzionalizzazione delle pratiche di *governance*: a questo proposito è da salutare con favore la necessità dell'approvazione parlamentare delle intese. In un nuovo quadro di *governance* lo Stato non è chiamato a rinunciare al proprio ruolo: al contrario, la

sua funzione dovrà essere sempre più quella di garantire l'uguaglianza tra i cittadini.

In effetti, il connubio tra articolo 5 e Titolo V suggerisce un'unità policentrica che non smentisce e, anzi, corrobora l'idea di un'Europa collegata in modo diretto alle Regioni, espressione del principio di sussidiarietà e del principio autonomistico.

Sottolinea che è importante che le Regioni nel loro nuovo ruolo d'interlocuzione con l'Unione europea, reso possibile dal disegno di legge Calderoli, possano fare valere un approccio di adozione graduale e ragionata di nuovi standard regolatori, in coerenza con le diverse realtà e contesti nazionali, nonché alle aspettative degli *stakeholder*, inteso a ridurre gli oneri amministrativi che spesso cadono su questi ultimi.

Nel complesso evidenzia che non si ravvisano profili di contrasto tra la disciplina contenuta nell'intervento normativo proposto e l'ordinamento europeo e che tale disciplina è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi ed alle regole dell'ordinamento dell'Unione.

Occorre altresì rimarcare che il disegno di legge presenta una coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di ridistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;

In considerazione di ciò, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del Gruppo M5S (*vedi allegato 2*). Valutato il diverso tenore della parte conclusiva dei due documenti, avverte che in caso di approvazione del parere formulato dal relatore, la proposta di parere alternativo presentata dalla collega Scutellà non sarà posto in

votazione e sarà comunque pubblicato in allegato al resoconto odierno. Dà quindi la parola alla deputata Scutellà per la sua illustrazione.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) illustrare la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Rosello, avverte che la Commissione politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di iniziativa governativa recante l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

Il provvedimento, approvato dal Senato il 31 gennaio 2024, si compone di 4 articoli.

Ricorda preliminarmente che il disegno di legge originario (AS 924) era stato inserito nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-*bis*) tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026 e che, come chiarito dalla relazione illustrativa originaria, l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale si collega alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale istituzione è volta a potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori. Alla sopra citata riforma è

stata data attuazione con il decreto-legge n. 144 del 2022, che

L'articolo 1 reca l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

Il comma 1, inserisce con una novella, nella sezione III del capo III del decreto-legge n. 144 del 2022, il nuovo articolo 25-*bis*, rubricato: « *Misure per lo sviluppo della filiera formativa tecnologico-professionale* », composto di 9 commi.

Il comma 1 del nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, della filiera formativa tecnologico; ciò al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale « Industria 4.0 ».

Il comma 2 del medesimo articolo 25-*bis* dispone che, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, siano attivati percorsi quadriennali sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 (in materia di iniziative finalizzate all'innovazione da parte delle istituzioni scolastiche), e nel rispetto delle funzioni delle regioni ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 (comma 1, lettera *a*), in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 25-*bis*, le Regioni e gli Uffici scolastici regionali, ferme restando le funzioni delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, possono stipulare accordi, nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale di cui sopra, volti ad integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali di cui al precedente comma 2 e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

Il comma 4 elenca le ipotesi in cui gli studenti che abbiano conseguito il diploma

professionale al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 226 del 2005 (ossia percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale) possono accedere ai percorsi formativi degli ITS Academy, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, della legge n. 99 del 2022.

Il comma 5 prevede che i soggetti che hanno concluso i sopra citati percorsi quadriennali, validati ai sensi del precedente comma 4, lettera *b*), possono sostenere l'esame di Stato presso l'istituto professionale, statale o paritario, assegnato dall'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, in deroga al sostenimento dell'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 (per l'ammissione dei candidati esterni), e alla previa frequenza dell'apposito corso annuale di cui all'articolo 15, comma 6, del più volte citato decreto legislativo n. 226 del 2005.

I commi 6 e 7 del medesimo articolo 25-*bis* dispongono, ferme restando le competenze delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, con riferimento alle sperimentazioni di cui al precedente comma 2 e agli accordi di cui al comma 3.

Il comma 8 statuisce che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di stipula degli accordi, le modalità di adesione alle reti di cui al precedente comma 3 e le relative condizioni di avvio, nonché le modalità di integrazione e di ampliamento dell'offerta formativa di cui agli accordi del medesimo comma 3 e le relative attività di monitoraggio e valutazione.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame regola l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di una struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale, denominata «Struttura tecnica

per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale». Il comma 1 descrive le specifiche funzioni assegnate alla stessa struttura. Il comma 2 individua il personale da preporre alla già menzionata struttura.

L'articolo 3 del disegno di legge in esame disciplina il Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale. Il comma 2, in particolare, disciplina la composizione e le competenze del suddetto Comitato.

L'articolo 4 reca ulteriori misure per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale. In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che, al fine di promuovere l'istituzione dei citati campus di cui al nuovo articolo 25-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale» con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il comma 2 dispone, infine, che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui sopra, ai fini del successivo riparto.

Propone conclusivamente la presentazione di una proposta favorevole dal momento che il provvedimento non solo non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento europea, ma al contrario è pienamente coerente con le iniziative adottate a livello dell'UE per fare fronte a una carenza di qualifiche nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere presentata.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 12.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2024) 23 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 marzo scorso.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione). COM (2024) 60 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione dell'on. Giordano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, segnala che inizia oggi l'esame della proposta di direttiva relativa alla lotta contro l'abuso

e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico.

Sottolinea che si tratta di una revisione mirata (secondo la tecnica della rifusione) dell'attuale direttiva 2011/93/UE con la quale l'Unione europea ha già regolato una serie di fattispecie penali relative ad un'ampia gamma di situazioni di abuso e sfruttamento sessuale.

Il tema è particolarmente sentito dalla Commissione europea, che già nel 2020 aveva sottolineato la necessità di valutare se il vigente quadro giuridico in materia fosse ancora adatto allo scopo alla luce dei mutamenti sociali e tecnologici dell'ultimo decennio. L'iniziativa è del resto inserita in un contesto più ampio di politica di protezione dei minori, considerato che andrebbe ad affiancare, tra l'altro, un nuovo regolamento, in fase avanzata di approvazione legislativa, recante norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori.

Alla base delle preoccupazioni che hanno indotto la Commissione a rafforzare la politica di contrasto a tale fenomeno criminale vi sono alcuni studi di Istituzioni internazionali che rivelano come i reati di questo tipo siano in crescita. In particolare, secondo i dati diffusi dal Consiglio d'Europa, almeno un bambino su cinque è stato vittima di una forma di violenza sessuale durante l'infanzia. Inoltre, in base alle Indagini delle Nazioni Unite sulle tendenze della criminalità e sul funzionamento dei sistemi di giustizia penale, dal 2014 al 2019 i reati di abuso e sfruttamento sessuali di minori nell'UE sono quasi raddoppiati.

La Commissione, prima di presentare la proposta, ha svolto un'ampia consultazione. Molti portatori di interessi hanno rivolto un invito a rivedere il quadro, confermando che i minori risultano danneggiati dalle attuali lacune nella definizione dei reati, anche con riferimento alle tendenze emergenti, rese possibili o agevolate dallo sviluppo tecnologico e dalla maggiore presenza *online* sia dei minori che degli autori dei reati, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19.

L'Esecutivo europeo ha individuato molteplici argomenti per giustificare l'inter-

vento di riforma della direttiva vigente. Anzitutto, come accennato, l'aumento della presenza dei minori online e gli ultimi sviluppi tecnologici, come l'enorme diffusione delle trasmissioni in streaming e delle realtà virtuali, creano nuove opportunità di abuso, in quanto i minori sono spesso contattati online o gli abusi sessuali sono trasmessi in diretta sotto forma di servizio fornito su ordinazione; la diversità dei quadri giuridici in vigore negli Stati membri in materia di indagini e azione penale non permettono di combattere efficacemente l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, specialmente per quanto riguarda la dimensione online; le azioni di prevenzione degli abusi sessuali sui minori e di assistenza alle vittime sono ancora limitate e di scarsa efficacia, e il coordinamento dei portatori di interessi rimane insufficiente.

Richiama le principali misure previste dalla proposta di direttiva che comprendono, in estrema sintesi:

l'ampliamento della definizione dei reati connessi all'abuso sessuale su minori, che includerebbe, tra l'altro, la trasmissione in diretta *streaming* di abusi sessuali su minori e il possesso e lo scambio di manuali per pedofili, il materiale pedopornografico nei *deepfake* o generato dall'intelligenza artificiale;

il rafforzamento dell'azione penale, della prevenzione e del sostegno alle vittime, attraverso profili di inasprimento delle sanzioni;

l'ampliamento del periodo di tempo (intervenedo sui termini di prescrizione) durante il quale le vittime possono denunciare gli abusi sessuali subiti e intentare un'azione contro gli autori del reato;

la garanzia alle vittime del diritto a un risarcimento finanziario dei danni causati dagli abusi subiti;

un meccanismo di coordinamento per sfruttare al meglio i programmi disponibili in materia di prevenzione e assistenza alle vittime;

il miglioramento della prevenzione, tramite la richiesta agli Stati membri di incrementare gli investimenti nella sensibilizzazione, in particolare, per quanto riguarda i rischi online, per garantire un internet migliore e più sicuro per i minori;

nelle selezioni di personale per le attività che comportano uno stretto contatto con i minori e le organizzazioni attive contro gli abusi sessuali sui minori, è obbligatorio richiedere il casellario giudiziario dei candidati;

diventa infine obbligatorio segnalare il reato almeno per i professionisti che lavorano a stretto contatto con i minori.

Passa successivamente ad illustrare le principali disposizioni della proposta di direttiva, rinviando per i dettagli al *dossier* predisposto dagli Uffici.

Dopo l'articolo 1, recante il già indicato oggetto della nuova normativa, l'articolo 2 reca talune modifiche all'apparato delle definizioni di riferimento della disciplina, in particolare, sostituendo l'espressione « pedopornografia minorile » con la seguente: « materiale pedopornografico », concetto nel quale devono includersi tutte le immagini, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.

Il medesimo articolo riconduce al concetto di materiale pedopornografico qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori.

L'articolo 3 definisce i reati di abuso sessuale e le corrispondenti sanzioni penali, inasprendole parzialmente – come precisato dalla Commissione – per garantire la coerenza con il livello previsto per reati analoghi dalla proposta sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica.

In particolare è innovato il paragrafo 4, in base al quale chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto

l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni. Inoltre il nuovo paragrafo 5 incide sul livello delle sanzioni di talune fattispecie più gravi, prevedendo che chiunque compie atti sessuali con un minore e, a tal fine:

a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età;

b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno dieci anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età; oppure

c) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Analoga modifica riguarda il paragrafo 6, ai sensi del quale chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età.

Sono infine introdotti i nuovi paragrafi 7, 8, e 9. In, particolare, ai sensi del paragrafo 7 sono punite con una pena detentiva massima di almeno dodici anni le seguenti condotte intenzionali:

a) compiere con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale atti

di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;

b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

Ai sensi del paragrafo 8, le medesime condotte, se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, sono punite con una pena detentiva massima di almeno 12 anni.

Infine, il nuovo paragrafo 9 chiarisce il concetto di atto non consensuale, da intendersi come un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze aggravanti o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza o di ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato o fisicamente leso.

La disposizione precisa che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento prima o durante l'atto, e che l'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato.

L'articolo 4, sui reati di sfruttamento sessuale, prevede che la pena detentiva massima per chi compie atti sessuali con un minore ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione sia portata ad almeno otto anni, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e a quattro anni se il minore ha raggiunto tale età.

L'articolo 5 interviene nel regime delle fattispecie giustificate relative a condotte normalmente rientranti nelle fattispecie di reati concernenti materiale pedopornografico.

Le modifiche all'articolo 6 stabiliscono che tutte le forme di adescamento online, compreso quello mirato a commettere reati di abuso e sfruttamento sessuale

di minori in un contesto *online*, siano configurate come reato negli Stati membri, mantenendo il livello sanzionatorio di un anno nei casi semplici e di due anni se è fatto uso di coercizione, forza o minacce.

La medesima disposizione punisce con una pena detentiva massima di almeno 6 mesi (un anno se è fatto uso di coercizione, forza o minacce) il tentativo per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di materiale pedopornografico più lievi, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico. Infine, obbliga gli Stati membri a punire con una pena detentiva massima di almeno sei mesi (un anno in caso di uso di coercizione, forza e minacce) il tentativo a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di sfruttamento sessuale da parte di un adulto il quale induca un minore a partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori e allo sfruttamento di minori a fini di prostituzione.

Il nuovo articolo 7 obbliga gli Stati membri a punire con una pena detentiva massima di almeno tre anni l'adescamento a fini di abuso sessuale, intesa come la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere: i reati di abuso sessuale che prevedano la commissione di atti sessuali su un minore, la costrizione del minore a commetterli con un terzo, e le condotte concernenti gli atti di penetrazione, nonché l'induzione e la costrizione alla partecipazione a spettacoli di abusi sessuali su minori e la produzione di materiale pedopornografico.

Il nuovo articolo 8 configura come reato la gestione di un servizio online al fine di consentire o incoraggiare la commissione dei reati disciplinati dalla direttiva. Gli Stati membri devono prevedere per questa fattispecie una pena detentiva massima di almeno un anno.

Con il nuovo articolo 10, la proposta intende chiarire l'attuale regime sugli atti sessuali consensuali tra coetanei per i quali è lasciata agli Stati membri una sfera di discrezionalità.

L'articolo 11 riproduce, con talune varianti, il regime attuale in materia di circostanze aggravanti, delineando peraltro le seguenti: il reato è stato reiterato; il reato è stato commesso con l'uso di un'arma o con la minaccia di usare un'arma; oppure il reato è stato commesso inducendo la vittima ad assumere o utilizzare droghe, alcolici o altre sostanze inebrianti o a subirne l'effetto.

Con l'articolo 12, al fine di evitare il rischio che gli autori dei reati riescano ad avvicinarsi nuovamente a minori, è introdotto l'obbligo, per i datori di lavoro che assumono personale per attività professionali e di volontariato che comportano uno stretto contatto con i minori o per le organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori, di richiedere informazioni sui precedenti penali delle persone da assumere.

L'articolo 13 disciplina il regime della responsabilità delle persone giuridiche, che resta sostanzialmente invariato rispetto al diritto vigente, mentre l'articolo 14, concernente il relativo regime sanzionatorio, viene parzialmente modificato, in particolare, ampliando l'elenco di possibili sanzioni con un esplicito riferimento all'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, nonché stabilendo un metodo di calcolo armonizzato per determinare le sanzioni pecuniarie minime. Per le persone giuridiche ritenute responsabili delle fattispecie penali previste dalla direttiva, i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno due anni per le persone fisiche sono puniti con sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore all'1 per cento del fatturato globale totale nell'esercizio precedente a quello della decisione di irrogazione della sanzione pecuniaria. Per i reati puniti con una pena detentiva massima di almeno tre anni per le persone fisiche sono invece previste, per le persone giuridiche ritenute responsabili, sanzioni pecuniarie il cui livello massimo non sia inferiore al 5 per cento del fatturato globale totale.

Le modifiche introdotte con l'articolo 15 completano e chiariscono le situazioni

in cui gli Stati membri sono autorizzati a non perseguire né imporre sanzioni alle vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale coinvolte in attività criminali che siano state costrette a compiere, ivi comprese le attività di distribuzione, offerta, fornitura o messa a disposizione di materiale pedopornografico. In base al considerando corrispondente, il termine « costretto » dovrebbe contemplare anche le situazioni in cui il minore venga adescato senza forza o coercizione.

Le modifiche al regime vigente previste dall'articolo 16 mirano a garantire che i termini di prescrizione non possano iniziare a decorrere prima che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, nonché a stabilire norme minime di prescrizione per consentire effettivamente alla vittima l'esercizio del diritto fondamentale alla giustizia.

Nello specifico i termini di prescrizione proposti sono: almeno 20 anni per i reati punibili con una pena detentiva massima di almeno tre anni; almeno 25 anni per i reati punibili con una pena detentiva massima di almeno cinque anni; almeno 30 anni per i reati punibili con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Il medesimo articolo reca infine una serie di modifiche alla disciplina vigente volte a rafforzare le capacità investigative e di contrasto ai reati previsti dalla direttiva

L'articolo 17 modifica la disciplina sulla segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale di minore introducendo un regime di obbligo di segnalazione per professionisti che lavorano a stretto contatto con minori.

Il nuovo articolo 18 integra i diritti delle vittime, con particolare riguardo alla segnalazione dei reati, al fine di garantire la disponibilità di canali di denuncia facilmente accessibili e a misura di minore.

L'articolo 19, in materia di giurisdizione e coordinamento dell'azione penale, prevede in particolare, che se un reato contemplato dalla direttiva rientra nella giurisdizione di più Stati membri, questi collaborano per stabilire quale di essi debba svolgere il procedimento penale, confe-

rendo all'Agenzia Eurojust la questione di giurisdizione.

L'articolo 21 conferisce, tra l'altro, al Centro dell'UE sull'abuso sessuale su minori, una volta istituito, il compito di sostenere proattivamente le azioni di assistenza adottate dagli Stati membri, definendo una lista delle eventuali misure di sostegno.

L'articolo 22 modifica l'attuale regime sulla tutela delle vittime minorenni nelle indagini e nei procedimenti penali.

L'articolo 23 introduce un nuovo regime del diritto al risarcimento delle vittime dei reati previsti dalla direttiva, da un lato, conferendo loro il diritto ad essere risarcite per qualsiasi danno subito; dall'altro, considerando passibili di richiesta di risarcimento le persone fisiche autori di tali reati, le persone giuridiche responsabili degli stessi e, ove opportuno, i sistemi nazionali di risarcimento delle vittime. Le vittime sono autorizzate a chiedere un risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali e civili per i danni ad esse causati per un congruo periodo di tempo dopo avere raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato. Nello specifico, la proposta stabilisce i periodi minimi per la prescrizione di tale diritto, che richiamano in linea di massima i termini penali di prescrizione sopra descritti.

Inoltre, per garantire un risarcimento sufficiente alle vittime dei reati, segnala che devono essere tenuti in considerazione tutti gli elementi pertinenti, tra i quali: eventuali dolori o sofferenze fisici o mentali, compresi dolori e sofferenze connessi alla circolazione online di materiale pedopornografico riguardante la vittima in questione; il costo delle cure necessarie per il recupero da tali dolori e sofferenze, comprese le spese concernenti la salute mentale e fisica, i costi delle cure e le spese di viaggio eventualmente sostenute per accedere a tali cure; ed eventuali perdite di reddito causate dal reato.

Il nuovo articolo 24 affronta i problemi legati al coordinamento delle azioni nazionali volte a prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori imponendo agli Stati membri di isti-

tuire autorità nazionali incaricate di tale coordinamento e della raccolta dei dati in ogni Stato membro.

L'articolo 27, da un lato, chiarisce che i programmi di prevenzione e le misure di intervento efficaci per le persone che temono di commettere i reati previsti dalla direttiva devono essere appositamente destinati a tale gruppo di persone alle quali gli Stati membri devono garantire l'accesso; dall'altro introduce l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché tali programmi o misure siano accessibili senza indebite restrizioni in linea con le norme nazionali in materia di assistenza sanitaria.

L'articolo 28 modifica il regime generale in materia di prevenzione.

Il nuovo articolo 31 obbliga gli Stati membri a raccogliere periodicamente statistiche sui reati contemplati dalla direttiva secondo una metodologia comune sviluppata in cooperazione con il citato Centro dell'UE, a condividere tali statistiche con il medesimo organismo e la Commissione, e a metterle a disposizione del pubblico.

L'articolo 35 stabilisce, infine, le date di entrata in vigore della direttiva.

La Commissione europea individua la base giuridica della proposta negli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che hanno già costituito il fondamento della direttiva 2011/93/UE, di cui si opera una rifusione. Le due disposizioni consentono infatti al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire, mediante direttive, le norme minime necessarie per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, nonché, rispettivamente, norme minime sulla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dello sfruttamento sessuale dei minori.

Con riferimento al principio di sussidiarietà, la Commissione sottolinea, tra l'altro, che la natura transfrontaliera dei reati di abuso e di sfruttamento sessuale dei minori, già idonea a giustificare l'adozione della direttiva originaria, è diventata nell'ultimo decennio ancora più evidente, a causa della crescente prevalenza dell'uso

delle tecnologie online, in grado di consentire, facilitare e amplificare l'impatto di tali reati.

La Commissione ritiene in definitiva che gli Stati membri non sarebbero in grado di: (i) prevenire efficacemente la commissione di reati di abuso sessuale su minori nei rispettivi territori; (ii) indagare e perseguire i reati di abuso sessuale su minori su scala transfrontaliera; (iii) individuare le vittime e fornire loro adeguata assistenza. In tal senso ritiene rispettato il principio di sussidiarietà, in virtù del quale nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione mette in evidenza, tra l'altro, come le modifiche apportate alla direttiva nell'ambito della proposta siano limitate e mirate al fine di colmare le principali carenze individuate nell'attuazione e nella valutazione della normativa vigente. La Commissione effettua una valutazione del rapporto costi/benefici, concludendo che i costi amministrativi determinati dalla nuova disciplina dovrebbero essere superati da benefici significativi dovuti alla riduzione dei costi sociali associati all'abuso sessuale sui minori, che genererebbero risparmi per quanto riguarda: i) gli autori e le vittime del reato (ad esempio, impedendo che il reato sia commesso e risparmiando così i costi del procedimento penale e dell'assistenza alle vittime a breve e lungo termine); ii) la società in generale (ad esempio, evitando le perdite di produttività legate all'abuso sessuale sui minori e ai traumi che ne derivano).

Infine, la Commissione valuta l'impatto positivo dell'iniziativa sui diritti fondamentali dei minori, compreso il loro diritto alla salute fisica e mentale e il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, nonché sui diritti degli adulti sopravvissuti ad abusi sessuali commessi

quando erano minori, migliorando il risarcimento, l'assistenza e il sostegno alle vittime.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 28 maggio 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti illustrati, di svolgere un ciclo di audizioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.

COM(2023) 645 final.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione dell'on. Pisano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra la proposta di regolamento all'esame della Commissione, già esaminata nell'ambito della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, è stata presentata lo scorso ottobre dalla Commissione europea con la finalità di prevenire l'inquinamento da microplastiche causato dal rilascio accidentale di *pellet* di plastica.

Nel rinviare all'illustrazione dei contenuti, svolti in quella sede ed alla documentazione predisposta dagli Uffici, mi preme rilevare che la Commissione europea ricorda che i pellet di plastica costituiscono la materia prima industriale utilizzata per la produzione di tutta la plastica: ogni anno ne vengono prodotti e manipolati nell'UE circa 57 milioni di tonnellate.

Le attuali pratiche di gestione dei *pellet* comportano tuttavia dispersioni in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, in particolare nella produzione (anche di riciclo), nella lavorazione, nel trasporto e nel trattamento dei rifiuti.

Una volta nell'ambiente, i *pellet* sono quasi impossibili da recuperare, anche per la loro mobilità. Come tutte le microplastiche, i *pellet* di plastica che fuoriescono dagli impianti industriali o durante il trasporto si disperdono facilmente nell'aria, nelle acque superficiali e nelle correnti marine e nel suolo, anche nei terreni agricoli.

La Commissione in particolare stima che ogni anno nel territorio dell'Unione vengano disperse importanti quantità di plastica da *pellet*, calcolate per il 2019 in una quantità tra le 52.140 e le 184.290 tonnellate, con danno per l'ambiente, per gli ecosistemi naturali, per l'integrità della filiera agro-alimentare e indirettamente per la salute umana.

La dispersione di *pellet* di plastica nell'ambiente è pertanto la terza fonte di tutti i rilasci non intenzionali di microplastica che si aggiunge ad altre fonti quali vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e, in misura minore, capsule di detersivo, prodotti che ritiene debbano essere sostituiti o modificati in modo significativo per impedire il rilascio nell'ambiente di microplastiche.

Per questa ragione la Commissione ha ritenuto di proporre nuove misure per una manipolazione consapevole e adeguata dei *pellet* di plastica, con l'obiettivo di contrastare quello che definisce un inquinamento evitabile.

Il regolamento proposto stabilisce l'obbligo generale per gli operatori economici, i vettori dell'UE e dei paesi terzi di prevenire la dispersione di *pellet* di plastica a partire dall'entrata in vigore del regolamento.

Obblighi specifici sono previsti per la manipolazione dei *pellet* di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento.

Si prevede inoltre che gli operatori, nell'attuare il piano di valutazione dei rischi provvedano, in ordine di priorità, a prevenire ed evitare eventuali fuoriuscite di *pellet* dal contenimento primario, contenere i *pellet* eventualmente fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente e bonificare dopo un evento di fuoriuscita o dispersione.

Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovranno inoltre garantire che il proprio personale sia formato e capace di utilizzare le attrezzature pertinenti e di eseguire le procedure stabilite; tenere un registro delle azioni intraprese per ottemperare agli obblighi previsti dalle nuove disposizioni; tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e del volume totale di *pellet* di plastica manipolato.

Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi devono adottare misure correttive.

Ogni anno gli operatori economici che non siano micro o piccole imprese e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati *pellet* di plastica in quantità superiori a 1.000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi.

Sono previste certificazioni obbligatorie per gli impianti in cui sono trattati i *pellet* per agevolare i controlli di conformità delle autorità nazionali competenti. Sono inoltre definiti i requisiti che i certificatori sono tenuti a soddisfare per essere accreditati dagli Stati membri. Nel valutare la conformità, i certificatori devono effettuare controlli a campione. Dopo aver rilasciato un certificato, i certificatori sono tenuti a notificarlo all'autorità competente, che deve tenere un registro corrispondente. Tale registro deve essere messo a disposizione del pubblico su un sito web a fini di trasparenza.

Ricorda che la verifica di conformità è affidata alle autorità nazionali designate dagli Stati membri che potrebbero eseguire ispezioni ambientali e controlli e, in caso di eventi e incidenti gravi, imporre a operatori economici e vettori le misure ulteriori per limitarne le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire incidenti o dispersioni, fino alla sospensione del funzionamento degli impianti in caso di pericolo

immediato per la salute umana o effetti negativi significativi sull'ambiente.

La proposta introduce anche obblighi di comunicazione per gli Stati membri, ovvero la presentazione alla Commissione, ogni tre anni, di una relazione sull'attuazione del regolamento.

Le autorità competenti dovrebbero tra l'altro poter accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi ad eventuali violazioni; poter avviare ispezioni per far cessare o vietare eventuali violazioni e poter accedere agli impianti.

Per consentire una stima delle quantità di *pellet* disperse nell'ambiente, è previsto che la Commissione chieda agli organismi europei di normazione di stabilire uno standard di calcolo.

Sono previste forme di sostegno per favorire la conformità delle piccole e medie imprese anche attraverso materiale di sensibilizzazione e formazione elaborato dalla Commissione europea.

Inoltre fa presente che si prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni, effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili per eventuali violazioni. Le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione ed il loro valore dovrebbe essere gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il 4 per cento del fatturato annuo dell'operatore economico nello Stato membro interessato nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.

Infine, secondo le norme proposte, in caso di violazioni tali da arrecare un danno alla salute, il pubblico potrebbe chiedere e ottenere il risarcimento del danno dalle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

Da ultimo, per tenere conto del progresso tecnico e scientifico, è conferito alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare le norme di dettaglio ora contenute negli allegati.

Certo che ulteriori elementi di valutazione potranno essere acquisiti nel corso della missione che verrà svolta dalla XIV Commissione, il prossimo 7 maggio presso l'*hub* tecnologico di Amazon Italia, sito a Passo Corese (Rieti),

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in considerazione della ristrettezza dei tempi propone di procedere ad un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna nel senso di anticipare lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione concorda.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 24 aprile 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, dell'on. Matteo Luigi Bianchi, del dott. Luca Menesini e dell'on. Guido Milana, in rappresentanza della Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali. (COM (2023) 640 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (C. 1665 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento fa seguito a un'ampia discussione sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che si è svolta già a partire dalla fine della XVII legislatura, a seguito delle iniziative intraprese da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna nel 2017;

evidenziato come il disegno di legge attui coerentemente il principio per il quale ragion d'essere dell'autonomia regionale, intesa come la capacità di una regione di provvedere alla cura degli interessi della propria comunità, è quella di adeguare il trattamento giuridico di questi interessi alle caratteristiche del suo territorio e dunque di fare emergere ciò che la distingue dalle altre regioni, ovviamente all'interno della cornice unitaria della Repubblica;

sottolineato altresì come la differenziazione sia correlata al principio di sussidiarietà, sia perché l'articolo 118 della Costituzione richiama entrambi i principi (oltre a quello di adeguatezza) ai fini dell'allocatione delle funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo, sia perché, ove correttamente applicato, il principio di sussidiarietà porta alla formazione di sistemi amministrativi regionali differenziati proprio in virtù della diversa distribuzione delle funzioni tra Regione ed enti locali;

ritenuto che il provvedimento, orientato nella direzione di una maggiore « ef-

ficienza democratica » possa costituire uno strumento idoneo a ridare slancio al regionalismo italiano e, al tempo stesso, al progetto dell'Europa delle regioni, nella quale sia pienamente attuato il principio di sussidiarietà, nella prospettiva della riduzione del deficit democratico che condiziona il processo d'integrazione europea;

consapevole del ruolo che le regioni e le autonomie infraregionali possono svolgere, attraverso l'autonomia differenziata, nel rivendicare legittimamente un metodo della legislazione europea più flessibile, idoneo ad assicurare un'attuazione più agile delle riforme portate avanti nel corso di questi anni a livello europeo, in maniera rispettosa delle identità e dei livelli di governo sub-statali;

rilevato che tra le finalità dell'intervento legislativo figurano quella di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio; il rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, nonché dei principi di indivisibilità e autonomia; l'attuazione del principio del decentramento amministrativo; la semplificazione e l'accelerazione delle procedure; la realizzazione di una distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché del principio solidaristico;

constatato che l'attribuzione alle regioni di funzioni relative alle ulteriori forme di autonomia è consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, primo comma, lettera *m*), della Costituzione (LEP), i quali indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono

il nucleo invalicabile per rendere effettivi i predetti diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale;

preso atto che il procedimento di approvazione delle intese è disciplinato dal disegno di legge nel pieno rispetto del dettato costituzionale;

richiamata, in particolare, la disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, che mantiene ferma, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, la possibilità di prevedere, anche per le regioni

che hanno sottoscritto le intese, ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea;

evidenziato che il provvedimento è pienamente conforme al diritto dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO
M5S**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione » (C. 1665);

premessi che:

il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in base al quale, con legge dello Stato, possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie ivi richiamate;

in particolare, tra le materie oggetto del possibile riconoscimento di ulteriori e particolari forme di autonomia, rientra anche la materia di legislazione concorrente inerente ai rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

la giurisprudenza costituzionale in materia di « rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni » si è soffermata sugli aspetti relativi alla partecipazione delle regioni ai processi decisionali europei e alle iniziative che le regioni hanno provato ad adottare nel campo della cooperazione internazionale, sottolineando, tra l'altro come, seppure la disciplina statale delle modalità di partecipazione delle regioni, sia ordinarie che speciali, alla cosiddetta « fase ascendente » dei processi decisionali comunitari trovi il proprio titolo abilitativo nel quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, quest'ultimo istituisce anche una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'articolo 117, terzo comma, consistente nel dettare in via esclusiva « norme di procedura » (sentenza Corte cost. n. 239 del 2004);

inoltre, « in base al principio sancito dai commi terzo e quinto dell'articolo 117 della Costituzione – i quali attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari – spetta allo Stato [...] il potere di interloquire con la Commissione europea »;

considerato che:

oltre a questioni di natura giuridica inerenti ai profili di legittimità del disegno di legge in esame e a problematiche sul piano finanziario – cui si rinvia per un approfondimento alle sedi competenti – tra le numerose e rilevanti criticità del provvedimento, emerse anche nell'ambito del ciclo delle qualificate audizioni, si osservano, per quanto di interesse nell'ambito delle competenze della Commissione Politiche dell'Ue, le ricadute negative della cosiddetta « autonomia differenziata », in termini di rispetto della coesione sociale territoriale, della solidarietà e dell'unità dei diritti fondamentali esigibili nonché di accrescimento delle sperequazioni socio-economiche tra i territori;

in particolare, si osserva, in questa sede, come l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, andrebbe subordinata alla piena definizione della cornice legislativa statale che determini, oltre ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) – per i quali deve essere assicurato lo stanziamento di risorse necessario a garantirne l'attuazione in concreto – anche i principi fondamentali per tutte le materie di legislazione esclusiva statale e di legislazione concorrente cui, in ogni caso, nessuna istituzione territoriale può derogare;

le intese andrebbero finalizzate al pieno superamento dei divari territoriali delle prestazioni, con riferimento non a prestazioni teoriche ma a quelle effettivamente godute e garantite su tutto il territorio nazionale, quale condizione preliminare per l'attribuzione di ulteriori funzioni e limite inderogabile per le relative negoziazioni;

parallelamente, la procedura di richieste di funzioni o compiti non associate ai LEP dovrebbe essere avviata solo successivamente all'approvazione di una legge finalizzata a predeterminare i parametri di efficienza, equità, solidarietà e coesione socioeconomica, alla luce dei quali poter valutare limiti e modalità di delegabilità delle stesse, con particolare riferimento al confronto tra i costi e i benefici per la regione richiedente, per le altre regioni e per lo Stato, così da prevenire asimmetrie, inefficienze e difficoltà regolatorie per i cittadini e le imprese in termini di coordinamento normativo e amministrativo;

rilevato che:

le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali sono attuate in conformità all'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

in particolare, l'articolo 174 TFUE promuove lo sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione e mira a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite; di conseguenza, ai sensi dell'articolo 175 TFUE, gli Stati membri conducono politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174 e l'Unione sostiene questa realizzazione anche attraverso fondi a finalità strutturale (FESR e FSE), destinati a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali;

valutato che il disegno di legge in titolo si pone in contrasto in termini di coerenza con l'ordinamento europeo, in quanto appare lesivo del principio di coesione territoriale di cui ai richiamati articoli 174 e 175 TFUE, laddove compromette il principio di addizionalità e il conseguimento degli obiettivi, in particolare in tema di coesione e di riduzione delle disparità territoriali;

rilevato altresì che il disegno di legge presenta criticità anche in ordine alla coerenza generale con il principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di redistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano;

ricordato infine che una bocciatura all'autonomia differenziata è arrivata anche dalla Commissione europea che nei rilievi di cui Country Report del 2023 ha sollevato numerosi dubbi in merito ai presunti rischi che l'autonomia differenziata porterebbe provocare in termini di aumento delle disparità e tenuta dei conti pubblici, nonché sulla capacità dei EP di compensare gli squilibri territoriali per l'incapienza dei necessari stanziamenti,

per i motivi sopra esposti, formula

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

**Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691
Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo volto ad istituire, a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025, la filiera formativa tecnologico-professionale (C. 1691 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il disegno di legge è diretto ad incrementare l'efficacia della riforma degli istituti tecnici e professionali, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1 – Riforma 1.1);

constatato che alla predetta Riforma è stata data attuazione con il decreto-legge n. 144 del 2022, cosiddetto « Aiuti-ter ». In particolare l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022 ha previsto misure per la riforma degli istituti tecnici, per la riforma degli istituti professionali (articolo 27), nonché l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale (articolo 28);

riscontrato che l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale è finalizzata a potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'UE, ma al contrario è pienamente coerente con le strategie adottate a livello europeo per fare fronte a una carenza di qualifiche nelle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM (2024) 23 final**

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo al controllo degli investimenti esteri, che abroga il regolamento (UE) 2019/452;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di rafforzare il quadro normativo comune volto a tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico dell'Unione europea con riferimento agli investimenti esteri diretti e agli investimenti effettuati da investitori esteri per il tramite di un'impresa stabilita nell'UE in quanto:

nonostante gli sforzi per armonizzare le normative nazionali di controllo degli investimenti esteri diretti, permane un certo grado di eterogeneità nei livelli di severità dei regimi degli Stati membri;

come recentemente osservato anche dalla Corte dei conti europea, l'applicazione pratica del regolamento (UE) 2019/452 ha evidenziato alcuni importanti limiti di questa normativa che ostacolano una gestione efficace dei rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico associati a determinati investimenti esteri nell'UE;

questi ultimi sono ulteriormente aumentati da quando è entrato in applica-

zione il regolamento (UE) 2019/452, a causa in particolare della pandemia di COVID-19, dell'invasione della Russia in Ucraina e delle notevoli tensioni geopolitiche presenti nello scenario globale;

di fronte a questo scenario, il regolamento (UE) 2019/452 appare non sufficientemente incisivo, anche perché non impone agli Stati membri di dotarsi di un meccanismo di controllo sugli investimenti esteri diretti e il suo ambito di applicazione non prevede un controllo degli investimenti effettuati da un soggetto estero tramite una società controllata stabilita nell'Unione europea;

sottolineato, altresì, che la proposta, in coerenza con il concetto di autonomia strategica aperta, intende combinare l'obiettivo del rafforzamento della sicurezza economica europea con quello dell'apertura ai flussi di investimenti dall'estero e della competitività delle imprese che operano sul mercato unico;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la scelta della Commissione di utilizzare come base giuridica aggiuntiva l'articolo 114 del TFUE – al fine di imporre a tutti gli Stati membri l'istituzione del meccanismo di controllo e l'individuazione di un nucleo unitario di settori minimi che devono essere oggetto del controllo stesso – non appare adeguatamente motivata e dovrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento, in quanto:

l'articolo 207 del TFUE già attribuisce all'Unione la competenza in ordine alla definizione dei principi uniformi sugli investimenti esteri e tali principi appaiono meno invasivi delle misure armonizzate

adottate ai sensi dell'articolo 114 del TFUE, che è strumentale al buon funzionamento del mercato unico. La semplice constatazione dell'esistenza di divergenze tra le normative nazionali non appare pertanto sufficiente a motivare il ricorso all'articolo 114 del TFUE, che trova applicazione « salvo che i trattati non dispongano diversamente »;

nel caso specifico, l'utilizzo dell'articolo 114 del TFUE potrebbe tradursi nell'attribuzione alla Commissione di competenze proprie degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

il ricorso alla doppia base giuridica è ammesso dalla Corte di giustizia dell'UE solo qualora l'atto sia diretto a conseguire più scopi tra loro inseparabili, senza che un obiettivo sia meno importante o secondario rispetto all'altro;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto i meccanismi di controllo degli Stati membri differiscono in termini di portata, contenuto ed effetto e l'introduzione di norme comuni e proporzionate per esaminare gli investimenti a controllo estero all'interno dell'UE è essenziale per garantirne l'uniformità. Inoltre, un approccio europeo condiviso e coordinato di armonizzazione dei sistemi nazionali di controllo fornirebbe maggiori certezze ai potenziali investitori per quanto concerne le infrastrutture, le tecnologie e i fattori produttivi critici, consentendo di conoscere in anticipo le norme per valutare e affrontare i rischi connessi alla sicurezza e all'ordine pubblico;

considerata, invece, la proposta non pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa introduce misure che potrebbero rendere eccessivamente complessa la procedura di controllo sugli investimenti esteri, nonché richiedere complesse modifiche alla disciplina nazionale, il potenziamento delle strutture e una dilatazione dei termini procedurali per l'esercizio dei poteri speciali. Pur lasciando formalmente in capo agli Stati membri la decisione finale su un investimento estero,

alcune delle nuove norme potrebbero inoltre incidere sul potere degli Stati membri di adottare tali decisioni in autonomia e rendere troppo pervasivo il ruolo della Commissione europea. Si tratta in particolare delle misure seguenti:

l'articolo 4 che introduce un potere dell'autorità competente di avviare di propria iniziativa un controllo successivo al completamento dell'operazione di investimento, laddove questa non sia oggetto di obbligo di notifica e qualora si abbia ragione di ritenere che l'operazione pregiudichi interessi di sicurezza e ordine pubblico. Dovendo questa possibilità di revisione *ex post* essere prevista per almeno 15 mesi successivi al completamento dell'operazione, essa non soggiace ad un termine massimo, che rimane dunque nella discrezionalità degli Stati membri. Inoltre, il potere di revisione *ex post* sembra estendere l'intervento a investimenti che non rientrano tra quelli soggetti all'obbligo di notifica. Tale indeterminatezza dell'ambito di applicazione, insieme alla possibilità di intervenire a distanza di tempo su un'operazione già conclusa, solleva le medesime perplessità richiamate successivamente in merito alla procedura d'ufficio di cui all'articolo 9 e rischia quindi di aumentare ulteriormente il livello di incertezza sul mercato con impatti economici potenzialmente significativi sugli operatori coinvolti;

l'articolo 4, paragrafo 3, che prevede un obbligo di preavviso di veto o prescrizioni all'impresa notificante, che deve poter interloquire, in contraddittorio, nell'ambito del procedimento anche nella fase pre decisoria. Tale previsione non appare in linea con la struttura del procedimento nazionale che si conclude, in caso di esercizio, con una decisione in seno al Consiglio dei ministri, sede in cui è arduo ipotizzare un contraddittorio di fronte all'organo politico;

l'articolo 5, paragrafo 2, che stabilisce un obbligo di notifica al meccanismo di cooperazione non solo per gli investimenti esteri che rientrano nel campo di applicazione della proposta, ma anche per quelli in merito ai quali uno Stato membro

intende esercitare i poteri speciali, anche se non rientranti nei settori europei. Tale previsione potrebbe penalizzare gli Stati membri che hanno legislazioni con settori più estesi, in violazione dei principi generali del mercato interno;

l'articolo 7, paragrafo 6, che impone allo Stato membro che effettua il controllo di discutere, in specifiche riunioni con la Commissione europea e con gli altri Stati membri che hanno partecipato alla fase approfondita della cooperazione, i contenuti delle decisioni che intende adottare, con l'obbligo, in caso di dissenso di uno Stato membro o della Commissione, di individuare soluzioni alternative;

l'articolo 7, paragrafo 8, secondo il quale la decisione assunta deve essere notificata agli Stati membri che hanno formulato osservazioni e alla Commissione europea. Quest'ultima, in base all'articolo 7, paragrafo 10, deve istituire una banca dati in cui confluiscono le decisioni assunte sulle operazioni notificate a decorrere dal 12 ottobre 2020, periodo in cui non tutti gli Stati membri erano dotati di un meccanismo di controllo;

il medesimo articolo 7, paragrafo 8, che introduce anche un obbligo di spiegazione scritta su come sono stati tenuti in considerazione i pareri e le osservazioni ricevuti, nonché gli eventuali motivi di disaccordo. Prevede altresì un'ulteriore riunione per spiegare, anche oralmente, tali motivazioni;

l'articolo 9, che introduce una procedura d'ufficio, attivabile dagli Stati membri o dalla Commissione europea, su investimenti esteri effettuati in altri Stati membri e non notificati nell'ambito del meccanismo di cooperazione. Secondo tale procedura gli Stati membri e la Commissione dispongono di almeno 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero per esercitare il diritto di avviare la procedura. La previsione in questione, pur riprendendo quella contenuta nell'articolo 7 del regolamento vigente, appare estensiva, poiché quest'ultima si riferisce agli investimenti esteri non soggetti a controllo, vale a

dire effettuati negli Stati membri che non hanno meccanismi di controllo sugli investimenti esteri diretti;

la natura *ex post* della procedura d'ufficio, il periodo piuttosto lungo concesso per la sua attivazione e il numero elevato dei soggetti potenzialmente titolati a farlo potrebbero altresì determinare un significativo grado di incertezza. Inoltre, si estende a tale fattispecie, ove compatibili, le norme e le procedure di cui agli articoli 7 e 8, che si riferiscono agli oneri relativi al contraddittorio, agli obblighi di spiegazione scritta e di riunione con gli Stati membri e la Commissione europea. Un simile controllo sembra pregiudicare le esigenze di prevedibilità e certezza del diritto per gli operatori e attribuire un potere d'ingerenza sulle valutazioni di ciascuno Stato membro e sui riflessi applicativi delle rispettive discipline;

gli articoli 19 e 20 della proposta che attribuiscono alla Commissione il potere di modificare, tramite atti delegati, gli allegati del regolamento e, quindi, l'elenco dei progetti e programmi di interesse comunitario e l'elenco dei settori e delle attività economiche rilevanti ai fini del controllo sugli investimenti esteri, giustificando tale scelta con la necessità di tenere conto dell'evoluzione delle circostanze rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione. Tale concetto appare, tuttavia, estraneo all'ordinamento dell'UE e soprattutto in grado di incidere su aspetti di competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e potenzialmente pregiudizievole pertanto della loro autonomia nella definizione dei propri attivi strategici. Il riconoscimento alla Commissione della facoltà di ampliare così significativamente l'ambito di applicazione della normativa potrebbe inoltre generare potenziale incertezza e aumentare gli oneri a carico degli investitori. A tal riguardo, si ritiene necessario valutare più approfonditamente tale scelta e anche se non sia più opportuno procedere all'introduzione di un nucleo minimo di settori all'interno del regolamento, in analogia alla disciplina vigente, integrandoli secondo le proposte delle amministrazioni interessate, piuttosto che

prevedere la modifica dei settori stessi mediante il ricorso ad atti delegati;

a fronte di innovazioni così complesse e potenzialmente onerose, la Commissione europea non ha elaborato una valutazione di impatto, ritenendo sufficiente la relazione di valutazione che accompagna la proposta;

considerato che le predette interlocuzioni con gli Stati membri e la Commissione europea potrebbero, in sede contenziosa, essere utilizzate strumentalmente per contestare la decisione finale. Inoltre, il perseguimento della condivisibile finalità di un miglior coordinamento delle decisioni degli Stati membri sugli investimenti esteri a vantaggio della prevedibilità e della certezza delle condizioni di investimenti in Europa potrebbe condurre in realtà ad un eterogeneità dei fini, determinando una sorta di cacofonia di osservazioni e pareri non convergenti fra Stati membri e con la Commissione, sia quando trattano notifiche di imprese multinazionali con impatti transnazionali sia infine quando i poteri di intervento *ex post* su investimenti già realizzati non sono adeguatamente definiti nei presupposti applicativi;

rilevata anche l'esigenza, nel corso del negoziato sulla proposta, di valutare più attentamente:

la portata degli obblighi di notifica degli Stati membri, previsti dall'articolo 5, in particolare in relazione alla nozione di « indagine approfondita » e alla individuazione dei « casi eccezionali », che si configurano come due fattispecie che richiedono la notifica alla Commissione. In particolare, la nozione di « indagine approfondita » dovrebbe essere meglio esplicitata facendo riferimento a parametri oggettivi per distinguerla chiaramente dall'« esame iniziale », condotto sempre dall'autorità di controllo e che solo eventualmente conduce al controllo dell'investimento estero, allo scopo di evitare una crescita esponenziale di notifiche alla Commissione non rilevanti;

la facoltà, prevista dall'articolo 5, di notificare alla Commissione altri investi-

menti esteri, non soggetti all'obbligo di notifica, che lo Stato membro notificante ritiene che possano essere di interesse per gli altri Stati membri. Non appare infatti chiaro come sia possibile intercettare queste fattispecie e notificarle, se non rilevano ai fini degli obblighi di notifica. Qualora la norma intendesse fare riferimento agli altri investimenti esteri che sono oggetto di notifica ai sensi dei meccanismi nazionali di controllo, si valuti l'opportunità di indicare criteri di rilevanza e significatività, utilizzando esempi, allo scopo di limitare un eccesso di notifiche e di armonizzare i comportamenti delle autorità di controllo nazionali;

considerato più in generale che l'effettiva efficacia dell'armonizzazione introdotta è strettamente legata alla concreta attuazione e applicazione, a livello nazionale, dei principi e criteri, necessariamente generali e a volte piuttosto indefiniti, contenuti nella proposta, che lasciano ampi spazi di manovra alla discrezionalità amministrativa, è opportuno aumentare il « tasso di chiarezza » e oggettività dell'ambito di applicazione del controllo in relazione ai settori individuati negli allegati. Ciò eventualmente facendo riferimento a parametri quantitativi (ad esempio, a soglie di rilevanza degli investimenti) o qualitativi o valutando anche la possibilità di adottare linee guida unitarie condivise dai meccanismi nazionali di controllo che, sulla base della casistica, possano orientare gli operatori nell'applicazione della disciplina;

rilevata l'esigenza che nella fase di attuazione della normativa:

siano effettivamente rispettati i confini delle competenze degli attori coinvolti e, in particolare, delle competenze nazionali in materia di sicurezza e ordine pubblico;

sia minimizzato l'impatto sui costi del fare impresa nel mercato unico e sia tutelata la capacità di crescere e innovare del sistema produttivo europeo;

siano garantite adeguate risorse alle strutture amministrative competenti per assicurare il rispetto dei tempi legati alla

partecipazione degli Stati membri al meccanismo di cooperazione e per fornire risposte adeguate ai soggetti privati;

si valuti, anche alla luce di quanto precedentemente osservato, se, allo scopo di ridurre l'impatto normativo sul piano regolatorio interno degli Stati membri, non sia più opportuno procedere a una modifica mirata del regolamento (UE) n. 2019/452 piuttosto che a una sua abrogazione integrale;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della pro-

posta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, elaborando anche una nuova valutazione di impatto;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	246
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S) e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia Adriano GIANNOLA, *presidente di SVIMEZ*, per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	247
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (<i>Seguito dell'esame ed approvazione</i>)	247
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 2024</i>)	253
Sugli esiti dell'ufficio di presidenza	248

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 8.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi

di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 ».

(Seguito dell'esame ed approvazione).

La PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » su cui la Commissione è chiamata a pronunciarsi.

Non essendo pervenuti emendamenti e in considerazione degli adempimenti connessi alle campagne elettorali, se non vi sono osservazioni, in questa seduta si procederà al voto della proposta di delibera in esame.

Previa verifica del prescritto numero legale, è posto in votazione per alzata di mano lo schema di delibera in esame, nel testo oggetto di esame, allegato al resoconto.

La Commissione approva a maggioranza.

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Sugli esiti dell'ufficio di presidenza.

La PRESIDENTE avverte che, nell'ambito della programmazione dei lavori, è stata confermata l'audizione dei vertici della Rai che avrà luogo mercoledì 8 maggio, alle ore 20.

Informa che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stata altresì avanzata da parte dell'onorevole Graziano e sostenuta da altri rappresentanti dei Gruppi di opposizione la richiesta di svolgere un'audizione del Direttore Approfondimento e della giornalista Serena Bortone, conduttrice del programma « Chesarà... », in qualità di persona informata sui fatti, per raccogliere ogni elemento informativo diretto a fare chiarezza sulla vicenda che ha riguardato lo scrittore Antonio Scurati.

Poiché su tale richiesta non è stato raggiunto un consenso unanime, occorre che sia posta ai voti la proposta di inserire nel calendario dei lavori della Commissione la predetta audizione.

Il deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) interviene per esprimere la propria posizione a riguardo, non avendo potuto partecipare alla riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza. Rileva che, come criterio di carattere generale, si è sempre inteso programmare audizioni che, in una prima fase, investissero i vertici dell'Azienda o i vari direttori interessati.

In una seconda fase, in presenza di elementi che esigono ulteriori approfondimenti, si può valutare lo svolgimento di ulteriori, specifiche audizioni, nell'ambito di apposite indagini di carattere conoscitivo.

Anche in ordine alla vicenda richiamata, reputa che la Commissione dovrebbe attenersi a questi parametri; il caso che ha coinvolto lo scrittore Scurati ha avuto un indubbio rilievo pubblico ed è nell'interesse di tutti fare piena chiarezza su ogni risvolto

della vicenda. Pertanto, esprime la propria condivisione alla prevista audizione dei vertici Rai per il prossimo 8 maggio quale occasione per i responsabili apicali dell'Azienda di chiarire la vicenda in questione, senza escludere che, in un secondo momento, se reputato effettivamente necessario, si possano tenere ulteriori approfondimenti ed audizioni.

Alla luce di tali argomentazioni, sarebbe quindi contrario alla proposta avanzata ieri dal deputato Graziano di una audizione dei soggetti indicati che preceda lo svolgimento dell'audizione già prevista dei vertici aziendali.

Ad avviso del deputato FILINI (FDI) la richiesta avanzata dalle opposizioni è una chiara provocazione politica, motivata da ragioni legate alla campagna elettorale in corso. Tale istanza non può, a suo giudizio, trovare accoglimento alla luce dei criteri generali seguiti da questa Commissione e tenuto conto della istruttoria aperta dall'Azienda e ancora in corso sulla vicenda richiamata. Sarebbe dunque inopportuno, oltre che irrispettoso nei confronti della stessa Società concessionaria, audire l'Amministratore delegato e il Direttore generale prima che termini la predetta istruttoria. Tiene inoltre a rimarcare che la stessa audizione dei vertici aziendali è stata programmata soprattutto per raccogliere analisi e valutazioni sul futuro dell'Azienda e sulle prospettive del piano industriale, fermo restando che vi sarà la possibilità anche di approfondire in quella sede la vicenda oggetto della proposta dei Gruppi di opposizione.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) ricorda che è stato lo stesso presidente del Gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, il deputato Foti, a richiedere pubblicamente l'intervento di questa Commissione sulla vicenda che ha investito lo scrittore Antonio Scurati. Per tale ragione, si sarebbe atteso che i rappresentanti del medesimo Gruppo in seno alla Commissione non si opponessero alla legittima richiesta di svolgere una audizione specifica per fare piena chiarezza su un episodio delicato e

grave in quanto rappresenta un caso di vera e propria censura. Del resto e proprio nell'imminenza del 25 aprile, è in gioco il ruolo di vigilanza e verifica attribuito a questa Commissione, essendo davvero singolare che tale vicenda – oggetto di un dibattito pubblico assai animato – non possa essere valutato nelle Aule parlamentari.

Rispetto alla proposta da lui avanzata nella giornata di ieri e venendo incontro ad alcuni rilievi espressi dai Gruppi di maggioranza, avanza quale ulteriore proposta quella di svolgere le audizioni del direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, e della giornalista Serena Bortone, conduttrice del programma « Chesarà... », subito dopo lo svolgimento della prevista audizione dei vertici aziendali, programmata per l'8 maggio.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) si associa a tale ultima proposta del deputato Graziano, rilevando che la giornalista Bortone è anche caporedattrice. Ritiene in ogni caso che la vicenda che ha riguardato lo scrittore Scurati sia talmente seria e sensibile da giustificare un apposito approfondimento da parte della Commissione.

Anche il deputato CAROTENUTO (M5S) osserva che sarebbe ragionevole accogliere la proposta da ultimo formulata dal deputato Graziano, nella convinzione che la Commissione rappresenti la sede istituzionalmente preposta per valutare ed approfondire una vicenda di tale gravità.

Tiene inoltre a precisare che l'obiezione in base alla quale una giornalista conduttrice, priva di ruoli dirigenziali, non potrebbe essere ascoltata dalla Commissione, deve essere respinta, ricordando che il giornalista Ranucci venne convocato dalla Commissione, richiamando solo formalmente il suo incarico di vice direttore dal momento che la sua audizione si è poi concentrata sui contenuti del programma che conduce. Auspica quindi che la maggioranza non si nasconda dietro la forza dei numeri perché, in questo modo, non si offrirebbe una buona immagine delle stesse Istituzioni.

La deputata MONTARULI (FDI) fa presente che l'intervento del presidente Foti –

cui ha fatto cenno il deputato Graziano – non indicava alcun nome, limitandosi a sostenere che questa Commissione sarebbe dovuta intervenire sulla vicenda relativa allo scrittore Scurati. Fratelli d'Italia non può che confermare tale orientamento anche in questa sede, ribadendo che i primi a dover essere ascoltati sono i vertici aziendali, anche alla luce della ricostruzione apparsa sugli organi di stampa da parte dello stesso Amministratore delegato.

Per quanto concerne poi la specifica richiesta di audire la giornalista Bortone, rileva che non è parte del procedimento istruttorio che è stato aperto dall'Azienda per individuare eventuali responsabilità: non è dunque il soggetto al quale la Commissione potrebbe rivolgere delle domande per acquisire utili elementi conoscitivi.

Ribadisce pertanto che, per evidenti ragioni di opportunità anche legate all'istruttoria in corso da parte della Rai, la vicenda potrà essere esaminata nell'ambito dell'audizione dell'Amministratore delegato e del Direttore generale. Solo al termine della predetta istruttoria si potrà valutare, qualora necessario, l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

Secondo il deputato STUMPO (PD-IDP) la vicenda che ha coinvolto lo scrittore Scurati è di inaudita gravità essendo stato revocato un contratto che prevedeva un monologo relativo al significato del 25 aprile. La proposta avanzata dal deputato Graziano è ragionevole e condivisibile poiché il Parlamento, tramite questa Commissione, non può certo attendere gli esiti di una istruttoria interna all'Azienda per poter effettuare i doverosi approfondimenti sul caso richiamato.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) reputa che si stia dibattendo su un tema di rilievo politico generale che incide sui lavori della Commissione. Invita pertanto a non determinare un precedente che sarebbe assai pericoloso, respingendo la legittima richiesta di svolgere una audizione, quale strumento indispensabile perché questa Commissione eserciti con pienezza le funzioni che le sono attribuite. È indubbio, infatti,

che questo Organo parlamentare ha un ruolo politico che non può essere confuso o condizionato dalla attività che l'Azienda esercita in autonomia rispetto agli accertamenti istruttori che ha ritenuto di avviare sulla vicenda in questione.

Peraltro, l'audizione della giornalista Serena Bortone risulta giustificata anche dal suo ruolo dirigenziale di caporedattrice, nonché autrice, senza trascurare poi che essa è intervenuta pubblicamente su quanto era accaduto: si tratta dunque di un soggetto pienamente titolato a poter intervenire in questa Commissione per ricostruire ogni aspetto della vicenda, insieme al Direttore responsabile per l'Approfondimento.

La senatrice FURLAN (PD-IDP) richiama l'attenzione sull'articolo 17 del regolamento interno che consente alla Commissione di ascoltare qualunque persona ritenga utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

In tal senso, l'audizione richiesta della giornalista Bortone non determina alcuna violazione o lesione delle prerogative di tale Organo parlamentare che ha il dovere istituzionale di attivarsi ed intervenire rispetto ad una vicenda grave, accaduta alla vigilia di una data così significativa per i valori fondanti della democrazia quale il 25 aprile.

Alla luce di tali considerazioni auspica pertanto che non vi sia una divisione all'interno della Commissione ma, tramite il dialogo e il rispetto reciproco, si possano effettuare tutte le verifiche necessarie sulla vicenda più volte richiamata.

Anche ad avviso della deputata BAKKALI (PD-IDP) la Commissione è chiamata ad esercitare un ruolo di presidio e tutela del pieno rispetto dell'articolo 21 della Costituzione. L'articolo 17 del regolamento interno, come ricordato, consente a tale Organo parlamentare di svolgere audizioni di ogni persona ritenuta utile.

Dopo alcune osservazioni incidentali da parte dei deputati CAROTENUTO (M5S) e LUPI (NM(N-C-U-I)-M), la PRESIDENTE pone ai voti la richiesta avanzata nell'o-

dierna seduta da parte del deputato Graziano.

La Commissione respinge.

Prende la parola la deputata MONTARULI (FDI) per denunciare che una Parlamentare, componente di questa Commissione, è stata vittima questa mattina di un episodio grave, in quanto in una trasmissione radiofonica del Servizio pubblico, prima dello svolgimento del dibattito, le è stata rivolta dal conduttore la domanda se fosse ebrea.

Ritiene che quanto accaduto sia inaccettabile e costituisca un atto di discriminazione che rasenta l'antisemitismo. Anche in ragione di questo episodio – di estrema serietà alla vigilia del 25 aprile – auspica che da parte delle opposizioni si avverta l'esigenza di richiedere un doveroso approfondimento con l'audizione dei vertici aziendali e dello stesso giornalista coinvolto.

Il deputato FILINI (FDI) esprime la solidarietà dei Parlamentari del Gruppo Fratelli d'Italia alla senatrice Mieli, oggetto di un episodio vergognoso, auspicando una presa di posizione unanime da parte di tutti i Gruppi.

La PRESIDENTE, nel condannare l'episodio richiamato, esprime vicinanza e piena solidarietà alla senatrice Mieli.

Il deputato STUMPO (PD-IDP), nel dichiarare di non aver ancora avuto modo di ascoltare la registrazione della trasmissione, ritiene che la domanda rivolta dal conduttore sia stata del tutto sbagliata ed offensiva. Esprime dunque solidarietà alla senatrice Mieli rilevando che la ricorrenza prossima del 25 aprile è connessa anche alla memoria della *Shoah*. In tal senso, si potrebbe programmare una audizione di carattere unitario che, attraverso l'interlocuzione dei giornalisti coinvolti, faccia piena luce sia sull'episodio da ultimo denunciato, sia sulla vicenda dello scrittore Scurati.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) si unisce agli attestati di solidarietà nei confronti

della senatrice Mieli, stigmatizzando l'episodio che l'ha coinvolta. Auspica che vi sia una posizione unitaria della Commissione ritenendo inaccettabile che l'espressione delle proprie libere opinioni sia legata ad una domanda sulla confessione religiosa professata.

Il senatore VERDUCCI (PD-IDP) esprime la solidarietà del Partito Democratico alla senatrice Mieli, suggerendo un approfondimento specifico e urgente da parte della Commissione sull'uso improprio del linguaggio e sulle forme di discriminazione che contaminano il dibattito pubblico e politico. Proprio alla luce della gravità dell'episodio che è stato denunciato rappresenta un precedente grave e incomprensibile quello che ha visto la maggioranza opporsi poco fa alla richiesta di audizione di un giornalista.

Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE), nel riservarsi di ascoltare la registrazione della trasmissione radiofonica, esprime la sua piena solidarietà alla senatrice Mieli.

Suggerisce in generale di valutare con estrema attenzione ogni richiesta di audizione in merito a fatti ed episodi che riguardano il palinsesto del Servizio pubblico. Da un lato non si devono sottovalutare circostanze ed incidenti, rispetto ai quali è doveroso che i vertici forniscano ogni chiarimento nella sede istituzionalmente preposta, costituita da questa Commissione. Dall'altro occorre evitare di moltiplicare a dismisura queste richieste che, pur nella loro legittimità, richiederebbero un intervento ripetuto e in contraddittorio tra tutti i soggetti coinvolti da parte della Commissione.

Ad avviso del deputato LUPI (NM(N-C-U-I)-M) occorre una presa di posizione unanime della Commissione sul caso che ha coinvolto la senatrice Mieli alla quale esprime piena solidarietà. Infatti, la lotta ad ogni forma di discriminazione e all'uso improprio del linguaggio costituisce un'esigenza imprescindibile, alla quale il Servizio pubblico deve essere richiamato.

Coglie l'occasione per invitare tutte le forze politiche ad abbassare i toni per facilitare un percorso comune di approfondimento sulle vicende che si reputa opportuno verificare. Al riguardo, tiene a precisare che l'articolo 17 del regolamento interno consente lo svolgimento di audizioni anche di soggetti che non ricoprono ruoli dirigenziali, ma all'interno e nel rispetto dei principi regolatori delle indagini conoscitive.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) esprime solidarietà alla senatrice Mieli auspicando che i temi legati al contrasto del linguaggio d'odio e di ogni forma di discriminazione siano affrontati in modo condiviso da tutte le forze politiche.

È indubbio, peraltro, che casi come quello appena denunciato sono di maggiore gravità ed esigono di essere prontamente approfonditi. Anche per questo motivo, si potrebbe valutare di svolgere una audizione sia della giornalista Bortone per la vicenda Scurati, sia del giornalista della trasmissione radiofonica odierna per fare piena luce sui casi richiamati.

Il senatore BERGESIO (LSP-PSd'Az) ricorda che la senatrice Mieli, alla quale esprime la piena solidarietà, si contraddistingue per il suo impegno quale vice presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza.

È evidente che nel corso della trasmissione radiofonica le è stata rivolta una domanda denigratoria che attiene alla sfera intima della propria confessione religiosa.

Ribadisce in ogni caso l'esigenza di attenersi ad un criterio nello svolgimento delle audizioni che investa i responsabili apicali e i dirigenti dell'Azienda per avere risposte su come è organizzata una redazione, sul ruolo degli autori, anche nella scelta degli ospiti, e sulle modalità di conduzione. In virtù di questo parametro generale, occorrerebbe evitare la richiesta di audizioni di singoli giornalisti e conduttori.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) reputa che la domanda rivolta dal giornalista alla

senatrice Mieli abbia sicuramente rappresentato un errore e rappresenti un episodio vergognoso. Tuttavia non può non rilevare l'atteggiamento schizofrenico assunto dalle forze di maggioranza che, per il caso Scurati, si sono opposti all'audizione di un giornalista salvo poi richiederla in merito ad un'altra vicenda.

La deputata MONTARULI (FDI) tiene a precisare che nel proprio intervento ha auspicato che si sarebbe attesa da parte delle forze di opposizione analoga sensibilità nel richiedere l'audizione del giornalista coinvolto nel caso che ha riguardato la senatrice Mieli. È evidente che i vertici dell'Azienda, nell'audizione programmata per l'8 maggio, dovranno riferire anche su

tale episodio, di gravità inaudita in quanto rasenta l'antisemitismo.

Il senatore BERRINO (FDI) reputa che l'episodio che ha coinvolto la senatrice Mieli non può essere qualificato come un semplice errore ma deve essere fermamente condannato da tutte le forze politiche.

La senatrice MIELI (FDI) ringrazia tutti i Parlamentari intervenuti per le parole di vicinanza e solidarietà che le sono state rivolte.

La PRESIDENTE si riserva, a nome della Commissione, di esprimere, in una dichiarazione pubblica, la piena solidarietà alla senatrice Mieli.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 (Documento n. 7).

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 24 APRILE 2024

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in tre Comuni della Provincia di Bolzano e in cinque Comuni della Provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonché sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento;

con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del Presidente della regione autonoma Sardegna n. 21 dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'ele-

zione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché degli organi delle Municipalità, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione autonoma Sicilia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024;

visti:

quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014* »;

la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli*

Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante

« *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana* »;

la legge della regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

la legge regionale della Regione siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate

a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2.

(*Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale*)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della Rai l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla

corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le

trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche on *line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti

gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino ine-

quivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-bis. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ul-

timo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-ter. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla

4-quater. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (*audience*).

4-quinquies. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste

concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente

delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-*bis*. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comun-

que evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono confor-

marsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

11-bis. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 9.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta*

Ufficiale, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della Rai sono impe-

gnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi

dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 11-bis

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2024

La Presidente FLORIDIA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

IX COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELL'ECONOMIA LEGALE	264
--	-----

IX COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELL'ECONOMIA LEGALE

Mercoledì 24 aprile 2024.

Il comitato IX – Infiltrazioni mafiose nell'economia legale, si è riunito dalle 8.30 alle 9.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	265
------------------------------------	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza
del presidente Lorenzo GUERINI.*

La seduta comincia alle 9.45.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE).

La seduta termina alle 10.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 24 aprile 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	267
Audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci	267

AUDIZIONI

Mercoledì 24 aprile 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 16.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i

lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Matteo RICCI, *sindaco di Pesaro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rachele SILVESTRI (FDI), Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Dario IAIA (FDI) e Marco SIMIANI (PD-IDP), la senatrice Silvia FREGOLENT (IV-C-RE), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Matteo RICCI, *sindaco di Pesaro*, replica, a più riprese, ai quesiti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3
COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. C. 1717 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2023, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2024. (Doc. XXVI, n. 2) (<i>Seguito esame e conclusione – Approvazione di una relazione all'Assemblea</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di relazione all'Assemblea del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>)	15
ALLEGATO 3 (<i>Emendamento approvato</i>)	19
ALLEGATO 4 (<i>Relazione all'Assemblea approvata</i>)	20

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone, C. 1573 d'iniziativa popolare e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1310 Mollicone – Adozione del testo base</i>)	24
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	26

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomina n. 45 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
Proposte di nomina della dottoressa Maria Siclari con funzioni di coordinamento organizzativo, dell'avvocato Francesco Giorgianni e dell'ingegnere Luca Desiata a componenti della	

Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Nomine nn. 46, 47 e 48 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	28
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
II Giustizia	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione italiana magistrati per i minorenni e la famiglia (AIMMF) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137)	46
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze (in videoconferenza), rappresentanti Unione triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati (in videoconferenza), rappresentanti dell'Unione nazionale delle Camere Civili, rappresentanti dell'Associazione italiana Avvocati per la famiglia e i minori (AIAF) (in videoconferenza), rappresentanti del Movimento Forense, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137)	46
Audizione informale di Francesco Vigorito, presidente del Tribunale di Civitavecchia (in videoconferenza) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (Atto n. 137)	46
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale del Collegio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 552 Giachetti, recante « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione » .	46
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	47
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	51

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Partito Democratico)	52
ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata. Atto n. 137 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	49
AVVERTENZA	50

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell' <i>Atlantic Council's Global China Hub</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	65
Audizione, in videoconferenza, di Céline Pajon, ricercatrice dell'Istituto francese delle relazioni internazionali (IFRI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	66

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	72
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP)	73
ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S)	78

RISOLUZIONI:

7-00214 Formentini: Sulla creazione di un nuovo corridoio infrastrutturale India-Medio Oriente-Europa (Imec) (<i>Discussione e rinvio</i>)	70
--	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, in materia di proroga dell'applicazione dell'imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse e di destinazione dei proventi a misure di sostegno in favore dei titolari di mutui per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. C. 1749 Francesco Silvestri (<i>Esame e rinvio</i>)	80
---	----

Abrogazione dell'articolo 49 del codice della navigazione, concernente la devoluzione allo Stato delle opere non amovibili alla cessazione delle concessioni di aree del demanio marittimo. C. 1321 Zucconi (<i>Esame e rinvio</i>)	82
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui fenomeni di evasione dell'IVA e delle accise nel settore della distribuzione dei carburanti	83
--	----

Audizione di Sandro Raimondi, Procuratore della Repubblica di Trento (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	84
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	85
-----------------------------------	----

Introduzione dell'articolo 23-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli (<i>Esame e rinvio</i>)	85
--	----

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del <i>Pistoia Blues Festival</i> e per la realizzazione del Festival Internazionale <i>Time in Jazz</i> . C. 1764 sen. La Pietra, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	87
--	----

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763 sen. Malpezzi, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	88
---	----

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Nuovo testo unificato C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	89
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	97
--	----

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	90
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
---	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Centro studi E.Di.Ma.S. nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
--	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
---	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
---	----

Audizione informale, in videoconferenza, del Coordinatore del Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'ambito dell'esame, in sede	
--	--

referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99
Audizione informale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nell'ambito dell'esame, in sede referente, dei progetti di legge C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo, recanti disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità	99

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	100
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	104
<i>ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle)</i>	105
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione	102

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	107
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di documento conclusivo)</i>	116
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02292 Pavanelli: Circa i rischi di sicurezza energetica nel medio termine	109
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	142
5-02293 Cavo: Sull'accesso delle imprese ai bandi PNRR e agli incentivi di Transizione 5.0 .	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	144
5-02294 Peluffo: Sulla tutela dei consumatori relativamente ai prezzi delle forniture energetiche, in particolare nella fase di cessazione della maggior tutela	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	145
5-02295 Squeri: Misure di competenza finalizzate allo sviluppo delle rinnovabili nelle more della definizione delle aree idonee volte anche a preservare i terreni in attualità di coltivazione	111
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	146

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) sulle procedure informative indirizzate ai consumatori in relazione al passaggio dal mercato tutelato a quello libero dell’energia elettrica	111
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	111
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro	147
Audizione di rappresentanti di FLP (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro	147

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	157
Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	158
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo PD-IDP</i>)	160
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	165
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	174
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo</i>)	175
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Quartini, Sportiello, Di Lauro, Ricciardi Marianna</i>)	181

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein (<i>Esame e rinvio – Abbbinamento delle proposte di legge nn. 503 Speranza, 1533 Consiglio regionale del Piemonte, 1545 Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, 1608 Consiglio regionale della Toscana, 1626 Consiglio regionale delle Marche e 1712 Consiglio regionale della Puglia</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	196
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo PD-IDP</i>)	197
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	190
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	202

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e C. 1649 Carloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	191
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative</i>)	203
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	214
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omoeoterma e per il prelievo venatorio. C. 1548 Bruzzone, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla e C. 1673 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del dott. Mauro Durbano, in rappresentanza della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 final)	219
--	-----

INCONTRI CON DELEGAZIONI ESTERE:

Incontro informale con una delegazione del Parlamento danese	219
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	219
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	236
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dal gruppo M5S</i>)	238
Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale. C. 1691 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	225
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	240

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2024) 23 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà). (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>) .	227
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	241
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la	

decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione) COM(2024) 60 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	227
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. COM(2023) 645 final. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	233
Sull'ordine dei lavori	235
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, dell'on. Matteo Luigi Bianchi, del dott. Luca Menesini e dell'on. Guido Milana, in rappresentanza della Delegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni, nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2022 della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i parlamenti nazionali. (COM(2023) 640 final)	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione di rappresentanti di SVIMEZ sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	247
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:	
Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 » (<i>Seguito dell'esame ed approvazione</i>)	247
<i>ALLEGATO 1 (Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 2024)</i>	253
Sugli esiti dell'ufficio di presidenza	248
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
IX COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELL'ECONOMIA LEGALE	264
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	265
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	266

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	267
Audizione di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo ai fatti concernenti la discarica di Riceci	267

PAGINA BIANCA



19SMC0088410